

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE

**MASSIMARIO 2016
DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DEL
PIEMONTE**



Direzione della Giustizia tributaria

Massimario delle Commissioni Tributarie del Piemonte

periodo 01/08/2015 – 31/07/2016

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
Dott. Vittorio Garino**

**Direttore del Massimario
Dott. Vittorio Garino**

**Dirigente della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte:
Dott.ssa Emanuela Sciaudone**



Direzione della Giustizia tributaria



PRESENTAZIONE
DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
DEL PIEMONTE

Sono lieto di presentare anche quest'anno agli studiosi e operatori della materia tributaria il Massimario della Regione che contiene una raccolta giurisprudenziale aggiornata su diverse materie con riferimento alle questioni più interessanti e controverse sottoposte alla decisione delle Commissioni Tributarie.

La conoscenza degli indirizzi della giurisprudenza di merito assume un ruolo sempre più rilevante oltre che in fase giudiziaria con la previsione di un possibile esito del giudizio, anche e soprattutto in sede extragiudiziale per verificare l'opportunità di proporre ricorso e per l'esito della mediazione.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro (magistrati, professori universitari, professionisti) che con entusiasmo e spirito di sacrificio hanno contribuito alla realizzazione del Massimario della Regione Piemonte, offrendo il contributo della loro cultura, esperienza e tempo a titolo puramente gratuito.

Quest'anno, grazie ai Proff.ri Fabio Montalcini e Camillo Sacchetto, ho potuto inserire nel massimario la Sezione Diritto Tributario Telematico e nel CD contenente, oltre ai contributi forniti in occasione del convegno sul Processo Tributario Telematico, anche spunti di dottrina.

IL PRESIDENTE

Vittorio Garino

RINGRAZIAMENTI DEL DIRETTORE DEL MASSIMARIO

Grazie alla collaborazione e all'impegno di tutti i componenti dell'Ufficio del Massimario anche quest'anno siamo riusciti a realizzare la raccolta delle massime giurisprudenziali relative alle sentenze più significative emesse dalle Commissioni Tributarie dell'intero Piemonte per il periodo che va dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2016.

Devo in questa occasione esprimere il mio vivo compiacimento e un sentito ringraziamento a tutti coloro che, senza percepire alcun compenso, hanno lavorato per raggiungere un ottimo risultato finale, come spero sarà valutata l'opera dai lettori.

Fervidi ringraziamenti vanno a tutti i selezionatori e ai massimatori, giudici tributari e no, soprattutto a quelli che si sono accollati il maggior numero di massime e che hanno coordinato i gruppi di lavoro.

Un grazie particolarmente sentito al Comitato Scientifico nella sua interezza, il quale in tempi strettissimi ha valutato le massime che giungevano, a volte contemporaneamente in numero consistente, diretto con grande maestria ed efficacia dal professor Sacchetto, che ha dedicato molto del suo tempo per la buona riuscita dell'opera nonostante i suoi molteplici impegni, nonché ai Prof.ri Fabio Montalcini e Camillo Sacchetto che hanno contribuito all'ottima riuscita del Convegno del 25 febbraio 2017 sul Processo Tributario Telematico e mi hanno consentito di aprire una sezione del Massimario dedicata al Diritto Tributario Telematico, facendo altresì note a sentenza e dottrina stilate dal loro gruppo di lavoro coordinate dal Professor Claudio Sacchetto.

Un caloroso elogio infine ai preziosi collaboratori della Segreteria, signora Salamone e signor Giordano, che hanno raccolto tutto il materiale proveniente dai massimatori, lo hanno inviato ai membri del Comitato Scientifico e infine impaginato così come lo potrete consultare, con la valida collaborazione del signor Mastropietro.

*Il Direttore del Massimario
Vittorio Garino*

Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

Ufficio del Massimario

Direttore: Dott. Vittorio GARINO

Segreteria di redazione: Sig.ra Rosaria Rita SALAMONE

Sig. Vincenzo GIORDANO

WebMaster & Grafica: Sig. Luigi MASTROPIETRO

Comitato scientifico:

Presidente: prof. Avv. Claudio SACCHETTO

Componente: prof. Avv. Alberto MARCHESELLI

Componente: prof. Avv. Giuseppe VANZ

Componente: prof. Avv. Enrico MARELLO

Componente: prof. Dr. Andrea BALLANCIN

Componente: prof. Dr. Mario GRANDINETTI

Sezione Diritto Tributario Telematico, note a sentenza e dottrina.

Componente: prof. Avv. Fabio MONTALCINI

Componente: prof. Avv. Camillo SACCHETTO

Selezionatori e Classificatori delle Sentenze:

dott. Vittorio GARINO *Presidente della CTR per il Piemonte*

dott. Luigi GRIMALDI *Presidente CTP di Torino*

dott. Francesco DONATO *Presidente CTP di Asti*

dott. Antonio MAROZZO *Presidente CTP di Alessandria*

dott.ssa Gabriella MARIANI *Presidente CTP di Biella*

dott. Pier Paolo RIVELLO *Presidente CTP di Cuneo*

dott.ssa Marilinda MINECCIA *Presidente CTP di Novara*

dott. Massimo TERZI *Presidente CTP di Verbania*

dott. Franco CARENZO Presidente f.f. CTP di Vercelli
sig. Luigi MASTROPIETRO Vicario della CTR del Piemonte
sig.ra Carmen BORRILLO Direttore CTP di Torino
rag. Maddalena BERTA Direttore CTP di Asti
rag. Claudio GIGLI Direttore CTP di Alessandria
dott. Filippo PIGNATARO Direttore CTP di Biella
dott. Angelo LAMBERTI Direttore CTP di Cuneo
dott.ssa Patrizia AMMIRATI Direttore CTP di Novara
dott. Mario TUMBARELLO Direttore CTP di Verbania
dott. Antonio CASTIELLO Direttore CTP di Vercelli
avv. Mauro GHERNER Presidente e referente gruppo di lavoro
“Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino”
dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro
“Contenzioso Tributario” ODCEC di Torino
dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania
dott.ssa Marianna CUGNASCO Referente gruppo ODCEC di Cuneo

Redattori delle massime:

dott.ssa Yvonne RETROSI Giudice della CTR Piemonte
dott. Luigi MENGHINI Giudice della CTR Piemonte
dott.ssa Caterina COGNO Giudice a.r. della CTP di Torino
dott.ssa Laura ROLLE Giudice a.r. della CTR Piemonte
dott. Fernando INGROSSO Giudice a.r. della CTR Piemonte
dott. Antonio PUZO Giudice a.r. della C.T.P di Novara
avv. Mauro GHERNER Presidente e referente gruppo di lavoro
“Camera degli Avvocati Tributaristi della provincia di Torino”
dott. Roberto D'AMICO Referente gruppo di lavoro
“Contenzioso Tributario” ODCEC di Torino
dott. Massimo IASELLI Referente gruppo ODCEC di Biella
dott. Stefano NORO Referente gruppo ODCEC di Verbania
dott.ssa Marianna CUGNASCO Referente gruppo ODCEC di Cuneo
avv. Gabriele CARAZZA del foro di Mondovì

N.B. Il contenuto del volume è pubblicato, con le relative sentenze, sulle banche dati, di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.cerdef.it) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze.

MASSIMARIO 2016

DELLA

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE**

DEL PIEMONTE

periodo 01/08/2015 – 31/07/2016



ACCERTAMENTO

1. [Processo tributario](#)
[Sentenza n. 814/1/15, dep. 25/08/2015](#)
2. [Avviso di Accertamento Ires, Iva Irap](#)
[Sentenza n. 828/24/15, dep. 03/09/2015](#)
3. [Avviso di Accertamento – Vizio Motivazione](#)
[Sentenza n. 883/1/15, dep. 22/09/2015](#)
4. [Società di persone – Avviso Accertamento](#)
[Sentenza n. 1101/26/15, dep. 21/10/2015](#)
5. [Società di persone estinta – Avviso Accertamento](#)
[Sentenza n. 1104/26/15, dep. 21/10/2015](#)
6. [Avviso Accertamento- Studio di settore non congruo](#)
[Sentenza n. 1107/36/15, dep. 22/10/2015](#)
7. [Società di comodo - Avviso Accertamento](#)
[Sentenza n. 1109/31/15, dep. 23/10/2015](#)
8. [Operazioni inesistenti - Avviso Accertamento](#)
[Sentenza n. 1113/26/15, dep. 26/10/2015](#)
9. [Operazioni inesistenti - Onere della prova](#)
[Sentenza n. 1114/26/15, dep. 26/10/2015](#)
10. [Accertamento analitico/induttivo](#)
[Sentenza n. 1125/38/15, dep. 30/10/2015](#)
11. [Coltivatore diretto – Qualifica di allevatore](#)
[Sentenza n. 1127/38/15, dep. 30/10/2015](#)
12. [Accertamento induttivo - Desumibilità della plusvalenza](#)
[Sentenza n. 1130/38/15, dep. 30/10/2015](#)
13. [Costi inerenti al bene - Avviso Di Accertamento](#)
[Sentenza n. 1131/22/15, dep. 04/11/2015](#)

14. [Società non operative - Disposizioni antielusive](#)
[Sentenza n. 1138/22/15, dep. 04/11/2015](#)
15. [Metodo analitico-induttivo - Fondamento](#)
[Sentenza n. 1139/36/15, dep. 05/11/2015](#)
16. [Perdita fiscale di esercizi precedenti](#)
[Sentenza n. 1140/1/15, dep. 05/11/2015](#)
17. [Redditometro - Presunzione di capacità contributiva](#)
[Sentenza n. 1144/22/15, dep. 05/11/2015](#)
18. [Redditometro - Presunzione di capacità contributiva](#)
[Sentenza n. 1145/22/15, dep. 05/11/2015](#)
19. [Scritture contabili formalmente corrette](#)
[Sentenza n. 1147/22/15, dep. 05/11/2015](#)
20. [Rimanenze - Valutazione dei beni - Rimanenze finali](#)
[Sentenza n. 1149/22/15, dep. 05/11/2015](#)
21. [Indagine probatoria dell'Ufficio tributario](#)
[Sentenza n. 1153/31/15, dep. 06/11/2015](#)
22. [Accertamento con media ponderata](#)
[Sentenza n. 1157/1/15, dep. 06/11/2015](#)
23. [Studi di settore](#)
[Sentenza n. 1161/1/15, dep. 06/11/2015](#)
24. [Dichiarazioni di terzi extraprocessuali – Accertamento redditi persone fisiche](#)
[Sentenza n. 1166/22/15, dep. 09/11/2015](#)
25. [Accertamento tributario](#)
[Sentenza n. 1180/34/15, dep. 12/11/2015](#)
26. [Accertamento – Fondo pensione](#)
[Sentenza n. 1185/34/15, dep. 12/11/2015](#)
27. [Accertamento induttivo](#)
[Sentenza n. 1192/31/15, dep. 13/11/2015](#)

28. [Accertamento in forma sintetica](#)
[Sentenza n. 1199/31/15, dep. 13/11/2015](#)
29. [Accertamento sull'importo delle rimanenze](#)
[Sentenza n. 1211/26/15, dep. 16/11/2015](#)
30. [Annullamento dell'accertamento per difetto di motivazione](#)
[Sentenza n. 1215/38/15, dep. 17/11/2015](#)
31. [Finanziamento infruttifero](#)
[Sentenza n. 1218/38/15, dep. 17/11/2015](#)
32. [Accertamento - Fondo previdenziale integrativo](#)
[Sentenza n. 1232/38/15, dep. 17/11/2015](#)
33. [Accertamento – Compensazione](#)
[Sentenza n. 1262/34/15, dep. 20/11/2015](#)
34. [Avviso di accertamento motivato per relationem](#)
[Sentenza n. 1322/31/15, dep. 04/12/2015](#)
35. [Accertamento - Reddito fondiario da locazione](#)
[Sentenza n. 1324/31/15, dep. 04/12/2015](#)
36. [Avviso di accertamento - Art. 12 della legge 212/2000.](#)
[Sentenza n. 1336/36/15, dep. 09/12/2015](#)
37. [IRPEF – Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1341/26/15, dep. 10/12/2015](#)
38. [IRPEF, IVA e IRAP – Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1342/01/15, dep. 11/12/2015](#)
39. [IRPEF e IVA – Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1354/26/15, dep. 14/12/2015](#)
40. [IRPEF – Avviso di Accertamento](#)
[Sentenza n. 1392/36/15, dep. 17/12/2015](#)
41. [Accertamento - Sottoscrizione](#)
[Sentenza n. 1393/22/15, dep. 17/12/2015](#)
42. [Studi di settore – Avviso di Accertamento](#)
[Sentenza n. 1395/31/15, dep. 17/12/2015](#)

43. [IVA - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1409/22/15, dep. 18/12/2015](#)
44. [IRES - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1412/1/15, dep. 18/12/2015](#)
45. [IRPEF – Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1413/34/15, dep. 18/12/2015](#)
46. [Accertamento sintetico - Presunzione legale](#)
[Sentenza n. 1414/34/15, dep. 18/12/2015](#)
47. [IVA - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1427/38/15, dep. 21/12/2015](#)
48. [IRPEF - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1429/38/15, dep. 21/12/2015](#)
49. [Esistenze iniziali e rimanenze finali – Onere probatorio](#)
[Sentenza n. 1/31/16, dep. 05/01/2016](#)
50. [Indagini bancarie - Onere della prova](#)
[Sentenza n. 7/1/16, dep. 12/01/2016](#)
51. [Avv. Accertamento IRES – IVA – IRAP](#)
[Sentenza n. 17/36/16, dep. 13/01/2016](#)
52. [Avviso di accertamento - Interposizione reale – abuso del diritto](#)
[Sentenza n. 31/31/16, dep. 14/01/2016](#)
53. [Accertamento sintetico](#)
[Sentenza n. 82/38/2016, dep. 22/01/2016](#)
54. [Avviso di Accertamento IRPEF, IVA, IRAP – Delega di firma](#)
[Sentenza n. 87/38/16, dep. 25/01/2016](#)
55. [Spese per prestazioni svolte da ascendente dell'imprenditore](#)
[Sentenza n. 87/38/16, dep. 25/01/2016](#)
56. [Avviso di Accertamento - IVA](#)
[Sentenza n. 87/38/16, dep. 25/01/2016](#)
57. [Contraddittorio preventivo – Accertamento sintetico](#)

Indice Massimario CTR Piemonte 2016

[Sentenza n. 160/1/16, dep. 03/02/2016](#)



58. [Accertamento sintetico – Prova](#)
[Sentenza n. 160/1/16, dep. 03/02/2016](#)
59. [Sottoscrizione dell'avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 161/26/16, dep. 03/02/2016](#)
60. [Contraddittorio preventivo – Accertamento sintetico](#)
[Sentenza n. 162/1/16, dep. 03/02/2016](#)
61. [Accertamento sintetico – Prova](#)
[Sentenza n. 162/1/16, dep. 03/02/2016](#)
62. [Prova delle attività economiche e finanziarie detenute in Paesi
aventi regimi fiscali privilegiati](#)
[Sentenza n. 172/26/16, dep. 08/02/2016](#)
63. [Avviso di Accertamento – Accertamento bancario](#)
[Sentenza n. 535/38/16; dep. 19/04/2016](#)
64. [Accertamento – Fondi previdenziali integrativi](#)
[Sentenza n. 590/22/16, dep. 04/05/2016](#)
65. [Accertamento – Attività istruttoria](#)
[Sentenza n. 593/36/16, dep. 04/05/2016](#)
66. [Accertamento – Atti depositati in giudizio](#)
[Sentenza n. 594/36/16, dep. 04/05/2016](#)
67. [Accertamento – redditometro](#)
[Sentenza n. 599/1/16, dep. 05/05/2016](#)
68. [Avviso di accertamento - Delega di firma - Motivazione dell'atto](#)
[Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016](#)
69. [Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016](#)
70. [Accertamento – Remissio in bonis](#)
[Sentenza n. 765/31/16, dep. 13/06/2016](#)
71. [Accertamento sintetico – redditometro](#)
[Sentenza n. 782/38/16, dep. 13/06/2016](#)

- 72. [Avviso di accertamento - Sottoscrizione degli atti](#)
[Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016](#)

- 73. [Avviso di accertamento emanato ex art. 29 d.l. 78/2010](#)
[Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016](#)

- 74. [Avviso di accertamento - IRPEF](#)
[Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016](#)

- 75. [Avviso di accertamento - Sponsorizzazione](#)
[Sentenza n. 858/38/16, dep. 05/07/2016](#)

- 76. [Avviso di accertamento – Economicità dei costi](#)
[Sentenza n. 858/38/16, dep. 05/07/2016](#)

- 77. [Deducibilità di costi - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 858/38/16, dep. 05/07/2016](#)

Agevolazioni e Sanatorie Tributarie

- 78. [Iva – Imposta Sostitutiva - Avviso di Liquidazione](#)
[Sentenza n. 1126/38/15, dep. 30/10/2015](#)

- 79. [Interpello disapplicavo](#)
[Sentenza n. 1167/22/15, dep. 09/11/2015](#)

- 80. [Doppia istanza di interpello – Tassatività art. 19 d. lgs. 546/1992](#)
[Sentenza n. 1168/22/15, dep. 09/11/2015](#)

- 81. [Cumulo di agevolazioni](#)
[Sentenza n. 1216/38/15, dep. 17/11/2015](#)

- 82. [IVA – Esenzioni e agevolazioni](#)
[Sentenza n. 1379/34/15, dep. 16/12/2015](#)

- 83. [IRPEF – Esenzioni e agevolazioni](#)
[Sentenza n. 1388/36/15, dep. 17/12/2015](#)

- 84. [IRPEF – Diniego definizione liti pendenti](#)
[Sentenza n. 1390/36/15, dep. 17/12/2015](#)

85. [Definizione agevolata - Diniego definizione agevolata](#)
[Sentenza n. 1406/22/15, dep. 17/12/2015](#)
86. [Detrazione di imposta – Società non operative](#)
[Sentenza n. 9/1/16, dep. 12/01/2016](#)
87. [Decadenza dell'agevolazione](#)
[Sentenza n. 170/26/16, dep. 08/02/2016](#)
88. [Plusvalenza – Cessione unità immobiliare](#)
[Sentenza n. 614/38/16, dep. 10/05/2016](#)

Concessioni Governative

89. [Concessione governativa – Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1344/31/15, dep. 11/12/2015](#)

CONTENZIOSO

90. [Processo tributario](#)
[Sentenza n. 814/1/15, dep. 25/08/2015](#)
91. [Processo tributario](#)
[Sentenza n. 820/31/15, dep. 03/09/2015](#)
92. [Processo tributario](#)
[Sentenza n. 843/24/15, dep. 15/09/2015](#)
93. [Ordinanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello](#)
[Ordinanza n. 285/34/2015, dep. 15/10/2015](#)
94. [Ricorso notificato in CTP con mezzi telematici](#)
[Sentenza n. 1155/31/15, dep. 06/11/2015](#)
95. [Processo tributario – Motivazione delle sentenze](#)
[Sentenza n. 1334/36/15, dep. 09/12/2015](#)

96. [Processo tributario – Impugnazione della cartella di pagamento
Sentenza n. 1339/36/15, dep. 09/12/2015](#)
97. [Processo tributario - Estinzione
Sentenza n. 1345/31/15, dep. 11/12/2015](#)
98. [Processo tributario – Atti impugnabili
Sentenza n. 1348/31/15, dep. 11/12/2015](#)
99. [Processo Tributario – Atti Impugnabili
Sentenza n. 1360/22/15, dep. 15/12/2015](#)
100. [Processo tributario – Atti impugnabili
Sentenza n. 1371/22/15, dep. 16/12/2015](#)
101. [Processo tributario – Atti impugnabili
Sentenza n. 1381/34/15, dep. 17/12/2015](#)
102. [Processo tributario – Giudicato penale
Sentenza n. 1399/36/15, dep. 17/12/2015](#)
103. [Processo – Atti impugnabili
Sentenza n. 1405/22/15, dep. 17/12/2015](#)
104. [Processo tributario – Provvedimenti del giudice
Sentenza n. 1411/1/15, dep. 18/12/2015](#)
105. [Società non operative – Diniego di interpello disapplicativo
Sentenza n. 1421/38/15, dep. 21/12/2015](#)
106. [Processo Tributario - Atti impugnabili
Sentenza n. 1423/38/15, dep. 21/12/2015](#)
107. [Giudizio di rinvio
Sentenza n. 1430/38/15, dep. 21/12/2015](#)
108. [Inammissibilità dell'appello
Sentenza n. 1434/38/16, dep. 21/12/2015](#)
109. [Contenzioso - Sottoscrizione difensore
Sentenza n. 49/31/16, dep. 19/01/2016](#)
110. [Legittimazione processuale del fallito.](#)

[Sentenza n. 53/34/16, dep. 20/01/2016](#)

111. [Contenzioso - Proposizione di un ricorso](#)
[Sentenza n. 84/38/16; dep. 25/01/2016](#)
112. [Atti impugnabili – Interpello disapplicativo](#)
[Sentenza n. 405/38/16, dep. 22/03/2016](#)
113. [Spese di giustizia](#)
[Sentenza n. 466/24/16; dep. 06/04/2016](#)
114. [Processo tributario – Litisconsorzio necessario](#)
[Sentenza n. 578/38/16, dep. 03/05/2016](#)
115. [Processo - Mancata Riassunzione del processo](#)
[Sentenza n. 586/31/16, dep. 04/05/2016](#)
116. [Processo tributario – Giudicato esterno](#)
[Sentenza n. 600/1/16, dep. 05/05/2016](#)
117. [Contenzioso - Costituzione](#)
[Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016](#)
118. [Contenzioso - Costituzione](#)
[Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016](#)
119. [Contenzioso - Costituzione](#)
[Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016](#)
120. [Processo tributario – Appello – Tardività delle eccezioni e delle difese](#)
[Sentenza n. 611/34/16, dep. 05/05/2016](#)
121. [Processo tributario – Motivazione – Proposta la prima volta in appello](#)
[Sentenza n. 611/34/16, dep. 05/05/2016](#)
122. [Poteri del Giudice Tributario](#)
[Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016](#)
123. [Contenzioso – ente impositore](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)
124. [Contenzioso – motivi di appello](#)

[Sentenza n. 792/38/16, dep. 13/06/2016](#)



125. [Contenzioso – Spese processuali](#)
[Sentenza n. 792/38/16; dep. 13/06/2016](#)
126. [Contenzioso – Dichiarazione di terzi](#)
[Sentenza n. 839/38/16, dep. 28/06/2016](#)
127. [Contenzioso - Correzione della sentenza](#)
[Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016](#)

Diritti camerali

128. [Diritto annuo CCIAA – Cartella di pagamento](#)
[Sentenza n. 1335/36/15, dep. 09/12/2015](#)
129. [Diritto Annuo CCIAA – Cartella di pagamento](#)
[Sentenza n. 1357/22/15, dep. 15/12/2015](#)

ICI -IMU

130. [I.C.I. – Avviso Accertamento](#)
[Sentenza n. 1117/26/15, dep. 26/10/2015](#)
131. [I.C.I.– Area fabbricabile – Delibera del Comune del valore venale](#)
[Sentenza n. 1296/01/15 dep. 02/12/2015](#)
132. [Tributi locali – Imposta comunale sugli immobili \(ICI\)](#)
[Sentenza n. 1358/22/15, dep. 15/12/2015](#)
133. [Imposta comunale sugli immobili - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1426/38/15, dep. 21/12/2015](#)
134. [I.C.I. - Rendita catastale](#)
[Sentenza n. 601/1/16, dep. 05/05/2016](#)

IRAP

135. [Irap - Silenzio Rifiuto](#)
[Sentenza n. 1129/38/15, dep. 30/10/2015](#)
136. [Irap – Diniego Rimborso](#)
[Sentenza n. 1136/22/15, dep. 04/11/2015](#)
137. [Organizzazione del medico convenzionato](#)
[Sentenza n. 1221/34/15, dep. 17/11/2015](#)
138. [IRAP – Provvedimento diniego di rimborso](#)
[Sentenza n. 1338/36/15, dep. 09/12/2015](#)
139. [Irap – Provvedimento di diniego di rimborso](#)
[Sentenza n. 1343/1/15, dep. 11/12/2015](#)
140. [Imposte sui redditi – Deduzioni](#)
[Sentenza n. 1346/31/15, dep. 11/12/2015](#)
141. [IRAP – Silenzio rifiuto](#)
[Sentenza n. 1373/22/15, dep. 16/12/2015](#)
142. [IRAP – Rifiuto rimborso](#)
[Sentenza n. 1383/34/15, dep. 17/12/2015](#)
143. [IRAP- Cartella di pagamento](#)
[Sentenza n. 1431/38/15, dep. 21/12/2015](#)
144. [Avv. Accertamento IRAP](#)
[Sentenza n. 22/36/2016, dep. 13/01/2016](#)
145. [Diniego rimborso – IRAP](#)
[Sentenza n. 30/31/2016, dep. 14/01/2016](#)
146. [Avviso di accertamento IRAP .](#)
[Sentenza n. 77/31/2016, dep. 22/01/2016](#)
147. [I.R.A.P. – dottori commercialisti](#)
[Sentenza n. 572/22/16 dep. 03/05/2016](#)

IRES

148. [Saldo Ires insufficiente](#)
[Sentenza n. 1331/26/15, dep. 07/12/2015](#)
149. [IRES – perdite](#)
[Sentenza n. 1356/22/15, dep. 15/12/2015](#)
150. [Reddito di società di persone – Componenti negative](#)
[Sentenza n. 53/34/2016, dep. 20/01/2016](#)

IRPEF

151. [Errore materiale- Maggior imposta non dovuta](#)
[Sentenza n. 1332/26/15, dep. 07/12/2015](#)
152. [IRPEF - avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1408/22/15, dep. 18/12/2015](#)
153. [Emendabilità della dichiarazione fiscale – Termine](#)
[Sentenza n. 186/22/16, dep. 10/02/2016](#)

IVA

154. [Avviso di accertamento IVA-ALTRO](#)
[Sentenza n. 806/31/15, dep. 10/08/2015](#)
155. [Credito IVA- Omessa dichiarazione](#)
[Sentenza n. 810/22/15, dep. 24/08/2015](#)
156. [Iva - fattura](#)
[Sentenza n. 1189/34/15, dep. 13/11/2015](#)
157. [IVA – Base imponibile](#)
[Sentenza n. 1340/26/15, dep. 10/12/2015](#)
158. [IVA – Reverse charge](#)

Sentenza n. 1347/31/15, dep. 11/12/2015

159. Imposta valore aggiunto – Obblighi dei contribuenti
Sentenza n. 1349/31/15, dep. 11/12/2015
160. IVA – provvedimento di cancellazione dal sistema VIES
Sentenza n. 1352/26/15, dep. 14/12/2015
161. IVA – Atto di contestazione
Sentenza n. 1378/34/15, dep. 16/12/2015
162. IVA - Avviso di accertamento
Sentenza n. 1428/38/15, dep. 21/12/2015
163. IVA
Sentenza n. 12/1/16, dep. 12/01/2016
164. Diniego rimborso IVA-Altro
Sentenza n. 83/38/16, dep. 25/01/2016
165. IVA – Elenchi CLIFO
Sentenza n. 615/38/16, dep. 10/05/2016
166. Avviso contestazione IVA
Sentenza n. 734/1/16, dep. 08/06/2016
167. I.V.A. – Credito – Omessa presentazione dichiarazione
Sentenza n. 798/1/16, dep. 16/06/2016

Notificazione

168. Decadenza dal potere di notifica di cartella di pagamento
Sentenza n. 1214/38/15, dep. 16/11/2015
169. Notifica - Avviso bonario
Sentenza n. 1252/34/15, dep 19/11/2015
170. Notifica – Cartella di pagamento
Sentenza n. 1353/26/15, dep. 14/12/2015
171. Notifica – Ufficio Postale

[Sentenza n. 1376/34/15, dep. 16/12/2015](#)

172. [Notifica - prova](#)
[Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016](#)
173. [Notifica - prova](#)
[Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016](#)
174. [Notifica](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)
175. [Notifica](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)
176. [Notifica](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)

Publicità e pubbliche affissioni

177. [Publicità](#)
[Sentenza n. 8/1/16, dep. 12/01/2016](#)

Registro

178. [Elusione fiscale](#)
[Sentenza n. 803/31/15, dep. 10/08/2015](#)
179. [Avviso di Liquidazione - Imposta Registro](#)
[Sentenza n. 859/1/15, dep. 19/09/2015](#)
180. [Imposta di registro - Avviso di Liquidazione](#)
[Sentenza n. 1115/26/15, dep. 26/10/2015](#)
181. [Imposta di Registro - Costi inerenti al bene](#)
[Sentenza n. 1132/22/15, dep. 04/11/2015](#)
182. [Imposta di Registro/Iva - Avviso di Liquidazione](#)
[Sentenza n. 1134/22/15, dep. 04/11/2015](#)

183. [Imposta di Registro – Ipotecarie e Catastali](#)
[Sentenza n. 1152/31/15, dep. 06/11/2015](#)
184. [Registro- Imp. Ipotecaria e Catastale](#)
[Sentenza n. 1355/26/15, dep. 14/12/2015](#)
185. [Liquidazione - Imposta di registro](#)
[Sentenza n. 120/38/2016, dep. 27/01/2016](#)
186. [Liquidazione - Imposta ipotecaria, di registro, catastale](#)
[Sentenza n. 125/38/16, dep. 27/01/2016](#)
187. [Applicazione dell'imposta fissa di registro a più disposizioni contrattuali](#)
[Sentenza n. 169/26/16, dep. 08/02/2016](#)
188. [Rettifica del valore, ai fini dell'imposta di registro, di beni immobili](#)
[Sentenza n. 184/22/16, dep. 10/02/2016](#)
189. [Trust](#)
[Sentenza n. 326/38/16, dep. 07/03/2016](#)
190. [Avviso di liquidazione imposta ipotecaria-catastale](#)
[Sentenza n. 326/38/16, dep. 07/03/2016](#)
191. [Imposta di registro – Contratto preliminare di vendita](#)
[Sentenza n. 585/26/16 dep. 03/05/2016](#)
192. [Imposta di registro – Contratto preliminare di vendita](#)
[Sentenza n. 586/31/16, dep. 04/05/2016](#)
193. [Registro – Coefficienti ministeriali](#)
[Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016](#)
194. [Imposta di registro](#)
[Sentenza n. 775/31/16 dep. 13/06/2016](#)

RISCOSSIONE

195. [Cartella di pagamento IRPEF - Nullità](#)
[Sentenza n. 819/31/15, dep. 03/09/2015](#)
196. [Iva - Cartella Di Pagamento](#)
[Sentenza n. 1133/22/15, dep. 04/11/2015](#)
197. [Divieto di doppia imposizione](#)
[Sentenza n. 1165/22/15, dep. 09/11/2015](#)
198. [Riscossione – Cartella di pagamento](#)
[Sentenza n. 1339/36/15, dep. 09/12/2015](#)
199. [Cartella di pagamento](#)
[Sentenza n. 1350/31/15, dep. 11/12/2015](#)
200. [Riscossione – Cartella di pagamento](#)
[Sentenza n. 1351/31/15, dep. 11/12/2015](#)
201. [Cartella di pagamento – IVA](#)
[Sentenza n. 9/1/16, dep. 12/01/2016](#)
202. [Intimazione di pagamento IRPEF](#)
[Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016](#)
203. [Preavviso di fermo amministrativo](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)
204. [Riscossione](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)
205. [Riscossione](#)
[Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016](#)
206. [Cartella di pagamento IRPEF - Valori delle partecipazioni](#)
[Sentenza n. 841/7/16, dep. 28/06/2016](#)

TARSU TARES TARI

207. [TIA \(oggi TARI\)](#)
[Sentenza n. 1220/34/15, dep. 17/11/2015](#)

208. [Accertamento -TARSU](#)
[Sentenza n. 1287/26/15, dep. 01/12/2015](#)

209. [TARSU - Avviso di accertamento](#)
[Sentenza n. 1410/22/15, dep. 18/12/2015](#)

TERMINI

210. [Silenzio rifiuto rimborso IRPEF](#)
[Sentenza n. 800/31/15, dep. 10/08/2015](#)

211. [Imposta di registro – Termine](#)
[Sentenza n. 1374/22/15, dep. 16/12/2015](#)

212. [Termini per l'accertamento in caso di violazioni penalmente rilevanti](#)
[Sentenza n. 180/26/16, dep. 09/02/2016](#)

213. [Plusvalenza - Termine](#)
[Sentenza n. 614/38/16 dep. 10/05/2016](#)

214. [Termini](#)
[Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016](#)

VARIE

215. [Diniego rimborso Contributo Unificato](#)
[Sentenza n. 11/1/2016, dep. 12/01/2016](#)

216. [Presupposti dell'istituto di forza maggiore - Cause di non punibilità](#)
[Sentenza n. 687/38/16, dep. 23/05/2016](#)

217. [Aggio](#)
[Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016](#)

VIOLAZIONI



- 218. [Iscr. Ipoteca - Fondo patrimoniale – Opponibilità
Sentenza n. 24/36/16, dep. 13/01/2016](#)
- 219. [Atto di contestazione – IVA
Sentenza n. 42/36/16, dep. 15/01/2016](#)
- 220. [Sanzioni tributarie amministrative – Soggetti responsabili in
solido per la sanzione amministrativa
Sentenza n. 53/34/16, dep. 20/01/2016](#)
- 221. [Sanzioni tributarie - Illecito amministrativo tributario
Sentenza n. 53/34/2016, dep. 18/01/2016](#)
- 222. [Sanzioni tributarie amministrative – Cause di non punibilità
Sentenza n. 797/22/16, dep. 15/06/2016](#)

ACCERTAMENTO

1. Processo tributario

Sentenza n. 814/1/15, dep. 25/08/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rolle

Diniego espresso di rimborso - Mancata impugnazione - Rapporto tributario definitivamente esaurito - Inidoneità di una nuova istanza di rimborso a riaprirlo

Nel caso in cui il contribuente non abbia impugnato un diniego espresso di rimborso, la successiva reiterazione dell'istanza di rimborso non legittima il contribuente a ricorrere contro il silenzio serbato dall'Amministrazione, trattandosi di un "rapporto definitivamente esaurito". Il relativo ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sentenza 

2. Avviso di Accertamento Ires, Iva Irap

Sentenza n. 828/24/15, dep. 03/09/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Onere della prova regime fiscale agevolato

Ai fini del riconoscimento della natura di associazione sportiva dilettantistica, rileva il dato sostanziale dell'attività in concreto esplicata dall'ente associativo, non essendo all'uopo sufficiente assumere a riferimento il solo dato formale e statutario dell'ente medesimo. (Nella fattispecie: il Collegio ha annullato la pretesa tributaria in quanto l'Ufficio non ha fornito prova di attività commerciale nella gestione di spaccio di bevande e alimenti da parte della struttura sportiva/ricreativa considerata).

Riferimenti : art. 39, comma 2, lett. a) e d) e art. 41bis d.P.R. n. 600/1973; art. 2697 c.c. sent. Corte Cass. n. 8623 del 30 maggio 2012

Sentenza 

3. Avviso di Accertamento – Vizio Motivazione

Sentenza n. 883/1/15, dep. 22/09/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Menghini

Annullamento Avviso di Accertamento per vizio di motivazione

L'avviso di accertamento è stato annullato per vizio di motivazione poiché il medesimo atto non presentava quelle caratteristiche (anche sintetiche) di determinatezza atte a sostenere la pretesa fiscale. I Giudici, in particolare, hanno rilevato che mancavano “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” indispensabili fondamentali per il provvedimento impositivo (quali sono gli elementi probatori o presuntivi, in ogni caso conoscitivi, da cui si è dedotta la coobbligatorietà del ricorrente?). Pertanto il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere il proprio diritto alla difesa non può essere imputato all'atto ma a cause estranee al medesimo, non sufficienti a determinare la legittimità del provvedimento in esame.

Riferimenti : art. 7, 10 L. 212/2000; art. 42 d.P.R. n. 600/1973

Sentenza 

4. Società di persone – Avviso Accertamento

Sentenza n. 1101/26/15, dep. 21/10/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

Tributi Erariali - Società di persone – accertamento definitivo – Impugnazione da parte del socio dell'accertamento emesso per il suo reddito di partecipazione - Ammissibilità

La definitività per mancata impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di persone non impedisce ai soci di impugnare l'avviso di accertamento individuale per il reddito di partecipazione per contestarne la fondatezza anche in punto di corretta determinazione del reddito di impresa accertato in capo alla società, atteso che la definitività del primo non può mai essere opposta al socio, il quale può tutelare i propri diritti nel modo più pieno.

Riferimenti: art. 5 T.U.I.R. - Corte Costituzionale Ord. n. 5/1992

Sentenza 

5. Società di persone estinta – Avviso Accertamento

Sentenza n. 1104/26/15, dep. 21/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Cipolla

Atto impositivo - Emissione - Società di persone estinta - Nullità

È nullo l'atto impositivo emesso nei confronti di società di persone estinta, in quanto soggetto giuridicamente inesistente. In dette ipotesi, invero, le azioni dei creditori sociali vanno esercitate nei riguardi dei divenuti ex soci, nella loro esclusiva qualità di successori della persona giuridica estinta.

Riferimenti: art. 2495 c.c. e 2312 c.c. ; Cassazione SU sentenza n. 4061/2010; Cassazione civ. sentenza n. 6070/2013

Sentenza 

6. Avviso Accertamento- Studio di settore non congruo

Sentenza n. 1107/36/15, dep. 22/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Mainero

Avviso di accertamento analitico-induttivo - Studio di settore non congruo - Assenza di ulteriori elementi - Nullità

La non congruità del reddito rispetto agli studi di settore non è di per se sola sufficiente a legittimare un accertamento analitico-induttivo in assenza di ulteriori elementi indiziari dotati di gravità, precisione e concordanza, con conseguente nullità dell'avviso di accertamento.

Riferimenti: art. 39, I c.. let. D) d.P.R. 600/1973

Sentenza 

7. Società di comodo - Avviso Accertamento

Sentenza n. 1109/31/15, dep. 23/10/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Smirne; Relatore: Pontone

Società di comodo - Avviso di accertamento - Difetto motivazione - Nullità

E' nullo per difetto di motivazione l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione Finanziaria si sia limitata ad individuare il reddito minimo presunto applicando il regime di cui all'art. 30 della legge 724/94 senza che sia stata fornita altra prova documentale, né sia stata descritta l'operazione aritmetica e logica che ha condotto alla quantificazione dei presunti maggiori ricavi.

Riferimenti : art. 42 d.P.R. 600/1973; art. 30 legge 724/94

Sentenza 

8. Operazioni inesistenti - Avviso Accertamento

Sentenza n. 1113/26/15, dep. 26/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

Accertamento - Operazioni inesistenti - Onere della prova - Spetta all'ufficio - Prova non fornita - Deduzione costi - Detrazione Iva - Competono

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita deduzione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere (Nel caso di specie la Commissione ha accolto l'appello della società contribuente in quanto l'Ufficio non aveva dimostrato in concreto le proprie affermazioni; inoltre non risultava alcun danno erariale in quanto le operazioni si erano svolte in regime di trasparenza e l'inerenza dei costi era stata provata dalla società in quanto gli stessi avevano fornito utilità all'impresa, anche in modo indiretto).

Riferimenti: art. 109 e 115 T.U.I.R.

Sentenza 

9. Operazioni inesistenti - Onere della prova

Sentenza n. 1114/26/15, dep. 26/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Perelli; Relatore: Bonino

Operazioni inesistenti - Onere della prova - Spetta all'ufficio - Prova non fornita - Deduzione costi - Detrazione Iva - Competono

Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita deduzione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta alla stessa provare che l'operazione commerciale in realtà non è stata mai posta in essere (Nel caso di specie la Commissione ha accolto l'appello della società contribuente in quanto l'Ufficio non aveva dimostrato in concreto le proprie affermazioni; inoltre non risultava alcun danno erariale in quanto le operazioni si erano svolte in regime di trasparenza e l'inerenza dei costi era stata provata dalla società in quanto gli stessi avevano fornito utilità all'impresa, anche in modo indiretto).

Riferimenti: art. 109 e 115 T.U.I.R.

Sentenza 

10. Accertamento analitico/induttivo

Sentenza n. 1125/38/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

Accertamento analitico-induttivo - Fondamento – Prova dell'esistenza di attività o passività inesistenti - Dichiarazioni dei terzi

L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, con la conseguenza che deve escludersi il ricorrere di detti requisiti nell'ipotesi in cui l'atto sia fondato sulle sole dichiarazioni dei terzi, costituendo queste un mero indizio, insufficiente a sorreggere da solo l'accertamento in assenza di ulteriori elementi.

Riferimenti: art. 39 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

11. Coltivatore diretto – Qualifica di allevatore

Sentenza n. 1127/38/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

Coltivatore diretto – Qualifica di allevatore avente carattere commerciale – onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria

E' nullo l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione Finanziaria attribuisce ad un coltivatore diretto la qualifica di allevatore avente carattere commerciale, qualora l'Ufficio non provi gli elementi fondanti la propria tesi (nel caso di specie è stato rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate con il quale si chiedeva, in riforma della sentenza di primo grado, la legittimità di un avviso di accertamento avente ad oggetto la tassazione, quale reddito d'impresa, di somme vinte in seguito alla partecipazione a gare ipiche, non sussistendo prove certe sul numero di cavalli di proprietà del contribuente, coltivatore diretto ed appassionato di cavalli).

Sentenza 

12. Accertamento induttivo - Desumibilità della plusvalenza

Sentenza n. 1130/38/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Accertamento induttivo - Desumibilità della plusvalenza ai fini Irpef sulla base del valore del bene definito ai fini dell'imposta di registro - Prova contraria

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza realizzata a seguito di cessione di un terreno, sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, così presumendo la corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato così accertato; detta presunzione, tuttavia, è superabile da parte del contribuente, anche con ricorso ad elementi indiziari (nel caso di specie la Commissione ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante sul contribuente il quale aveva prodotto in giudizio la documentazione bancaria comprovante il pagamento del prezzo ed una perizia tecnica asseverata atta a fornire stima attendibile del valore del bene).

Riferimenti: art. 68 d.P.R. 917/1986; Cassazione civ. n. 17653/2014

Sentenza 

13. Costi inerenti al bene - Avviso di Accertamento

Sentenza n. 1131/22/15, dep. 04/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Verde

Valore del bene ai fini dell'imposta di registro determinante plusvalenza ai fini Irpef - Costi inerenti al bene - Onere della prova

In materia di plusvalenze immobiliari realizzate mediante cessione di immobile in comunione, sono deducibili dalla plusvalenza realizzata le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, come risultanti dalle spese incrementative sostenute e dalle fatture quietanzate, anche in assenza di pagamenti tracciabili. La deduzione spetta a ciascun soggetto cedente pro quota, nella misura risultante dall'atto pubblico di cessione dell'immobile, senza che alcun rilievo possa essere riconosciuto a tal fine a ogni diverso successivo accordo o comportamento fattuale.

Riferimenti: art. 68 d.P.R. 917/1986

Sentenza 

14. Società non operative - Disposizioni antielusive

Sentenza n. 1138/22/15, dep. 04/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Capra

Società non operative - Disposizioni antielusive - Art. 30 legge n. 724 del 1994 - società in liquidazione - Esclusione

E' illegittima la pretesa conseguente alla determinazione del reddito minimo in base alla normativa sulle società di comodo, con riferimento ad una società posta in liquidazione che abbia protratto tale procedura liquidatoria a motivo di cause non dipendenti dalla volontà della contribuente (Nel caso di specie, è stato ritenuto che la società contribuente avesse provato che, a seguito della liquidazione iniziata nel 2004, l'effettivo intento fosse quello di porre il patrimonio aziendale, inteso come complesso di beni, in liquidazione e ciò in quanto la procedura si era protratta negli anni specialmente per la mancata vendita dell'immobile di proprietà dovuta a cause indipendenti dalla volontà della contribuente medesima).

Riferimenti : art. 30 legge 724/94; art. 36 bis, comma 8, d.P.R. 600/73

Sentenza 

15. Metodo analitico-induttivo - Fondamento

Sentenza n. 1139/36/15, dep. 05/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini

Metodo analitico-induttivo - Fondamento - Presunzioni gravi, precise e concordanti - Superamento - Onere a carico del contribuente

Ai sensi degli artt. 39, c. 1, lett. d), d.P.R. n. 600-1973 e 54, c. 2, d.P.R. n. 633-1972, l'Ufficio può procedere con l'accertamento analitico-induttivo basato sugli studi settore nel solo caso in cui gli elementi conoscitivi con contenuto indiziario adottati risultino gravi, precisi e concordanti. La ricorrenza di tali requisiti può essere dal contribuente esclusa, mediante produzione di idonea prova contraria. (Nella fattispecie, a fronte di elementi presuntivi rappresentati da genericità delle fatture emesse, presenza di coniuge a carico e bassa redditività, il Collegio ha ritenuto soddisfacente la prova offerta dal contribuente, muratore senza alcuna specializzazione, il quale ha dimostrato di trovarsi al termine dell'attività lavorativa, di non aver una struttura organizzativa preposta all'emissione delle fatture, e di avere operato nell'anno migliore nell'abitazione del coniuge).

Riferimenti : art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 600/1973; art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972

Sentenza 

16. Perdita fiscale di esercizi precedenti

Sentenza n. 1140/1/15, dep. 05/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini

Perdita fiscale di esercizi precedenti - Elemento reddituale dell'esercizio nel quale è formata - Accertamento - Termini - Decorrenza

La perdita fiscale di esercizi precedenti, non contestata nell'anno in cui venne dichiarata, è elemento reddituale dell'esercizio nel quale è formata e, conseguentemente, i termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria decorrono dalla dichiarazione e non da quando il contribuente si avvale della deduzione (nel caso di specie la Commissione ha accolto l'appello del contribuente che aveva eccepito la

decadenza dell'ufficio dal potere di disconoscere una minusvalenza derivante da cessione di partecipazione societaria indicata nella dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2003 ed oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione nel 2011).

Riferimenti : art. 68, c. 5, T.U.I.R.; art. 43 d.P.R. 600/1973; C.T.R. Torino n. 1332/31/14

Sentenza 

17. Redditometro - Presunzione di capacità contributiva

Sentenza n. 1144/22/15, dep. 05/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Redditometro - Presunzione di capacità contributiva - Superamento - Prova contraria - Estratti conti e fatture per lavori - Partecipazione alle spese da parte del coniuge convivente con autonomo reddito

Costituisce prova contraria idonea a superare la presunzione di capacità contributiva derivante dall'applicazione del cd. 'redditometro', la produzione, da parte del contribuente, degli estratti di conto corrente dai quali si evincano movimentazioni di denaro per l'acquisto di un immobile il cui prezzo sia stato in parte compensato quale corrispettivo per prestazioni lavorative fatturate e non pagate. Assume, altresì, rilievo l'apporto del coniuge convivente che abbia un reddito autonomo e partecipi alle spese, non occorrendo al riguardo alcuna specifica prova (nel caso di specie la Commissione ha accolto l'appello del contribuente che ha contestato, fornendo idonea prova contraria, le risultanze di un accertamento basato sul redditometro per gli anni di imposta 2006 e 2007).

Riferimenti : art. 38, c. 4, d.P.R. 600/1973

Sentenza 

18. Redditometro - Presunzione di capacità contributiva

Sentenza n. 1145/22/15, dep. 05/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Redditometro - Presunzione di capacità contributiva - Superamento - Prova contraria - Estratti conti e fatture per lavori - partecipazione alle spese da parte del coniuge convivente con autonomo reddito

In materia di accertamenti basati su indagini finanziarie, costituisce valida giustificazione idonea a superare le presunzioni operate dall'Amministrazione finanziaria la dimostrazione che le movimentazioni dei conti bancari sono ragionevolmente riconducibili a normali relazioni tra ex coniugi, non legate ad attività professionali e pertanto non dovute a redditi conseguiti e non dichiarati.

Riferimenti: art. 32, c. 1, n. 2, d.P.R. 600-1973.

Sentenza 

19. Scritture contabili formalmente corrette

Sentenza n. 1147/22/15, dep. 05/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Scritture contabili formalmente corrette - Non esclusione della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa - Contabilità complessivamente inattendibile - onere della prova

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile. In siffatte ipotesi, è l'Ufficio a dover provare l'inattendibilità della contabilità, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti e solo a questo punto ci sarà lo spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (nel caso di specie la Commissione ha accolto l'appello del contribuente in quanto irregolarità negli ammortamenti e nella liquidazione delle trasferte dei dipendenti sono elementi tali da non poter configurare l'inattendibilità della contabilità richiesta dal legislatore).

Riferimenti : art. 39, co. 1, lett. D), d.P.R. 600/1973; Cassazione civ. 12956 e 13915 del 2009

Sentenza 

20. Rimanenze - Valutazione dei beni - Rimanenze finali

Sentenza n. 1149/22/15, dep. 05/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Rinaldi

Redditi di impresa - Determinazione del reddito - Rimanenze - Valutazione dei beni - Rimanenze finali - Valutazione al costo specifico - art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicazione con riferimento al settore auto usate

In materia di determinazione del reddito d'impresa, è legittima la svalutazione ai fini fiscali delle rimanenze finali di beni infungibili, nel caso di specie auto usate, valutate a costo specifico con riguardo al conto economico e secondo i criteri di cui all'art. 2426, nn. 1) e 9), c.c. in forza del quale le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto o al valore di realizzazione desumibile dal mercato, se minore.

Riferimenti : Artt. 9, 83, 92 e 110 d.P.R. 917/1986; art. 2426 c.c.

Sentenza 

21. Indagine probatoria dell'Ufficio tributario

Sentenza n. 1153/31/15, dep. 06/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Pontone

Contestazione maggior reddito imponibile

Gli avvisi di accertamento con cui si contesta un maggior reddito imponibile devono essere motivati alla luce di presupposti di fatto e giuridici che li hanno determinati. L'art. 7 dello Statuto del contribuente sancisce l'obbligo di motivazione per tutti gli atti con natura impositiva/tributaria. Gli indici rilevatori di capacità contributiva non vanno applicati automaticamente, senza alcuna indagine probatoria ma l'Ufficio deve dimostrare l'esistenza di una presunzione grave, precisa e concordante del maggior reddito contestato.

Sentenza 

22. Accertamento con media ponderata

Sentenza n. 1157/1/15, dep. 06/11/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Cascini

Accertamento con media ponderata non presuntivo o a campione- presentazione tardiva di scritture contabili

L'Ufficio tributario, in difetto di tempestiva messa a disposizione delle scritture contabili, può procedere all'accertamento del reddito con l'utilizzo della media ponderata di ricarico; tuttavia l'accertamento non dev'essere solo presuntivo o a campione e il ritardo nella presentazione di scritture contabili risulta giustificato nel caso di morte del consulente e conseguente cambio dello studio

Sentenza 

23. Studi di settore

Sentenza n. 1161/1/15, dep. 06/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente; Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Contenuto dell'attività accertativa dell'Ufficio tributario

Le risultanze degli studi di settore rappresentano presunzioni semplici; è a carico dell'Ufficio l'onere di provare che il dato elaborato astrattamente è adattabile al caso di specie. L'attività accertativa consiste nel confronto tra dati stimati e dichiarati, in coerenza con i principi della capacità contributiva.

Sentenza 

24. Dichiarazioni di terzi extraprocessuali – Accertamento redditi persone fisiche

Sentenza n. 1166/22/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Palmieri

Dichiarazioni di terzi – Accertamento redditi persone fisiche

Nel processo tributario il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, va riconosciuto non solo all'Agenzia, ma anche al contribuente, dando così attuazione al principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost.

L'art. 32, comma 1, punto 3, d.P.R. 600/73 si riferisce all'attività di accertamento di redditi d'impresa o di lavoro autonomo. L'accertamento nei confronti delle persone fisiche si fonda sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi che fanno presumere una capacità di spesa correlata. Restano esclusi i beni e servizi riconducibili ad attività d'impresa o di lavoro autonomo che hanno rilevanza fiscale solo nell'ambito dell'accertamento del reddito delle relative categorie

Sentenza 

25. Accertamento tributario

Sentenza n. 1180/34/15, dep. 12/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Pisanu

Applicazione presuntiva di un'unica percentuale di ricarico

L'accertamento tributario avente ad oggetto una società è erroneo -nel merito- quando prevede l'applicazione presuntiva di un'unica percentuale di ricarico su tutti gli articoli – con percentuali di ricarico evidentemente diverse- commercializzati dalla società. L'avviso di accertamento derivante da un accertamento di tal genere è viziato.

Sentenza 

26. Accertamento – Fondo pensione

Sentenza n. 1185/34/15, dep. 12/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Berti

Conteggio della somma Fondo Pensione dovuta dal sostituto d'imposta

Il metodo di conteggio della somma da versare a titolo IRPEF a tassazione separata sulla prestazione erogata in forma capitale dal Fondo Pensione è previsto dalla circolare 29/E/2001 e modificato dalla successiva, n. 70/2007. Non si può considerare un errore materiale di calcolo -emendabile, ai sensi del potere di controllo di cui all'art. 36 bis d.P.R. 600/1973- il non aver utilizzato, il sostituto d'imposta, nel 2007 il tipo di calcolo introdotto dalla successiva circolare, in quanto questa, all'epoca dei fatti ancora non era conosciuta essendo stata introdotta in epoca successiva.

Sentenza 

27. Accertamento induttivo

Sentenza n. 1192/31/15, dep. 13/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Pontone

Presunzioni gravi precise e concordanti per disattendere contabilità regolarmente presentata

Se la contabilità di una società è regolare ,per disconoscerla l'Ufficio deve motivare e dimostrare quali siano le presunzioni gravi, precise e concordanti poste alla base della rettifica. Quando la contabilità e la situazione bancaria di una Società e dei soci siano regolati non è giustificata la scelta di procedere ad un accertamento induttivo. L'Ufficio deve sempre poter giustificare il ricorso a metodi induttivi o sintetici e il ricorso ad un automatismo per l'accertamento.

Sentenza 

28. Accertamento in forma sintetica

Sentenza n. 1199/31/15, dep. 13/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Pontone

Accertamento tributario in base a presunzioni gravi precise e concordanti.

L'accertamento in forma sintetica del reddito stimabile non può limitarsi ad un'applicazione acritica dei coefficienti redditometrici: deve essere motivato alla luce di presupposti di fatti e giuridici che lo hanno determinato. L'accertamento con l'utilizzo del redditometro si fonda su presunzioni: il possesso di beni indicatori di capacità contributiva non basta a sorreggere la pretesa impositiva. L'Ufficio ha l'onere di provare la presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti del maggior reddito contestato.

Sentenza 

29. Accertamento sull'importo delle rimanenze

Sentenza n. 1211/26/15, dep. 16/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Correttezza importo delle rimanenze – Collegamento tra importo delle rimanenze in diverse annualità

Quando l'Ufficio tributario, in sede di esibizione della documentazione relativa ad annualità precedenti non ha effettuato alcuna contestazione, ritenendola così valida e fondata ai fini della valorizzazione delle rispettive rimanenze, l'importo indicato l'annualità immediatamente successiva, di fatto discendente da quanto imputato nelle annualità, dovrà essere ritenuto legittimo e valido.

Sentenza 

30. Annullamento dell'accertamento per difetto di motivazione

Sentenza n. 1215/38/15, dep. 17/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi

Avviso di accertamento di maggiori redditi - Preliminare di vendita allegato - Mancanza avviso annullabile

Se l'Agenzia delle Entrate qualifica delle somme come sopravvenienze passive per la rescissione da un contratto di compravendita immobiliare, deve allegare all'avviso di accertamento di maggiori redditi il preliminare di vendita, questo è l'unico atto che permette di qualificare i pagamenti come conseguenza dell'assunzione degli obblighi di fare, non fare o permettere. L'accertamento, sprovvisto di copia del documento indispensabile per la qualificazione delle somme successivamente movimentate è da annullare per difetto di motivazione

Sentenza 

31. Finanziamento infruttifero

Sentenza n. 1218/38/15, dep. 17/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Finanziamento soci ad una società infra gruppo - Requisiti ex art. 45 TUIR

Il finanziamento soci ad una società X all'interno di un gruppo di società si deve considerare infruttifero se la società soddisfa i requisiti di sostanza e di forma richiesti dall'art. 45 TUIR con l'esibizione del verbale del Consiglio di Amministrazione e con la copia dello Statuto. È infondata la pretesa di desumere la sussistenza di un accordo di mutuo o comunque di finanziamento ad esso assimilabile unicamente dall'asserita anti economicità della prassi dilatoria nell'escussione del credito "infragrappo".

Sentenza 

32. Accertamento - Fondo previdenziale integrativo

Sentenza n. 1232/38/15, dep. 17/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Retrosi

Prestazioni del Fondo previdenziale integrativo- contratti di assicurazione sulla vita con imprese ad hoc – Gestione previdenziale in proprio del datore

Le prestazioni di rendimento erogate dal Fondo previdenziale integrativo per usufruire dell'aliquota del 12,50% non devono necessariamente derivare da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese professionali, ben potendo il datore di lavoro operare una gestione previdenziale in proprio, alimentando il fondo pensionistico con proprie prevalenti contribuzioni. Spesso i contratti di capitalizzazione sono assimilati a quelli di assicurazione sulla vita .

Sentenza 

33. Accertamento – Compensazione

Sentenza n 1262/34/15, dep. 20/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Pisanu

Indebito rimborso verso i soci non impedisce la compensazione di un credito da parte della società

Il fatto che il contribuente non abbia rettificato le proprie dichiarazioni dei redditi (nella parte in cui chiedeva personalmente il rimborso di somme a credito) ed abbia incassato il denaro in questione non è una ragione sufficiente per escludere la compensabilità da parte dello stesso contribuente di un credito di cui era effettivamente titolare nel in un periodo anteriore. L'indebito rimborso di quelle somme verso i soci legittima infatti

l'Ufficio a recuperare quanto indebitamente erogato soltanto nei confronti di coloro che lo hanno incassato, ma non a negare la compensazione.

Sentenza 

34. Avviso di accertamento motivato per relationem

Sentenza n. 1322/31/15, dep. 04/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Cipolla

Avviso di accertamento basato su p.v.c. – P.v.c. non allegato all'avviso – Nullità dell'avviso

E' nullo l'avviso di accertamento che si fonda su un precedente pvc che non viene né allegato all'avviso medesimo né riprodotto in questo nelle sue parti essenziali, alla luce dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 7 L. n. 212/2000

Sentenza 

35. Accertamento - Reddito fondiario da locazione

Sentenza n. 1324/31/15, dep. 04/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Pontone

Criterio di imputazione del reddito fondiario da locazione

Il criterio per l'imputazione del reddito fondiario derivante dalla locazione non dipende dall'indicazione contenuta nel contratto ma dall'effettivo diritto di proprietà sull'immobile oggetto del contratto stesso

Sentenza 

36. Avviso di accertamento - Art. 12 della legge 212/2000.

Sentenza n. 1336/36/15, dep. 09/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Festa

Accertamento – Accertamento induttivo - Art. 12 della legge 212/2000.

In caso di accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, 1 co. lett. d), le garanzie di cui all'art. 12 della legge 212/2000 operano esclusivamente nell'ipotesi di accertamento emesso a seguito di accessi, ispezioni e verifiche eseguiti nei locali destinati all'attività.

Riferimenti: art. 39, 1 co. lett. d), d.P.R. n. 600/1973; art. 12 della legge 212/2000.

Sentenza 

37. IRPEF – Avviso di accertamento

Sentenza n. 1341/26/15, dep. 10/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Gallo

Accertamento – Accertamento sintetico

In presenza di un accertamento sintetico – nel quale non sono in contestazione né l'assenza di dichiarazione fiscale, né la percezione di redditi di partecipazione non dichiarati, né i beni e i coefficienti utilizzati per la rideterminazione del reddito – è data facoltà al contribuente di dimostrare, mediante idonea documentazione di supporto, che il maggior reddito accertato è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque esclusi dalla base imponibile.

Riferimenti: art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973; Cass. n. 12158/2014; Cass. n. 22936/2007; Cass. n.20588/2005; Cass. n. 25104/2014.

Sentenza 

38. IRPEF, IVA e IRAP – Avviso di accertamento

Sentenza n. 1342/01/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Accertamento - Presunzioni

In caso di accertamenti presuntivi basati su percentuali di ricarico, affinché le presunzioni siano gravi, precise e concordanti non è sufficiente, in mancanza di prove, il

riferimento ad "altre attività similari", dovendo, inoltre, essere valutata l'effettiva realtà in cui operava il soggetto accertato.

Sentenza 

39. IRPEF e IVA – Avviso di accertamento

Sentenza n. 1354/26/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Accertamento – Studi di settore

I risultati dello studio di settore, benché presunzioni semplici, in difetto di elementi concreti, a carico del contribuente – idonei a dare contezza di una diversa realtà d'impresa – sono comunque idonei a giustificare l'accertamento.

Sentenza 

40. IRPEF – Avviso di Accertamento

Sentenza n. 1392/36/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Menghini

Accertamento – Accertamento sintetico

In tema di imposte dirette, l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'Ufficio siano in qualsiasi modo contestati al contribuente, ferma restando per quest'ultimo la possibilità di fornire, in sede di impugnazione dell'atto, la dimostrazione che il reddito effettivo è diverso e inferiore rispetto a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'amministrazione finanziaria. Pertanto, la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di una qualche forma di contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso, tanto più se si considera che la norma che impone il contraddittorio (DL n. 78/2010) trova applicazione per gli accertamenti relativi agli anni 2009 e successivi e non per quelli precedenti (nel caso di specie l'accertamento riguardava l'anno di imposta 2007).

Riferimenti: art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 – Corte Cass. Ord. del 27 marzo 2010, n. 7485.

Sentenza 

41. Accertamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 1393/22/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Accertamento - Sottoscrizione

L'inesistenza di un atto amministrativo può discendere solo dall'assoluta non riferibilità dello stesso alla Pubblica Amministrazione emittente non, invece, dalla carenza o illegittimità della sottoscrizione. Inoltre gli artt. 5, comma 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate e 42 del d.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare la sottoscrizione degli avvisi di accertamento, si limitano a prevedere che tali atti siano sottoscritti dai direttori provinciali o da impiegati dagli stessi delegati, senza richiedere la qualifica dirigenziale né del delegante, né del delegato. Pertanto devono considerarsi validi e legittimi i provvedimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate anche se sottoscritti da un funzionario delegato dal direttore.

Riferimenti : art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 – Corte Cost. del 17 marzo 2015, n. 37 – Corte Cass. del 9 gennaio 2014, n. 220 – Corte Cass. del 10 luglio 2013, 17044, - Corte Cass. del 10 agosto 2010, n. 18515 - Corte Cass. del 18 ottobre 2012, n. 17400.

Sentenza 

42. Studi di settore – Avviso di Accertamento

Sentenza n. 1395/31/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Accertamento - Studi di settore

Anche in presenza di scostamento tra i dati contenuti nello studio di settore, nelle scritture contabili e nella dichiarazione presentata dal contribuente, l'Ufficio non può accertare presunti maggiori ricavi applicando al volume delle vendite risultanti dallo studio di settore una percentuale di provvigione "media" calcolata sulla media delle

Massimario CTR Piemonte 2016

provvigioni riscosse dalla società contribuente (nel caso di specie l'Ufficio aveva applicato una provvigione media del 5% sulla totalità delle provvigioni senza considerare le diversità del prezzo di vendita, della tipologia di prodotto).

Riferimenti: art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Sentenza 

43. IVA - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1409/22/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Massaglia

Accertamento – Accertamento induttivo

Quando sia posta in discussione la legittimità dell'esercizio del potere di accertamento induttivo dell'ufficio, la Commissione tributaria è tenuta a valutare la ricorrenza delle condizioni legittimanti detto accertamento ed a verificare, su un piano logicamente preliminare, se gli organi dell'Amministrazione finanziaria fossero o meno legittimati a compiere una siffatta valutazione in difformità delle risultanze contabili dell'impresa. L'Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza.

Riferimenti: art. 39, c. 1, lett. d) d.P.R. 600/1973; Cass. n. 2501/1996; Cass. 20414/2014.

Sentenza 

44. IRES - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1412/1/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Accertamento - Accessi, ispezioni e verifiche

Per il principio di eguaglianza, è necessario che il P.V.C. venga rilasciato anche a seguito di verifiche fatte "a tavolino" perché altrimenti i contribuenti sottoposti a tali verifiche (modalità rimessa peraltro alla discrezione dell'Ufficio) subirebbero un diverso (e

ingiustificato) trattamento rispetto a quelli verificati in azienda, oltre che per il mancato obbligo del termine dilatorio dei 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento, anche per l'impossibilità di regolarizzare tramite il ravvedimento operoso le violazioni che l'Ufficio intende contestare.

Riferimenti: art. 12, c. 7, L. n. 212/2000; Cass. S.U. n. 527 del 14/01/2015.

Sentenza 

45. IRPEF – Avviso di accertamento

Sentenza n. 1413/34/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Rinaldi

Accertamento – Accertamento redditometro – Redditi esenti

Nell'accertamento redditometrico non è dato contestare la fonte dei redditi esenti: una volta data la dimostrazione della esistenza di tali redditi non può ulteriormente richiedersi la prova di quale frazione o specifico importo si sia avvalsi per l'acquisto di un incremento patrimoniale avvenuto in esercizi successivi a quello accertato (che, solo in via ipotetica e convenzionale, si presume che sia intervenuto con accantonamenti pluriennali). Richiedere tale prova oltre che non previsto dalla legge è sicuramente difficoltoso se non impossibile. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità più recente circa l'onere di prova incombente sul contribuente ha chiarito che questo deve riguardare solo la disponibilità di redditi esenti e non anche che la spesa sia stata sostenuta necessariamente con tali redditi.

Riferimenti: art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973; Cass. n. 6396/2014; Cass. 7339/2015.

Sentenza 

46. Accertamento sintetico - Presunzione legale

Sentenza n. 1414/34/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Rinaldi

Accertamento sintetico - Presunzione legale – Costi mantenimento beni

È corretta la qualificazione sulla natura di presunzione legale relativa dell'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 d.P.R. 600/73, presunzione legale che non consente di determinare diversamente i costi di mantenimento dei beni. La prova contraria ammessa riguarda l'esistenza di altri redditi o disponibilità economiche che possano incidere sulla valutazione di capacità contributiva nonché numero e qualità dei beni indice indicati dall'ufficio. Non risultano sentenze che ammettano una ricostruzione delle spese di mantenimento del bene diverse da quelle determinate in via normativa con il d.m. 10/9/1992 e successive modificazioni.

Riferimenti: art. 38, comma 6, d.P.R. 600/1973.

Sentenza 

47. IVA - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1427/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi

Accertamento – Prova documentatale

L'accertamento basato sulla considerazione che i compensi provvigionali corrisposti agli "agenti manager" per le attività di supervisione non possono beneficiare dell'esenzione IVA ex art. 10 d.P.R. 633/72, è illegittimo. Trattasi in ogni caso di provvigioni, comunque denominate, riconducibili a prestazioni rientranti nell'art. 10, comma 1, n. 9 d.P.R. 633 concernente attività di intermediazione finalizzate all'erogazione dei servizi finanziari, commisurate al valore dei servizi forniti dagli agenti "supervisionati" e dagli "agenti manager", secondo gli schemi tipici del c.d. "multilevel marketing" che prevede provvigioni a caduta dal vertice alla base commisurate al fatturato della base o dei livelli sottostanti della piramide con cui è organizzata la rete commerciale, essendo l'attività dei livelli soprastanti della rete attività di promozione delle vendite remunerata in proporzione agli affari conclusi, fornita dei caratteri tutti della provvigione.

Riferimenti: art. 10, comma 1, n° 9 d.P.R. 633; art. 6, comma 8 d.l. 471/97.

Sentenza 

48. IRPEF - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1429/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Accertamento – Accertamento induttivo - Irregola tenuta della contabilità

L'irregolare tenuta della contabilità in punto rimanenze, l'irregolare imputazione dei ricavi nell'esercizio di competenza, la fatturazione dei servizi a prezzi inferiori rispetto al costo di acquisto dei soli materiali, la scorretta compilazione delle fatture relativamente alla descrizione delle operazioni imponibili, rappresentano tutti elementi che giustificano il ricorso alla forma di accertamento di cui all'art. 39, c.1, lett. d) cit., che prescinde parzialmente dalle scritture stesse, permettendo la ricostruzione dei reali imponibili sulla scorta di elementi presuntivi purché grave precisi e concordanti.

Riferimenti: artt. 39, c.1, lett. d), d.P.R. 600 /73, 54 d.P.R. 633 /72, e 25, c.1, d.lgs. 446/96.

Sentenza 

49. Esistenze iniziali e rimanenze finali – Onere probatorio

Sentenza n. 1/31/16, dep. 05/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Cipolla

Esistenze iniziali e rimanenze finali – Onere probatorio - Sussiste

Incombe sul contribuente la prova relativa alle differenze tra esistenze iniziali e rimanenze finali, operando sempre in via presuntiva il principio di cui all'art. 1 d.P.R. n. 441/1997 il quale stabilisce che "Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, nè in quelli dei .suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le-sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa".

Riferimenti: art. 1 d.P.R. 441/1997

Sentenza 

50. Indagini bancarie - Onere della prova

Sentenza n. 7/1/16, dep. 12/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Indagini bancarie - onere della prova

In materia di indagini bancarie, l'art. 32 d.P.R. n. 600-1973 dispone una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente: mentre l'Amministrazione finanziaria, a giustificazione della maggior pretesa, può limitarsi a produrre i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica e specifica della non riferibilità di ogni singola movimentazione bancaria a fatti imponibili.

Riferimenti: art. 32 d.P.R. n. 600-1973; art. 51, c. 2, n. 2, d.P.R. n. 633-1972.

Sentenza 

51. Avv. Accertamento IRES – IVA – IRAP

Sentenza n. 17/36/16, dep. 13/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Festa

Studi di settore – Presunzione semplice – Onere della prova.

Le stime che sono alla base degli studi di settore costituiscono una presunzione semplice che assume la natura di presunzione qualificata in quanto assistita da requisiti di gravità, precisione e concordanza ed una volta verificata la fondatezza di tale stila.

Tali circostanze vanno comunque verificate nell'ambito del contraddittorio a seguito della procedura di accertamento con adesione che riveste un ruolo fondamentale nel procedimento di accertamento tramite gli studi di settore.

Riferimenti: art. 62 sexies, comma 3 del d.l. 331/1993; C.M. 27.6.2002 n. 58/E

Sentenza 

52. Avviso di accertamento - Interposizione reale – abuso del diritto

Sentenza n. 31/31/16, dep. 14/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Cotillo; Relatore: Pontone

Interposizione reale – Abuso del diritto – Sussistenza

I principi della capacità contributiva e della progressività dell'imposizione ostano al conseguimento di vantaggi fiscali mediante il ricorso a strumenti non aventi altra finalità. Ne consegue che il divieto di abuso del diritto costituisce principio generale applicabile a qualunque tributo.

Riferimenti: art. 53 Cost.

Sentenza 

53. Accertamento sintetico

Sentenza n. 82/38/2016, dep. 22/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Accertamento sintetico - Indici redditometrici - Prova legale relativa - Sussistenza

È lecito ritenere che l'orientamento ormai dominante sia nel senso di attribuire ai parametri dell'accertamento sintetico natura di presunzione legale relativa, con la conseguenza che il contraddittorio ex art. 38, comma 7, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 non servirà necessariamente a fornire all'Ufficio ulteriori prove, quanto piuttosto a permettere al contribuente di "smontare" le tesi dell'Ufficio stesso attraverso la produzione di ogni possibile prova contraria.

Pertanto deve ritenersi sussistere una netta differenza tra la valenza probatoria degli indici redditometrici (presunzioni legali) e quella dei coefficienti degli studi di settore (presunzioni semplici). In particolare il redditometro dispensa l'A.F. da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fatti indici di maggiore capacità contributiva posti a base della pretesa tributaria, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore

Riferimenti: art. 38, comma 4-5-7, d.P.R. 29.09.1973, n. 600

Sentenza 

54. Avviso di Accertamento IRPEF, IVA, IRAP – Delega di firma

Sentenza n. 87/38/16, dep. 25/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Sottoscrizione dell'atto impositivo

L'avviso di accertamento sottoscritto da parte del funzionario è legittimo: la sottoscrizione del funzionario rientra nella c.d. delega di firma di un atto che, in ogni caso, rimane direttamente imputabile e riferibile all'ente, senza configurare alcuno spostamento o delega di funzioni. L'esercizio di delega di firma da parte del Direttore dell'Ufficio non è sindacabile nel giudizio tributario, trattandosi di disposizione organizzativa e atto interno dell'amministrazione, riconducibile alla mera irregolarità dell'atto e non alla nullità.

Sentenza 

55. Spese per prestazioni svolte da ascendente dell'imprenditore

Sentenza n. 87/38/16, dep. 25/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Avviso di Accertamento IRPEF, IVA, IRAP - Spese per prestazioni svolte da ascendente dell'imprenditore

Ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 917-1986, il soggetto titolare di impresa esercente servizi di contabilità e consulenza fiscale non può portare in deduzione come costi i compensi pagati per prestazioni di lavoro svolte da parte di un proprio ascendente.

Sentenza 

56. Avviso di Accertamento - IVA

Sentenza n. 87/38/16, dep. 25/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Indetraibilità dell'IVA

In materia di I.v.a., ai fini della sussistenza del requisito soggettivo ex artt. 1 e 4 d.P.R. n. 633-1972 occorre avere riguardo al dato formale di registrazione della società emittente nel Registro delle Imprese. Pertanto, non ricadono nel campo I.v.a. per difetto del presupposto soggettivo (con conseguente non detraibilità della corrispondente I.v.a. esposta in fattura) le prestazioni effettuate da ex società, cancellata dal Registro delle

Imprese, che abbia omesso di richiedere la chiusura della partita I.v.a. e abbia continuato a indicarla nelle fatture emesse.

Sentenza 

57. Contraddittorio preventivo – Accertamento sintetico

Sentenza n. 160/1/16, dep. 03/02/2016

Commissione tributaria regionale per il Piemonte,

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Accertamento sintetico – Contraddittorio preventivo – Necessità – Esclusione

L'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 è legittimo anche in assenza di contraddittorio preventivo, in quanto la norma non lo prevede espressamente, come statuito da diverse sentenze della Cassazione (n. 7485/2010, n. 27079/2006).

Sentenza 

58. Accertamento sintetico – Prova

Sentenza n. 160/1/16, dep. 03/02/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte,

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Accertamento sintetico – Prova – Presunzione semplice

Se il contribuente dimostra la provenienza di altre fonti di reddito derivanti dal disinvestimento di titoli che ampiamente possono coprire le necessità per il sostentamento della sua famiglia, l'accertamento sintetico deve dimostrare l'esistenza di redditi occulti diversi da quelli dimostrati dal contribuente, attraverso. L'accertamento di cui all'art. 38, trattandosi di presunzioni semplici, deve essere calato sulla realtà contributiva effettiva del contribuente sulla base delle dimostrazioni fornite.

Riferimenti: d.P.R. 600/73 art. 38

Sentenza 

59. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Sentenza n. 161/26/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Accertamento – Sottoscrizione – Delega al Funzionario – Limite di valore dell'accertamento

E' illegittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato dal Direttore Provinciale per sottoscrivere atti di accertamento oltre il limite previsto dell'imponibile accertato.

Riferimenti: d.P.R. 600/1973 art. 43.

Sentenza 

60. Contraddittorio preventivo – Accertamento sintetico

Sentenza n. 162/1/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte,
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Accertamento sintetico – Contraddittorio preventivo – Necessità – Esclusione

L'avviso di accertamento emesso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 è legittimo anche in assenza di contraddittorio preventivo, in quanto la norma non lo prevede espressamente, come statuito da diverse sentenze della Cassazione (n. 7485/2010, n. 27079/2006).

Sentenza 

61. Accertamento sintetico – Prova

Sentenza n. 162/1/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte,
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Accertamento sintetico – Prova – Presunzione semplice

Se il contribuente dimostra la provenienza di altre fonti di reddito derivanti dal disinvestimento di titoli che ampiamente possono coprire le necessità per il

sostentamento della sua famiglia, l'accertamento sintetico deve dimostrare l'esistenza di redditi occulti diversi da quelli dimostrati dal contribuente, attraverso. L'accertamento di cui all'art. 38, trattandosi di presunzioni semplici, deve essere calato sulla realtà contributiva effettiva del contribuente sulla base delle dimostrazioni fornite.

Riferimenti: d.P.R. 600/73 art. 38

Sentenza 

62. Prova delle attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati

Sentenza n. 172/26/16, dep. 08/02/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Mina

Attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati -

L'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 consente di riprendere a tassazione le attività finanziarie possedute dal contribuente in territorio estero a fiscalità privilegiata, si basa sul necessario presupposto della dimostrazione dell'esistenza della disponibilità finanziaria stessa.

I dati trasmessi nell'ambito del rapporto tra gli stati, secondo gli accordi di collaborazione internazionale, omettendo di dare qualunque ragguaglio sulla loro origine e genuinità, limitandosi ad affermare la loro conformità a quelli ricevuti dalla Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Indagini Fiscali, non forniscono garanzia di genuinità e di certezza.

Riferimenti: d.l. 78/2009 art. 12

Sentenza 

63. Avviso di Accertamento – Accertamento bancario

Sentenza n. 535/38/16; dep. 19/04/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie - Motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie - Controllo dei cc/cc del coniuge del contribuente e di terzi

Non esiste nel vigente ordinamento alcuna norma che consideri obbligatoria, ed ancor più a pena di nullità, l'allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie. Né la Suprema Corte si è mai pronunciata in tal senso. Tale obbligo non esiste neppure ai sensi della Statuto del Contribuente, poiché l'autorizzazione alle indagini finanziarie non fa parte in alcun modo della motivazione dell'Avviso di accertamento: esso consiste in un adempimento interno previsto dall'art. 32 d.P.R. 600/73 e dall'art. 51 d.P.R. 633/72. "La totale assenza della medesima non inficia l'Avviso di Accertamento conseguente" (Cass. nn. 16.874/2009; 401/2009, 4883/2013). Nessuna norma prevede l'obbligo di motivazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie (Cass. 16.874/2009 e 5849/2002) trattandosi di atto interno all'Ufficio. L'obbligo di motivazione attiene al contenuto dell'accertamento di cui l'autorizzazione costituisce un mero presupposto. Il controllo dei cc/cc del coniuge del contribuente e di terzi è legittimo alla luce del dettato della Cassazione (sent. 446/2013) che osserva che l'art. 51, c.2, n. 7, D.IVA, abilita gli Uffici Finanziari della G.d.F. a richiedere copie dei cc/cc intrattenuti con il contribuente, per provare la condotta evasiva, mentre incombe sul contribuente la prova contraria (Cass. 26173/2011).

Sentenza 

64. Accertamento – Fondi previdenziali integrativi

Sentenza n. 590/22/16, dep. 04/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Palmieri

Fondi previdenziali integrativi – Trattamento fiscale - Distinzione tra capitale e rendimento – Rilevanza - Somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento – Applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento.

Esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale possono essere tassate in modo analogo al TFR, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella fattispecie PIA) si applica la tassazione nella misura del 12,50 %, ai sensi della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6. Il "rendimento" in questione deve considerarsi costituito dalla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi.

Riferimenti: Cassazione SS.UU. n. 7727/13 del 21/02/2013.

Sentenza 

65. Accertamento – Attività istruttoria

Sentenza n. 593/36/16, dep. 04/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Berti

Accertamento – Art. 41 bis d.P.R. 600/73 - Attività istruttoria a seguito di segnalazione – Necessità.

Un avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. 600/1973, non può fondarsi esclusivamente su una generica segnalazione, essendo sempre necessaria un'accurata attività istruttoria volta a verificarne la fondatezza.

Sentenza 

66. Accertamento – Atti depositati in giudizio

Sentenza n. 594/36/16, dep. 04/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Festa

Accertamento – art. 32 d.P.R. 600/73 –inutilizzabilità in giudizio degli atti e documenti non esibiti a seguito dell'invito dell'Ufficio – condizioni - genericità dell'invito – causa non imputabile al contribuente – sussistenza.

Le notizie e i dati non adottati dal contribuente e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente medesimo, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, contestualmente alla produzione, di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. La preclusione in esame può operare, pertanto, solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione, che sia accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in caso contrario il contribuente potrà invocare l'esimente di cui al 5° co. Dell'art. 32 d.P.R. 600/3.

Sentenza 

67. Accertamento – redditometro

Sentenza n. 599/1/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Accertamento sintetico - "Reddittometro" ante novella - Scostamento in misura non inferiore al 25% in relazione ad almeno due periodi di imposta - Necessità

Il venir meno della scostamento del reddito accertabile di un quarto rispetto a quello dichiarato, con riferimento ad uno dei due periodi imposta accertabili, determina inesorabilmente l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'altra annualità, in quanto privo del presupposto di legge richiesto dall'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/73 (ante novella) per assoggettare il contribuente ad accertamento sintetico, ossia che il reddito accertabile sinteticamente sia superiore almeno di un quarto rispetto a quello dichiarato per due o più periodi.

Sentenza 

68. Avviso di accertamento - Delega di firma - Motivazione dell'atto

Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Difetto di motivazione - Delega di firma - Motivazione dell'atto - Legittimità del provvedimento di rettifica del reddito

Il difetto motivazionale è tale da inficiare la legittimità dell'atto impositivo solo qualora renda impossibile esercitare il diritto di difesa. La delega di firma attribuisce il potere di firmare in calce a un provvedimento che, comunque, rimane proprio del delegante. Nella motivazione dell'atto l'Ufficio deve rilevare come il funzionario precedente abbia rispettato il disposto normativo di cui all'art. 7 del d.lgs. 472/97, poiché, applicando i minimi edittali e le sanzioni più favorevoli al contribuente, ha tenuto conto non solo della gravità, ma anche della personalità, verificando l'assenza di precedenti fiscali. Qualora l'Ufficio abbia motivato sufficientemente l'accertamento sintetico, sia specificando gli indici di ricchezza, sia dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, il provvedimento di rettifica del reddito è di per sé legittimo, non essendo necessario che sia stato preceduto dal riscontro analitico della congruenza e della verosimiglianza dei singoli cespiti di reddito dichiarati (Cass. Civ., Sez. V, n. 1136/2009).

Sentenza 

69. Avviso di accertamento

Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Presupposti dell'accertamento sintetico - Esperibilità dell'accertamento sintetico

I presupposti dell'accertamento sintetico sono da rinvenirsi nel reddito presunto che il contribuente dovrebbe possedere per mantenere i beni "indice" e sono contenuti nell'art. 38 d.P.R. 600/1973. L'accertamento sintetico è esperibile anche ai contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che denunciano redditi da lavoro dipendente e/o da pensione.

Sentenza 

70. Accertamento – Remissio in bonis

Sentenza n. 765/31/16, dep. 13/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Cipolla

Accertamento – Remissio in bonis ai sensi dell'art. 2 D.L. 16/2012 – Valenza retroattiva – Sussiste

Considerata l'applicabilità, in ambito tributario, del generale principio del favor rei, deve essere attribuita valenza retroattiva alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, d.l. n. 16/2012, che ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso finalizzato ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni e ad altri adempimenti formali possano precludere al contribuente in possesso dei requisiti sostanziali di fruire di benefici di natura fiscale.

Sentenza 

71. Accertamento sintetico – redditometro

Sentenza n. 782/38/16, dep. 13/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Accertamento sintetico - Redditometro - Prova contraria - Limiti - Non sussistono

In ambito di accertamento ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600 del 1973, è necessario che sia attribuita al soggetto passivo la possibilità di dimostrare senza limite alcuno che il presupposto sostanziale, cioè il reddito posseduto-prodotto nell'anno, contrariamente a quanto desumibile dalle spese, nel caso concreto non si è manifestato (in tutto o in parte) ovvero si è manifestato in un diverso periodo d'imposta (e che, quindi, era tassabile quell'anno), ovvero, ancora, che non assume rilievo (in base alla normativa vigente) ai fini della formazione dell'imponibile.

Se la norma procedimentale (metodo di accertamento) ostacolasse la possibilità di prova contraria (o la rendesse diabolica), rischierebbe di divenire una norma sostanziale e di trasformare il presupposto dell'Irpef da reddito posseduto-prodotto in reddito speso o consumato.

Sentenza 

72. Avviso di accertamento - Sottoscrizione degli atti

Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Sottoscrizione degli atti

La censura in ordine alla sottoscrizione degli atti è infondata allorché l'Ufficio deposita documentazione che, inequivocabilmente, attesta che gli atti impugnati sono stati sottoscritti dal Direttore Provinciale che ha ricevuto l'investitura a seguito di formale provvedimento depositato in atti, unitamente al ruolo dei dirigenti e al provvedimento di nomina.

Sentenza 

73. Avviso di accertamento emanato ex art. 29 d.l. 78/2010

Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Avviso di accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella - Avviso di accertamento emanato ex art. 29 d.l. 78/2010 - Infondatezza delle censure

Con la riforma, l'avviso di accertamento, emanato ex art. 29 d.l. 78/2010, contiene l'intimazione ad adempiere. A tale atto è stata attribuita efficacia di titolo esecutivo, prevedendo che lo stesso contenga l'intimazione di pagare, entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi indicati, ovvero, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio. Quindi, non verrà più notificata la cartella di pagamento, rivestendo la notifica dell'accertamento un ruolo di componente costitutiva dell'intera fattispecie dell'atto di cui viene a far parte.

L'Avviso di accertamento manifesta la maggior pretesa con un contenuto provvedimentale che legittima l'iscrizione a ruolo, mentre, dall'iscrizione a ruolo e dalla notifica della cartella prende avvio il procedimento di riscossione.

Qualora le pretese erariali siano intellegibili, sono infondate le censure relative a difetti motivazionali degli atti di intimazione, come la mancanza di indicazioni di elementi essenziali necessari per la motivazione di pretesa decadenza degli interessi e la violazione di norme di diritto per la mancanza di motivazione ed inesigibilità delle sanzioni.

Sentenza 

74. Avviso di accertamento - IRPEF

Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Calcolo degli interessi

Non sussiste una confusione motivazionale relativa all'indicazione degli interessi, allorquando siano state indicate sia la normativa di riferimento sia le modalità di calcolo degli stessi.

Sentenza 

75. Avviso di accertamento - Sponsorizzazione

Sentenza n. 858/38/16, dep. 05/07/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Urru

Limite ai costi di sponsorizzazione - Prove inerenti i costi di sponsorizzazione

Per le sponsorizzazioni, 200.000 euro rappresentano il limite entro il quale sussistono, ex lege, i presupposti di inerenza e di effettività. Le prove inerenti i costi di sponsorizzazione, rappresentate da maglie, striscioni e volantini, pur generiche in mancanza dell'anno di riferimento, testimoniano, comunque, un esborso economico (fattura)

Sentenza 

76. Avviso di accertamento – Economicità dei costi

Sentenza n. 858/38/16, dep. 05/07/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Urru

Illegittimità dell'accertamento - Economicità e congruità dei costi di pubblicità e/o di sponsorizzazione

E' illegittimo l'accertamento che riporti come fondamento l'antieconomicità di una sponsorizzazione, se è fondato solo sull'assenza di maggiori ricavi conseguiti nell'anno. Non è ammissibile alcun sindacato, da parte del Fisco, sull'economicità e congruità dei costi sostenuti da un'impresa per pubblicità e/o sponsorizzazione di un'associazione sportiva dilettantistica.

Sentenza 

77. Deducibilità di costi - Avviso di accertamento

Sentenza n. 858/38/16, dep. 05/07/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Urru

Deducibilità fiscale dei costi di pubblicità

Un'errata valutazione dell'imprenditore sulla forma pubblicitaria scelta, non può essere sanzionata con l'indeducibilità fiscale.

Sentenza 

Agevolazioni e Sanatorie Tributarie

78. Iva – Imposta Sostitutiva - Avviso di Liquidazione

Sentenza n. 1126/38/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

Tributi Erariali Indiretti – Iva – Agevolazioni prima casa – Abitazioni di lusso secondo i criteri di cui all’art. 6 DM 2.08.1969 – Superficie utile complessiva – cantine e soffitte – esclusione.

L’agevolazione prima in caso di cessione imponibile ad Iva è connessa all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso e, dunque, con superficie utile inferiore a 240 mq secondo i criteri di cui all’art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Al fine di individuare l’esatta superficie dell’immobile devono essere escluse, così come previsto dal citato Decreto, i locali posti sotto il piano stradale (cantine) e quelli posti fra la soletta ed il tetto (soffitte) che non siano adibiti ad abitazione.

Riferimenti: n. 21, Tabella A, Parte II, d.P.R. 633/1972, art. 6 del DM 2 agosto 1969

Sentenza 

79. Interpello disapplicavo

Sentenza n. 1167/22/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Rossi

Interpretazione dell’art. 30 c. 4 bis L. 724/94 - Facoltà di presentare interpello disapplicativo

In presenza di situazioni tali da rendere impossibile il conseguimento dei ricavi minimi presunti, il soggetto interessato può chiedere con interpello la disapplicazione della disposizione antielusiva. L’istanza di interpello disapplicavo costituisce per il contribuente interessato una mera facoltà e non un obbligo, questo può di fornire le prove idonee anche in sede di accertamento ovvero nella successiva fase contenziosa.

Sentenza 

80. Doppia istanza di interpello – Tassatività art. 19 d. lgs. 546/1992

Sentenza n. 1168/22/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Rossi

Presentazione doppia istanza di interpello – impugnazione del diniego all'accoglimento dell'interpello

Nel caso di interpello per richiedere insieme la disapplicazione della disciplina delle società non operative e della disciplina delle società in perdita sistematica non c'è l'obbligo di presentare due diverse istanze all'Agenzia delle Entrate. Inoltre il contribuente ha la facoltà di ricorrere al giudice tributario non solo nei confronti degli atti autonomamente impugnabili ex art.19 d. lgs. n.546/1992. La tassatività degli atti impugnabili nel contenzioso tributario non va riferita ai singoli atti ma a categorie di atti da valutare in base agli effetti giuridici che possono produrre. Perciò è autonomamente impugnabile anche l'atto di diniego alla disapplicazione di normative fiscali antielusive che incide immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente.

Sentenza 

81. Cumulo di agevolazioni

Sentenza n. 1216/38/15, dep. 17/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Giusta, Relatore Buzzi

Rapporto tra l'agevolazione prima casa e l'agevolazione di determinazione dell'imponibile

In mancanza di connessione tra l'agevolazione prima casa e l'agevolazione di determinazione dell'imponibile, la natura di pertinenza del terreno con tassazione sul "prezzo-valore" non riverbera sui requisiti dell'agevolazione prima casa del bene principale rispetto alla pertinenza né la mancanza del requisito per l'agevolazione prima casa sulla pertinenza osta alla distinta applicazione della tassazione "prezzo-valore" sul terreno cui spetta per sua natura.

Sentenza 

82. IVA – Esenzioni e agevolazioni

Sentenza n. 1379/34/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Maiorca

Imposta valore aggiunto – Esenzioni e agevolazioni

Le prestazioni di servizi di custodia ed amministrazione dei titoli resi da una banca in favore di un altro intermediario finanziario (nel caso di specie una SGR), qualora disciplinati da apposito contratto che ne prevede la loro gratuità e finalizzati al solo scopo di acquisire e fidelizzare la clientela, godono del regime di esenzione Iva ex art. 10, comma 1, numero 4 del d.P.R. n.633/72.

Riferimenti: art. 10, c.1, d.P.R. n. 633/72.

Sentenza 

83. IRPEF – Esenzioni e agevolazioni

Sentenza n. 1388/36/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Festa

IRPEF – Avviso di Accertamento - Esenzioni e agevolazioni

In materia di IRPEF, la concessione del beneficio di cui all'art. 11 della legge n. 413/91 (applicazione delle minori tariffe d'estimo previste per le abitazioni di interesse storico o artistico) è limitato al reddito degli immobili riconosciuti come tali dal Ministero ai sensi dell'art. 3 della L. n. 1089 del 10/6/1939. Pertanto, ne discende che l'agevolazione fiscale può essere concessa per quei beni riconosciuti di interesse culturale, con atto formale ministeriale che accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e cioè di interesse storico/artistico (nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna non fossero sufficienti a qualificare l'immobile di interesse storico e artistico ai sensi dell'art. 3 legge 1089/1939).

Sentenza 

84. IRPEF – Diniego definizione liti pendenti

Sentenza n. 1390/36/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Menghini

Condoni e sanatorie - Definizione

L'art. 39 del d.l. n. 98/2011, convertito, con modificazione, nella Legge n. 111/2011 disciplinante la sanatoria delle liti fiscali pendenti, nel prevedere il termine di riferimento entro il quale la definizione delle liti pendenti avrebbe dovuto completarsi (ossia quelle pendenti alla data dell'1/05/2011) non prevede esplicitamente l'esclusione dall'agevolazione delle controversie già concluse alla data di entrata in vigore della citata norma. Pertanto, in assenza di una specifica previsione da parte del Legislatore, al contribuente deve riconoscersi il diritto alle agevolazioni ivi previste.

Riferimenti : art. 39 del d.l. n. 98/2011

Sentenza 

85. Definizione agevolata - Diniego definizione agevolata

Sentenza n. 1406/22/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Condoni e sanatorie - Definizione

In tema di condono fiscale, la forma di sanatoria, prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002, costituisce una forma di condono clemenziale (e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002), con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui all'art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L'efficacia della sanatoria è pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. È altresì, da rigettare la domanda proposta dall'appellante in via subordinata tendente alla declaratoria di validità del condono proporzionalmente alle rate pagate, posto che l'art. 12 L. 289/2002 non prevede tale possibilità.

Riferimenti: art. 12 della L. 289/2002; Cass. sent. n. 20746/2010.

Sentenza 

86. Detrazione di imposta – Società non operative

Sentenza n. 9/1/16, dep. 12/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Cascini

Società non operative – Detrazione - Sussistenza

La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica

Riferimenti: art. 30 della legge 724/94, art. 2423 bis comma 2

Sentenza 

87. Decadenza dell'agevolazione

Sentenza n. 170/26/16, dep. 08/02/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati – Versamento su valore inferiore a quello di stima – Decadenza dall'agevolazione - Esclusione

La corresponsione di un importo inferiore rispetto a quello di stima non può comportare la decadenza del contribuente dal regime prescelto, come da dichiarazione, a favore della tassazione ordinaria in difetto di una espressa disposizione di legge in tal senso.

Di conseguenza, la questione si riduce ad un versamento inferiore rispetto al dovuto dell'imposta determinata ai sensi e per gli effetti dell'art.5 L.448/2001.

Riferimenti: L.448/2001, art.5

Sentenza 

88. Plusvalenza – Cessione unità immobiliare

Sentenza n. 614/38/16, dep. 10/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Plusvalenza ex art. 67 T.U.I.R. – Cessione unità immobiliare – Procedimenti di separazione e divorzio – Esenzione - Sussistenza

L'esenzione di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987 è applicabile a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge.

Pertanto, in tali circostanze, la plusvalenza generata dal trasferimento dell'immobile verso corrispettivo deve ritenersi esclusa da tassazione ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74/1987, che esonera da "ogni altra tassa" gli atti ed i provvedimenti relativi al divorzio. In sostanza, l'assegnazione è un atto che possa essere considerato legittimamente fiscalmente "neutro".

Riferimenti: Cass. Sent. n. 3110 del 17 febbraio 2016

Sentenza 

Concessioni Governative

89. Concessione governativa – Avviso di accertamento

Sentenza n. 1344/31/15, dep. 11/12/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo

Imposta concessioni governative e atti amministrativi – Atti imponibili

L'abrogazione dell'art. 318 del d.P.R. n. 156/73 – ad opera dell'art. 218 del d.lgs. n. 259/2003 – non ha fatto venir meno l'assoggettabilità dell'uso del "telefono cellulare" alla tassa governativa di cui all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/72, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del medesimo d.lgs. n. 259.

Riferimenti : art. 318, d.P.R. n. 156/1973; art. 218, d.lgs. n. 259/2003; art. 21 Tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972; Cass. n. 9560/2014; Cass. n. 8825 del 2012

Sentenza 

CONTENZIOSO

90. Processo tributario

Sentenza n. 814/1/15, dep. 25/08/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Rolle

Diniego espresso di rimborso - Mancata impugnazione - Rapporto tributario definitivamente esaurito - Inidoneità di una nuova istanza di rimborso a riaprirlo

Nel caso in cui il contribuente non abbia impugnato un diniego espresso di rimborso, la successiva reiterazione dell'istanza di rimborso non legittima il contribuente a ricorrere contro il silenzio serbato dall'Amministrazione, trattandosi di un "rapporto definitivamente esaurito". Il relativo ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Sentenza 

91. Processo tributario

Sentenza n. 820/31/15, dep. 03/09/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Tardiva riassunzione a seguito di sentenza della Cassazione con rinvio - Mancata comunicazione del deposito della sentenza - Rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. - Spetta

Nel caso di riassunzione della causa (a seguito di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio), effettuata oltre il termine di legge, il contribuente va rimesso in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., qualora la Cancelleria della Suprema Corte non abbia dato comunicazione al difensore domiciliatario del contribuente dell'avvenuto deposito della sentenza. Senza la rimessione si produrrebbe, infatti, una violazione dei principi costituzionali del diritto di difesa e della effettività della tutela giurisdizionale.

Riferimenti: art. 153, comma 2, c.p.c.; art. 1 d.lgs. n. 546/92.

Sentenza 

92. Processo tributario

Sentenza n. 843/24/15, dep. 15/09/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Mina

Società estinta – Richiesta di rimborso I.v.a. – Inammissibilità del ricorso

È inammissibile, in quanto presentato da un soggetto non più esistente, il ricorso tendente ad ottenere un rimborso Iva presentato da una Società cancellata dal Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2495 C.C.

Riferimenti: art. 2495 C.C.

Sentenza 

93. Ordinanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello

Ordinanza n. 285/34/2015, dep. 15/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Puccinelli

Ordinanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello – Richiesta di revoca o modifica – Inammissibilità

Il ricorso diretto alla revoca o modifica di una ordinanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza di appello, emessa ai sensi dell'art. 373 c.p.c. a seguito di proposizione di ricorso in Cassazione, è inammissibile, in quanto detta ordinanza non è impugnabile, né suscettibile di modifica o revoca ai sensi del combinato disposto degli artt. 373 e 177 c.p.c.

Riferimenti: artt. 373 e 177 c.p.c.

Sentenza 

94. Ricorso notificato in CTP con mezzi telematici

Sentenza n. 1155/31/15, dep. 06/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone, Relatore: Lo Mundo

Ricorso on line – Notifica con mezzi telematici – Termine per la proposizione

Nel caso di ricorso inviato on line, l'accettazione e la stampa da parte dell'Ufficio postale rendono ininfluyente il fatto che il ricorso sia stato consegnato al destinatario in busta chiusa e non in plico senza busta, non essendo configurabile alcuna possibilità che il plico fosse vuoto, in quanto alla confezione aveva provveduto l'ufficio postale. Per valutare la tardività della notifica occorre far riferimento al termine di spedizione.

Sentenza 

95. Processo tributario – Motivazione delle sentenze

Sentenza n. 1334/36/15, dep. 09/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini

Processo tributario – Motivazione delle sentenze

Non costituisce un obbligo del giudice esprimere la valutazione analitica di tutte le risultanze processuali né la confutazione di tutte le argomentazioni presentate dalle parti, essendo sufficiente che, una volta considerate nel loro complesso, il giudice si limiti a indicare gli elementi sui quali ha basato il proprio convincimento, implicitamente disattendendo (in quanto superflui o per incompatibilità logica) quelli non presi in considerazione.

Riferimenti: art. 36 d.lgs. 546/1992; Cass. sent. nn. 3989/2003, 6765/2002 e 9384/1995.

Sentenza 

96. Processo tributario – Impugnazione della cartella di pagamento

Sentenza n. 1339/36/15, dep. 09/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini

Processo tributario – Impugnazione della cartella di pagamento – Legittimazione ad causam dal lato passivo – Agenzia delle Entrate – Insussistenza.

L'Agenzia delle Entrate è soggetto privo di legittimazione ad causam dal lato passivo nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella di pagamento. Ne segue che l'impugnazione del ruolo basata esclusivamente su contestazioni generiche relative alla sottoscrizione dell'atto, dovendo ritenersi in realtà impugnazione della cartella di pagamento, deve essere indirizzata al soggetto che ha emanato la cartella medesima, e non all'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti: art. 10 d.lgs. n. 546/1992

Sentenza 

97. Processo tributario - Estinzione

Sentenza n. 1345/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo

Processo tributario - Estinzione - Cartella di pagamento – Sgravio

Lo sgravio del contenuto di una cartella di pagamento e il relativo rimborso, disposti dall'Ufficio a seguito di sentenza di primo grado, determina acquiescenza dell'Ufficio stesso a tale sentenza, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Sentenza 

98. Processo tributario – Atti impugnabili

Sentenza n. 1348/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Cipolla

Processo tributario – Atti impugnabili- Rigetto di sgravio

È inammissibile l'impugnazione del provvedimento con il quale si opponga un rifiuto alla domanda di procedere in via di autotutela all'annullamento di un precedente atto impositivo, trattandosi di attività amministrativa di tipo discrezionale.

Riferimenti: Cass. n. 11127/2012.

Sentenza 

99. Processo Tributario – Atti Impugnabili

Sentenza n. 1360/22/15, dep. 15/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Processo tributario – Giurisdizione delle Commissioni tributarie

La giurisdizione relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa da un Comune e avente ad oggetto "fitto e oneri e accessori", spetta al giudice ordinario, in quanto l'oggetto della causa non è costituito da un tributo, ma da un corrispettivo pattuito in sede contrattuale.

Riferimenti: art. 2, d.lgs. n. 546/1992; art. 12, L. 448/2001; art. 86, d.P.R. n. 602/1972; Cass. n. 11720/2010; Cass. n. 9240/2002; Cass. n. 11625/2006; Cass. n. 14138/2008; Cass. 13775/2002.

Sentenza 

100. Processo tributario – Atti impugnabili

Sentenza n. 1371/22/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Palmieri

Processo tributario – Atti impugnabili - Cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo - Esclusione

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 31/12/1992 la cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento.

Riferimenti: art. 19, c. 3, d.lgs. n. 546 /1992 – Cass. civ. Sez. V, 6 settembre 2004, n. 17937

Sentenza 

101. Processo tributario – Atti impugnabili

Sentenza n. 1381/34/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Processo tributario – Atti impugnabili- Estratto di Ruolo

Il contribuente può, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 31/12/1992, impugnare una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite l'estratto del ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, stante la possibilità per lo stesso di far valere l'invalidità della notifica di quell'atto di cui sia venuto, comunque, a conoscenza tramite l'estratto di ruolo contenente gli elementi dell'atto impositivo.

Riferimenti : art. 19, c. 3, d.lgs. n. 546/1992 - Cass. civ. Sez. Unite, 02-10-2015, n. 19704.

Sentenza 

102. Processo tributario – Giudicato penale

Sentenza n. 1399/36/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Noce; Relatore: Mainiero

Processo tributario – Giudicato penale

Il giudice tributario, nel rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, di condanna o di assoluzione, non può estendere automaticamente gli effetti anche all'azione accertatrice dell'Ufficio. Quanto enunciato non trova deroghe neppure nel caso in cui il giudicato penale si risolva in un'assoluzione.

Riferimenti: Corte Cass. del 12 febbraio 2001, n. 1945.

Sentenza 

103. Processo – Atti impugnabili

Sentenza n. 1405/22/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Accertamento – Prova documentale

L'eccezione sulla presunta sottoscrizione del ruolo da parte di un soggetto privo di qualifica dirigenziale, e della presunta assenza della delega si manifestano come una pure illazioni, in violazione dell'art. 2697 del Cod. Civ., se non sono supportate da elementi probatori adeguati, ottenibili attraverso il diritto di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 (in quanto grava sul ricorrente l'onere di dimostrare l'assenza di cariche e poteri in capo ai Funzionari, o l'assenza della delega).

Riferimenti: art. 2697 del Cod. Civ.

Sentenza 

104. Processo tributario – Provvedimenti del giudice

Sentenza n. 1411/1/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Verde

Processo tributario – Provvedimenti del giudice - Misure cautelari

La garanzia prevista in caso di sospensione della sentenza impugnata per Cassazione non deve necessariamente essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, ma è sufficiente che sia, sulla base di una valutazione sostanziale, oggettivamente idonea ad assolvere la funzione cui è destinata. In tal senso l'offerta ipoteca immobiliare, fatta salva la capienza dei beni immobili sulla quale verrebbe volontariamente iscritta, si manifesta assolutamente in grado di realizzare la tutela degli interessi erariali contemperando tale esigenza con la dovuta attenzione agli interessi del contribuente.

Riferimenti: art. 373 c.p.c.; art. 47 D.lgs n. 546/92; art. 287 c.p.c.; Cass. n. 2845/12.

Sentenza 

105. Società non operative – Diniego di interpello disapplicativo

Sentenza n. 1421/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi

Processo Tributario – Atti impugnabili

L'atto di diniego della richiesta di disapplicazione della disciplina delle c.d. "società di comodo" non è atto impugnabile innanzi al giudice tributario, neppure in via di un'interpretazione estensiva dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92, in quanto tale diniego non contiene una pretesa tributaria definita (essendo questa rinviata al controllo della dichiarazione dei redditi e ai conseguenti atti impositivi che dovessero essere successivamente emessi da parte dell'Agenzia delle Entrate). Il ricorso avverso l'atto di diniego dell'interpello disapplicativo deve quindi qualificarsi come inammissibile.

Riferimenti: art. 30, L. n. 724/1994; art. 2, c. 36, D.L. 138/2011; art. 19 d.lgs. n. 546/92; art. 100 c.p.c. – Cass. n. 17202/2009 e 7344/2012.

Sentenza 

106. Processo Tributario - Atti impugnabili

Sentenza n. 1423/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi

Processo Tributario - Atti impugnabili - Ruolo

Il ruolo non è atto impugnabile autonomamente, ma soltanto unitamente alla cartella di pagamento. Infatti, la possibilità di ricorrere avverso "il ruolo e la cartella di pagamento" prevista dall'art. 19 del D.lgs n. 546/99 è da interpretare nel senso che il ruolo deve essere impugnato insieme alla cartella di pagamento, poiché detta cartella è l'atto impositivo tramite il quale il contribuente ha la certezza dell'iscrizione a ruolo e della pretesa tributaria e l'impugnazione della cartella è il percorso processuale necessario per impugnare il ruolo eccedendone i vizi.

Riferimenti: art. 19, d.lgs. n. 546/1992.

Sentenza 

107. Giudizio di rinvio

Sentenza n. 1430/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Urru

Processo Tributario - Giudizio di rinvio

Il Giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi sanciti dalla Suprema Corte. È infatti vincolante, per il giudice del rinvio il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione nei casi di rinvio della questione. L'obbligo del Giudice di rinvio di uniformarsi alla pronunzia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa deciso è assoluto e inderogabile, in quanto il Giudice di rinvio, che ha la libertà di decidere attraverso un' autonoma valutazione delle risultanze agli atti relative al punto annullato, è comunque tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento e nei suoi precisi limiti.

Riferimenti: Cass. sent. n. 40386/2004.

Sentenza 

108. Inammissibilità dell'appello

Sentenza n. 1434/38/16, dep. 21/12/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Ricorso - Presentato oltre i termini - Obbligo di assistenza tecnica - Inammissibile

Le violazioni dell'obbligo di assistenza tecnica, della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore abilitato, di compiuta identificazione del ricorrente e la tardività della proposizione che hanno caratterizzato, dapprima, il ricorso introduttivo, e poi l'appello, hanno determinato, l'inammissibilità degli stessi.

In particolare, la tardività del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, per inosservanza del termine di cui all'art. 21, c.1, del d.lgs. 546/1992, conduce alla definitività degli atti impugnati e non consente l'ulteriore svolgimento dell'attività processuale, che comporterebbe una rimessione in termini (impropria e illegittima), volta ad eludere non solo l'obbligo di avvalersi della difesa tecnica, ma anche – e prima ancora – l'obbligo di rispettare i termini per la tempestiva proposizione del ricorso.

Sentenza 

109. Contenzioso - Sottoscrizione difensore

Sentenza n. 49/31/16, dep. 19/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo

Omessa sottoscrizione dell'autore atto notificato – Irrilevanza

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso introduttivo del giudizio (tanto di primo grado quanto d'appello) dinanzi alle commissioni tributarie, nella disciplina del d.lgs. n. 546 del 1992, è inammissibile tutte le volte in cui manchi, nella copia depositata con la costituzione in giudizio, la sottoscrizione dell'autore dell'atto (e cioè della parte ovvero del suo difensore), mentre non è configurabile l'inammissibilità dell'impugnazione nel caso di mancanza, nella copia notificata dell'atto, della sottoscrizione dell'autore, dovendo essa essere ritenuta presente "per relationem", attraverso il rinvio implicito all'originale depositato presso la segreteria della commissione, e ben potendo eventuali contestazioni essere risolte dal Giudice tributario mediante l'ordine di esibizione dell'originale del ricorso, ai sensi dell'art. 22, comma 5 (Cass. Civ. n. 4051/2001; n. 6391/2006; n. 12185/2008).

Riferimenti: d.lgs. n. 546 del 1992

Sentenza 

110. Legittimazione processuale del fallito.

Sentenza n. 53/34/16, dep. 20/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Rolle

Fallimento del contribuente – Inerzia organi fallimentari – Legittimazione processuale del fallito – Sussistenza.

In deroga a quanto disposto dall'art. 43 r.d. n. 267-1942, in materia tributaria va eccezionalmente riconosciuta la legittimazione processuale del fallito, in luogo di quella della curatela, nel caso in cui essa si sia disinteressata alla vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito. Integra tale fattispecie l'esplicita comunicazione da parte del Curatore alla Società ed al Socio Amministratore di non voler subentrare nel giudizio.

Riferimenti: art. 43 r.d. n. 267-1942.

Sentenza 

111. Contenzioso - Proposizione di un ricorso

Sentenza n. 84/38/16; dep. 25/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Urru

Termini per la proposizione di un ricorso

Il termine di 60 giorni dalla data di notificazione di un atto, previsto dall'art. 21 del d.lgs. 546/92 per la proposizione del ricorso, è perentorio, in quanto il legislatore ha voluto punire l'inerzia del contribuente. Pertanto è impossibile procedere, se questa mancanza viene a manifestarsi nello studio di qualunque altra eccezione, visto che è un'inosservanza che determina tout court l'inammissibilità del ricorso introduttivo stesso.

Sentenza 

112. Atti impugnabili – Interpello disapplicativo

Sentenza n. 405/38/16, dep. 22/03/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Galasso

Atti impugnabili - Interpello disapplicativo - Società di comodo

L'interpello disapplicativo delle società di comodo non può essere impugnato in quanto non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Il diniego reso dall'Amministrazione Finanziaria in sede di risposta all'interpello non è riconducibile all'ipotesi prevista alla lett. h) dell'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto non ha, nella sostanza e negli effetti prodotti, la natura di diniego di agevolazione, non esistendo alcun obbligo, per il contribuente, di conformarsi alla risposta dell'Amministrazione Finanziaria, ma essendo libero di agire. Esso è considerato un "mero parere".

Sentenza 

113. Spese di giustizia

Sentenza n. 466/24/16; dep. 06/04/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Pisanu

Compensazione delle spese di giudizio- Sussistenza dell'incertezza interpretativa

Qualora il giudice tributario dichiarasse la inammissibilità del ricorso introduttivo per intervenuta formazione di giudicato esterno vincolante nella controversia dedotta in giudizio, non può essere disposta la compensazione delle spese tra le parti. Non è infatti riconducibile alle "gravi ed eccezionali ragioni di convenienza", individuate ex art. 92 c.p.c. come una delle fattispecie legittimanti la concessione della compensazione delle spese processuali, la possibile incertezza interpretativa delle norme succedutesi nel tempo lamentata dal contribuente: trattasi di questione nemmeno astrattamente considerabile, attesa l'intervenuta formazione del giudicato esterno sul punto.

Sentenza 

114. Processo tributario – Litisconsorzio necessario

Sentenza n. 578/38/16, dep. 03/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Sciacaluga; Relatore: Briccarello

***Processo tributario – Società di persone – Società e socie - Litisconsorzio necessario
– Sussistenza – Unitarietà dell'accertamento***

Appare ormai consolidato, in dottrina e giurisprudenza, che il collegamento tra il ricorso della società di persone per impugnare un avviso di accertamento IRAP) e quelli dei soci contro il conseguente accertamento IRPRF (ma anche la cartella conseguente all'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento Irpef emessa in capo al socio), nasce dalla constatazione che i fatti contestati sono sostanzialmente gli stessi in entrambi i processi e la legittimità e la fondatezza nell'accertamento del reddito recuperato in capo alla società (atteso che la ricaduta sui singoli soci) derivano da una mera operazione aritmetica.

Tra i due giudizi esiste un vincolo di consequenzialità necessaria, ovvero di pregiudizialità e/continenza: la decisione della causa della società costituisce l'antecedente logico della decisione della causa dei soci e questa, a sua volta, "contiene" in quanto implica, la decisione sul reddito dei soci anche in mancanza di un giudizio parallelo sulla causa pregiudiziale

Correttamente, la parte, richiamando questa consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. Civ. SS.UU, n. 14.815, 4.6.2008), ha affermato che l'unitarietà dell'accertamento, alla base della rettifica della dichiarazione dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a quest'ultimi, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo avviso di rettifica dalla società, riguarda, inscindibilmente, sia la società stessa, che tutti i soci, sì che tutti

quanti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo essa ad oggetto una singola posizione debitoria della società, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio.

Sentenza 

115. Processo - Mancata Riassunzione del processo

Sentenza n. 586/31/16, dep. 04/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

Mancata Riassunzione del processo - Estinzione del processo

L'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine comporta ex art. 63, c. 2, d.lgs. n. 546-1992 il venir meno non solo del grado di giudizio non riassunto, ma dell'intero processo, comprensivo anche dei precedenti gradi di giudizio. In forza dei principi in materia di impugnazione dell'atto tributario, ne deriva dunque la definitività dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, che non è atto processuale ma oggetto di impugnazione, e quindi l'integrale accoglimento delle ragioni erariali.

Sentenza 

116. Processo tributario – Giudicato esterno

Sentenza n. 600/1/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Processo tributario – Giudicato esterno – Presupposti

La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento

relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.

Riferimenti: Cass. Sent. n. 20257/2015; (Sentenza 8 aprile 2015 n. 6953)

Sentenza 

117. Contenzioso - Costituzione

Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Costituzione in giudizio degli eredi

La costituzione in giudizio degli eredi sana, ai sensi dell'art. 299 c.p.c., ogni questione relativa alla notifica al de cuius , anche in ragione del disposto dell'art. 40 d.lgs. 546/1992, che prevede, per il caso specifico, la sola interruzione del processo.

Sentenza 

118. Contenzioso - Costituzione

Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Spedizione dell'atto di appello

E' corretto l'operato dell'Ufficio allorquando, come disposto dall'art. 53, d.lgs. 546/1992, con il richiamo all'art. 20, c.1, dello stesso decreto, si avvale della spedizione dell'atto di appello a mezzo posta, con ricevuta di ritorno alle parti, e deposita copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale nei termini previsti.

Sentenza 

119. Contenzioso - Costituzione

Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Mancata opposizione

Il fondamento della pretesa tributaria non può essere in discussione in caso di mancata opposizione.

Sentenza 

120. Processo tributario – Appello – Tardività delle eccezioni e delle difese

Sentenza n. 611/34/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi

Processo tributario – appello – tardività delle eccezioni e delle difese - principio di non contestazione – sussistenza

Le circostanze, non tempestivamente contestate dalla parte non costituita nel giudizio di primo grado non possono intendersi pacifiche e non più contestabili. La parte che si costituisca la prima volta in appello può pertanto formulare in quella sede per la prima volta le contestazioni, ma non formulare domande nuove o esercitare facoltà precluse in sede di appello (art. 57 d.lgs. 546/1992).

Sentenza 

121. Processo tributario – Motivazione – Proposta la prima volta in appello

Sentenza n. 611/34/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Perelli; Relatore: Rinaldi

Processo tributario – Accertamento – Motivazione – Proposta la prima volta in appello – Illegittimità - Mutazione causa petendi - Sussistenza

Proporre in sede di appello per la prima volta la motivazione che doveva essere adottata nell'avviso di accertamento per consentire alla controparte una adeguata difesa, oltre a essere ingiustificabile e illegittimo, costituisce, oltremodo, una inammissibile mutazione della causa petendi, in quanto fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e su

un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia.

Riferimenti: Cass. Sent. N. 10779/2007; Cass. Sent. N. 8842/2013

Sentenza 

122. Poteri del Giudice Tributario

Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Poteri del Giudice Tributario

Il Giudice tributario non ha il potere di togliere la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla disponibilità degli indici di spesa, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (e quindi non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni o servizi.

Sentenza 

123. Contenzioso – ente impositore

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Pretesa tributaria e Ente impositore

Ogni censura relativa al merito della pretesa iscritta a ruolo non attiene all’operato dell’agente della riscossione, ma dell’ente impositore, il quale, pertanto, è l’unico soggetto legittimato a controdedurre in presenza di regolare notifica.

Sentenza 

124. Contenzioso – motivi di appello

Sentenza n. 792/38/16, dep. 13/06/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Giusta

Motivi di appello - Assolvimento dell'onere processuale - Inammissibilità dell'appello.

Il principio di specificità dei motivi di appello, codificato nell'art. 53, c. 1, d.lgs. 546-1992, impone al soggetto che manifesti la volontà di impugnare in toto la sentenza di primo grado, di precisare nell'atto di appello, a pena di inammissibilità, le concrete ragioni addotte a sostegno delle censure mosse alle statuizioni concernenti i capi e i punti della sentenza oggetto di gravame. L'onere processuale non può pertanto ritenersi assolto nel caso in cui l'atto di appello contenga l'integrale trasposizione delle stesse censure formulate nel giudizio di primo grado nei confronti dell'atto impugnato, e non deduca in modo specifico difetti, carenze o incongruenze dell'iter logico seguito nei vari punti della sentenza e i relativi passaggi motivazionali.

Riferimenti: art. 53, c. 1, d.lgs. 546-1992.

Sentenza 

125. Contenzioso – Spese processuali

Sentenza n. 792/38/16; dep. 13/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Giusta

Spese processuali - Determinazione dell'importo liquidato

Qualora sia individuata la parte soccombente è consequenziale l'applicazione del principio di condanna di quest'ultima al rimborso delle spese processuali a favore di controparte, ex art. 91, c.1, c.p.c., senza che occorra esplicitare le ragioni dell'inapplicabilità dell'art. 92 c.p.c. e del mancato esercizio dei previsti poteri discrezionali.

Ai fini della determinazione dell'importo liquidato in sentenza a titolo di spese processuali, non occorre operare la distinzione specifica tra quanto dovuto per diritti e quanto dovuto per onorari.

Riferimenti: artt. 91, c. 1, e 92 c.p.c.

Sentenza 

126. Contenzioso – Dichiarazione di terzi

Sentenza n. 839/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Dichiarazioni rese da terzi - Riscontri dell'Ufficio circa le dichiarazioni di terzi

Le dichiarazioni rese da terzi, prodotte dall'Amministrazione Finanziaria, entrano nel giudizio tributario solo con valore probatorio proprio degli elementi indiziari, in quanto raccolte senza contraddittorio e senza le dovute garanzie. Esse danno luogo a presunzioni se dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Le dichiarazioni rese da terzi, se riscontrate oggettivamente dall'Ufficio, sono avvalorate e assurgono ad elementi probatori particolarmente fondanti per quanto concerne la legittimità e la congruità dei redditi accertati.

Sentenza 

127. Contenzioso - Correzione della sentenza

Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Sentenze CTP con imprecisioni formali - Correzione della sentenza dopo la pronuncia e il deposito

Anche se la sentenza CTP contiene imprecisioni formali, le stesse appaiono ininfluenti al fine della sostanziale decisione del merito e, inoltre, avendo dato origine all'istanza di correzione, possono essere considerate emendate dalla stessa CTP. In caso di evidenti errori di trascrizione, la sentenza non è nulla anche se corretta dopo la pronuncia e il deposito, nonché in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la correzione materiale dell'errore materiale.

Sentenza 

Diritti camerali

128. Diritto annuo CCIAA – Cartella di pagamento

Sentenza n. 1335/36/15, dep. 09/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Festa

Imposte e tasse in generale – Esenzioni e agevolazioni

L'esonero del pagamento del diritto camerale annuale dovuto in caso di apertura di filiali bancarie – ex art. 7 del Decreto interministeriale n. 359 del 1999 – sussiste (in capo al soggetto incorporante) in caso di fusione, mentre non è riconosciuto in caso di conferimento dell'attività commerciale.

Riferimenti : Decreto interm. n. 359 del 1999

Sentenza 

129. DIRITTO ANNUO CCIAA – Cartella di pagamento

Sentenza n. 1357/22/15, dep. 15/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Riscossione – Cartella di pagamento – diritto annuo CCIAA

È nulla la cartella di pagamento emessa a seguito di un atto impositivo notificato ad una società cancellata dal registro delle imprese e dunque estinta: con l'estinzione, infatti, viene meno anche la titolarità, in capo alla società, del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Riferimenti : art. 2495 cc; Cass. n. 3160/2011

Sentenza 

ICI -IMU

130. I.C.I. – AVVISO ACCERTAMENTO

Sentenza n. 1117/26/15, dep. 26/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Steinleitner

Tributi comunali - Immobili di categoria speciale 'D' – Determinazione della rendita catastale

In materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ai fini della ri-determinazione della rendita catastale di beni immobili di categoria D non è legittima l'attribuzione automatica di rendita mediante applicazione, sulla preesistente rendita, del coefficiente moltiplicativo 1.000, così come risultante dal D.M. 20 gennaio 1990. L'I.C.I. dovuta per gli immobili industriali deve essere determinata applicando, sul valore di acquisizione originario, il coefficiente estimale relativo all'anno di acquisto.

Sentenza 

131. I.C.I.– Area fabbricabile – Delibera del Comune del valore venale

Sentenza n. 1296/01/15 dep. 02/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Cascini

Tributi locali - I.C.I.- Area fabbricabile - Delibera del Comune del valore venale – Mancata specificazione per zone omogenee – Illegittimità.

La delibera del Comune avente ad oggetto la determinazione del valore venale in comune commercio ai fini ICI-IMU di un'area fabbricabile non può determinare un valore uniforme per tutto il territorio del comune, perché si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 504\1992 il quale, al contrario impone di tenere conto di tutta una serie di parametri onde adeguare la valutazione alle specifiche caratteristiche dell'area.

Sentenza 

132. Tributi locali – Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Sentenza n. 1358/22/15, dep. 15/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

ICI – Avviso di accertamento; Diniego di rimborso

In materia di I.c.i. su fabbricati non iscritti a catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la regola di determinazione della base imponibile a partire dalla rendita catastale, in luogo del previgente metodo di determinazione collegato alle iscrizioni contabili, decorre dal momento di presentazione della richiesta di attribuzione di rendita da parte del contribuente, a nulla rilevando l'eventuale ritardo nella attribuzione di rendita per asserite imprecisioni nella indicazione dei dati catastali.

Riferimenti: Cass. n. 3160/2011.

Sentenza 

133. Imposta comunale sugli immobili - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1426/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Buzzi

Tributi Locali – Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Il momento impositivo dell'ICI è individuabile nell'accatastamento dell'immobile (salvo il caso di precedente ultimazione dei lavori ed idoneità dell'immobile all'utilizzo che determinano l'anticipazione del predetto momento impositivo). Nei casi in cui sia necessario procedere all'accatastamento prima dell'ultimazione dei lavori, viene operato un accatastamento provvisorio senza attribuzione di rendita, in ossequio all'assunto che l'attribuzione della rendita è possibile solo per fabbricati ultimati. Pertanto, è da ritenere che in presenza di accatastamento con indicazione della sua decorrenza ed attribuzione della rendita, non è ammissibile escludere l'imponibilità generata dall'accatastamento in dipendenza di rilievi sulla carenza originaria di requisito presupposto per l'accatastamento.

Riferimenti: Cass. n. 24924/2008; Cass. n. 27161/2011, C.T.R. Torino n. 11/7/2006.

Sentenza 

134. I.C.I. - Rendita catastale

Sentenza n. 601/1/16, dep. 05/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

I.C.I. - Rendita catastale - Provvedimento di rettifica - Notifica - Onere della prova - Attestazione di avvenuta notifica contenuta in una visura catastale - Irrilevanza.

In caso di accertamento I.C.I. a seguito di rettifica della rendita catastale, è onere del Comune fornire la prova della avvenuta comunicazione al contribuente, provvedendo a richiedere all'Agenzia del Territorio competente la prova dell'avvenuta notifica della rendita, senza che possa assumere rilievo la pubblica fede dell'attestazione di avvenuta notifica contenuta in una visura catastale. In caso contrario, alcuna contestazione potrà essere indirizzata al contribuente, proprietario dell'immobile.

Sentenza 

IRAP

135. Irap - Silenzio Rifiuto

Sentenza n. 1129/38/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Tributi Erariali. Irap - Requisiti essenziali – assenza di struttura organizzativa apprezzabile - Promotore finanziario - Artt. 2 e 3 d.lgs. 15-12-1997, n. 446

L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP nel caso di impiego di beni strumentali di valore modesto, che non eccedano il minimo necessario investimento per l'esercizio dell'attività, e di assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente (Nel caso di specie, il contribuente, promotore finanziario, chiedeva il rimborso dell'Irap per gli anni dal 2007 al 2010. Esercitava l'attività senza dipendenti, ed i beni strumentali erano rappresentati da computer, telefoni cellulari e attrezzature d'ufficio di valore modesto).

Riferimenti: artt. 2 e 3 d.lgs. 446/1997, Cassazione civile n. 4897/2009, Cassazione SU n. 12108/2009

Sentenza 

136. Irap – Diniego Rimborso

Sentenza n. 1136/22/15, dep. 04/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Pasi, Relatore Capra

Tributi Erariali. Irap - Requisiti essenziali – assenza di struttura organizzativa apprezzabile - Promotore finanziario - Artt. 2 e 3 d.lgs. 15-12-1997, n. 446

Non è dovuta l'I.r.a.p., per difetto del requisito organizzativo, da parte del promotore e intermediario finanziario che si limiti ad impiegare beni strumentali minimi e necessari allo svolgimento dell'attività professionale, ed in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente. (Nella fattispecie, il Collegio ha escluso la configurabilità di una azienda nell'utilizzo, da parte del contribuente, di tre mini-appartamenti, in quanto trattasi unicamente di elementi che agevolano il soggetto negli spostamenti sul territorio per essere più vicino ai propri clienti).

Riferimenti: Artt. 2 e 3 d.lgs. 15-12-1997, n. 446

Sentenza 

137. Organizzazione del medico convenzionato

Sentenza n. 1221/34/15, dep. 17/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente Bonadies, Relatore Rolle

Medico convenzionato - Attività non autonomamente organizzata - No IRAP

L'organizzazione del medico convenzionato con il SSN non può mai incidere sul processo di arricchimento del medico a livello economico. Anche quando si avvalga della collaborazione di personale essa costituisce un mero ausilio alla sua attività che non incrementa il reddito predeterminato dalla convenzione essendo personale addetto alla pulizia dell'ambulatorio ed alla gestione degli appuntamenti. L'attività economica svolta, non autonomamente organizzata, non è assoggettabile ad IRAP.

Sentenza 

138. IRAP – Provvedimento diniego di rimborso

Sentenza n. 1338/36/15, dep. 09/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Festa

Tributi regionali – Imposta regionale attività produttive (Irap)

L'attività di medico convenzionato con il S.S.N. è esente IRAP, in quanto la disponibilità di uno studio non è indice di un'“autonoma organizzazione”, ma è obbligatoria per l'instaurazione e la continuazione del rapporto convenzionale e rappresenta il minimo indispensabile per lo svolgimento di tale attività.

Riferimenti: art. 2, d.lgs. 44641997; Cass. n. 24953/2010.

Sentenza 

139. Irap – Provvedimento di diniego di rimborso

Sentenza n. 1343/1/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Pozzo

Tributi regionali – Imposta regionale attività produttive (Irap)

Non sussiste “autonoma organizzazione”, ai fini IRAP, laddove l’attività in questione possa essere svolta solo in presenza di un professionista che adoperi beni strumentali indispensabili per la sua attività e che svolga prestazioni di tipo occasionale.

Sentenza 

140. Imposte sui redditi – Deduzioni

Sentenza n. 1346/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo

Imposte sui redditi – Deduzioni

Il principio della deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, del 10% dell'IRAP, con decorrenza dall'esercizio 2008 – ex comma 1 dell’art. 6 del del D.L. n. 185/2008 – deve essere esteso anche alla deducibilità, nello stesso anno, del 10% dell'IRAP versata negli esercizi precedenti, prevista dal comma 2 del medesimo art. 6.

Riferimenti: art. 6, d.l. n. 185/2008

Sentenza 

141. IRAP – Silenzio rifiuto

Sentenza n. 1373/22/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Bonino

Tributi regionali - Imposta regionale attività produttive (Irap)

Massimario CTR Piemonte 2016

In tema di IRAP, l'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 58 del 24/02/1998 è esclusa dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Pertanto, la presenza di un collaboratore familiare e di un collaboratore esterno implica un implicito coordinamento dell'attività di tali collaboratori e conseguentemente la sussistenza del presupposto IRAP in capo ad un promotore finanziario.

Riferimenti: art. 2, d.lgs. n. 446 del 15/12/1997 – Cass. 10 maggio 2013, n. 11179.

Sentenza 

142. IRAP – Rifiuto rimborso

Sentenza n. 1383/34/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Maiorca

Tributi regionali – Imposta regionale attività produttive (Irap)

In materia di IRAP la presentazione di istanza di rimborso impedisce la decadenza originaria ma comporta l'inizio della decorrenza di un nuovo termine di 48 mesi, che deve farsi decorrere non già dalla data di ogni singolo versamento ma da quella di presentazione della istanza di rimborso, per tutte le somme indebitamente versate.

Riferimenti: art. 38, d.P.R. n. 602/73.

Sentenza 

143. IRAP- Cartella di pagamento

Sentenza n. 1431/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Giusta

Tributi regionali – Imposta regionale attività produttive (Irap)

L'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Sotto questo profilo, devono essere valorizzati requisiti e le modalità di svolgimento dell'attività del medico di medicina generale in regime convenzionale con il S.S.N., attività - secondo nozioni di

Massimario CTR Piemonte 2016

comune esperienza- connotata da aspetti di parasubordinazione, ove i compensi del medico sono prestabiliti ed il numero degli assistiti è previsto entro un limite minimo e massimo, senza che possa esplicarsi al riguardo alcun apporto aggiuntivo da parte del professionista; parimenti, la struttura organizzativa dell'attività sanitaria in esame è caratterizzata dall'obbligatorietà della presenza settimanale e numero minimo di ore esercitate in studio, con controlli e verifiche di adeguatezza dei locali ove si svolge la professione e degli strumenti in dotazione e sull'andamento dell'attività in convenzione. Avuto riguardo a tali connotati, deve ritenersi che l'utilizzo di lavoro dipendente, per mansioni di segreteria con orario parziale unitamente ad altri medici, da parte del contribuente nel periodo considerato non appare, in modo univoco, sintomatico e indicativo dell'autonoma organizzazione, in capo al contribuente, nell'esercizio della sua attività professionale. La presenza di personale di segreteria può migliorare, sotto il profilo pratico, la qualità del servizio offerto agli assistiti, ma non apporta alcuna apprezzabile incidenza sulla capacità produttiva e reddituale del medico, sempre chiamato a rendere personalmente la propria prestazione e ad effettuare le visite.

Riferimenti: artt.2, primo periodo, e 3 comma 1 lett.c) d.lgs. 15.12.1997 n.446; Cass. n.4897/2009; Cass. SS.UU. n.12108/2009

Sentenza 

144. **Avv. Accertamento IRAP**

Sentenza n. 22/36/2016, dep. 13/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Festa

Contratto collaborazione part time – Autonoma organizzazione - insussistenza

Non è dovuta l'I.r.a.p., per difetto di autonoma organizzazione, da parte del medico convenzionato con l'ASL che si avvalga di una segretaria part-time, addetta alla ricezione di pazienti e a fissare appuntamenti per telefono: la sua presenza rientra, infatti, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale considerata.

Riferimenti: art. 2 del d.lgs. 446/1997

Sentenza 

145. **Diniego rimborso – IRAP**

Sentenza n. 30/31/2016, dep. 14/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Pontone

Diniago rimborso - IRAP

Dalla sentenza n° 156/01 della Corte Costituzionale si evince che l'elemento organizzativo connaturato alla nozione di impresa può difettare nell'ambito di un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui, con conseguente inapplicabilità dell'imposta, se si accerta l'assenza di detti elementi organizzativi.

Riferimenti: art. 3 d.lgs. 446/97

Sentenza 

146. Avviso di accertamento IRAP .

Sentenza n. 77/31/2016, dep. 22/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

IRAP - Medico convenzionato - Insussistenza

L'attività di medico convenzionato può effettivamente inquadarsi in quella di collaborazione coordinata e continuativa per la quale la stessa Circ. Min. n. 141/E del 4 giugno 1998 ha escluso la tassazione o addirittura in un rapporto di lavoro parasubordinato.

L'assenza dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP, discende dalla circostanza che il contribuente, in quanto legato a convenzione, non può determinare i corrispettivi, né unitari né complessivi, delle prestazioni, corrispettivi che vengono oltre tutto erogati con la modalità e la cadenza dello stipendio.

Inoltre la consistenza dei beni strumentali utilizzati dal contribuente è strettamente necessaria all'esercizio dell'attività. In particolare nel caso del medico di base è ulteriormente da considerare che, in considerazione della generalizzata vastità della clientela, l'ausilio della segretaria non è destinato a incrementare il reddito ma a fornire lo standard di servizio richiesto dalla Convenzione, essendo evidente che in assenza di segretaria che apra la porta, annoti le richieste di ricette, risponda al telefono e fissi gli appuntamenti, il medico sarebbe impossibilitato alle dovute prestazioni.

Riferimenti: art. 2 del d.lgs. 446/1997

147. I.R.A.P. – dottori commercialisti

Sentenza n. 572/22/16 dep. 03/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Bonino

I.R.A.P. – Dottori commercialisti - Attività di membri del collegio sindacale – irrilevanza - Disponibilità di una segretaria – Irrilevanza.

I compensi percepiti dai dottori commercialisti per le attività svolte in qualità di membri del collegio sindacale non sono soggetti a IRAP.

La disponibilità di una segretaria non ha rilevanza ai fini IRAP, non potendosi considerare circostanza in grado di accrescere la capacità contributiva del professionista.

IRES

148. Saldo Ires insufficiente

Sentenza n. 1331/26/15, dep. 07/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Saldo Ires carente della maggiorazione per interessi –Insufficiente ma non tardivo

Il versamento del saldo Ires, in quanto carente della maggiorazione per interessi, dalla legge prevista per il versamento nel termine dei trenta giorni dalla scadenza stabilita, deve considerarsi insufficiente ma non tardivo. La maggiorazione non travolge l'intero versamento ma la sola differenza tra l'ammontare versato e quello dovuto.

Sentenza 

149. IRES – perdite

Sentenza n. 1356/22/15, dep. 15/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Palmieri

Imposte sui redditi – Reddito d'impresa: perdite

Sono indeducibili le perdite su crediti laddove il contribuente non abbia dimostrato la sussistenza, nella fattispecie concreta, degli “elementi certi e precisi”.

Riferimenti: artt. 66, 3 co. e 101, 5 co., d.P.R. n. 917/1986; Cass. n. 20450/2011; Cass. n. 7555/2002; Cass. n. 5357/2006; Cass. n. 19918/2005; Cass. n. 14568/2001.

Sentenza 

150. Reddito di società di persone – Componenti negative

Sentenza n. 53/34/2016, dep. 20/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Rolle

Reddito di società di persone – Componenti negative – Costi per compensi di natura professionale – Deducibilità – Ammissibilità – Condizioni – Rispetto del principio di inerenza – Esclusione.

Ai fini della determinazione del reddito di una società di persone, non sono deducibili dalla base imponibile, per difetto del requisito di inerenza, i costi sostenuti dalla società per compensi di natura professionale, quando il loro importo sia sproporzionato rispetto all'oggetto della prestazione ricevuta e al fatturato societario, a nulla rilevando la matrice delittuosa dell'azione che tali compensi abbia determinato.

Riferimenti: Artt. 56 segg. d.P.R. n. 917-1986.

Sentenza 

IRPEF

151. Errore materiale- Maggior imposta non dovuta

Sentenza n. 1332/26/15, dep. 07/12/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Imposta dichiarata a seguito di errore materiale del contribuente

Non è legittimo il recupero di un'imposta, apparentemente dovuta, in conseguenza di un errore del contribuente, già evidenziatosi, all'atto della comunicazione, in esito al controllo formale, ai sensi dell'art 36 bis d.P.R. 600/73. A maggior ragione quando il contribuente presenta la dichiarazione integrativa e l'ufficio verifica il corretto versamento delle ritenute sottostanti alla detrazione da cui in dichiarazione presentata. Nessun danno deriva, che non avrebbe potuto pretendere il versamento di una maggior imposta apparentemente dovuta solamente a causa di un errore formale commesso dal contribuente, ma in realtà non spettante.

Sentenza 

152. IRPEF - avviso di accertamento

Sentenza n. 1408/22/15, dep. 18/12/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Barbuto; Relatore: Massaglia

Imposte sui redditi – Imposta reddito persone fisiche (Irpef)

Deve escludersi la natura retributiva delle somme pagate da una Società ad un proprio lavoratore dipendente a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi da un'ipotesi di reato a lui addebitata in relazione all'ordinaria attività svolta per la società, nell'interesse di quest'ultima e in ottemperanza ai doveri derivanti al dipendente in conseguenza del rapporto di lavoro. Infatti, hanno natura retributiva soltanto le erogazioni di somme sostenute ad esclusivo vantaggio del lavoratore (e non del datore di lavoro), che siano volte ad incrementare il patrimonio del lavoratore e che trovino la loro causa nel migliore e più efficace svolgimento dell'attività lavorativa. I costi sostenuti dalla società, quindi, non hanno natura retributiva per il lavoratore quando costituiscono mero reintegro delle spese in cui il lavoratore dipendente è incorso esclusivamente a causa dell'attività prestata in favore della società.

Riferimenti: art. 51 d.P.R. n. 917/86; Cass. n. 3330 del 21/3/2000 e n. 5859 del 26/5/1995; circolari Ag. Entrate nn. 326 del 1997 e 55 del 1999)

Sentenza 

153. Emendabilità della dichiarazione fiscale – Termine

Sentenza n. 186/22/16, dep. 10/02/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Emendabilità della dichiarazione fiscale oltre il termine previsto dal 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/1998

La dichiarazione dei redditi è esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti. Secondo la Corte di Cassazione (Cass. 2226/11, 1707/07, 22021/06, S.U. 17394/02 e 15063/02) un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa di cui agli artt. 53 e 97 della Costituzione. Il limite temporale dell'emendabilità della dichiarazione integrativa "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" di cui all'articolo 2, comma 8-bis del d.P.R. n. 322/1998, si deve ritenere circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997. Pertanto la dichiarazione rettificativa è legittima in quanto non ricadente nell'ipotesi di utilizzabilità in compensazione di crediti tributari.

Riferimenti: d.P.R. n. 322/1998, articolo 2, comma 8-bis

Sentenza 

IVA

154. Avviso di accertamento IVA-ALTRO

Sentenza n. 806/31/15, dep. 10/08/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Massaglia

Iva - Contratti di Coassicurazione - Commissioni di Delega

La questione fondamentale concerne l'assoggettamento ad IVA delle commissioni di delega percepite dalla compagnia di assicurazione che, nei contratti di coassicurazione, svolge il compito di delegataria: le compagnie di assicurazione le considerano elemento del contratto di assicurazione (o, in subordine, prestazioni accessorie o remunerazione di un mandato), e pertanto esenti da IVA. L'Agenzia delle Entrate, al contrario, le considera remunerazione di un servizio estraneo al contratto di assicurazione e pertanto soggette ad IVA.

La clausola di delega è finalizzata al miglior soddisfacimento di un interesse non solo dei coassicuratori ma soprattutto dell'assicurato: è pertanto da considerare parte integrante del rapporto assicurativo. Alla luce di queste considerazioni, le commissioni di delega non possono che ritenersi relative alle "operazioni di assicurazione" di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti : art. 1911 c.c.; art. 10, n. 2, n. 9, d.P.R. n. 633/1972; art. 12, d.P.R. n. 633/1972; dir. n. 2002/92/CE del 9.12.2002- Circ. 267/E del 30.10.2009;

Sentenza 

155. Credito IVA- Omessa dichiarazione

Sentenza n. 810/22/15, dep. 24/08/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Mancato riconoscimento di un credito IVA per omessa dichiarazione

La cartella impugnata veniva emessa causa il mancato riconoscimento di un credito IVA derivante dalla dichiarazione dei redditi presentata in ritardo e, quindi, considerata omessa.

I Giudici ribadiscono, conformemente a quanto affermato in primo grado, che l'esito dei controlli automatici deve essere integrato da una verifica puntuale, prima di procedere alla riscossione e richiamano l'ordinanza n. 5318/2012 della Corte di Cassazione che per una fattispecie analoga ha precisato che "la negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica".

Riferimenti : art. 36bis d.P.R. 600/1973; art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972; art. 30, d.P.R. n. 633/1972, Ris. N. 74/E/2007 dell'Agenzia delle Entrate; Circ. 267/E del 30.10.2009; sent. Corte Cass. n. 10674/2010; ord. Corte di Cass. N. 5318/2002;

Sentenza 

156. Iva - fattura

Sentenza n. 1189/34/15, dep. 13/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Rinaldi

Rettifica con nota di credito - Manca danno all'Erario - Disconoscimento di nota di credito a storno di una fattura

Può essere disconosciuta la nota di credito a storno di una fattura quando sia integrata la fattispecie di una valida rettifica con nota di credito a storno di una fattura inesistente. La rettifica presente in contabilità consente di ritenere integrata la regolarizzazione in via successiva evitando il rischio di perdite fiscali, non risultando possibile un ulteriore utilizzo del denaro a danni dell'Erario

Sentenza 

157. IVA – Base imponibile

Sentenza n. 1340/26/15, dep. 10/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Mina

Imposta valore aggiunto – Base imponibile – Credito di imposta

Il disconoscimento di un credito d'imposta non può avvenire attraverso la procedura automatizzata, ma deve avvenire attraverso la procedura dell'ordinario accertamento.

Sentenza 

158. IVA – Reverse charge

Sentenza n. 1347/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Cipolla

Imposta valore aggiunto – Obblighi dei contribuenti - Reverse charge

In materia di regime IVA nel commercio di oggetti di preziosi, il ricorso al “reverse charge” è doveroso solo per coloro che acquistano oggetti d’oro per poi rivenderli, sotto forma di rottami, a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi; tale circostanza di fatto è certamente provata se il cessionario è un’azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale di preziosi, oppure se è un’azienda di fabbricazione che effettua l’attività di affinazione dei preziosi, al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d’oro recanti il proprio marchio.

Riferimenti: A.d.E. risoluzione n. 375/E del 2002.

Sentenza 

159. Imposta valore aggiunto – Obblighi dei contribuenti

Sentenza n. 1349/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Cipolla

Imposta valore aggiunto – Obblighi dei contribuenti - Reverse charge

Ai fini della operatività del meccanismo I.v.a. di reverse charge nel commercio di oggetti di preziosi, è necessario che, sotto il profilo soggettivo, il contribuente sia iscritto nell’albo degli operatori professionali del mercato dell’oro, e che, sotto il profilo oggettivo, sia data prova della destinazione esclusiva dei materiali ceduti sotto forma di rottami a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi. Ciò è certamente provato se il cessionario è un’azienda che effettua esclusivamente l’attività di lavorazione industriale di preziosi oppure se è un’azienda di

fabbricazione che effettua l'attività di affinazione dei preziosi, al fine di immettere in produzione nuovi oggetti d'oro recanti il proprio marchio.

Riferimenti: A.d.E. risoluzione n. 375/E del 2002.

Sentenza 

160. IVA – provvedimento di cancellazione dal sistema VIES

Sentenza n. 1352/26/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Imposta valore aggiunto – Esportazioni e importazioni

È illegittimo il provvedimento di cancellazione dal sistema VIES, adottato nei confronti di quel contribuente che, in un dato periodo d'imposta, abbia realizzato esclusivamente operazioni extracomunitarie, non sussistendo in tal caso alcun rischio di frodi IVA.

Riferimenti: art 27, d.l. n. 78/2010; art 8, d.P.R. 633/72; A.d.E., circolare 1 agosto 2011 n. 39.

Sentenza 

161. IVA – Atto di contestazione

Sentenza n. 1378/34/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Maiorca

Imposta valore aggiunto – Obblighi dei contribuenti

La società controllante che ha esercitato l'opzione per la liquidazione Iva di Gruppo ex art. 73 comma 3 d.P.R. n. 633/72 non è tenuta a prestare garanzia fideiussoria a garanzia del credito iva compensato qualora sia in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità previsti dall'art. 38 bis del d.P.R. n. 633/72 essendo sufficiente che la stessa controllante rilasci idonea e tempestiva autocertificazione da portare a conoscenza dell'Ufficio.

Riferimenti: art. 38 bis d.P.R. n. 633/72 – art. 73 comma 3 d.P.R. n. 633/72

Sentenza 

162. IVA - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1428/38/15, dep. 21/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Urru

Imposta valore aggiunto - Violazioni

Costituisce condizione indefettibile di applicabilità del regime del margine l'indeducibilità dell'Iva versata "a monte" dal cedente-operatore comunitario in occasione dell'acquisto del bene, successivamente rivenduto all'importatore in altro Paese membro. Pertanto, tutte le volte in cui la contestazione dell'Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi, che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'operatività di tale regime di deroga incombe al contribuente-cessionario (che è dunque tenuto a verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, pure con riferimento alla mancata detrazione dell'Iva corrisposta a monte da parte del cedente, nei limiti imposti dal dovere di agire con la diligenza richiesta in base alle concrete circostanze; e ciò anche in relazione alla sua qualità professionale, ove trattasi di operatore commerciale del settore, e alla stregua dei documenti negoziali in suo possesso, conformemente al principio di vicinanza al fatto oggetto di prova e al sistema del diritto comunitario).

Riferimenti: art. 36 d.l. n. 41/1995; Cass. n. 25126/2014, 658/2014, 17232/2013, 15219/2012 e 8636/2012;

Sentenza 

163. IVA

Sentenza n. 12/1/16, dep. 12/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Cascini

Restituzione IVA leasing immobiliare - Sussistenza

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, alinea e, lettera c) del d.P.R. n.633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza dell'Iva di importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in

quanto tale operazione di leasing deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un bene di investimento.

Riferimenti: art. 30 comma 3, lettera c) del d.P.R. 633\72 art. 38 bis d.P.R. 633/72

Sentenza 

164. Diniego rimborso IVA-Altro

Sentenza n. 83/38/16, dep. 25/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Urru

Soggetto richiedente la detraibilità dell'IVA - Detrazione dell'IVA e regolarità delle scritture

La detraibilità dell'IVA può essere richiesta solo dal soggetto che ha chiesto e pagato per il servizio o bene (Cass. n. 42994/2015), detto diritto non può prescindere dalla regolarità delle scritture contabili e, in particolare, dalla fattura che è il documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa.

Sentenza 

165. IVA – Elenchi CLIFO

Sentenza n. 615/38/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

IVA - Accertamento - Elenchi CLIFO - Natura indiziaria - Attività di accesso ispezione o verifica - Necessità

La riscontrata discordanza dei dati CLIFO è da ritenersi semplice dato indiziario, insufficiente se non supportato da un'ulteriore attività di verifica, da esercitarsi tanto nei confronti del cessionario/committente delle, quanto del cedente/prestatore. Ne discende che la contestazione di maggiori ricavi d'impresa e maggior volume d'affari, basata su detta discordanza, in assenza di qualsiasi altro riscontro in termini di rapporti commerciali, prestazioni eseguite e movimenti finanziari intercorsi tra cedente/prestatore e cessionario/committente, non potrà che considerarsi infondata.

Sentenza 

166. Avviso contestazione IVA

Sentenza n. 734/1/16, dep. 08/06/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Michelone

Regime di contabilità presso terzi - Versamenti IVA

A fronte di adeguata allegazione, è da ritenere che possano sussistere indizi gravi, precisi e concordanti, atti a far ritenere fondata la ricostruzione dei fatti prospettata da un contribuente che abbia optato per il regime di contabilità presso terzi. [Cass. n. 15636/2015; n.9558/2013; n. 8814/2013; n. 18368/2015; n. 5401/2016: “posto che lo stesso legislatore prevede espressamente che la liquidazione IVA, e dunque il versamento dell’imposta, debba essere effettuato entro il termine previsto dal comma 1, e quindi entro il giorno 16 di ciascun mese seguente, anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per il regime di contabilità presso terzi, non vi è ragione di ritenere che al diverso calcolo dell’imposta da versare (determinato dalla non pronta disponibilità della documentazione contabile quando la contabilità viene eseguita non nell’ambito della stessa azienda) corrisponda anche un diverso termine per effettuare il versamento dell’imposta stessa)”. Nell’effettuare i conteggi circa i versamenti IVA, l’Ufficio è tenuto ad applicare il disposto del terzo comma dell’art. 27 d.P.R. 633/72 nella parte in cui recita: “ Se dal calcolo risulta una differenza a favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione nel mese successivo”

Sentenza 

167. I.V.A. – Credito – Omessa presentazione dichiarazione

Sentenza n. 798/1/16, dep. 16/06/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Germano Cortese; Relatore: Curatolo.

I.V.A. – Credito – Omessa presentazione dichiarazione – Perdita del credito – Non sussiste – Indebito arricchimento dell’Amministrazione - Sussiste

L’omissione della dichiarazione IVA non determina di per sé la perdita del credito IVA maturato nell’anno. La condotta dell’Amministrazione finanziaria che non riconosca il credito di imposta in caso di omessa dichiarazione, quando il contribuente si sia fatto parte diligente per cercare di rimediare al proprio errore, portando all’Ufficio tutta la

Massimario CTR Piemonte 2016

documentazione che documenti l'esistenza del predetto credito, integra la fattispecie dell'indebito oggettivo e dell'arricchimento senza causa, ed è perciò illegittima.

Sentenza 

Notificazione

168. Decadenza dal potere di notifica di cartella di pagamento

Sentenza n. 1214/38/15, dep. 16/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Briccarello

Efficacia del tentativo di notifica ad un soggetto non più esistente

La decadenza dal potere di notifica della cartella di pagamento, ex art. 25 comma 1 d.P.R. 6021/73, non può essere impedita dal “tentativo di notifica” ad un soggetto ormai non più esistente ed in un luogo errato-notificazione presso la sede di una società ormai estinta a seguito di fusione per incorporazione di cui l’Ufficio era a conoscenza. Altrimenti si determinerebbe la vanificazione a tempo indeterminato dei termini che la norma ha posto in modo chiaro ed inequivoco a carico degli enti impositori.

Sentenza 

169. Notifica - Avviso bonario

Sentenza n. 1252/34/15, dep 19/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Rinaldi

Mancata notifica avviso bonario – Danno per il contribuente

La mancata notificazione di un avviso bonario non è una circostanza che può riverberarsi a danno dei contribuenti con l’esclusione dal pagamento ridotto della sanzione. L’emissione della cartella di pagamento deve attendere il perfezionarsi della notificazione dell’avviso.

Sentenza 

170. Notifica – Cartella di pagamento

Sentenza n. 1353/26/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Notificazione – Mezzi idonei per la cartella di pagamento

Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 la notifica deve considerarsi validamente intercorsa se effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sottoscritto dal destinatario, senza necessità di ulteriori formalità.

Riferimenti: art 26 d.P.R. n. 602/1973.

Sentenza 

171. Notifica – Ufficio Postale

Sentenza n. 1376/34/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pisanu; Relatore: Rolle

Notificazione – Giacenza dello stesso presso l'Ufficio postale

In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, la notificazione deve ritenersi perfezionata nei confronti del destinatario con contestuale inizio della decorrenza del termine per l'impugnazione con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi 10 gg dalla spedizione della raccomandata informativa.

Riferimenti : art. 140 cod. proc. civ. – Corte Cost. 14 gennaio 2010, n. 3.

Sentenza 

172. Notifica - prova

Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Prova degli avvisi di notifica

La notifica degli avvisi di rettifica è provata se sono presenti in atti le ricevute di ritiro da parte degli interessati.

Sentenza 

173. Notifica - prova

Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Notifica delle cartelle esattoriali

In applicazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, è legittima la notifica delle cartelle esattoriali tramite il servizio postale e l'attestato di ricevimento postale ha la medesima valenza della relata di notifica.

Sentenza 

174. Notifica

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Relata di notifica - Notifica a mezzo a.r. - Soggetti abilitati alla notifica

La mancata apposizione della relata di notifica sull'originale, è superata allorquando il contribuente non neghi di aver ricevuto il provvedimento di fermo e sanata qualora provveda a svolgere tempestiva opposizione avverso l'atto. La notifica a mezzo a.r., per espressa previsione di legge, viene effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione che si avvale, a tal fine, della collaborazione con Poste Italiane SpA. I soggetti "abilitati" alla notifica non hanno nulla a che vedere con la notifica a mezzo raccomandata a.r., con la conseguenza che non vi è alcuna necessità di verificare la qualifica del soggetto speditore, né, per l'effetto, che quest'ultimo sia qualificabile nei suoi connotati anagrafici dalla lettura della relata di notifica.

Sentenza 

175. Notifica

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Modalità di notifica della cartella esattoriale

L'agente alla riscossione notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo utilizzando le modalità che più ritiene adeguate, tra quelle previste ex art. 26 d.P.R. 602/1973, potendosi avvalere, a tal fine, degli ufficiali della riscossione, dei messi notificatori propri dipendenti, dei messi comunali ed agenti di polizia, previa convenzione con il Comune, e degli altri soggetti abilitati, oppure del servizio postale, tramite invio della cartella in plico chiuso con raccomandata a.r.

Sentenza 

176. Notifica

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Ipotizzata inesistenza della notifica e querela di falso

Il destinatario che affermi l'inesistenza della notificazione, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento con querela di falso.

Sentenza 

Publicità e pubbliche affissioni

177. Pubblicità

Sentenza n. 8/1/16, dep. 12/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Imposta comunale di pubblicità per esposizioni – determinazione della superficie.

L'imposta comunale sulle pubblicità assoggetta a imposizione tutti i messaggi pubblicitari che risultino idonei a sollecitare la domanda di beni e di servizi, e assume come base imponibile l'estensione del mezzo pubblicitario.

Nella superficie dell'installazione pubblicitaria assoggettata a imposizione non sono ricompresi gli elementi di completamento che, rispetto al marchio, non abbiano, per dimensione, forme, colori o altre caratteristiche, una valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario; sono parimenti esclusi da imposizione gli elementi non qualificabili come collettori di clientela, ossia quegli elementi che, in rapporto alla loro ubicazione, non possano avere un numero indeterminato di destinatari, ma si rivolgano a soggetti determinati che abbiano già deciso di avvalersi del servizio offerto e assolvano alla mera funzione di agevolare la fruizione del servizio medesimo.

Ai fini della determinazione della superficie sottoposta a imposta comunale sulla pubblicità, l'art. 8 d.lgs. n. 507-1993 reca una presunzione legale relativa di stabilità nel tempo della superficie dichiarata. Pertanto è onere del contribuente segnalare le variazioni della stessa.

Riferimenti: art. 4 l. n. 421-1992; artt. 5 e 8 d.lgs. n. 507-1993.

Sentenza 

Registro

178. Elusione fiscale

Sentenza n. 803/31/15, dep. 10/08/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Lo Mundo

Imposta di Registro – Conferimento di azienda seguito dalla cessione della partecipazione - Elusività – Esclusione

Il conferimento di azienda seguito dalla cessione della relativa partecipazione non può considerarsi elusivo, qualora il contribuente fornisca la prova delle effettive ragioni economiche che giustificano l'operazione e i vantaggi sul piano della gestione economica e amministrativa che inducono alla cessione delle partecipazioni in luogo della cessione del ramo d'azienda. Venendo a mancare il presupposto del mero risparmio di imposta viene di conseguenza a cadere anche il fine elusivo.

Sentenza 

179. Avviso di Liquidazione - Imposta Registro

Sentenza n. 859/1/15, dep. 19/09/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Germano Cortese; Relatore: Menghini

Avviso di liquidazione - Imposta Registro - Tassazione Trust

Il tributo successorio assume come autonomo presupposto impositivo la costituzione di un vincolo di destinazione su beni. Il conferimento di beni in trust costituisce vincolo di destinazione che realizza, mediante impoverimento del disponente e contestuale acquisizione di diritti a favore del beneficiario, una attribuzione liberale assimilabile alle donazioni. L'atto istitutivo del trust è dunque soggetto ad imposizione proporzionale, nelle forme proprie dell'imposta sulle donazioni.

Riferimenti : art. 2, co. 47 e 49, d.l. 262/2006, conv. In L. n. 286/2006; ord. Corte Cass. n. 3737/2015 e n. 5322/2015

Sentenza 

180. Imposta di registro - Avviso di Liquidazione

Sentenza n. 1115/26/15, dep. 26/10/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Gallo

Tributi Erariali Indiretti – Imposta di Registro – Agevolazioni prima casa – abitazioni di lusso secondo i criteri di cui all’art. 6 DM 2.08.1969 – Superficie utile complessiva – perizia asseverata comprovante la superficie utile totale

In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 1, nota 2 bis, tariffa I del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 è connessa all'acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso e, dunque, con superficie utile inferiore a 240 mq secondo i criteri di cui all'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969. Al fine di individuare l'esatta superficie dell'immobile, i dati desunti dalla certificazione catastale (classamento, consistenza e rendita) hanno valore meramente indiziario e, non consentendo da soli l'individuazione della reale metratura dell'abitazione, non sono sufficienti, viepiù in assenza di contestazioni specifiche, a togliere valenza probatoria alla perizia asseverata comprovante una superficie utile totale dell'unità abitativa inferiore al limite dei 240 mq.

Riferimenti: d.P.R. 131/1986 - art. 1, nota 2 bis , Tariffa Parte I Dm 2.08.1969 art. 6

Sentenza 

181. Imposta di Registro - Costi inerenti al bene

Sentenza n. 1132/22/15, dep. 04/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Verde

Valore del bene ai fini dell'imposta di registro determinante plusvalenza ai fini Irpef – Costi inerenti al bene – Onere della prova

In materia di plusvalenze immobiliari realizzate mediante cessione di immobile in comunione, sono deducibili dalla plusvalenza realizzata le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione dell'immobile, come risultanti dalle spese incrementative sostenute e dalle fatture quietanzate, anche in assenza di pagamenti tracciabili. La deduzione spetta a ciascun soggetto cedente pro quota, nella misura risultante dall'atto pubblico di cessione dell'immobile, senza che alcun rilievo possa essere riconosciuto a tal fine a ogni diverso successivo accordo o comportamento fattuale.

Riferimenti: art. 68 d.P.R. 917/1986

Sentenza 

182. Imposta di Registro/Iva - Avviso di Liquidazione

Sentenza n. 1134/22/15, dep. 04/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Tributi Erariali Indiretti - Tassazione decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di obbligazione - Operazioni di addebito ai consorziati di costi sostenuti dal Consorzio - Rilevanza ai fini IVA - Sussistenza - Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

Le prestazioni effettuate dai consorzi, che svolgono attività commerciale verso terzi, in favore dei propri consorziati costituiscono operazioni imponibili a fini I.v.a. In ossequio al principio di alternatività I.v.a.-registro, il decreto ingiuntivo, avente contenuto di condanna al pagamento di una obbligazione relativa a prestazioni effettuate dai consorzi in favore dei propri consorziati, deve dunque essere assoggettato ad imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti: art. 40 del d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. C) Tariffa Parte Prima del d.P.R. 131/1986, art. 4, II co., d.P.R. 633/1972, Cassazione civ. n. 3572/1998, Cassazione civ. n. 7593/2015

Sentenza 

183. Imposta di Registro – Ipotecarie e Catastali

Sentenza n. 1152/31/15, dep. 06/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Tirone; Relatore: Pontone

Tributi Erariali Indiretti - Imposta di registro - Esenzioni ed agevolazioni (benefici) - Edilizia - Agevolazione prevista dall'art. 74 della legge n. 865 del 1971 - Applicabilità

Non si ha decadenza dell'agevolazione fiscale (imposta fissa minima di registro e esenzione imposta ipotecaria) prevista per i trasferimenti di immobili ubicati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati ai sensi della Legge 865/1971 in caso di

cessione di terreni edificabili al Comune con contestuale retrocessione di parte degli stessi da destinare all'azione edificatoria.

Riferimenti: art. 74 della legge n. 865 del 1971.

Sentenza 

184. Registro- Imp. Ipotecaria e Catastale

Sentenza n. 1355/26/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Steinleitner

Imposta registro – Esenzioni e agevolazioni

In tema di imposta di registro, l'agevolazione di cui all'art. 1, nota 2 bis, tariffa I del d.P.R. n. 131/1986 è connessa all'acquisto di case di abitazione non “di lusso” e, dunque, con superficie utile inferiore a 240 mq, secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 208/1969. Al fine di individuare l'esatta superficie dell'immobile, devono essere incluse nel computo della superficie utile anche quelle parti di immobile in stato grezzo, prive di rivestimenti, pavimentazione e tinteggiatura, purché presentino caratteristiche costruttive tali da renderle idonee all'abitabilità, a naturale espansione della superficie abitativa dell'unità immobiliare considerata.

Riferimenti: D.M. 02.08.1969; Cass. n. 20031/2015; Cass. n. 4722/2015.

Sentenza 

185. Liquidazione - Imposta di registro

Sentenza n. 120/38/2016, dep. 27/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore; Briccarello

Iva / Registro – Art 40 d.P.R. 131/86 – Sussistenza

Per gli atti soggetti ad Iva, l'imposta di registro in misura fissa colpisce esclusivamente l'atto in ragione dell'unica formalità di registrazione (atto pubblico o scrittura privata autenticata) e nessuna rilevanza riveste il soggetto. In definitiva l'autonoma tassazione dell'acconto, trattandosi di disposizione negoziale di contenuto economicamente apprezzabile, che concretizzano un indice di capacità contributiva da parte di chi lo pone

Massimario CTR Piemonte 2016

in essere, porterebbe alla non corretta conseguenza di assoggettare ad una doppia tassazione (Iva - registro) tale aspetto negoziale

Peraltro non è correttamente invocabile l'art. 40 d.P.R. 131/86 in quanto prevede prevede la tassa fissa di registro per gli atti soggetti ad Iva, ogni qualvolta tali atti non scontano nessun'altra imposta di registro e tale tassa non è prevista per il negozio (già soggetto ad Iva), bensì per il suo contenitore.

Riferimenti: art. 4, d.P.R. 131/86

Sentenza 

186. Liquidazione - Imposta ipotecaria, di registro, catastale

Sentenza n. 125/38/16, dep. 27/01/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Sciaccaluga; Relatore; Briccarello

Perdita dei benefici – Causa di forza maggiore – Sussistenza

In materia di imposta di registro, costituisce evento di forza maggiore obiettivamente impeditivo del programma di trasferimento della residenza nel termine di legge (trasferimento che condiziona la conservazione dell'agevolazione fiscale originariamente fruita per l'acquisto della prima casa), l'allagamento dell'immobile, avvenuto in costanza di lavori di ristrutturazione a causa di infiltrazioni di acqua dal terreno, e il successivo insorgere di contenzioso con la ditta affidataria dei lavori.

Riferimenti: art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 131/86, Risoluzione 14o/E, Cass.1616/81 e Cass.17442/13

Sentenza 

187. Applicazione dell'imposta fissa di registro a più disposizioni contrattuali

Sentenza n. 169/26/16, dep. 08/02/2016

Commissione tributaria regionale per il Piemonte

Presidente: Ausiello; Relatore: Mina

Imposta di registro - Pluralità di disposizioni contrattuali – Cessione quote sociali - Scindibilità – Esclusione

Massimario CTR Piemonte 2016

L'imposta fissa di registro è un'imposta d'atto che prescinde dal numero dei rapporti giuridici contemplati e dei soggetti che vi hanno preso parte. Ne consegue che l'imposizione è unica ed è riconnessa al servizio di registrazione, reso dallo Stato, di cui rappresenta il corrispettivo. Diverse cessioni di quote, da parte di più alienanti, non sono assoggettabili ad autonoma tassazione in quanto non si tratta di disposizioni scindibili.

Riferimenti: d.P.R. 131/86, art. 20, 21

Sentenza 

188. Rettifica del valore, ai fini dell'imposta di registro, di beni immobili

Sentenza n. 184/22/16, dep. 10/02/2016

Commissione tributaria regionale per il Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Abuso del diritto – Valide ragioni – Leveraged buy out - Esclusione

L'art. 2501-bis Cod. Civ. ha introdotto anche in Italia lo strumento con il quale, sulla base di valide ragioni economiche sottostanti viene resa lecita l'operazione di "leveraged buy out" a nulla rilevando un eventuale risparmio d'imposta, a meno che la via prescelta non abbia comportato l'aggiramento di divieti od obblighi previsti dall'ordinamento tributario, divieti od obblighi la cui violazione l'Ufficio non ha mai contestato espressamente. Il contribuente non è pertanto tenuto, in presenza di più legittime opzioni per raggiungere il risultato voluto, a scegliere quella fiscalmente più onerosa, ma l'operazione effettuata deve essere supportata da valide ragioni economiche. La facoltà di scelta delle modalità da seguire per raggiungere un determinato risultato è rimessa all'imprenditore che però ben può, se sussistono delle valide ragioni, tra cui ben può esserci quella di dover sopportare un minor carico fiscale, scegliere una via meno lineare di un'altra.

Riferimenti: art. 2501-bis Cod. Civ.

Sentenza 

189. Trust

Sentenza n. 326/38/16, dep. 07/03/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

Trust: imposte ipotecarie e catastali – Trasferimento dei beni conferiti in trust

Le imposte ipotecarie e catastali non devono essere applicate in misura proporzionale al momento del passaggio dei beni dal disponente al trustee, perché ciò che rileva ai fini dell'applicazione della misura proporzionale è solo la presenza o meno, nella singola fattispecie, dell'effetto traslativo. Il testo degli artt. 1 e 10 d.lgs. 347/1990 (T.U. delle imposte ipotecarie e catastali), indica come “oggetto” delle relative imposte, rispettivamente, le “formalità di trascrizione” e le “vulture catastali”.

Solo con la realizzazione del programma contrattualizzato, i beni devoluti in trust potranno essere effettivamente trasferiti ai beneficiari con l'assoggettamento ai tributi sui trasferimenti (imposta di donazione, ipotecaria e catastale) applicati in misura proporzionale.

Sentenza 

190. Avviso di liquidazione imposta ipotecaria-catastale

Sentenza n. 326/38/16, dep. 07/03/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Maiorca

Imposte di Registro, ipotecarie e catastali

Le imposte ipotecarie e catastali coincidono con quelle di Registro sulle successioni e donazioni e rileva la correlazione fra la loro disciplina e quella dei tributi “connessi”.

Sentenza 

191. Imposta di registro – Contratto preliminare di vendita

Sentenza n. 585/26/16 dep. 03/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Gallo

Imposta di registro – Contratto preliminare di vendita – Quote sociali – Acconto (caparra) – Regime impositivo applicabile - Tassazione in misura fissa – Applicabilità.

Ai contratti preliminari aventi ad oggetto la negoziazione di quote sociali, anche se contenenti la previsione del pagamento di acconti sul prezzo, si applica il trattamento

fiscale previsto per la registrazione del contratto definitivo (imposta di registro in misura fissa).

Assoggettare l'atto de quo all'imposta di registro nella misura proporzionale del 3% porterebbe ad un meccanismo impositivo illogico ed ingiustificato, facendo scontare agli acconti prezzi pattuiti nel preliminare una tassazione ben superiore a quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo, con inutile aggravio del procedimento ed inevitabile produzione di un'eccedenza d'imposta, dovendosi imputare all'imposta principale, dovuta per la registrazione del contratto definitivo, quanto già anticipatamente pagato in sede di preliminare, imprimendo alla tassazione degli acconti pagati in sede di preliminare natura di anticipazione della tassazione dovuta per il contratto definitivo.

Sentenza 

192. Imposta di registro – Contratto preliminare di vendita

Sentenza n. 586/31/16, dep. 04/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pisanu; Relatore: Lo Mundo

Imposta di registro – Contratto preliminare di vendita – quote sociali – acconto (caparra) – Regime impositivo applicabile - Tassazione in misura fissa – Applicabilità.

Per l'esatta individuazione del regime impositivo applicabile ai contratti preliminari aventi ad oggetto la negoziazione di quote sociali, anche se contenenti la previsione del pagamento di acconti sul prezzo, non si può prescindere dal trattamento fiscale previsto per la registrazione del contratto definitivo (imposta di registro in misura fissa).

L'interpretazione della disciplina per cui sarebbe assoggettabilità dell'atto all'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, oltre ad essere fondata su una lettura parziale e non coordinata delle disposizioni, porterebbe ad un meccanismo impositivo illogico ed ingiustificato, facendo scontare agli acconti prezzi pattuiti nel preliminare una tassazione ben superiore a quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo, con inutile aggravio del procedimento ed inevitabile produzione di un'eccedenza d'imposta, dovendosi imputare all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo quanto già anticipatamente pagato in sede di preliminare.

Sentenza 

193. Registro – Coefficienti ministeriali

Sentenza n. 682/31/16, dep. 20/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Borgna

Valore dell'immobile - Dichiarazioni e risultanze documentali - Coefficienti ministeriali - Presunzione dei coefficienti ministeriali - Riserva di legge

E' corretta l'azione dell'Ufficio allorquando determina il valore di un immobile applicando la previsione di cui al D.M. 10/9/1992. Una dichiarazione in atti non può superare le risultanze documentali. La richiesta di disattendere i coefficienti ministeriali, è inammissibile poiché il D.M. 10/9/1992, nelle sue varie articolazioni, è stato riconosciuto dalla Cassazione e anche dalla Corte Costituzionale di legittima applicazione. Inoltre i valori ottenuti dall'applicazione dei coefficienti non devono coincidere con gli effettivi costi annuali, ma mirano a individuare una disponibilità di spesa del contribuente, necessaria per acquisire e mantenere determinati beni. I coefficienti di cui al D.M. 10/9/1992 costituiscono una presunzione legale relativa (Cass. n. 12187/1009). Non c'è violazione della "riserva di legge" nelle tabelle disposte dal Ministero, in quanto i DD.MM. applicati sono regolamenti esecutivi dell'art. 38, c.4, d.P.R. 600/1973, espressamente previsti dalla L. n. 400/1988.

Sentenza 

194. Imposta di registro

Sentenza n. 775/31/16 dep. 13/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Cipolla

Imposta di registro (imposta ipotecaria e catastale) - Rettifica valore aree edificabili - Prova della sussistenza del maggior valore accertato - Necessità - valutazione arbitraria senza perizia né richiami ai valori di mercato - Infondatezza della rettifica - Sussiste

E' illegittimo il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che proceda alla rettifica del valore di aree edificabili, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulla base di una valutazione arbitraria, avvenuta senza aver previamente espletato la necessaria attività istruttoria. Risulta infondata e va, conseguentemente annullata, la rettifica del valore attribuito a un'area edificabile, che non risulti fondata su una preventiva perizia di stima, né sul richiamo a parametri di mercato.

Sentenza 

Massimario CTR Piemonte 2016

RISCOSSIONE

195. Cartella di pagamento IRPEF - Nullità

Sentenza n. 819/31/15, dep. 03/09/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Cotillo; Relatore: Lo Mundo

Nullità della cartella non preceduta da avviso di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973

La cartella di pagamento non preceduta da avviso bonario è nulla. Il Collegio richiama i precedenti della Corte di Cassazione che hanno conferito al contraddittorio procedimentale un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso e conclude ribadendo che, la sanzione dell'invalidità dell'atto conclusivo del procedimento "pur non essendo espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo non certo innocua o di lieve entità".

Riferimenti : art. 36bis d.P.R. 600/1973; art. 6, L. n. 212/2000; ord. Corte Cass. n. 11000/2014; ord. Corte di Cass. N. 15312/2014; sent. Corte Cass. SSUU n. 18184/2013;

Sentenza 

196. Iva - Cartella Di Pagamento

Sentenza n. 1133/22/15, dep. 04/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Palmieri

Riscossione mediante ruoli - Cartella di pagamento emessa per iscrizione provvisoria ex art. 68 d.lgs. 546/92 - Sentenza di annullamento dell'atto impositivo presupposto - Sopravvenuta illegittimità - Sussistenza - Indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza - Fondamento

In tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio dei due terzi delle maggiori imposte e sanzioni e la cartella di pagamento devono essere annullate a

seguito della sentenza che, accogliendo l'appello proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato.

Riferimenti: art. 68 d.lgs. 546/92

Sentenza 

197. Divieto di doppia imposizione

Sentenza n. 1165/22/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Pasi; Relatore: Palmieri

Dichiarazione integrativa trasmessa senza autorizzazione del contribuente

Una cartella di pagamento riferita ad una dichiarazione integrativa trasmessa senza l'autorizzazione del contribuente è illegittima in quanto assimilabile ad una doppia imposizione, vietata ex art. 163 del TUIR e art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'Ufficio tributario non può adottare soluzioni che implicino la duplicazione del prelievo tributario.

Sentenza 

198. Riscossione – Cartella di pagamento

Sentenza n. 1339/36/15, dep. 09/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Ausiello; Relatore: Menghini

Riscossione – Cartella di pagamento – Componente interessi moratori – Quantificazione – Data di consegna del ruolo – Irrilevanza – Produzione di calcolo alternativo e corrispondenti risultati – Onere della prova.

In caso di contestazione sulla quantificazione degli interessi moratori esposti nella cartella di pagamento, non assume alcun rilievo la data di consegna del ruolo, e occorre riferirsi esclusivamente a quanto espresso nel provvedimento di accertamento notificato al contribuente, compresi i riferimenti normativi. Qualora la cartella di pagamento sia conforme ai modelli ministeriali, è il contribuente che deve produrre, unitamente alla contestazione motivata, la propria procedura di calcolo alternativa e i corrispondenti risultati in opposizione a quelli presenti sul provvedimento.

Riferimenti: art. 1282 c.c.; art. 20 d.P.R. n. 602/1973.

Sentenza 

199. Cartella di pagamento

Sentenza n. 1350/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Tirone

Riscossione – Cartella di pagamento - Sgravio

È contrario ai principi di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa (di cui all'art. 97 della Costituzione) ritenere che qualunque errore dell'azione amministrativa stessa determini l'annullamento dell'atto impugnato, laddove tal errore possa essere corretto con l'istituto dello sgravio.

Riferimenti: Cost. art. 97.

Sentenza 

200. Riscossione – Cartella di pagamento

Sentenza n. 1351/31/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente e Relatore: Tirone

Riscossione – Cartella di pagamento – Agevolazioni - Decadenza

La disciplina ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997 sulla determinazione delle sanzioni applicabili in caso di acquiescenza all'atto impositivo soggiace, in quanto norma agevolativa, a regola di stretta interpretazione: pertanto, si decade dal beneficio sia in caso di mancato pagamento della somma agevolata, eventualmente rateizzata, sia in caso di ritardato pagamento della somma medesima.

Riferimenti: art. 1219, 2 co. cc; art. 15, d.lgs. n. 218/1997.

Sentenza 

201. Cartella di pagamento – IVA

Sentenza n. 9/1/16, dep. 12/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Michelone

Società non operative – Detrazione - Sussistenza

La negazione della detrazione nell'anno in verifica di un credito dell'anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appmrto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica

Riferimenti: art. 30 della legge 724/94, art. 2423 bis comma 2

Sentenza 

202. Riscossione

Sentenza n. 607/22/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Masia; Relatore: Menghini

Motivazione della cartella esattoriale

Non sussiste il difetto di motivazione nella cartella esattoriale, trattandosi di documento la cui formulazione discende direttamente dai decreti ministeriali cui fa riferimento e non è quindi nella possibilità dell'Agente alla Riscossione sottrarsi dalla formulazione dell'atto così imposta (in particolare dal D.M. 28/6/1999 e dall'art. 25 d.P.R. 602/1973)

Sentenza 

203. Preavviso di fermo amministrativo

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Carenza di motivazione nel preavviso di fermo - Esperibilità delle azioni cautelari

La carenza di motivazione nel “preavviso di fermo amministrativo” non sussiste in quanto lo stesso contiene i c.d. “dettaglio degli addebiti” che indica tutti gli elementi utili all’uopo.

L’esperibilità delle azioni cautelari, quale è l’iscrizione di fermo amministrativo, non è sottoposta al vincolo stabilito dall’art. 50 d.P.R. 602/73 che è finalizzato a tutelare il contribuente nei confronti della procedura esecutiva, e non della fase cautelare.

Sentenza 

204. Riscossione

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Mancato pagamento di cartella esattoriale - Copie degli estratti di ruolo - Copia integrale delle cartelle esattoriali e calcolo degli interessi

Il mancato pagamento di una cartella esattoriale legittima l’agente della riscossione ad avviare la procedura per l’iscrizione del fermo amministrativo.

Le copie degli estratti di ruolo munite dell’asseverazione dell’esattore sono, a tutti gli effetti di legge, copie autentiche del ruolo e fanno piena prova per la parte dell’originale che riproducono.

La copia integrale delle cartelle esattoriali e il calcolo degli interessi, anche se non prodotti in giudizio, si evincono dagli estratti conto di ruolo delle cartelle, emergendo dagli stessi l’entità del credito, la sua ripartizione negli anni interessati e la specifica indicazione del capitale e degli interessi di mora, ed è possibile, inoltre, ricavare l’identità della data di notifica ivi indicata con quella risultante dalla relazione di notifica.

Sentenza 

205. Cartella di pagamento IRPEF - Valori delle partecipazioni

Sentenza n. 841/38/16, dep. 28/06/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Interesse alla rivalutazione dei valori delle partecipazioni - Perfezionamento dell’opzione per la rideterminazione dei valori delle partecipazioni

Massimario CTR Piemonte 2016

In caso di rateizzazione dell'imposta sostitutiva prevista ex art. 5 l. 448/2001 ai fini della rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni societarie, l'opzione per la rivalutazione del valore predetto si perfeziona con il versamento della prima rata dell'imposta e diviene vincolante a prescindere dalla sussistenza dell'interesse al suo mantenimento, rappresentando la manifestazione di una scelta irrevocabile. Il sopravvenuto fallimento della società partecipata non incide pertanto sull'obbligo di versamento delle successive rate dell'imposta sostitutiva non ancora corrisposte.

Riferimenti: Cass. n. 3410 del 20/2/2015; Circ. A.E. n. 35/E del 4/8/2004

Sentenza 

206. Intimazione di pagamento IRPEF

Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Invio di intimazione di pagamento

La mancata attivazione della fase formale dell'iscrizione a ruolo comporta che, alla rideterminazione degli importi dovuti in base dell'accertamento, conseguentemente alla decisione di primo e secondo grado, consegua l'invio di una intimazione per il pagamento dei tributi rideterminati.

Sentenza 

TARSU TARES TARI

207. TIA (oggi TARI)

Sentenza n. 1220/34/15, dep. 17/11/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Bonadies; Relatore: Rolle

Parte fissa e parte variabile dell'imposta sui rifiuti.

La "parte fissa" della TIA (oggi TARI) in quanto destinata alla copertura dei costi che garantiscono l'esistenza dei servizi che vanno a vantaggio di tutta la collettività, è comunque dovuta, indipendentemente dalla quantità di rifiuti prodotta, mentre "la parte variabile" è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti. Nel caso in cui un'impresa

Sentenza 

208. Accertamento -TARSU

Sentenza n. 1287/26/15, dep. 01/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Maddalena; Relatore: Mina

Settori con diverse destinazioni d'uso inseriti in un'unica categoria

E' incongruo l'accertamento a fini TARSU di un Comune che, dopo aver attestato la suddivisione di un immobile in distinti settori caratterizzati da diverse destinazioni d'uso, include tutti i distinti settori delle superfici tassabili in una sola categoria.

Sentenza 

209. TARSU - Avviso di accertamento

Sentenza n. 1410/22/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Barbuto; Relatore: Massaglia

Tributi locali - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu)

Massimario CTR Piemonte 2016

La T.A.R.S.U. è dovuta a fronte del possesso di un immobile suscettibile dell'utilizzo dei cassonetti per il conferimento dei rifiuti, anche se il contribuente non si avvale del servizio.

Sentenza 

TERMINI

210. Silenzio rifiuto rimborso IRPEF

Sentenza n. 800/31/15, dep. 10/08/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Tirone; Relatore: Borgna

Decorrenza del termine decadenziale per chiedere il rimborso

Il termine di decadenza di quarantotto mesi, previsto ex artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602-1973 per la proposizione delle istanze di rimborso di versamenti diretti, decorre dalla data del versamento stesso oppure, in caso di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Sulla decorrenza del termine in oggetto non incide, ancorché illegittima in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, la norma di diritto nazionale che precluda, per determinate categorie di soggetti, la fruizione di un regime fiscale agevolativo: la pronuncia della Corte di Giustizia, resa successivamente al versamento del tributo e al superamento del termine, che dichiara la disciplina impositiva nazionale in contrasto con il diritto comunitario, ampliandone in tal modo la portata soggettiva, non vale a rimettere in termini il soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, rimase inerte.

Riferimenti : art. 38 del d.P.R. n. 602/1973; art. 2935 c.c.; art. 17, comma 4 bis d.P.R. n. 917/1986, sent. Corte di Giustizia della Comunità Europea n. C-207/04 del 21.7.2005; Cass. nn. 10231 del 1998; n. 7176 del 1999; Cass. n. 18276 del 2004; Cass. nn 4670 e n. 13087 del 2012; Corte Cass. a SSUU 16.6.2014 n. 13676

Sentenza 

211. Imposta di registro – Termine

Sentenza n. 1374/22/15, dep. 16/12/2015

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Pasi; Relatore: Bonino

Imposta di registro – Prescrizione

In caso di omessa registrazione del contratto di locazione il termine di decadenza del potere accertativo da parte dell'Ufficio di cui all'articolo 76 comma. 1 del d.P.R. n.

131/1986 è di anni cinque dal giorno in cui si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio.

Riferimenti: art. 76 d.P.R. n. 131/1986.

Sentenza 

212. Termini per l'accertamento in caso di violazioni penalmente rilevanti

Sentenza n. 180/26/16, dep. 09/02/2016
Commissione tributaria regionale per il Piemonte
Presidente: Ausiello, Relatore: Mina

Termine per l'accertamento - Violazioni penalmente rilevanti - Raddoppio

Nel caso in cui ricorrano violazioni penalmente rilevanti è previsto il raddoppio del termine per l'accertamento, ai sensi del disposto dell'art. 43 c. 3 d.P.R. 600/73. La denuncia che consente il raddoppio dei termini non è subordinata al vaglio della colpevolezza del contribuente ovvero alla valutazione della ricorrenza della prescrizione, in quanto è esclusivo compito del magistrato accertare la responsabilità penale dei soggetti coinvolti, oltre che statuire in merito all'eventuale prescrizione del reato ipotizzato.

Riferimenti: d.P.R. 600/1973 art. 43

Sentenza 

213. Plusvalenza - Termine

Sentenza n. 614/38/16 dep. 10/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Galasso; Relatore: Maiorca

Plusvalenza ex art. 67 T.U.I.R. - Determinazione del quinquennio agli effetti della plusvalenza - Atto di assegnazione del bene immobiliare in sede di un procedimento di separazione/divorzio - Irrilevanza - Momento dell'acquisto originario - Rilevanza

L'assegnazione del bene immobiliare connesso alla crisi del matrimonio è qualificabile come atto fiscalmente neutro e non rilevante ai fini del computo del quinquennio.

Massimario CTR Piemonte 2016

Conseguentemente, per la determinazione del quinquennio agli effetti della plusvalenza, occorre risalire all'acquisto originario del bene ad opera dei coniugi congiuntamente.

Sentenza 

214. Termini

Sentenza n. 692/31/16, dep. 23/05/2016

Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Garino; Relatore: Borgna

Somme non dovute e decorrenza dei termini

In presenza di regolare notifica, le censure relative a somme non dovute e a decorrenza dei termini per la notifica della cartella di pagamento con conseguente decadenza dal potere di riscuotere il credito azionato, sono tardive se non hanno costituito oggetto di opposizione nel termine perentorio di 60 giorni, ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992.

Sentenza 

VARIE

215. Diniego rimborso Contributo Unificato

Sentenza n. 11/1/2016, dep. 12/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Cascini

Diritto al rimborso – Competenza Giustizia Tributaria – Sussistenza.

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è un prelievo avente natura tributaria. Le relative controversie sono pertanto devolute alla giurisdizione del giudice tributario.

Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari è un tributo dovuto in riferimento ai singoli gradi di giudizio. Il trasferimento del giudizio da un tribunale ad un altro per motivi di competenza mantiene il procedimento nel medesimo grado, e non fa sorgere in capo al contribuente una nuova obbligazione tributaria. Deve essere dunque concesso il richiesto rimborso del contributo versato a seguito di riassunzione.

Riferimenti: circolare 26/10/2007 n. 33

Sentenza 

216. Presupposti dell'istituto di forza maggiore - Cause di non punibilità

Sentenza n. 687/38/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Galasso

Presupposti dell'istituto di forza maggiore - Cause di non punibilità - Inadempimenti di debitori del contribuente - Insussistenza dell'esimente della forza maggiore

Il contribuente è soccombente allorché non sussistano i presupposti che possono integrare l'istituto della forza maggiore: crisi economica nella fattispecie, in quanto evento che non ha natura eccezionale di origine naturalistica, quali calamità, ovvero umana, quali scioperi, furti, ecc. Lo stesso non può invocare l'art. 97, c. 5, d.P.R. 602/73 "collocato nell'ambito delle disposizioni afferenti alla morosità del pagamento di imposte riscosse mediante i ruoli" in quanto il citato comma è stato abrogato dall'art. 16, c.1, lett. c). d.lgs. n. 471 del 18/12/97 e il successivo d.lgs. 472/97, che disciplina la materia,

Massimario CTR Piemonte 2016

all'art. 6, prevede tra le cause di non punibilità l'aver "commesso il fatto per forza maggiore" (comma 5). L'inadempimento di debitori del contribuente, più in generale la crisi economica, sono paradigmatici del rischio di impresa. Non sono certamente eventi né imprevedibili, né inevitabili e, come tali, non giustificano il mancato adempimento tributario. L'esimente della forza maggiore è da ritenersi insussistente qualora si tratti prevalentemente di omissioni relative al versamento IVA, che è stata percepita al fine di riversarla, e all'IRPEF non versata, che è relativa alle ritenute operate dal sostituto d'imposta sulle competenze dei lavoratori dipendenti .

Sentenza 

217. **Aggio**

Sentenza n. 843/38/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Giusta; Relatore: Briccarello

Determinazione dell'aggio

L'aggio non può essere considerato indebito, eccessivo e non dovuto, posto che è determinato in virtù di una correlazione tra la sua determinazione e i costi di riscossione e che risponde a criteri di coerenza e proporzionalità

Sentenza 

VIOLAZIONI

218. Iscr. Ipoteca - Fondo patrimoniale – Opponibilità

Sentenza n. 24/36/16, dep. 13/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Sciaccaluga; Relatore: Festa

Fondo patrimoniale – Opponibilità – Sussistenza

Anche per i debiti tributari è possibile opporre il vincolo costituito dal fondo patrimoniale dall'aggressione del creditore, dovendo ritenere compresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze rivolte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo del nucleo nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione delle sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Riferimenti: art. 77 del d.P.R. 602/73, art. 170 codice civile, art. 2901 codice civile

Sentenza 

219. Atto di contestazione – IVA

Sentenza n. 42/36/16, dep. 15/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Garino; Relatore: Festa

Omesso invio telematico lettera d'intenti – Semplificazione

La semplificazione in vigore dal 12.2.2005 con D. Lgs 175/2014 e riguardante principalmente i soggetti fornitori degli esportatori abituali esonera dall'obbligo di dover trasmettere all'Agenzia le lettere d'intento ricevute. Pertanto il fornitore potrà essere sanzionato solo per il compimento di operazioni non imponibili prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta. Di talché viene meno la sanzione per omessa comunicazione dei dati relativi alle lettere d'intento ricevute.

Riferimenti: d.lgs. 175/2014

Sentenza 

220. Sanzioni tributarie amministrative – Soggetti responsabili in solido per la sanzione amministrativa

Sentenza n. 53/34/16, dep. 20/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Rolle

Sanzioni tributarie amministrative – Soggetti responsabili in solido per la sanzione amministrativa – Società di persone – Sussistenza – Condizioni.

Ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 472-1997, la società di persone è responsabile solidalmente con l'autore della violazione soltanto quando questi abbia agito nell'interesse della Società medesima. Non è dunque punibile la Società nel caso in cui l'autore della violazione abbia agito esclusivamente per arricchire se stesso (dunque a totale detrimento dell'ente) e non per alterare i conti della Società medesima.

Riferimenti: art. 11 d.lgs. n. 472-1997.

Sentenza 

221. Sanzioni tributarie amministrative – Cause di non punibilità

Sentenza n. 53/34/2016, dep. 20/01/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte
Presidente: Puccinelli; Relatore: Rolle

Sanzioni tributarie amministrative – Cause di non punibilità – Fatto del terzo – Amministratore di fatto di società di persone – Sussistenza – Condizioni.

E' soggetto terzo ex art. 6, c. 3, d.lgs. n. 472-1997 l'amministratore di fatto di una società di persone che abbia omesso il pagamento del tributo al solo scopo di arricchire se stesso.

Riferimenti: art. 6, c. 3, d.lgs. n. 472-1997.

Sentenza 

222. Sanzioni tributarie - Illecito amministrativo tributario

Sentenza n. 797/22/16, dep. 15/06/2016
Commissione tributaria regionale del Piemonte

Presidente: Masia; Relatore: Massaglia

Sanzioni tributarie - Illecito amministrativo tributario - Sanzioni in materia di accise - Presupposti - Violazione di una norma - Dolo specifico di evasione - Necessità

L' art. 59, comma 1, lett. c) d.lgs. 504/1995, in tema di violazioni agli obblighi di dichiarazione, registrazione, documentazione in materia di accise, stabilisce che condizione necessaria perché sia configurabile un illecito amministrativo tributario in tali materie è che vi sia stata la violazione di una norma sostenuta da un atteggiamento psicologico identificato nel dolo specifico di evasione: in assenza di tali requisiti oggettivi e soggettivi che delincono e legittimano il campo applicativo della norma citata, non si configura alcun illecito amministrativo tributario e non potranno applicarsi le conseguenti sanzioni.

Sentenza 

MASSIMARIO 2016

DELLE

**COMMISSIONI TRIBUTARIE
PROVINCIALI**

DEL PIEMONTE

periodo 01/08/2015 – 31/07/2016

ACCERTAMENTO

1. Solidarietà tributaria – Cessione di azienda
Sentenza n. 1268/8/15, dep. 21/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
2. Accertamento induttivo basato sui movimenti bancari
Sentenza n. 103/2/15, dep. 08/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
3. Motivazione - Richiamo parziale ad indagine penale
Sentenza n. 1351/5/15, dep. 16/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
4. Associazioni non riconosciute - Responsabilità
Sentenza n. 1359/7/15, dep. 16/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
5. Decadenza dal potere di accertamento
Sentenza n. 1370/10/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
6. Sottoscrizione accertamento
Sentenza n. 1380/5/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
7. Accertamento – Sottoscrizione
Sentenza n. 273/1/15, dep. 05/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Biella
8. Iva su operazioni inesistenti – Prova contraria
Sentenza n. 63/1/15, dep. 08/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
9. Accertamento induttivo - Condizioni
Sentenza n. 1579/9/15, dep. 14/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
10. Accertamento - Potere di firma ai funzionari
Sentenza n. 67/2/15, dep. 15/10/2015

Commissione tributaria provinciale di Verbania



11. Accertamento – Nullità per emissione sottoposta a condizione
Sentenza n. 281/2/15, dep. 26/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
12. Operazioni potenzialmente elusive
Sentenza n. 1644/4/15, dep. 27/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
13. Avviso di accertamento “ante tempus”
Sentenza n. 83/1/15, dep. 28/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
14. Avviso di accertamento – Emissione anticipata
Sentenza n. 301/1/15, dep. 29/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
15. Evasione totale – Costi - Detrazione iva - Inammissibile
Sentenza n. 225/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
16. Nullità dell’avviso di accertamento in assenza di contraddittorio
Sentenza n. 226/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
17. Soppravvenienza attiva - Deduzione degli interessi - Efficacia delle richieste e dei questionari
Sentenza n. 226/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
18. La fattispecie di reato non è prevista in materia IRAP
Sentenza n. 227/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
19. Avviso di Accertamento – contraddittorio
Sentenza n. 228/2/15; dep. 09/11/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
20. Avviso di Accertamento – Termini
Sentenza n. 228/2/15; dep. 09/11/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
21. Valori OMI – Corrispettivi dichiarati e valori di mercato

- Sentenza n. 310/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
22. Consulenza tecnica di parte - Motivazione per relationem Avviso di Accertamento
Sentenza n. 238/1/15, dep. 24/11/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
23. Fattura seguita da nota di credito - Operazioni oggettivamente inesistenti
Sentenza n. 334/1/15, dep. 24/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
24. Accertamento sintetico - Invio questionari
Sentenza n. 341/1/15, dep. 25/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
25. Redditometro - Calcolo scostamento
Sentenza n. 341/1/15, dep. 25/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
26. Avviso di accertamento dopo verifiche “a tavolino”
Sentenza n. 88/2/15, dep. 27/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
27. Spese per lite temeraria
Sentenza n. 130/2/15, dep. 27/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
28. Omesso contraddittorio preventivo
Sentenza n. 131/2/15, dep. 27/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
29. Invito alla produzione di documenti - Diritto di difesa rispettato
Sentenza n. 241/2/15, dep. 30/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
30. Allegazione di documenti - Impresa familiare: riconoscimento
Sentenza n. 257/1/15, dep. 02/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
31. Utilizzo prove irritalmente acquisite
Sentenza n. 92/1/15, dep. 02/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania

32. [Accertamento - Rinvenimento documenti presso terzi](#)
[Sentenza n. 408/2/15, dep. 11/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
33. [Avviso di Accertamento - Spese di rappresentanza - prove](#)
[Sentenza n. 259/2/15, dep. 14/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
34. [Operazioni oggettivamente inesistenti - Recupero di crediti](#)
[Sentenza n. 146/2/15, dep. 14/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
35. [Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 149/2/15, dep. 14/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
36. [Notifica dei provvedimenti – Soggetto non avente titolo](#)
[Sentenza n. 150/2/15, dep. 14/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
37. [Avviso di Accertamento](#)
[Sentenza n. 262/2/15; dep. 15/12/2015](#)
[Commissione Tributaria Provinciale di Asti](#)
38. [Avviso di Accertamento](#)
[Sentenza n. 262/2/15, dep. 15/12/2015](#)
[Commissione Tributaria Provinciale di Asti](#)
39. [Accertamento notificato ai soci accomandanti - Nullità](#)
[Sentenza n. 264/2/15, dep. 15/12/15](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
40. [Movimentazioni finanziarie documentate](#)
[Sentenza n. 267/2/15, dep. 16/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
41. [Insussistenza del reato - Raddoppio dei termini e effettivo invio della denuncia](#)
[Sentenza n. 274/2/15, dep. 16/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
42. [Accertamento induttivo - Inattendibilità delle scritture contabili](#)
[Sentenza n. 275/2/15, dep. 16/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)



43. [Inattendibilità delle scritture contabili - Prove](#)
[Sentenza n. 284/1/15, dep. 16/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
44. [Accertamento induttivo - Assenza di documentazione attendibile.](#)
[Sentenza n. 157/2/15, dep. 17/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
45. [Recupero fiscale in capo a società estinta](#)
[Sentenza n. 160/1/15, dep. 16/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
46. [Accertamento - Società non operative](#)
[Sentenza n. 421/1/15, dep. 18/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
47. [Accertamento – Sottoscrizione](#)
[Sentenza n. 13/5/16, dep. 12/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
48. [Accertamento - Notificazione](#)
[Sentenza n. 13/5/16, dep. 12/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
49. [Accertamento - Sottoscrizione](#)
[Sentenza n. 15/5/16, dep. 12/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
50. [Accertamento - Sottoscrizione](#)
[Sentenza n. 16/5/16, dep. 12/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
51. [Accertamento – Utilizzabilità dei dati reperiti dagli Agenti](#)
[Accertatori](#)
[Sentenza n. 16/5/16, dep. 12/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
52. [Accertamento- Motivazione](#)
[Sentenza n. 5/1/16, dep. 15/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
53. [Accertamento di ricavi relativi a una compravendita](#)
[Sentenza n. 4/2/16, dep. 18/01/2016](#)

Commissione tributaria provinciale di Vercelli



54. Perdita su crediti
Sentenza n. 8/2/16, dep. 29/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
55. Capacità contributiva
Sentenza n. 10/2/16, dep. 29/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
56. InerENZA costi - Onere della prova
Sentenza n. 23/6/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
57. Accertamento - Apparecchi per il gioco – Prova
Sentenza n. 24/1/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
58. Redditometro - Presunzione
Sentenza n. 29/1/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
59. Accertamento - Sottoscrizione
Sentenza n. 36/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
60. Ires – Costi di attività professionale
Sentenza n. 39/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
61. Ricostruzione analitico induttivo dei ricavi - Erronea applicazione del metodo di accertamento presuntivo.
Sentenza n. 39/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
62. Contraddittorio - Termini per l'accertamento
Sentenza n. 21/1/16, dep. 15/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
63. Invito al contraddittorio – Obbligo
Sentenza n. 22/1/16, dep. 16/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
64. Accertamenti bancari – Onere della prova

Sentenza n. 24/1/16, dep. 16/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo

65. Accertamenti bancari – Contraddittorio preventivo
Sentenza n. 24/1/16, dep. 16/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
66. Finanziamenti dei soci – Documentazione
Sentenza n. 24/1/16, dep. 16/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
67. Nullità atto di accertamento intestato e notificato ad un società estinta
Sentenza n. 25/1/16, dep. 16/02/2016.
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
68. Statuto del Contribuente, principi della ”buona fede “ e “legittimo affidamento”
Sentenza n. 3/2/16, dep. 17/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
69. Pagamento per prestazione sinallagmatica o donazione a Partito Politico
Sentenza n. 5/1/16, dep. 18/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
70. Locazione a titolo gratuito di immobile di società immobiliare all’amministratore
Sentenza n. 65/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
71. Locazione a titolo gratuito di immobile di società immobiliare all’amministratore
Sentenza n. 66/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
72. Compensi all’amministratore di società immobiliare con locazione gratuita di alloggio
Sentenza n. 67/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
73. Sponsorizzazioni - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova
Sentenza n. 34/1/16, dep. 29/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

74. Plusvalenze derivanti procedura di liquidazione coatta amministrativa
Sentenza n. 18/3/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
75. Nullità mancanza di contraddittorio
Sentenza n. 39/2/16, dep. 01/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
76. Accertamento - Società “non operative”
Sentenza n. 85/1/16, dep. 04/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
77. Invalidità note di costo
Sentenza n. 40/1/16, dep. 07/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
78. Accertamento - Sottoscrizione
Sentenza n. 99/5/16, dep. 09/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
79. Accertamento con raddoppio dei termini – Residenza fiscale
Sentenza n. 51/1/16, dep. 10/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
80. Residenza Fiscale
Sentenza n. 51/1/16, dep. 10/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
81. Accertamento – Termine art. 12 Statuto del Contribuente
Sentenza n. 108/5/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
82. Accertamento – Sottoscrizione
Sentenza n. 108/5/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
83. Inopponibilità di scritture senza data certa
Sentenza n. 55/2/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
84. Movimenti bancari su conto corrente intestato a una SAS

- Sentenza n. 25/3/16, dep. 15/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
85. Accertamento – Motivazione
Sentenza n. 124/5/16, dep. 23/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
86. Maggiori ricavi – Accertamento analitico induttivo
Sentenza n. 16/2/16, dep. 01/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
87. Elusione ad opera di terzi e intervenuta prescrizione - Onere probatorio
Sentenza n. 125/2/16, dep. 04/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
88. Responsabilità dei soci dell'omesso pagamento di cartella di una SNC
Sentenza n. 33/3/16, dep. 04/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
89. Versamenti bancari – Prova di compensi
Sentenza n. 70/2/16, dep. 05/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
90. Accertamento Sintetico
Sentenza n. 137/5/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
91. Accertamento - Sottoscrizione
Sentenza n. 137/5/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
92. Accertamento Sintetico
Sentenza n. 137/5/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
93. Accertamento – Prelievi sul conto corrente
Sentenza n. 138/5/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
94. Accertamento – Inerenza costi
Sentenza n. 146/6/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria



95. Costi inerenti l'attività di impresa – Onere della prova
Sentenza n. 100/1/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
96. Perdite su crediti - Inesigibilità
Sentenza n. 100/1/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
97. Indici di capacità contributiva
Sentenza n. 134/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
98. Società non operative - Impugnabilità diniego interpello
Sentenza n. 137/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
99. Società italiana controllante società estera (USA)
Sentenza n. 35/2/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
100. Attività agricola – Locazione della tenuta per ricevimenti ed eventi
Sentenza n. 123/1/2016, dep 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
101. Contraddittorio preventivo – Condizioni
Sentenza n. 110/1/16, dep. 19/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
102. Legittimazione a sottoscrivere l'avviso di accertamento - onere della prova
Sentenza n. 127/2/16, dep. 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
103. Accertamento nei locali dell'Ufficio - Regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991
Sentenza n. 91/2/16, dep. 29/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
104. Accertamento – Socio di fatto
Sentenza n. 181/6/16, dep. 02/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

105. [Avviso di Accertamento - Motivi d'urgenza](#)
[Sentenza n. 158/1/16; dep. 02/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
106. [Principio di inerenza](#)
[Sentenza n. 118/2/16, dep. 06/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
107. [Dichiarazione integrativa - Accertamento IRPEF](#)
[Sentenza n. 97/1/16, dep. 10/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
108. [Omessa dichiarazione – Sanzioni – Deduzione dei costi](#)
[Sentenza n. 99/1/16, dep. 10/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
109. [Componenti negativi di reddito](#)
[Sentenza n. 108/1/16, dep. 16/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
110. [Verifiche a tavolino](#)
[Sentenza n. 128/2/16, dep. 17/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
111. [Diritto al contraddittorio preventivo](#)
[Sentenza n. 32/1/16, dep. 19/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)
112. [Promotore Finanziario - Deducibilità di costi](#)
[Sentenza n. 114/1/16, dep. 23/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
113. [Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Presunzioni gravi, precise e concordanti](#)
[Sentenza n. 163/2/16, dep. 23/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
114. [Inattendibilità della contabilità- Legittimità accertamento](#)
[Sentenza n.165/2/16, dep. 23/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
115. [Necessità del contraddittorio](#)
[Sentenza n. 118/2/16, dep. 24/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)

116. Società in fallimento- Scelta di inattività- Non sindacabile
Sentenza n. 37/1/16, dep. 30/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
117. Accertamento emesso prima dell'invio del p.v.c. e della scadenza dei 60 giorni dal ricevimento
Sentenza n. 121/2/16, dep. 31/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
118. Antieconomicità - Prova
Sentenza n. 127/2/16; dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
119. Indagini finanziarie in capo alla società e ai soci
Sentenza n. 39/2/16, dep. 09/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
120. Iva - Regime di reverse charge
Sentenza n. 214/1/16, dep. 10/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
121. Fatti nuovi - Mancata indicazione nell'avviso di accertamento
Sentenza n. 139/1/16, dep. 17/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
122. Elementi posti a fondamento dell'Avviso di accertamento – Contraddittorio - Firma
Sentenza n. 140/1/16, dep. 17/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
123. Accertamento- Contraddittorio – Nullità
Sentenza n. 143/1/16, dep. 17/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
124. Valore delle dichiarazioni di terzi
Sentenza n. 218/2/16, dep. 20/6/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
125. Accertamento - Dimostrazione di estraneità e di mancanza di responsabilità ai fatti
Sentenza n. 219/2/16, dep. 20/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella

126. Operazioni inesistenti - Deducibilità perdite su crediti procedure concorsuali
Sentenza n. 200/2/16, dep. 20/06/2016.
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo
127. Consorzio - Indeducibilità di costi
Sentenza n. 226/1/16, dep. 24/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
128. Cessioni di “oggetti finiti” d’oro - Applicazione imposta ordinaria
Sentenza n. 240/2/16, dep. 27/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
129. Atto Impositivo - Notificato Ante Tempus
Sentenza n. 221/2/16, dep. 27/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
130. IRAP relativa a somme corrisposte a titolo di recupero oneri di personale distaccato presso terzi
Sentenza n. 48/2/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
131. Accertamento - Sanzioni
Sentenza n. 238/6/16, dep. 01/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
132. Accertamento in rettifica – Condizioni
Sentenza n. 232/1/16, dep. 07/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
133. Trasmissione telematica di più dichiarazioni dei redditi
Sentenza n. 158/1/16, dep. 15/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
134. Contratto di comodato d’uso gratuito
Sentenza n. 159/1/16, dep. 15/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
135. Accertamento Irpef – Sottoscrizione
Sentenza n. 54/2/16, dep. 18/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania

AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI

136. [Esenzioni e agevolazioni – Rivalutazione terreno](#)
[Sentenza n. 1531/2/15, dep. 12/10/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
137. [Trattamento agevolato in enti di tipo associativo - Condizioni](#)
[Sentenza n. 67/2/15; dep. 15/10/15](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)
138. [Determinazione induttiva del reddito - Attività imprenditoriale antieconomica](#)
[Sentenza n. 275/2/15, dep. 16/12/15](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
139. [Abuso del diritto in campo tributario.](#)
[Sentenza n. 69/2/16, dep. 29/02/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
140. [Associazione regime fiscale agevolativo - Inapplicabilità](#)
[Sentenza n. 93/2/16, dep. 04/04/ 2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
141. [Rivalutazione dei beni immobili – Effetti e relativi obblighi - Ammissione concordato preventivo](#)
[Sentenza n.107/1/16, dep. il 19/4/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
142. [Collaborazione volontaria](#)
[Sentenza n. 220/2/2016, dep. il 27/06/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)

CATASTO

143. [Procedura Docfa](#)
[Sentenza n. 68/2/15, dep. 15/10/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)

144. [Classamento immobili di Pubblica Utilità](#)
[Sentenza n. 354/2/15, dep 17/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
145. [Imposta ipotecaria proporzionale su diritto reale immobiliare](#)
[Sentenza n. 90/2/2016, dep. 06/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)

CONCESSIONI GOVERNATIVE

146. [Tassa concessione governativa- Telefoni Mobili](#)
[Sentenza n. 148/1/16, dep. 15/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)
147. [Legittimità costituzionale della tassa di C.G. tra soggetti diversi](#)
[Sentenza n. 186/2/16, dep. 16/5/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)

CONTENZIOSO

148. [Atti impugnabili - Accertamento con adesione](#)
[Sentenza n. 269/1/15, dep. 05/10/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
149. [Legittimazione processuale di società cancellata](#)
[Sentenza n. 411/2/15, dep. 11/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
150. [Ricorso tardivo](#)
[Sentenza n. 6/1/16, dep. 15/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
151. [Atti impugnabili - Avviso bonario e diniego di autotutela](#)
[Sentenza n. 1/2/16, dep. 18/02/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
152. [Avviso bonario – Obbligo di invio](#)
[Sentenza n. 11/1/16, dep. 08/02/2016](#)

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

153. Difetto di assistenza tecnica
Sentenza n. 37/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
154. Impugnazione diniego rimborso
Sentenza n. 38/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
155. Giudizio tributario – Pendenza di procedimento penale
Sentenza n. 5/1/16, dep. 18/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
156. Inammissibile il ricorso non sottoscritto
Sentenza 65/1/16, dep. 29/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
157. Atti richiesti dal giudice
Sentenza n. 70/2/16, dep. 05/04/16
Commissione tributaria provinciale di Asti
158. Spese di giudizio
Sentenza n. 153/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
159. Normativa europea e incostituzionalità
Sentenza n. 153/1/16 ; dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
160. Competenza Territoriale CTP
Sentenza n. 113/1/16, dep. 20/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
161. Legittimazione ad impugnare la confisca per contrabbando
Sentenza n. 128/2/16, dep. 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
162. Spese di lite - Cessata materia del contendere
Sentenza n. 34/1/16, dep. 19/5/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
163. Sottoscrizione ricorso
Sentenza n. 99/1/16, dep. 10/5/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

164. Norme speciali
Sentenza n. 101/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
165. Atti impugnabili - Sollecito di pagamento
Sentenza n. 134/2/16, dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

DAZI DOGANALI

166. Accertamento Doganale – Requisiti
Sentenza n. 182/4/16, dep. 09/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

DIRITTI CAMERALI

167. Diritti Camerali - Prescrizione
Sentenza n. 101/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

IMU ICI

168. ICI – Immobile in leasing
Sentenza n. 1278/5/15, dep. 28/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
169. Esenzioni e agevolazioni – I.M.U
Sentenza n. 1440/3/15, dep. 24/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
170. Accertamento ICI - Motivazione
Sentenza n. 113/1/15, dep. 28/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli

171. [Valutazione terreni edificabili](#)
[Sentenza n. 59/2/16, dep. 21/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
172. [IMU su terreni potenzialmente edificabili](#)
[Sentenza n. 29/1/16, dep. 22/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
173. [IMU su unità immobiliari inagibili](#)
[Sentenza n. 29/1/16, dep. 22/03/2016](#)
[Commissione Tributaria provinciale di Vercelli](#)
174. [ICI ridotta - Denuncia variazioni](#)
[Sentenza n. 115/1/16, dep. 24/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
175. [Esenzione – ICI](#)
[Sentenza n. 81/6/16, dep. 06/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
176. [Accertamento – ICI terreni edificabili](#)
[Sentenza n. 139/5/16, dep. 13/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Alessandria](#)

IMPOSTA DI BOLLO

177. [Sanzioni per tardivo versamento imposta di bollo.](#)
[Sentenza n. 21/1/16, dep. 18/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)

IRAP

178. [Rimborso IRAP - Medico di base in regime di convenzione](#)
[Sentenza n. 97/2/15, dep.03/08/2015](#)
[Commissione Tributaria provinciale di Vercelli](#)
179. [Irap su redditi conseguiti da un medico in regime di convenzione.](#)

[Sentenza n.58/1/15, dep 17/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)

180. [Irap - Presenza di lavoratori dipendenti](#)
[Sentenza n. 70/2/16, dep. 05/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)

IRES

181. [Associazioni sportive - IRES](#)
[Sentenza n. 123/2/15, dep. 13/11/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
182. [Sopravvenienze attive.](#)
[Sentenza n. 10/2/16, dep. 14/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
183. [Società di comodo - Mancata produzione di ricavi](#)
[Sentenza n. 85/1/16, dep. 04/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Biella](#)
184. [Credito del socio - Credito da lavoro autonomo](#)
[Sentenza n. 124/1/16, dep. 18/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
185. [Cessione di quote societarie](#)
[Sentenza n. 124/2/16, dep. 31/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
186. [Prestazione di servizi - Ripartizione dei costi – Onere della prova](#)
[Sentenza n. 126/2/16; dep. 06/06/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
187. [Versamento credito d'imposta](#)
[Sentenza n. 239/1/16, dep. 13/07/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)

IRPEF

188. [Diritto tributario comunitario - Circolazione dei capitali](#)
[Sentenza n. 1249/4/15, dep. 05/08/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
189. [Deducibilità indennità di fine mandato amministratori \(T.F.M\)](#)
[Sentenza n.61/1/15, dep. 01/10/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)
190. [Società di persone - Detassazione degli utili - Diritto al rimborso a fini IRPEF](#)
[Sentenza n. 306/1/15, dep. 29/10/2015](#)
[Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo](#)
191. [Irpef - Reato di peculato](#)
[Sentenza n. 262/2/15, dep. 15/12/2015](#)
[Commissione Tributaria Provinciale di Asti](#)
192. [Irpef – Quota socio recedente ante chiusura esercizio sociale](#)
[Sentenza n. 13/1/16, dep. 17/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)
193. [Familiari a carico – Prova delle spese sostenute](#)
[Sentenza n. 63/1/16, dep. 29/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
194. [Emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione](#)
[Sentenza n. 234/1/16, dep. 07/07/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)

IVA

195. [IVA - Reati tributari - Operazioni soggettivamente inesistenti](#)
[Sentenza n. 1448/1/15, dep. 24/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
196. [Credito IVA ceduto](#)
[Sentenza n. 1448/1/15, dep. 24/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
197. [Liquidazione IVA – Tassazione di Gruppo](#)

Sentenza n. 10/5/16, dep. 07/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

198. Iva - Responsabilità del cessionario
Sentenza 34/2/16, dep.19/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
199. Fatture per operazioni inesistenti
Sentenza n. 33/1/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
200. Dichiarazione Iva - Prova contabile
Sentenza n. 62/1/16, dep. 29/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
201. IVA- Inversione contabile - Accertamento e sanzioni
Sentenza n. 214/01/16, dep. 10/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
202. Atto di cessione
Sentenza n. 241/1/16, dep. 07/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella

NOTIFICAZIONI

203. Notifica - Accertamento – società cancellata dal registro delle imprese – nullità della notifica
Sentenza n. 230/1/15; dep. 12/11/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
204. Nullità notifica
Sentenza n. 27/2/16, dep. 19/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
205. Sanatoria nullità notificazione
Sentenza n. 54/2/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
206. Notifica – Irregolarità sanabili
Sentenza n. 97/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

207. [Notifica a mezzo servizio postale](#)
[Sentenza n. 101/1/16, dep. 10/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
208. [Notificazione eseguita a mezzo posta.](#)
[Sentenza n. 165/2/16, dep. 23/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)
209. [Avviso di intimazione](#)
[Sentenza n. 132/2/16, dep. 06/06/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
210. [Notifica - Prova](#)
[Sentenza n. 146/2/16, dep. 29/06/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

211. [Obbligo di motivazione - Genericità](#)
[Sentenza n. 159/2/15, dep. 03/08/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
212. [Scritte pubblicitarie su beni strumentali](#)
[Sentenza n. 1279/5/15, dep. 28/08/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
213. [Imposta pubblicità - Funzione dell'insegna](#)
[Sentenza n. 1343/9/15, dep. 08/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
214. [Imposta di Pubblicità - Nullità dell'Avviso](#)
[Sentenza n. 279/2/15, dep. 16/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)

REGISTRO

215. Imposta registro - Contratto sottoscritto all'estero
Sentenza n. 1325/3/15, dep. 09/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
216. Registrazione atti giudiziari
Sentenza n. 57/1/15, dep. 10/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
217. Esenzioni e agevolazioni - Conferimento immobile in trust
Sentenza n. 1606/2/15, dep. 19/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
218. Iscrizione Ipotecaria - Verifica del titolo sostanziale
Sentenza n. 37/05/16, dep. 20/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
219. Iscrizione ipotecaria - Conservatore- Comunicazione preventiva -
Notificazione
Sentenza n. 49/1/16, dep. 01/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
220. Cessione di immobili – Plusvalenza - Prova
Sentenza n. 15/3/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
221. Acquisto di società con finanziamento dei soci
Sentenza n.11/3/16, dep. 08/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
222. Stralcio di quota divisionale
Sentenza n. 83/1/16, dep. 04/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
223. Valutazione dei terreni
Sentenza n. 161/1/16, dep. 02/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
224. Riqualficazione cessione di quote in cessione di azienda.
Sentenza n. 30/2/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
225. Imposta di registro - Accertamento - Avviamento.
Sentenza n. 189/2/16, dep. 16/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella

226. [Cessione di azienda - Presunta elusione](#)
[Sentenza n. 33/1/16, dep. 19/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Verbania](#)

RISCOSSIONI

227. [Rateizzazione - Decadenza - Condizioni](#)
[Sentenza n. 1362/7/15, dep. 16/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
228. [Legittimità della notifica](#)
[Sentenza n. 294/2/15, dep. 24/12/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
229. [Estratto di ruolo – Natura](#)
[Sentenza n. 1/3/16, dep. 12/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
230. [Prova dell'avvenuta notifica di provvedimento](#)
[Sentenza n. 3/2/16, dep. 18/01/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Vercelli](#)
231. [Intimazione ad adempiere –Impugnazione](#)
[Sentenza n. 17/2/16, dep. 03/02/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
232. [Iscrizione ipotecaria - Illegittimità](#)
[Sentenza n.29/2/16, dep. 19/02/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
233. [Vizi di notifica- Responsabile del procedimento](#)
[Sentenza n. 34/2/16, dep. 19/02/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
234. [Nullità cartella in pendenza di ordinanza di sospensione](#)
[Sentenza n. 53/2/16, dep. 14/03/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Asti](#)
235. [Cartella di pagamento- Motivazione](#)
[Sentenza 54/2/16,dep. 14/3/2016](#)

Commissione tributaria provinciale di Asti

236. Notifica di atti da parte dell'agente della riscossione
Sentenza n. 72/1/16, dep. 23/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
237. Concessionari del servizio di riscossione - Commissione
Tributaria Competente
Sentenza 84/2/16, dep. 25/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
238. Iscrizione ipotecaria - Impugnazione
Sentenza n. 65/1/16, dep. 29/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
239. Iscrizione ipotecaria - Nullità
Sentenza n. 68/2/16, dep. 31/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
240. Cartella di pagamento – Notifica
Sentenza n. 103/2/16, dep. 20/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
241. Sgravio
Sentenza n. 94/2/16, dep. 29/04/2016
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
242. Invito al pagamento - Calcolo degli interessi
Sentenza n. 94/2/16 , dep. 29/04/2016
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
243. Avviso di presa in carico – impugnabilità
Sentenza n. 114/1/16, dep. 06/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
244. Cartella - Contraddittorio
Sentenza n. 102/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
245. Termini di notifica
Sentenza n. 176/2/16, dep. 16/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
246. Condebitori solidali

Sentenza n. 113/1/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

247. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Sentenza n. 116/2/16, dep. 24/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
248. Sospensione dell'esecuzione
Sentenza n. 122/2/16, dep. 31/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
249. Cartella di pagamento – Sottoscrizione del ruolo
Sentenza 125/2/16, dep. 31/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti.
250. Sanzioni pecuniarie in pendenza di procedimento penale
Sentenza n. 130/2/16; dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
251. Avviso di iscrizione ipotecaria
Sentenza n. 40/2/16, dep.09/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
252. Contenuto dell'intimazione di pagamento
Sentenza n. 208 /1/2016, dep. 10/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
253. Annullamento provvedimento di fermo di beni mobili registrati
Sentenza n. 242/1/16, dep. 20/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
254. Sottoscrizione del ruolo
Sentenza n. 145/1/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
255. Mancato pagamento - Concordato preventivo
Sentenza n. 151/2/16, dep. 01/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
256. Iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale
Sentenza n. 154/2/16, dep. 11/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
257. Iscrizione ipotecaria - Elementi essenziali

Sentenza n. 160/1/16, dep. 15/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

258. Avviso di intimazione - Sanzioni - Interessi
Sentenza n. 170/2/16, dep. 27/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

TARSU

259. Tarsu/Tia - Prescrizione
Sentenza n. 1403/4/15, dep. 21/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
260. TOSAP - Impianti di un acquedotto
Sentenza n. 108/3/15, dep. 28/09/2015
Commissione Tributaria provinciale di Vercelli
261. Tarsu/Tari – Commercio ambulante
Sentenza n. 1601/5/15, dep. 23/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
262. Decadenza dei termini per la richiesta del pagamento della TARSU
Sentenza n. 20/2/16, dep. 01/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
263. Consorzi “Aziende speciali
Sentenza n. 224/1/16, dep. 24/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
264. TARSU - Opifici industriali
Sentenza n. 164/1/16, dep. 22/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

TERMINI

265. Diritto al rimborso - Termini
Sentenza n. 1307/3/15, dep. 03/09/2015

Commissione tributaria provinciale di Torino

266. Rateizzazione - Decadenza
Sentenza n. 1316/2/15, dep. 07/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
267. Raddoppio del termine - Accertamento
Sentenza n. 1379/5/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
268. Provvedimento attivato senza informare il contribuente delle attività di controllo
Sentenza n. 106/4/15, dep. 21/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
269. Rimborso - Decadenza dell'A.F. dal potere di accertamento - Irrilevanza
Sentenza n. 1546/7/15, dep. 14/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
270. Accertamento – Applicazione del termine lungo – Condizioni
Sentenza n. 213/2/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
271. Termini per notifiche a mezzo servizio postale
Sentenza n. 216/2/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
272. Termini per l'accertamento
Sentenza n. 225/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
273. Raddoppio dei termini accertamenti IRAP
Sentenza n. 227/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
274. Raddoppio dei termini per attività di accertamento
Sentenza n. 92/01/15, dep. 18/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
275. P.V.C. - Termini
Sentenza n. 7/1/16, dep. 15/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara

276. Interruzione della prescrizione
Sentenza n. 3/2/16, dep. 18/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
277. Accertamento – Raddoppio dei termini
Sentenza n. 41/1/16, dep. 22/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
278. Accertamento – Termine
Sentenza n. 68/5/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
279. Termine liquidazione art. 36 bis
Sentenza n. 54/2/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
280. Raddoppio dei termini di accertamento
Sentenza n. 15/1/16, dep. 17/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
281. Prescrizione tributi locali e crediti erariali
Sentenza n. 57/2/16, dep. 21/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
282. Termini notifica accertamento ICI
Sentenza n. 115/1/16, dep. 24/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
283. Riscossione – Rimborso – Decadenza.
Sentenza n. 149/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
284. Corte di Giustizia - Decadenza e tutela dei diritti
Sentenza n. 153/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
285. Diritto al rimborso
Sentenza n. 170/6/16, dep. 20/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
286. Accertamento – Termine
Sentenza n. 172/6/16, dep. 20/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria



287. Monitoraggio Fiscale
Sentenza n. 121/1/16, dep. 03/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
288. Termini - Sanzioni tributarie
Sentenza n. 130/2/16, dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
289. Dichiarazione integrativa
Sentenza n. 156/2/16, dep. 16/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
290. Dichiarazione tardiva
Sentenza n. 156/2/16, dep. 16/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
291. Termine notifica avviso d'accertamento
Sentenza n. 51/1/16, dep. 18/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
292. Riscossione - Interruzione della prescrizione
Sentenza n. 275/1/16, dep. 21/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella

VARIE

293. Contributo unificato – Processo civile
Sentenza n. 1377/5/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
294. Limiti di compensazione crediti tributari
Sentenza n. 53/2/16, dep. 07/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
295. Aggio
Sentenza n. 94/2/16, dep. 29/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
296. Stima degli immobili - Perizia di parte
Sentenza n. 157/1/16, dep. 11/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

VIOLAZIONI

297. [Illeciti amministrativi – Sanzioni](#)
[Sentenza n. 1306/3/15, dep. 03/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
298. [Sanzioni - Iniquità delle norme](#)
[Sentenza n. 1459/1/15, dep. 24/09/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
299. [Sanzioni – Soggetto in concordato preventivo](#)
[Sentenza n. 1567/9/15, dep. 14/10/2015](#)
[Commissione tributaria provinciale di Torino](#)
300. [Sanzioni – Irretroattività](#)
[Sentenza n. 94/1/16, dep. 13/04/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Novara](#)
301. [Cumulo Giuridico –Cumulo Materiale](#)
[Sentenza n. 165/2/16, dep. 23/05/2016](#)
[Commissione tributaria provinciale di Cuneo](#)

ACCERTAMENTO

1. Solidarietà tributaria – Cessione di azienda

Sentenza n. 1268/8/15, dep. 21/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Denaro; Relatore: Roccella

Accertamento - Imposte e tasse in genere - Solidarietà tributaria – Cessione di azienda – Atto fraudolento - Solidarietà tributaria tra cedente e cessionario dell'azienda – Sussiste

Sussiste solidarietà tributaria illimitata tra cedente e cessionario d'azienda quando la cessione sia avvenuta in frode ai debiti erariali del cedente, attuata mediante compensazioni con crediti artatamente creati con dichiarazioni IVA mendaci predisposte per gli anni successivi alla cessione stessa.

Riferimenti : art. 14, comma 4, d.lgs. 472/1997

Sentenza 

2. Accertamento induttivo basato sui movimenti bancari

Sentenza n. 103/2/15, dep. 08/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Anadone; Relatore: Scarrone

Avvisi di accertamento - Ricostruzione dei redditi - Rilevazione operazioni passive e attive sui movimenti bancari - Legittimità del metodo.

Nella determinazione dei redditi, la rilevazione di operazioni di versamento e prelievo riguardanti conti correnti attribuibili alla parte ricorrente costituiscono presunzioni semplici ex art. 32 d.P.R. 600/1973. Ne consegue che è onere di parte contribuente dimostrare la loro estraneità alla produzione del reddito o che i medesimi sono stati presi in considerazione nella propria dichiarazione.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 25984/2013

Sentenza 

3. Motivazione - Richiamo parziale ad indagine penale

Sentenza n. 1351/5/15, dep. 16/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Monacis

Accertamento - Motivazione - Richiamo parziale ad indagine penale - Sufficienza - Non sussiste

Non è rispettosa del dettato normativo la motivazione di un avviso di accertamento quando vengano richiamate in modo parziale le indagini preliminari ed altri atti di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, in quanto non permette a quest'ultimo di valutare completamente gli atti dell'indagine penale.

Riferimenti : art. 7, comma 1 della legge n. 212/2000

Sentenza 

4. Associazioni non riconosciute - Responsabilità

Sentenza n. 1359/7/15, dep. 16/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Marini

Accertamento - Imposte sui redditi - Associazioni non riconosciute - Legale rappresentate - Responsabilità per le obbligazioni tributarie ai sensi del codice civile - Condizioni

Per le obbligazioni tributarie di un associazione non riconosciuta rispondono le persone che non solo abbiano agito in nome e per conto della stessa ma che abbiano altresì posto in essere una attività negoziale "concretamente svolta" per conto di questa, sottoscrivendo contratti di sponsorizzazione con precisa indicazione delle somme da incassare e delle modalità di pagamento.

Riferimenti : art. 38 c.c.

Sentenza 

5. Decadenza dal potere di accertamento

Sentenza n. 1370/10/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Burdino; Relatore: Cipolla

Accertamento - Accertamento sintetico - Ulteriore periodo d'imposta - Non più accertabile - Nullità - Sussiste

Poiché l'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973 richiede, per l'effettuazione di un accertamento sintetico, che il reddito dichiarato non risulti congruo "per due o più periodi di imposta", ne consegue che l'accertamento sintetico (mediante redditometro) che, con riferimento all'ulteriore imprescindibile periodo d'imposta nel quale è affermato sussistere lo scostamento, riguardi un periodo di imposta non più accertabile (per decadenza dal potere di accertamento), costituisce in concreto un accertamento sintetico effettuato in relazione ad un solo anno e, pertanto, illegittimo.

Riferimenti : art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

Sentenza 

6. Sottoscrizione accertamento

Sentenza n. 1380/5/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Monacis

Accertamento - Sottoscrizione - Funzionario delegato - Ordine di servizio - Sufficienza - Non sussiste

L'Ordine di servizio di una Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, consistente in una mera pagina contenente alcune indicazioni rivolte al singolo funzionario, non dimostra l'esistenza di uno specifico atto di delega conferito dal Dirigente al funzionario stesso di specifica sottoscrizione dell'atto oggetto di impugnazione.

Riferimenti : art. 42 d.P.R. 600/73

Sentenza 

7. Accertamento – Sottoscrizione

Sentenza n. 273/1/15, dep. 05/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Accertamento - Sottoscrizione delega - Data certa anteriore - Necessaria

La produzione dell'ordine di servizio contenente la delega non esime l'Ufficio dalla dimostrazione che l'ordine di servizio e l'atto di delega fossero anteriori all'esercizio del potere di accertamento. Se l'ordine di servizio è privo di data certa, non vale a dimostrare la sua formazione in epoca antecedente, la mera sottoscrizione dell'avviso di accertamento impugnato.

Riferimenti: art. 42 d.P.R. 600/73

Sentenza 

8. Iva su operazioni inesistenti – Prova contraria

Sentenza n. 63/1/15, dep. 08/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzoli; Relatore: Serianni

Avviso di accertamento Iva su operazioni inesistenti – Annullabilità

Risulta annullabile e quindi inefficace l'avviso di accertamento emesso per operazioni soggettivamente inesistenti se da controlli effettuati emerge la regolare attività della ditta commerciale operatrice iscritta alla Camera di Commercio, che i pagamenti fatti sono regolari e documentati e muniti di imposta con piena corrispondenza della contabilità aziendale, a sua volta correttamente tenuta, che le merci sono effettivamente transitate nell'azienda del fornitore e che il numero delle transazioni commerciali indica una bassa percentuale rispetto agli acquisti complessivamente effettuati.

Sentenza 

9. Accertamento induttivo - Condizioni

Sentenza n. 1579/9/15, dep. 14/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Steinleitner

Accertamento - Accertamento induttivo - Condizioni - Contabilità inattendibile - Necessità

La mancata contestazione della correttezza contabile tenuta dal ricorrente fa sì che manchi di concretezza l'analisi della sola voce di magazzino non in modo analitico ma in modo induttivo, applicando per di più delle medie ponderate che non trovano la loro giustificazione nemmeno in quelle applicate per gli anni precedenti. Conseguentemente il risultato al quale si perviene risulta privo di fondamento e per di più non tiene conto della reale situazione dell'impresa.

Riferimenti : art. 39, c. 1 d.P.R. 600/73

Sentenza 

10. Accertamento - Potere di firma ai funzionari

Sentenza n. 67/2/15, dep. 15/10/2015

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Pezone

Accertamento - Potere di firma ai funzionari

La Corte Costituzionale, con sentenza 17/372015 n. 37 ha stabilito che gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti mediante espletamento di pubblico concorso, anche nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, aggiungendo tuttavia come “la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”. Sicché, pur escludendo la validità dell'incarico conferito senza concorso pubblico, la stessa Corte Costituzionale, nella medesima sentenza, aderendo al prevalente indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, ha riconosciuto come la questione relativa alla validità degli incarichi dirigenziali non si rifletta sull'idoneità degli atti emessi ad esprimere all'esterno la volontà dell'Amministrazione Finanziaria (Cass. Sez. Trib. n. 220/2014; n. 17044/2013, n. 18515/2010)

Sentenza 

11. Accertamento – Nullità per emissione sottoposta a condizione

Sentenza n. 281/2/15, dep. 26/10/2015

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Macagno; Relatore: Greco

Avviso di accertamento con emissione condizionata – Collaborazione e buona fede – Violazione – Nullità dell’atto

E’ nullo l’accertamento nel quale la pretesa tributaria è condizionata all’esito di una futura determinazione espressa da una Commissione straordinaria chiamata a dirimere una controversia tra Comuni, poiché lede i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, di cui all’art. 10 dello Statuto del contribuente.

Riferimenti: l. 212/2000, art. 10.

Sentenza 

12. Operazioni potenzialmente elusive

Sentenza n. 1644/4/15, dep. 27/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Bolla

Accertamento - Obblighi dell’Amministrazione finanziaria – Operazioni potenzialmente elusive – Contraddittorio obbligatorio - Sussiste

L’Ufficio prima di procedere all’emissione di avvisi di accertamento in materia di elusione deve a pena di nullità dell’atto impositivo instaurare il contraddittorio, il quale non rappresenta un atto meramente formale, ma consente al contribuente di svolgere le sue difese e le sue ragioni in ipotesi in cui secondo l’Ufficio, a fronte di un rispetto formale della legge, si cela un intento elusivo.

Riferimenti : art. 37 bis comma 4 d.P.R. 600/73

Sentenza 

13. Avviso di accertamento “ante tempus”

Sentenza n. 83/1/15, dep. 28/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzi; Relatore: Serianni

Accertamento – Data della notifica – Motivo di urgenza – Sussiste

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

L'Avviso di accertamento notificato prima che siano decorsi i 60 giorni dalla conclusione del P.V.C. emesso dalla Guardia di Finanza è legittimo.

Il motivo risiede nel fatto che l'avviso di accertamento abbia rappresentato l'atto finale di una complessa attività di verifica condotta da più organi di controllo, che esercitano la propria attività anche in ambiti territoriali diversi.

In ordine all'estensione dell'onere organizzativo necessario a garantire il rispetto del termine dei 60 giorni previsto dall'art.12 comma 7 della Legge n.212 del 2000 (Statuto del contribuente): se l'onere viene riferito alla P.A. nel suo complesso, la deroga prevista dalla norma stessa incontra, evidentemente, limiti molto rigorosi che finiscono con il coincidere con eventi di tipo straordinario del tutto slegati dalla stessa attività di controllo. Qualora invece tale onere dovesse essere riferito al solo Ente accertatore o comunque istituzionalmente preposto al tipo di controllo sfociato poi nell'accertamento contestato, ecco che i margini di giustificabilità e quindi ammissibilità della deroga si ampliano. Il riferire l'onere organizzativo "standard" all'intera P.A. o anche solo a settori molto ampi della stessa, soprattutto se operanti in ambiti territoriali differenti, risulta incompatibile, alla luce della struttura organizzativa dei controlli e delle competenze che caratterizzano l'attuale sistema di verifica fiscale nel suo complesso, con il dettato normativo previsto dall'art. 12 comma 7 L.212 del 2000, che nello stabilire un onere provvisto di sanzione, qual è appunto l'illegittimità dell'atto, non può avere escluso la necessità di analizzare il caso di specie, cosa che non sarebbe in alcun modo necessaria nel caso in cui si optasse, invece, per l'interpretazione più rigorosa, nel qual caso l'assolvimento dell'onere imposto dalla norma non sarebbe di fatto dimostrabile, rimanendo escluso dal semplice mancato rispetto del termine dilatorio con conseguente delinearsi di una responsabilità di carattere meramente oggettivo. Se è vero che l'onere previsto dalla norma deve gravare su chi ha la responsabilità del controllo, al fine di assicurare il rispetto dei diritti di difesa e la tutela del contribuente rispetto alla macchina amministrativa, è pur vero che tale onere non può spingersi oltre il rispetto di criteri di ordinaria diligenza che tengano conto delle divisioni di compiti e funzioni tipici della P.A. Diversamente si finirebbe con il richiedere, di fatto, in via ordinaria, il rispetto di criteri di diligenza straordinari. Ciò che la norma richiede è che il mancato rispetto dei termini dilatori previsti sia dovuto a motivi di oggettiva urgenza non derivati dal mancato rispetto dei criteri di diligenza ordinaria che devono sempre contraddistinguere l'organizzazione dei controlli fiscali. Nel caso di specie l'oggettiva urgenza deriva da motivi non imputabili a carenza organizzativa dell'Agenzia delle Entrate di Verbania o comunque della P.A. responsabile dei controlli, tenuto conto dei caratteri di complessità anche territoriale della verifica sfociata poi nell'avviso di accertamento impugnato.

Riferimenti: legge n.212/2000, art. 12, comma 7.

Sentenza 

14. Avviso di accertamento – Emissione anticipata

Sentenza n. 301/1/15, dep. 29/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Rivello

Potere di accertamento – Scadenza termine decadenziale – Accertamento ante tempus – Inosservanza termine per l'emissione – Illegittimità avviso

L'approssimarsi della scadenza del termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo non giustifica il mancato rispetto dell'art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente, in base al quale l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal verbale di chiusura delle attività ispettive.

Riferimenti: l. 212/2000, art. 12, co. 7.

Sentenza 

15. Evasione totale – Costi - Detrazione iva - Inammissibile

Sentenza n. 225/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

IVA nell'accertamento induttivo - Evasione totale

“L'Ufficio, in sede di accertamento induttivo, non può riconoscere l'IVA relativa ai costi induttivamente determinati, essendo richiesto, ai fini della detrazione, che l'imposta sia stata effettivamente versata e che risulti dalle dichiarazioni periodiche”. L'evasione totale legittima l'Ufficio ad accertare induttivamente le imposte evase.

Riferimenti: Cass. n. 14703/2014; Artt. 41 d.P.R. 600/73 e 55 d.P.R. 633/72

Sentenza 

16. Nullità dell'avviso di accertamento in assenza di contraddittorio -

Sentenza n. 226/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Avviso di Accertamento - Mancata attivazione del contraddittorio - Nullità dell'avviso di accertamento in assenza di contraddittorio -

Pur in presenza di una giurisprudenza oscillante circa l'assenza del contraddittorio in caso di accertamenti "a tavolino" è da valutare positivamente l'ipotesi in cui la dimostrazione dei danni derivanti dal mancato rispetto del contraddittorio e il tenore delle osservazioni che si sarebbero avanzate in sede istruttoria, avrebbe modificato il sorgere dell'atto. (Cass. n. 8481/2010).

L'omissione del contraddittorio comporta, da un lato, la nullità dell'avviso di accertamento e dall'altro incide sulla valenza probatoria delle risultanze dello stesso accertamento, in quanto gli elementi "ritenuti", in assenza di contraddittorio con la parte, degradano a semplici presunzioni per gravità, precisione e concordanza.

Sentenza 

17. Sopravvenienza attiva - Deduzione degli interessi - Efficacia delle richieste e dei questionari

Sentenza n. 226/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Sopravvenienza attiva - Deduzione degli interessi passivi su mutuo - Inesistenza dell'Avviso di accertamento - Efficacia delle richieste e dei questionari

La sopravvenienza attiva si configura allorché sopravviene l'estinzione di un debito con una modalità diversa dall'adempimento in modo tale che la rinuncia del creditore costituisca "arricchimento" del soggetto debitore.

E' legittima la deduzione degli interessi passivi su mutuo contratto da una società, poiché non possono essere disconosciuti per ritenuto difetto di inerenza dell'utilizzo del denaro ricevuto, essendo il denaro un bene fungibile, effettivamente ricevuto dalla società (Cass. Civ. Sez. V n. 6204/2015).

Dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori (l. n. 212/2000). L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di detto termine per consentire la valutazione delle motivazioni espresse dal contribuente e l'Ufficio deve tenerle in debito conto per la motivazione dell'avviso di accertamento, pena l'inesistenza dello stesso avviso. (Corte di giustizia Ue, 18 dicembre 2008).

Richieste e questionari non possono essere confusi con l'attuazione del contraddittorio. Essi sono forme di attuazione dell'istruttoria con partecipazione dell'interessato, ma non

attuazione del contraddittorio finale, che presuppone la conclusione dell'istruttoria e ha una funzione e collocazione del tutto differente.

Sentenza 

18. La fattispecie di reato non è prevista in materia IRAP

Sentenza n. 227/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Insussistenza di reato in avviso di accertamento - La fattispecie di reato non è prevista in materia IRAP

Il reato indicato in un avviso di accertamento non sussiste allorquando non si sia integrata alcuna condotta riconducibile all'art. 1, c.1, lett. a) e all'art. 2, d.lgs. 74/2000 per mancanza di tutti gli elementi integranti la fattispecie di reato.

Le fattispecie di reato previste dalla l. 74/2000 sono unicamente relative ad imposte sui redditi e IVA, mentre nessun reato è previsto in materia IRAP dalla citata legge.

Sentenza 

19. Avviso di Accertamento – contraddittorio

Sentenza n. 228/2/15; dep. 09/11/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Attivazione contraddittorio - Principio del contraddittorio - Attuazione del contraddittorio

La mancata attivazione del contraddittorio determina la lesione concreta del diritto alla difesa (Cassazione n. 8481/2010) e viola il principio del giusto procedimento amministrativo, determinando un vizio dello specifico procedimento per difetto di un elemento essenziale ed imprescindibile, onde l'avviso di accertamento, emesso senza il necessario preventivo contraddittorio con il contribuente, è affetto da nullità.

Il contraddittorio costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, in base al quale devono essere attribuiti al contribuente strumenti per far sentire le proprie ragioni prima della conclusione del procedimento tributario e per far sì che tali ragioni siano effettivamente esaminate dall'autorità amministrativa (Corte di giustizia UE, 18 dicembre 2008)

Richieste e questionari non possono essere confusi con l'attuazione del contraddittorio, essendo essi forme di attuazione dell'istruttoria con partecipazione dell'interessato, ma non attuazione del contraddittorio finale, che presuppone la conclusione dell'istruttoria e ha una funzione e collocazione del tutto differente.

Sentenza 

20. Avviso di Accertamento – termini

Sentenza n. 228/2/15; dep. 09/11/2015
Commissione Tributaria Provinciale di ASTI
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Decorrenza termini dell'avviso di accertamento dalla notifica del PVC o dalla verifica "a tavolino".

L'Ufficio non può emettere l'avviso di accertamento prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica del PVC (Art. 12, c.7, L. n. 212/2000), principio estensibile anche alle verifiche "a tavolino" (Ordinanza n. 527/2015 del 14/1/2015 della VI Sez. Corte di Cassazione rimessa alle SS.UU.) con la conseguente annullabilità degli avvisi di accertamento non preceduti da PVC.

Sentenza 

21. Valori OMI – Corrispettivi dichiarati e valori di mercato

Sentenza n. 310/2/15, dep. 09/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Valori OMI – Corrispettivi dichiarati e valori di mercato

L'utilizzo dei valori OMI da parte dell'Agenzia fiscale deve essere corroborato da circostanze tali da rendere le presunzioni semplici qualificate da gravità, precisione e concordanza.

Tali circostanze non possono essere rappresentate da semplici annunci pubblicitari sul web, da mutui concessi per un valore superiore all'immobile se vi sono dei lavori di completamento da concludere.

In tema di imposte sui redditi l'atto accertativo non può fondarsi sulla discordanza dei valori dichiarati e quelli di mercato (beni immobili) ma unicamente sul prezzo di vendita

pattuito. La differenza tra valori dichiarati e quelli di mercato deve essere utilizzata nell'accertamento dell'imposta di registro (quella si fondata sul valore di mercato). In presenza di contabilità formalmente regolare, per procedere con la rettifica di cui all'art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. 600/73 e quindi per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili, le valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale non possono rappresentare da sole elementi sufficienti, ma devono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell'impresa e ove concorrano con altre indicazioni documentali gravi, precise e concordanti quali tra le altre l'assoluta sproporzione tra corrispettivo dichiarato e il valore dell'immobile.

Riferimenti: art. 54 d.P.R. 917/1986 Tuir - Cass. Sez. V 12.11.2014 n. 24054

Sentenza 

22. Consulenza tecnica di parte - Motivazione per relationem Avviso di Accertamento

Sentenza n. 238/1/15, dep. 24/11/2015

Commissione Tributaria Provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Consulenza tecnica di parte - Motivazione per relationem Costi nella rideterminazione dell'imponibile - Finalità di un'Associazione - Qualificazione giuridica della forma imprenditoriale

Per giurisprudenza costante la consulenza tecnica di parte costituisce semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, privo di autonomo valore probatorio, rispetto alla quale il Giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso.

In tema di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1°, L. 27/7/2000 n. 212 (cosiddetto statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione; infatti, un'interpretazione puramente formalistica si porrebbe in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli".

La considerazione dei costi nella rideterminazione dell'impossibile si rende possibile allorquando parte ricorrente dia prova della deducibilità, inerenza e congruità dei costi indicati.

L'esercizio di una normale attività d'impresa è in contrasto con le finalità di un'Associazione il cui scopo principale sia la promozione e gestione di attività culturali,

turistiche, ricreative. Un'Associazione il cui atto costitutivo indichi più persone, le quali risultano altresì amministratori dell'Associazione, non può qualificarsi come impresa individuale.

Riferimenti: Cass. 13/6/2007 n. 13845; Cass. 18073/2008; art. 7, comma 1°, L. 27/7/2000 n. 212

Sentenza 

23. Fattura seguita da nota di credito - Operazioni oggettivamente inesistenti

Sentenza n. 334/1/15, dep. 24/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Rivello

Risoluzione del contratto - Fattura seguita da nota di credito - Operazioni oggettivamente inesistenti - Esclusione - Necessità di considerare l'intera vicenda fattuale sottostante e le caratteristiche dell'emittente

L'emissione di una fattura di "acconto" ed il suo successivo annullamento mediante "nota di credito" entro l'anno dall' emissione della fattura, a causa dell'intervenuta risoluzione del rapporto contrattuale, non integra la nozione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto occorre considerare il concreto concatenamento della vicenda fattuale sottostante e il fatto che l'emittente sia una ditta assai nota ed effettivamente operante sul mercato.

Riferimenti: Art. 1, d. lgs. n. 74/2000

Sentenza 

24. Accertamento sintetico - Invio questionari

Sentenza n. 341/1/15, dep. 25/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo,
Presidente e Relatore: Rivello

Invio questionari - Avviso di accertamento - Contraddittorio

Il principio del contraddittorio deve ritenersi rispettato ogniqualvolta l'interessato sia stato in grado di esprimere le proprie osservazioni e di rendere le proprie dichiarazioni in merito alla causa anteriormente al momento della decisione. Pertanto la mancata

instaurazione del contraddittorio successivamente alla restituzione del questionario da parte del contribuente non rende invalido l'avviso di accertamento emanato se il contribuente successivamente presenta istanza di accertamento con adesione, mezzo attraverso il quale lo stesso mostra piena conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, nonché indica quale potrebbe essere, a suo avviso, la conclusione della vicenda.

Sentenza 

25. Redditometro - Calcolo scostamento

Sentenza n. 341/1/15, dep. 25/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo,
Presidente e Relatore: Rivello

Accertamento sintetico - Redditometro - Calcolo scostamento - Prescrizione - Decadenza potere accertativo

Il calcolo, per due annualità consecutive, dello scostamento di oltre un quarto del reddito determinato sinteticamente rispetto a quello dichiarato, può prendere a riferimento l'anno precedente a quello oggetto di accertamento, anche se tale precedente annualità risulta prescritta. Non può infatti essere confuso l'esercizio dei poteri impositivi, precluso dall'intervenuta decadenza, con l'effettuazione di una verifica di fatto, concernente una determinata annata, all'unico fine di accertare l'eventuale scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato.

Riferimenti: art. 38, c. 4, d.P.R. 600/1973 ; art. 43, c. 1, d.P.R. 600/1973

Sentenza 

26. Avviso di accertamento dopo verifiche “a tavolino”

Sentenza n. 88/2/15, dep. 27/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Carnielli

Accertamento - Data della notifica - Diritto al Contraddittorio preventivo - Sussiste

Prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, anche per i controlli cosiddetti “a tavolino”, cioè presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio deve comunicare ai contribuenti l'esito della verifica per permettere loro di produrre gli eventuali documenti

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

mancanti od effettuare osservazioni al riguardo. Ciò in ossequio al principio espresso nell'art. 10, c. 1, l. 212/2000 secondo il quale "i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede".

Si evidenzia pertanto una violazione del diritto al contraddittorio che nella fase precontenziosa deve ritenersi un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa.

Come rilevato nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 19667/2014 "il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento di essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art.24 della Costituzione, ed il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art.97 della Costituzione".

Riferimenti: art. 10, c. 1, l. 212/2000 - art. 24 Costituzione - art. 97 Costituzione

Sentenza 

27. Spese per lite temeraria

Sentenza n. 130/2/15, dep. 27/11/2015

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Catania; Relatore: Cavallari

Atti di contestazione IRES - Avvisi di accertamento IVA - Contabilizzazioni di operazioni di importazione ed esportazioni ritenute fittizie - Inesistenza oggettiva e soggettiva- Spese per lite temeraria.

Rilevato che i provvedimenti sono basati su indizi non sufficienti a invertire l'onere della prova in capo al contribuente, lo stesso è legittimato a chiedere anche nel processo tributario l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Ma il concetto di temerarietà non può essere avulso dalla presenza di mala fede, ovvero di comportamento sleale o di colpa grave. Sta quindi al giudice rilevare se la parte soccombente si sia resa colpevole di negligenze gravi o colpe processuali tali da giustificare un risarcimento alla parte vittoriosa di un importo superiore a quello normalmente applicabile al soccombente.

Riferimenti: art. 96 c.p.c.

Sentenza 

28. Omesso contraddittorio preventivo

Sentenza n. 131/2/15, dep. 27/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Adinolfi; Relatore: Catania

Accertamento su reddito di lavoro autonomo - Riscontri bancari - Carenza probatoria degli elementi raccolti su conti cointestati o intestati a terzi - Omissione del contraddittorio preventivo.

In presenza di un accertamento, la pretesa tributaria trova legittimità nella formalizzazione di un rapporto con il contribuente volta a garantire la partecipazione dello stesso alla definizione precontenziosa del provvedimento, in rispetto del principio della leale collaborazione tra le parti coinvolte. Inoltre l'adozione di un provvedimento lesivo dei diritti dei contribuenti deve prevedere il contraddittorio soprattutto quando la consultazione dell'interessato ha prodotto una diversa connotazione del contenzioso avendo l'Amministrazione proceduto in un secondo tempo, attraverso l'autotutela, a rivedere le proprie conclusioni.

Riferimenti: Corte di Cassazione SS.UU. n. 19667/2014

Sentenza 

29. Invito alla produzione di documenti - Diritto di difesa rispettato

Sentenza n. 241/2/15, dep. 30/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Accertamento induttivo - Invito alla produzione di documenti - Diritto di difesa - Percentuali indicate negli studi di settore

Non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa allorché il contribuente è avvisato dell'accertamento a suo carico e invitato a produrre la relativa documentazione. Le percentuali indicate nello studio di settore non possono essere causa di inattendibilità delle scritture contabili e non possono essere equiparate a indizi gravi, precisi e concordanti tali da giustificare l'accertamento induttivo.

Sentenza 

30. Allegazione di documenti - Impresa familiare: riconoscimento

Sentenza n. 257/1/15, dep. 02/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Botteri

Avviso di Accertamento IVA - Allegazione di documenti - Impresa familiare: riconoscimento

Soltanto la mancata allegazione di qualsiasi documento, menzionato nel provvedimento, che risulti indispensabile per comprendere le ragioni della pretesa tributaria, può comportare la nullità (Cass. n. 12622/2012)

Per il riconoscimento di impresa familiare sia l'art. 230 bis del c.c., sia la normativa fiscale di cui all'art. 5 d.P.R. 917/1986, richiedono la presenza di un atto pubblico costitutivo o di una scrittura privata autenticata fra tutti i soggetti interessati.

Sentenza 

31. Utilizzo prove irritalmente acquisite.

Sentenza n. 92/1/15, dep. 02/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Serianni

Accertamento - Utilizzabilità della prova irritalmente acquisite - Sussiste

La sanzione della inutilizzabilità delle prove irritalmente acquisite è particolarmente severa perché, in linea di massima, non sanabile; ciò vale nella generalità dei sistemi processuali a cominciare dal sistema penale processuale, caratterizzato, comprensibilmente, da un apparato di garanzie particolarmente ampio e pregnante (si veda art.199 c.p.p.). La norma indicata vale però solo per la fase processuale e, in forza di una giusta estensione interpretativa, per la fase delle indagini preliminari, ma non prima dell'apertura formale di un procedimento penale nei confronti di un soggetto che può essere danneggiato dalle dichiarazioni che si vogliono acquisire in sede amministrativa. Le attività condotte in quell'ambito anche se suscettibili di evolvere in sede penale non sono soggette, al medesimo sistema di garanzie che caratterizzano un procedimento penale. L'attività amministrativa idonea a sfociare in un accertamento fiscale anche avente rilievo penale, in mancanza di espressa previsione normativa in tal senso non può quindi fruire delle garanzie espressamente previste e disciplinate nell'ambito del processo penale stante la profonda differenza strutturale e funzionale dei due sistemi.

Riferimenti: art. 43, comma 2-bis, d.P.R. 600/73 - art.199 Codice Procedure Penale - art.1 comma 5. d.lgs. 128/2015

32. Accertamento - Rinvenimento documenti presso terzi.

Sentenza n. 408/2/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Cau

Accertamento motivato - Documenti extracontabili rinvenuti presso terzi - Legittimità .

L'accertamento operato dall'Ufficio, sulla base di quanto rinvenuto nel corso della verifica fiscale presso terzi eseguita dalla G.d.F., si appalesa del tutto legittimo, avuto riguardo al dettagliato contenuto di quel documento extracontabile, quale verosimile contabilità "in nero".

Riferimenti: d.P.R. 600/73 art. 39

33. Avviso di Accertamento - Spese di rappresentanza - Prove

Sentenza n. 259/2/15; dep. 14/12/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Spese di rappresentanza e spese di sponsorizzazione - Oggetto della prova nelle spese di rappresentanza e di sponsorizzazione

“Rientrano tra le spese di rappresentanza di cui al d.P.R. 917 del n1986, art. 74; i costi sostenuti per accrescere il prestigio della società senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, mentre ne restano escluse le spese di pubblicità e propaganda, aventi come scopo preminente quello di informare i consumatori circa l'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfare i bisogni al fine di incrementare le vendite” .

In merito all'oggetto della prova, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “ in tema di imposte sui redditi, ai sensi del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108 (ex 74, comma 2), costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la

realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale”

Riferimenti: Cass. n. 17602/2008; Cass. ord. n. 3433/2012; Cass. Sez. 5, n. 21977 del 28/10/2015 Corte di Cassazione sentenza n. 8539/2014; d.P.R 917 del n1986, art. 74

Sentenza 

34. Operazioni oggettivamente inesistenti - Recupero di crediti

Sentenza n. 146/2/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Rigolone

Avvisi di accertamento- Recupero di crediti IVA inesistenti per cessioni effettuate a seguito di dichiarazioni di intento non provate dalle risultanze documentali- Denuncia penale con raddoppio dei termini.

In assenza di documentazione richiesta con invito da parte dell'Amministrazione conseguente anche alla non presenza all'incontro previsto, il contribuente, che non dimostri l'esistenza di un legittimo impedimento, non può presentare successivamente, in fase contenziosa i documenti richiesti. Acquisiscono pertanto rilevanza ai fini dell'avviso di accertamento le presunzioni addotte dall'Ufficio, purchè coi requisiti previsti dalle norme.

Riferimenti: Corte di Cassazione sentenza n. 8539/2014

Sentenza 

35. Operazioni oggettivamente inesistenti – Onere della prova

Sentenza n. 149/2/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Rigolone

Avvisi di accertamento- Controlli su fatturazione di ditta individuale per attività svolte per altra società riferibile allo stesso contribuente con prelievi contestuali ai versamenti effettuati. – Contestazione di legittimità dei provvedimenti.

Ove l'Amministrazione presenti elementi presuntivi (probatori di fatto) idonei a rilevare la presenza di fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti (riscontri bancari e carenza di documentazione) è onere di parte contribuente dimostrare l'esistenza delle operazioni contestate indipendentemente dalle fatture presentate e dei pagamenti effettuati in quanto tali elementi sono funzionali proprio alla copertura dell'illecito.

Riferimenti: Corte di Cassazione sentenza n. 11155/2014

Sentenza 

36. Notifica dei provvedimenti – Soggetto non avente titolo

Sentenza n. 150/2/15, dep. 14/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Cavallari

Avvisi di accertamento relativi a società di persone e soci. - Difetto di notifica in relazione all'esistenza della qualifica del messo

Le notifiche sono inesistenti, con conseguente effetto assorbente sulle altre questioni sollevate, se attuate in modo non previsto dalla normativa. Nel caso in esame, a fronte della specifica questione mossa dalle parti, è facoltà del giudice svolgere attività istruttoria sulla correttezza della nomina formale del messo notificatore a cui viene riferita la notifica. Tale verifica va svolta nell'ambito dell'ente locale da cui dipende il messo. Risultando dalla lettura del sito internet del Comune che il soggetto notificatore ricopriva il ruolo di sindaco, privo quindi di qualifica di messo, la notifica è inesistente.

Riferimenti: art. 1 c. 158, 159 e 160 legge 296/2006.

Sentenza 

37. Avviso di Accertamento

Sentenza n. 262/2/15, dep. 15/12/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Raddoppio dei termini per l'Accertamento

Circa il “raddoppio dei termini” per l'accertamento, ciò che rileva è un'obiettivo sussistenza di presentazione della denuncia penale a seguito di una violazione dei reati di cui al d.lgs. 74/2000.

Sentenza 

38. Avviso di Accertamento

Sentenza n. 262/2/15; dep. 15/12/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Responsabilità della società circa l'attività dei propri dipendenti

La società è responsabile dell'attività del proprio dipendente, in quanto, nel rispetto del ruolo e della carica che ricopre, rappresenta la società e la società risponde per l'attività posta in essere a suo nome.

Sentenza 

39. Accertamento notificato ai soci accomandanti - Nullità

Sentenza n. 264/2/15, dep. 15/12/15
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Rampini

Avviso di Accertamento maggior reddito d'impresa - Notifica a soci accomandanti - Nullità

È da annullare l'Avviso di Accertamento notificato ai soci accomandanti

Sentenza 

40. Movimentazioni finanziarie documentate

Sentenza n. 267/2/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Micheluzzi

Avviso di Accertamento IRPEF - Recupero delle movimentazioni finanziarie - Mancata impugnazione di parte di un accertamento

È infondato il recupero delle movimentazioni finanziarie allorquando siano giustificate dalla documentazione prodotta.

La mancata impugnazione di parte di un accertamento rende definitive le sue statuizioni

Sentenza 

41. Insussistenza del reato - Raddoppio dei termini e effettivo invio della denuncia

Sentenza n. 274/2/15, dep. 16/12/2015

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Insussistenza del reato - Documenti idonei ad integrare la fattispecie di reato - Fattispecie di reato di cui alla l. 74/2000 e raddoppio dei termini - Raddoppio dei termini e effettivo invio della denuncia. - Attività ispettiva avviata successivamente alla decadenza dei termini ordinari.

Non sussiste reato qualora non si integri alcuna condotta riconducibile agli art. 1, comma 1 lett. a) e art. 2 d.lgs. 74/2000 per mancanza di tutti gli elementi integranti la fattispecie di reato.

La Suprema Corte ha chiarito che solo fatture e documenti aventi analogo valore probatorio in base a norme tributarie primarie sono idonei a integrare la fattispecie di reato e non “qualsiasi documento”, pena la lesione del principio di legalità e tassatività.

Non sussiste alcun reato in mancanza dell'elemento materiale e, dunque, nessun obbligo di denuncia può dirsi sussistente, con valutazione ex ante, ex art. 331 c.p.p., stante anche il vaglio tecnico-tributario tipico del ruolo dell'A.E.

Le fattispecie di reato previste dalla l. 74/2000 sono unicamente relative ad imposte sui redditi ed IVA, mentre nessun reato è previsto in materia IRAP dalla citata legge. Ne consegue che nessun raddoppio dei termini può legittimamente operare circa le dichiarazioni IRAP. (Cass. Penale, Sez. III, n. 11147 del 22/3/2012 e Circ. n. 154/E del 4/8/2000).

Dopo difformi interpretazioni circa il raddoppio dei termini è intervenuta la legge delega per la riforma del sistema fiscale (legge n. 23/2014) che, con l'intento di risolvere definitivamente la questione, ha espressamente previsto (art. 8, comma 2) che “il Governo è delegato altresì a definire, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini, prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, effettuato entro un termine correlato allo

scadere del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi”.

E' illegittima la pretesa impositiva che tragga origine da attività ispettive avviate successivamente all'intervenuta decadenza dei termini ordinari di accertamento, anche qualora sussista un'ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 74/2000 che consente l'applicazione della disciplina del raddoppio dei termini

Sentenza 

42. Accertamento induttivo - Inattendibilità delle scritture contabili

Sentenza n. 275/2/15, dep. 16/12/2015

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente e Relatore: Micheluzzi

Determinazione induttiva del reddito per violazioni contabili - Determinazione induttiva del reddito per attività imprenditoriale antieconomica

È legittima la rideterminazione induttiva del reddito di impresa in presenza di gravi violazioni contabili, idonee a ritenere del tutto inattendibili i dati contenuti nei libri e nei registri contabili.

Non è censurabile il ricorso al procedimento di determinazione induttiva di ricavi e redditi qualora la percentuale negativa di redditività sia tale da rendere del tutto antieconomica l'attività imprenditoriale

Sentenza 

43. Inattendibilità delle scritture contabili - Prove

Sentenza n. 284/1/15, dep. 16/12/2015

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Avviso di Accertamento IRES-IRAP-IVA - Inattendibilità delle scritture contabili - Prove

L'inattendibilità delle scritture contabili è desunta dalla violazione delle norme antiriciclaggio, dalle carenze di magazzino, dai finanziamenti dei soci non giustificati dal loro tenore di vita e dai bilanci che espongono considerevoli perdite

Sentenza 

44. Accertamento induttivo - Assenza di documentazione attendibile.

Sentenza n. 157/2/15, dep. 17/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Rigolone

Avviso di accertamento - Ditta individuale svolgente l'attività edile - Riscontri con le dichiarazioni degli acquirenti degli immobili..

In presenza di irregolarità documentali ritenute gravi, è onere e legittima la potestà del giudice di verificare la ricostruzione del reddito mediante presunzioni anche attraverso riscontri con gli acquirenti .

Riferimenti: art. 39 co. 2 d.P.R. 600/1973.

Sentenza 

45. Recupero fiscale in capo a società estinta

Sentenza n. 160/1/15, dep. 16/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Careno; Relatore: Rigolone

Avvisi di accertamento - Società di persone estinta - Rivalsa verso i soci - Questioni di illegittimità

La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese non estingue le obbligazione della stessa verso il Fisco. Il quale, in mancanza di una specifica indicazione da parte del liquidatore nel bilancio di liquidazione, in forza di un effetto successorio, tesi prevalente della dottrina civilistica, può rivalersi sui soci della società in applicazione dell'art. 110 c.p.c.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 24955/2013.

Sentenza 

46. Accertamento - Società non operative

Sentenza n. 421/1/15, dep il 18/12/2015

Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Accertamento - Società non operative - Ricavi presunti - Esclusione immobili ex industriali .

Gli immobili (ex industriali) oggetto dell'attività recentemente esercitata e precedentemente adibiti ad attività produttive, devono essere esclusi dall'applicazione della normativa delle società non operative in quanto non è ipotizzabile una simulata intestazione di immobili di proprietà di singoli ad una società, per scopi di mero godimento/gestione o di elusione di norme tributarie, estranei a quelli commerciali. Non può dunque astrattamente ipotizzarsi che la società sia stata costituita o che i beni siano stati ad essa intestati al solo fine di mascherare, sotto lo schermo societario, una mera amministrazione passiva di beni immobili da parte di soggetti privati.

Riferimenti: l. 724/1994 art. 30

Sentenza 

47. Accertamento – Sottoscrizione

Sentenza n. 13/5/16, dep. 12/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Sottoscrizione – Funzionario – Eccezione di parte – Requisiti legittimità atto - sussiste

L'eccezione di parte circa la nullità dell'atto tributario per carenza di sottoscrizione viene individuata dalla legge come eccezione ad istanza di parte o eccezione in senso stretto, per tale ragione è da intendersi integralmente sottoposta all'iniziativa di parte e non rilevabile d'ufficio dal Giudice Tributario.

Riferimenti: d.P.R. 600/73, art. 42.

Sentenza 

48. Accertamento - Notificazione

Sentenza n. 13/5/16, dep. 12/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Notificazione – Regolarità – Conseguimento Scopo – Piena Conoscenza - sussiste

La notificazione dell'atto impositivo, avvenuta presso indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica, è da intendersi regolare, anche in ragione dell'intervenuto conseguimento dello scopo, laddove venga ritirato personalmente dal destinatario, in quanto così si è realizzata la piena conoscenza dell'atto in capo all'interessato.

Riferimenti: 156 c.p.c.

Sentenza 

49. Accertamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 15/5/16, dep. 12/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Sottoscrizione – Funzionario – Eccezione di parte – Requisiti legittimità atto – Sussiste.

L'eccezione di parte di nullità dell'atto per sottoscrizione da parte del funzionario non può risolversi nel rilievo della mera carenza in capo al sottoscrittore della funzione dirigenziale, atteso che, per Giurisprudenza concorde, tanto il capo dell'ufficio delegante quanto l'impiegato delegato non devono necessariamente rivestire una qualifica dirigenziale, neppure laddove tale qualifica possa essere eventualmente richiesta da altre disposizioni di legge.

Riferimenti: d.P.R 600/73, art. 42.

Sentenza 

50. Accertamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 16/5/16, dep. 12/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Sottoscrizione – Funzionario – Regolarità Formale Atto - Sussiste

La delega del potere di sottoscrizione deve necessariamente rivestire dei caratteri di merito e di forma ben precisi, identificati in maniera chiara, affinché vengano rispettati i requisiti di legge enucleati dalla Giurisprudenza della Suprema Corte e segnatamente l'identificazione del soggetto delegato, la motivazione e l'efficacia temporale della delega stessa.

Riferimenti: art. 42 d.P.R. 600/73, Cass. 22800, 22803, 22810 del 2015, Corte Cost. n. 37 del 2015

Sentenza 

51. Accertamento – Utilizzabilità dei dati reperiti dagli Agenti Accertatori

Sentenza n. 16/5/16, dep. 12/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Utilizzabilità dei dati reperiti dagli Agenti Accertatori – Onere Prova in capo all'Ufficio - PVC Guardia di Finanza - Regolarità Atto – Sussiste

L'onere probatorio in capo all'Ufficio è da ritenersi assolto mediante la produzione in giudizio di dati e notizie reperiti dagli Agenti Accertatori, la cui utilizzabilità nel giudizio tributario è da intendersi pacificamente ammessa, purché siano rispettati i requisiti procedurali di tale attività.

Nel caso, con riguardo alle modalità di svolgimento dell'accertamento, dalla disamina della documentazione prodotta, è emerso un iter procedimentale di particolare scrupolo e precisione, consistito in ripetuti incontri con le persone informate sui fatti, al fine di escludere che le dichiarazioni ricevute dagli Agenti fossero saltuarie ed episodiche.

Riferimenti: art. 2697 c.c.; art. 7 d.lgs. 546/92

Sentenza 

52. Accertamento- Motivazione.

Sentenza n. 5/1/16, dep. 15/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente Sforza; Relatore Mondello

Avviso di accertamento – Studi di settore – Motivazione.

La motivazione dell'avviso di accertamento deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, determinate ed intelligibili in modo da permettere al contribuente un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Se l'atto si fonda sugli studi di settore è considerato adeguatamente motivato quando è illustrato il procedimento seguito, le ragioni a sostegno della determinazione induttiva del reddito d'impresa e il criterio di ricostruzione dei ricavi tassabili.

Riferimenti: art. 3, l. n. 241 del 7 agosto 1990, art. 7, comma 1 l. n. 212 del 27 luglio 2000.

Sentenza 

53. Accertamento di ricavi relativi a una compravendita

Sentenza n. 4/2/16, dep. 18/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Catania; Relatore: Michelini

Avviso di accertamento - Valore di trasferimento superiore a quello dichiarato - Onere della prova

Avviso di accertamento in cui l'Amministrazione determina per la vendita di un immobile un valore di trasferimento superiore a quello dichiarato in presenza di una cessione da parte dello stesso proprietario di un bene simile nel medesimo periodo ma a diversi acquirenti.

Se dalle indagini svolte da parte dei verificatori non sono emersi elementi conoscitivi aggiuntivi (movimentazioni bancarie, dichiarazioni degli acquirenti) e in presenza di una documentazione contabile corretta, è onere dell'Ufficio provare anche mediante presunzioni semplici l'omessa dichiarazione di ricavi. Non è sufficiente infatti la sola rilevazione della differenza dei prezzi di vendita presi a confronto.

Riferimenti: Corte di Cassazione n. 25999/2014

Sentenza 

54. Perdita su crediti

Sentenza n. 8/2/16, dep. 29/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Avviso accertamento Iva - Perdita su crediti

Pur riconoscendo quanto richiesto dalla norma che le deducibilità delle perdite su crediti devono risultare da elementi certi e precisi si ritiene giustificata l'emissione di nota di credito a seguito della transazione del debito con accordo stragiudiziale se la difficile situazione finanziaria della società debitrice risulta di dominio pubblico tanto da essere successivamente dichiarato il fallimento.

Sentenza 

55. Capacità contributiva

Sentenza n. 10/2/16, dep. 29/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Avviso accertamento Irpef - Accertamento induttivo - Capacità contributiva

Nel caso di accertamento induttivo se l'ufficio nella quantificazione del reddito non tiene conto della capacità contributiva del ricorrente negli anni o in un arco di anni che permetta di desumere la reale obiettiva determinazione del reddito disponibile, l'accertamento l'atto è annullato

Sentenza 

56. Inerenza costi - Onere della prova

Sentenza n. 23/6/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Tuccillo

Avviso di accertamento - Inerenza costi - Onere della prova

Il contribuente che porta in deduzione spese e altri componenti negativi ha l'onere di dimostrare che gli stessi siano inerenti all'attività d'impresa svolta. In difetto d'una rigorosa prova che li giustifichi e li renda certi sia sotto il profilo dell'effettivo pagamento sia sotto quello del collegamento con l'attività d'impresa, tali costi potranno esser disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti: art. 109, comma 5 TUIR

57. Accertamento - Apparecchi per il gioco – Prova

Sentenza n. 24/1/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Tuccillo

Avviso di accertamento Irpef, addizionali ed altro su dati raccolti dagli enti gestori ed esercenti degli apparecchi per il gioco lecito – Insussistenza

L'Amministrazione finanziaria per emettere un avviso di accertamento non può utilizzare unicamente le informazioni raccolte attraverso gli apparecchi per il gioco lecito e “richieste ex art. 51, comma 2, n. 3 del d.P.R. 633/72 e dall'art. 32, comma 1, n. 4 e n. 8 del d.P.R. 600/73 alle società concessionarie della stessa AAMS, della rete telematica a cui gli stessi apparecchi sono collegati”. Tali dati, infatti, non possono considerarsi pienamente attendibili e basati su elementi incontrovertibili; di talché, per poterli utilizzare, deve almeno esser preventivamente effettuato un esame della contabilità del soggetto sottoposto al controllo.

Riferimenti: art. 51 c. 2 n. 3 del d.P.R. 633/72, art. 32 c. 1 n. 4 e n. 8 d.P.R. 600/73

58. Redditometro - Presunzione

Sentenza n. 29/1/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Tuccillo

Avviso di accertamento – Redditometro - Presunzione

Il redditometro è utilizzato per confrontare la congruità del reddito dichiarato con quello che “normalmente” deriva dalla disponibilità dei beni-indice presi in considerazione. Tali dati non pretendono di avere valore di prova ma solo di presunzione di quest'ultima. Di talché la stima reddituale risultante dal redditometro può esser contrastata dimostrando che il trend di vita del contribuente - così come determinato sulla base degli algoritmi - può trovare giustificazione sui suoi redditi effettivi, anche se non tassabili o tassati separatamente.

59. Accertamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 36/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

Avviso di accertamento – Carenza di potere – Sottoscrizione – Ruolo dirigenziale

La norma dettata dall'art. 42 d.P.R. 600/73 impone, sotto pena di nullità, che l'atto sia sottoscritto dal 'capo dell'ufficio' o 'da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato', senza richiedere che costoro rivestano anche una qualifica dirigenziale. In tal senso, sono validi gli atti emessi su delega rilasciata dal Capo Ufficio in favore di un funzionario ex art. 42 nel rispetto dei limiti stabiliti dal legislatore. Sicchè, il ricorso alla facoltà di delega per la sottoscrizione di un atto d'imposizione fiscale è legittimo anche se effettuato dal capo dell'ufficio in favore di un dipendente non appartenente alla qualifica dei dirigenti.

Riferimenti: art. 42 d.P.R. 600/73.

60. Ires – Costi di attività professionale

Sentenza n. 39/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

Avviso di accertamento Ires – Costi di attività professionale – Competenza

I costi per la prestazione di servizio del professionista, di norma, sono di competenza dell'anno in cui i lavori da questo svolti sono ultimati. Tuttavia le prestazioni tecniche quali la direzione lavori ed il coordinamento sicurezza sono abitualmente e notoriamente periodiche, non istantanee o limitate nel tempo: sicchè, il compenso è liquidato in funzione degli stati d'avanzamento dei lavori e la competenza fiscale del costo è determinata in base alla data di maturazione dei corrispettivi ex art. 109, comma 2, lett b) TUIR.

61. Ricostruzione analitico induttivo dei ricavi - Erronea applicazione del metodo di accertamento presuntivo.

Sentenza n. 39/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Sforza; Relatore: Mondello.

Accertamento- Ricostruzione analitico induttivo dei ricavi -Sistematica presenza di “saldi di cassa negativi” ritenuti quali indici di non corretta tenuta della contabilità - Inammissibilità – Conseguenze - Erronea applicazione del metodo di accertamento presuntivo- Esclusione – Fondamento.

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa, ai fini IRPEG e IVA, ai sensi dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54 d.P.R. 633 del 1972, la sussistenza di saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo,

In tale ambito, l'anomalia contabile mantiene il carattere di elemento indiziario presuntivo: sicchè una diversa ricostruzione del conto cassa emendato da una serie di errori di registrazione, deve essere intesa come legittima offerta di prova contraria a confutazione dell'assunto di partenza dell'Ufficio e quindi dell'infondatezza dell'accertamento stesso.

Riferimento: art. 39 d.P.R. 600/1973; art. 54 d.P.R. 633/1972, Corte di Cassazione – sentenze n. 11988/2011, n.27585/08 e n. 24509/09.

Sentenza 

62. Contraddittorio - Termini per l'accertamento

Sentenza n. 21/1/16, dep. 15/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente :. Della Fina; Relatore: Torino

Avviso di accertamento Irpef - Irap - Raddoppio dei termini - Omesso contraddittorio

Il raddoppio dei termini di accertamento dipende dall'obbligo della denuncia penale e non dalla sua effettiva presentazione

Il riconoscimento del diritto al contraddittorio in caso di mancanza è demandato al giudice che deve valutare se in assenza di tale irregolarità si sarebbe giunti a un diverso risultato, come previsto da numerose sentenze di Cassazione 960/15 - 959/15 - 4314/15

Sentenza 

63. Invito al contraddittorio – Obbligo

Sentenza n. 22/1/16, dep. 16/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e relatore: Rivello

Avviso di accertamento – Carenza del potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l'atto impositivo – Inesistenza giuridica e/o nullità insanabile dell'avviso di accertamento – Non sussiste -Invito al contraddittorio – Obbligo – Sussiste.

In tema di irregolare emissione dell'avviso di accertamento per carenza del potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l'atto impositivo in mancanza della sua qualifica di dirigente occorre precisare che ai fini della validità dell'atto rileva la sua riferibilità all'Amministrazione, e cioè all'organo titolare del potere nel cui esercizio esso è stato adottato.

Quanto, poi, alla differenza intercorrente tra la delega di firma e la delega di funzioni occorre, in particolare, osservare che non è configurabile un vizio di incompetenza quando si sia in presenza non già di delega di funzioni, ma di mera delega di firma che, senza alterare l'ordine delle competenze, attribuisce al soggetto titolare dell'Ufficio il potere di sottoscrivere atti che continuano ad essere, sostanzialmente, atti dell'autorità delegante e non di quella delegata.

Per quanto riguarda, invece, l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, occorre rilevare che nel caso della sua omissione l'avviso di accertamento deve ritenersi sostanzialmente nullo, non essendo stato consentito nel caso concreto l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimento: art. 42,c.1, d.P.R. 600/73 e art. 7 L. 212/2000, Corte Cassazione SS. UU: - Sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014.

Sentenza 

64. Accertamenti bancari – Onere della prova

Sentenza n. 24/1/16, dep. 16/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Accertamento – Indagini bancarie – Onere della prova in capo al contribuente.

Negli accertamenti bancari, l'Amministrazione prova la sua pretesa attraverso i dati e gli elementi ottenuti con l'indagine sui conti bancari, per cui resta a carico del contribuente l'onere di provare analiticamente il contrario, dimostrando di averne già tenuto conto in dichiarazione oppure che si tratta di movimenti in entrata e in uscita non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferiti a operazioni imponibili.

Riferimenti: Corte Costituzionale, sentenza 6.10.2014, n. 228 – Corte di Cassazione sentenza 26.01.2007, n.1739 – Corte di Cassazione, sentenza 23.04.2007, n.9573 – Corte di Cassazione, sentenza 13.10.2010, n.21125 – Corte di Cassazione, sentenza 13.10.2011, n.21132 – Corte di Cassazione, sentenza 19.09.2013, n.21302.

Sentenza 

65. Accertamenti bancari – Contraddittorio preventivo

Sentenza n. 24/1/16, dep. 16/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Contraddittorio preventivo – Disponibilità conto corrente bancario.

Non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo nei confronti di chi non ha la titolarità ovvero la disponibilità del conto corrente oggetto di indagine, poiché solo il titolare può fornire le giustificazioni relative ai prelevamenti e versamenti rilevati sul conto, per i quali non risulta esservi alcuna corrispondenza con le scritture contabili d'impresa o con i dati indicati in dichiarazione.

Riferimenti: Corte di Cassazione, sentenza 4.3.2015, n.4314.

Sentenza 

66. Finanziamenti dei soci – Documentazione

Sentenza n. 24/1/16, dep. 16/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Accertamento - Finanziamenti dei soci – Documentazione.

Gli accreditati in conto capitale, giustificati come versamenti soci non riconducibili a finanziamenti rimborsabili, devono necessariamente essere documentati e circostanziati, nonché contabilizzati in apposita posta di bilancio ex art. 2424 c.c., tra le altre riserve con distinta indicazione. La nota integrativa deve dare dimostrazione dei motivi che hanno indotto i soci ad eseguire tali movimenti patrimoniali.

Riferimenti: c.c. artt. 2424-2427.

Sentenza 

67. Nullità atto di accertamento intestato e notificato ad un società estinta

Sentenza n. 25/1/16, dep. 16/02/2016.

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Nullità atto di accertamento – Società di capitali estinta – Bilancio finale di liquidazione e responsabilità del liquidatore.

Le modifiche apportate al testo dell'art. 2495 c.c. danno l'effetto estintivo alla cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese anche qualora non tutti i rapporti giuridici pendenti fossero stati definiti. Ciò non significa che con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal registro delle imprese, si estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo.

Le responsabilità del liquidatore e dei soci (art. 36 dpr 602/73 e art. 2495 c.c.) permangono anche se il debito viene accertato e notificato in data successiva alla cancellazione della società.

Riferimenti: art. 2495 c.c., art. 36-42 d.P.R. 600/73, art. 36 d.P.R. 602/73, Cassazione n. 4060,4061,4062 del 2010, Cassazione n. 13096/2005, Cassazione 10513/2008

Sentenza 

68. Statuto del Contribuente, principi della "buona fede " e "legittimo affidamento".

Sentenza n. 3/2/16, dep. 17/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pinolini

Accertamento – Interpello non formale - Buona fede e legittimo affidamento - Sussiste

I presupposti che integrano una situazione di legittimo affidamento del contribuente di fronte all'azione dell'Amministrazione finanziaria e che consentono al primo di invocarne la relativa tutela, possono così individuarsi: 1) un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di "apparente" legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente; 2) la conformazione in "buona fede" (in senso soggettivo)- l'affidamento" appunto- da parte di quest'ultimo alla situazione giuridica "apparente", purchè nel contesto di una condotta dello stesso ("buona fede" in senso oggettivo) anteriore, contemporanea e successiva all'attività dell'amministrazione- connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del generale dovere di correttezza gravante sul medesimo (affidamento "legittimo"); 3) l'eventuale presenza di circostanze specifiche del caso concreto e "rilevanti", idonee, cioè, a costituire altrettanti "indici" della sussistenza o dell'insussistenza dei predetti presupposti, come, ad esempio, la situazione normativa astrattamente idonea a disciplinare la concreta fattispecie, nella quale si inseriscono "condotte" dell'Amministrazione finanziaria e del contribuente e sulla quale potrebbe incidere il principio del legittimo affidamento ovvero lo stesso fluire del tempo, quale indice della "coerenza" dell'azione amministrativa tributaria e/o dell'affidamento del contribuente e/o del "consolidamento" della situazione giuridica soggettiva favorevole a quest'ultimo. Di conseguenza deve ritenersi che una volta accertata la sussistenza del presupposti dell'affidamento del contribuente ne consegue necessariamente non soltanto l'inapplicabilità di sanzioni e/o interessi moratori, bensì l'inesigibilità "tout court" della prestazione tributaria"

Anche in relazione all'art. 11 dello Statuto del Contribuente, che prevede la possibilità per il contribuente di inoltrare un'istanza all'Amministrazione Finanziaria concernente "l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse". La risposta dell'Amministrazione Finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. La conseguenza è la nullità di ogni atto emanato in difformità della risposta.

Quandanche l'Amministrazione dichiarasse l'interpello inammissibile, per l'insussistenza delle condizioni di incertezza manifestate dalla società richiedente, ma nello stesso tempo rispondesse positivamente al quesito della società aderendo positivamente all'interpretazione proposta dall'istante ecco che diventa del tutto evidente che si rientra nella fattispecie prevista e tutelata dall'art. 11 dello Statuto del Contribuente e come tale viene esclusa la legittimità di pretese impositive e sanzionatorie nei confronti di quello stesso contribuente che si è adeguato all'interpretazione ricevuta.

Riferimenti: Cass. Civ. Sez. Trib. n. 17576/2002 — Conf. Cass. Civ. Sez. VI n.537/2015 artt. 10 e 11 della L. 212/2000

69. Pagamento per prestazione sinallagmatica o donazione a Partito Politico.

Sentenza n. 5/1/16, dep. 18/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore; Pravon

Irpef – Erogazione liberale – Sinallagma – Detrazione – Non sussiste.

Non occorre una contestazione formale dell'atto di donazione (erogazione liberale) sotto il profilo civilistico, per sostenerne una differente rilevanza fiscale.

La normativa di riferimento è l'art. 15 comma I bis TUIR per il quale si riconosce ai contribuenti una detrazione pari al 19% delle somme erogate, mediante versamento bancario o postale, a titolo di liberalità a favore di partiti e movimenti politici, per un importo compreso tra un minimo e un massimo fissati dal legislatore. E' la norma stessa a indicare come centrale la natura "liberale" della erogazione di denaro, ai fini dell'agevolazione fiscale, e come tale non può che essere intesa la elargizione erogata senza alcuna controprestazione.

Controprestazione che esiste in presenza di un rapporto sinallagmatico, che rende la asserita erogazione liberale mero corrispettivo per l'attività di supporto resa dal Partito nei confronti del donante in occasione di elezioni politiche.

Va ricordato che le dichiarazioni dei terzi raccolte anche nell'ambito di un procedimento penale hanno natura di informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative e sono, pertanto, pienamente utilizzabili per formare il convincimento del giudice, se confortate da altri elementi, cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9402 del 20.04.2007: "Nel processo tributario, gli elementi indiziari, come la dichiarazione del terzo - nella specie, acquisita dalla guardia di finanza nel corso di un'ispezione, il cui verbale era stato debitamente notificato al contribuente -, concorrono a formare il convincimento del giudice, se confortati da altri elementi di prova; se rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 cod. civ., essi danno luogo a presunzioni semplici (artt. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), generalmente ammissibili nel contenzioso tributario, nonostante il divieto di prova testimoniale".

Riferimenti: art. 15 d.P.R. 917/1986 TUIR - art.7 comma 4, d.lgs 546/1992 art.20 d.lgs 74/2000

70. Locazione a titolo gratuito di immobile di società immobiliare all'amministratore.

Sentenza n. 65/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente Pianta; Relatore Cau

Avvisi di accertamento in capo alla società come sostituto di imposta per omessa contabilizzazione di oneri negativi e in capo al conduttore per omessa dichiarazione di reddito.

La stipula di contratto di locazione tra società e amministratore non è configurabile come fringe benefit e, anche se in assenza di versamenti, i valori di riferimento vanno considerati come emolumenti soggetti a tassazione in capo al conduttore e ricavi da contabilizzare per la società secondo il principio di competenza. Resta comunque legittimo per la società dedurre i costi per gli ammortamenti e le spese di manutenzione (a seguito di inondazione).

Sentenza 

71. Locazione a titolo gratuito di immobile di società immobiliare all'amministratore.

Sentenza n. 66/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente Pianta; Relatore Cau

Avvisi di accertamento e diniego di rimborso in capo alla società come sostituto di imposta e come omessa contabilizzazione di oneri negativi e in capo al conduttore per omessa dichiarazione di reddito.

La stipula di contratto di locazione tra società e amministratore non è configurabile come fringe benefit e, anche in assenza di versamenti, i valori di riferimento vanno considerati come emolumenti soggetti a tassazione in capo al conduttore e ricavi da contabilizzare per la società secondo il principio di competenza..

Riferimenti: art. 50 del TUIR e art. 24 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

72. Compensi all'amministratore di società immobiliare con locazione gratuita di alloggio

Sentenza n. 67/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente Pianta; Relatore Cau

Avvisi di accertamento per compensi, non dichiarati, ricevuti da (ex) amministratore di società tramite la locazione gratuita di immobile di proprietà della stessa.

Il contratto di locazione registrato in cui è definito il prezzo e i contraenti (proprietario e conduttore) non hanno formalizzato ulteriori reciproci rapporti con relative registrazioni, non può essere considerato un "fringe benefits" per l'attività svolta dall'amministratore per la società stessa ma va sottoposto a regolare tassazione come componente del reddito del contribuente.

Riferimenti: art. 24 d.P.R. 600/1973.

Sentenza 

73. Sponsorizzazioni - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere della prova

Sentenza n. 34/1/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti; Relatore: Macario

Operazioni oggettivamente inesistenti - Sponsorizzazioni - Onere della prova - Obbligo di controllo da parte dello sponsor - Non sussiste.

Lo sponsor non ha alcun obbligo di controllo sulle modalità esecutive della sponsorizzazione nè di accertare l'effettivo soggetto esecutore della prestazione; di conseguenza, laddove una sponsorizzazione generi costi documentati e regolarmente registrati e il loro pagamento sia avvenuto regolarmente tra le parti, le operazioni non sono da ritenersi oggettivamente inesistenti se nulla prova che il ricorrente abbia ottenuto vantaggi diversi da quelli per cui ha pagato il corrispondente prezzo.

Riferimenti: d.P.R. 633/72, d.l. 74/2000 art. 1

Sentenza 

74. Plusvalenze derivanti procedura di liquidazione coatta amministrativa

Sentenza n. 18/3/16, dep. 29/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente e Relatore: Carenzo

Avviso di accertamento - Plusvalenze risultanti in ambito di liquidazione coatta amministrativa - Salvaguardia creditori e interesse pubblico.

Le plusvalenze derivanti dalla riduzione del debito (per riduzione volontaria dei crediti da parte dei creditori chirografari) in presenza di liquidazione coatta amministrativa non rientrano in quelle previste dall'art. 88 co. 4 del TUIR.

Riferimenti: art. 33 d.l. 83/2012

Sentenza 

75. Nullità mancanza di contraddittorio

Sentenza n. 39/2/16, dep. 01/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente e Relatore: Rampini

Avviso accertamento Irpef - Nullità mancanza di contraddittorio

Per dichiarare la nullità dell'atto per mancanza di contraddittorio nella fase antecedente il giudizio (non previsto normativamente come nel caso di svolgimento in ufficio senza obbligo di redazione di p.v.c.) si deve valutare se l'effetto che ha operato sul procedimento ha comportato un risultato diverso da quello finale.

Sentenza 

76. Accertamento - Società "non operative"

Sentenza n. 85/1/16, dep. 04/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Accertamento - Società "non operative" - Liquidazione volontaria - Causa di esclusione - Sussiste.

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

La semplice evidenza che una società si trovi in stato di liquidazione volontaria , successivamente ad un periodo di “piena attività industriale” , rappresenta uno stato di non normale svolgimento dell’attività ed è quindi condizione sufficiente ad escludere la stessa dall’ambito delle “società non operative” di cui all’art. 30 della Legge 724/94.

Riferimenti: art. 30 legge 724/94

Sentenza 

77. Invalidità note di costo

Sentenza n. 40/1/16, dep. 07/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Accertamento Irap - Raddoppio dei termini indipendente dall'effettiva presentazione della denuncia - Note di costo - Disconoscimento

Il raddoppio dei termini a seguito dell'obbligo di denuncia penale è indipendente dalla sua effettiva presentazione ma è sufficiente il presupposto per la denuncia

Note di costo prive di data certa con pagamento infruttifero di interessi da corrispondersi a richiesta di terzi secondo le disponibilità liquide della società, non sono considerate valide con relativo disconoscimento dei costi quando tali prestazioni appaiono sproporzionate tenuto conto del volume di affari dichiarato, dei costi sostenuti, e dei redditi dichiarati, tanto da ritenerli finalizzati a ottenere un vantaggio economico per un minor versamento di imposte con sproporzione tra volume di affari dichiarato e costi sostenuti.

Sentenza 

78. Accertamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 99/5/16, dep. 09/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente Suffia, Relatore Reggio

Accertamento - Sottoscrizione - Funzionario - Onere prova in capo all'ufficio - Requisiti legittimità atto - sussiste

In ossequio al principio statuito dalla concorde Giurisprudenza della Cassazione (Sent. n. 22800, 22803 e 22810 del 2015), cui la C.T.P. aderisce con orientamento consolidato,

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

sono da ritenersi valide le sottoscrizioni degli atti impositivi effettuate anche da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, purché le relative disposizioni di delega siano rigorosamente delimitate e riconducibili a specifici requisiti di tempo e di motivazione, tali da espressamente individuare la natura, la funzione ed il nominativo del soggetto prescelto.

L'Ufficio assolve all'onere della prova circa la sussistenza di tali requisiti attraverso la produzione in giudizio di un documento qualificato, espressamente riferibile all'annualità dell'atto impositivo.

Riferimenti: d.P.R. 600/73, art. 42.

Sentenza 

79. Accertamento con raddoppio dei termini – residenza fiscale

Sentenza n. 51/1/16, dep. 10/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero

Accertamento – Raddoppio dei termini – Denuncia penale di reato presso Tribunale non competente – Incostituzionalità – Insussistenza

Affinchè sia applicabile il raddoppio dei termini per l'accertamento occorre il riscontro della sussistenza dei presupposti di una fattispecie di reato, non rilevando l'effettiva denuncia alla Procura della Repubblica presso il competente Tribunale.

Riferimenti: Art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973.

Sentenza 

80. Residenza Fiscale

Sentenza n. 51/1/16, dep. 10/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero

Cambio di residenza in Paese a fiscalità privilegiata – Presunzione di residenza in Italia – Sede principale degli affari

Ai fini della dimostrazione dell'effettivo cambio di residenza in un Paese estero a fiscalità privilegiata sono irrilevanti la frequentazione del luogo di residenza estera, il

sostenimento di canoni di locazione, l'intestazione di utenze, o il sostenimento di spese mediche, alimentari e personali se il contribuente continua a detenere in Italia il proprio domicilio inteso come sede principale degli affari economici e degli interessi personali e familiari, attestato dal possesso di un patrimonio immobiliare in cui risiede la famiglia con ingenti consumi; dal possesso di quote societarie e dall'esercizio, seppure indiretto attraverso una fittizia cessione di quote, del controllo sulla gestione della società di famiglia; oltre che dall'intestazione di attività finanziarie e monetarie presso istituti bancari italiani.

Riferimenti: Art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 917/1986.

Sentenza 

81. Accertamento – Termine art. 12 Statuto del Contribuente

Sentenza n. 108/5/16, dep. 14/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente Suffia, Relatore Grillo

Accertamento - Statuto del Contribuente - Decorrenza del Termine - Requisiti legittimità atto - Sussiste

Il termine di cui all'art. 12 Statuto Contribuente è strettamente collegato all'accertamento svolto nei locali ove ha sede l'attività del contribuente e non opera in caso di accertamento presso gli uffici dell'Agenzia.

Il principio del contraddittorio viene rispettato laddove l'Ufficio, pur avendo svolto contestazioni tali da costituire una “provocatio ad opponendum”, abbia emesso un atto impositivo, contenente tutti gli elementi utili ad individuare la natura, le causali e l'entità della pretesa tributaria azionata, il cui scopo è da intendersi raggiunto per aver informato il contribuente della richiesta dell'Ufficio ed averlo posto nella condizione di poter contraddire.

Sentenza 

82. Accertamento – Sottoscrizione

Sentenza n. 108/5/16, dep. 14/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente Suffia, Relatore Grillo

Accertamento - Sottoscrizione - Funzionario - Eccezione di parte - Requisiti legittimità atto - sussiste

Il requisito fondante la legittimità dell'atto impositivo è la sottoscrizione a cura di un soggetto appartenente alla carriera direttiva, appositamente delegato dal Capo dell'Ufficio e non la titolarità in capo a questi della qualifica dirigenziale.

Pertanto, è sanzionato da nullità l'atto impositivo in cui sia del tutto carente la sottoscrizione, a nulla rilevando la mera irregolarità della stessa, fattispecie per cui la normativa non prevede allo stato la predetta sanzione.

Riferimenti: d.P.R. 600/73 art. 42

Sentenza 

83. Inopponibilità di scritture senza data certa

Sentenza n. 55/2/16, dep. 14/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore Bertolotto

Avviso accertamento Irpef - Inopponibilità di scritture senza data certa

I contratti e le scritture prive di sottoscrizione autenticata in data certa non sono opponibili all'amministrazione finanziaria

Sentenza 

84. Movimenti bancari su conto corrente intestato a una SAS

Sentenza n. 25/3/16, dep. 15/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Carengo; Relatore: Michelini

Accertamento IVA e IRAP per la società e IRPEF per il socio (unico) - Movimentazione bancaria (prelievi e versamenti).

L'accertamento basato sulla movimentazione bancaria è legittimo unicamente per i prelievi e i versamenti non giustificati da parte del contribuente (socio unico) ma, trattandosi di accertamento presuntivo e movimentazioni di varia entità, sta al giudice rilevare l'efficacia delle giustificazioni proposte dal ricorrente, anche in considerazione

che le medesime possono rispondere a esigenze personali o della famiglia in presenza di un conto in cui operavano per delega i famigliari.

Riferimenti: art. 32 d.P.R. 600/1973

Sentenza 

85. Accertamento – Motivazione

Sentenza n. 124/5/16, dep. 23/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente Suffia, Relatore Ferrari

Accertamento – Onere Motivazione – Genericità atto – Motivazione per relationem - Sussiste

La motivazione dell'atto impositivo, a pena di nullità, deve consentire al contribuente di comprendere in maniera adeguata, intelligibile e compiuta la correttezza della pretese impositiva, ciò al fine di svolgere le opportune valutazioni circa la strategia difensiva da porre in essere, a nulla rilevando che il contribuente si sia comunque difeso, giacché l'avvenuta impugnazione non può sanare il vizio di motivazione.

Nel caso, la pretesa azionata non pare avere quel grado di determinatezza ed intelligibilità previsto dalla normativa, a causa della genericità dell'originario PVC, il cui contenuto non veniva sanato nel successivo atto impositivo che si limitava a richiamarne il contenuto senz'altro aggiungere.

Riferimenti: l. 27 Luglio 2000 n. 212, art. 7; Cass. 21564/13.

Sentenza 

86. Maggiori ricavi – Accertamento analitico induttivo

Sentenza n. 16/2/16, dep. 01/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pezone

Avviso di accertamento induttivo Ires – Parzialmente Efficace – Somme movimentate attraverso i conti correnti bancari intestati ai soci – Parziale attendibilità – Esclusione ai fini Irap –

Condivisa e consolidata giurisprudenza ammettono che la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l'accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui all'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973, può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente.

La sussistenza di una società di capitali a ristretta base familiare con conti correnti bancari intestati ai singoli soci può introdurre la presunzione semplice di cui all'art. 2729 C.C. da utilizzarsi nel prosieguo del controllo ai fini Ires con spostamento dell'onere della prova a carico della società, indipendentemente dalla riscontrata regolarità formale delle scritture contabili, avendo, le presunzioni semplici, lo stesso valore di prova storica/documentale per come avviene in qualsiasi procedura vigente. Nullo l'accertamento ai fini Irap.

Sentenza 

87. Elusione ad opera di terzi e intervenuta prescrizione - Onere probatorio

Sentenza n. 125/2/16, dep. 04/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Pianta

Accertamento IRES - Irrilevanza dell'elusione in sede penale - Elusione ad opera di terzi e intervenuta prescrizione - Onere probatorio dell'Ufficio in ipotesi di elusione

Le condotte elusive sono sostanzialmente irrilevanti in sede penale.

Ad un soggetto non può essere addebitato un comportamento elusivo per il solo fatto di aver goduto di un'attività che si suppone elusiva avvenuta ad opera di un altro soggetto in un periodo precedente ed ormai prescritto

L'Ufficio deve assolvere l'onere probatorio circa la sussistenza di una condotta elusiva e il preteso vantaggio fiscale non può far riferimento ad un credito d'imposta maturato in un periodo coperto da prescrizione.

Sentenza 

88. Responsabilità dei soci dell'omesso pagamento di cartella di una SNC

Sentenza n. 33/3/16, dep. 04/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Careno; Relatore: Cavallari

Avviso di intimazione al pagamento Tarsu/TIA - Inesistenza della notifica degli atti prodromici.- Mancata escussione del patrimonio della società.

La responsabilità solidale e illimitata di un socio si applica per le società a nome collettivo, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari. E se il creditore (Equitalia) non è riuscito a soddisfarsi con i beni della società in quanto non sufficienti o per cessazione della stessa, può rivalersi sui beni del socio ed amministratore anche se lo stesso non è stato oggetto di specifica notifica della cartella di pagamento, ma è stato tempestivamente coinvolto con un atto di intimazione ad adempiere.

Riferimenti: art. 2991 c.c.; art. 50 d.P.R. 602/1973

Sentenza 

89. Versamenti bancari – Prova di compensi

Sentenza n. 70/2/16, dep. 05/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Accertamento - Versamenti bancari - Prova di compensi non dichiarati - Sussiste.

L'importo dei versamenti bancari che non corrispondono alle fatture danno origine alla sommatoria dei due valori costituendo presunzione di compensi non dichiarati.

Sentenza 

90. Accertamento Sintetico

Sentenza n. 137/5/16, dep. 13/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Broglia

Accertamento Sintetico - "c.d. Vecchio redditometro" - Onere probatorio e presunzione - Potere di verifica della CT - Sottoscrizione dell'accertamento - Regolarità formale atto - Sussiste

L'accertamento compiuto con il c.d. Vecchio redditometro non è da intendersi sottoposto alle formalità ad oggi previste per l'accertamento sintetico ed in particolare

non soggiace all'obbligo di invito al contraddittorio né a quello di avvio del procedimento di accertamento con adesione. È tuttavia potere della Commissione, sebbene non possa mettere in discussione l'attendibilità degli indici e dei coefficienti presi in considerazione per il calcolo del reddito, verificarne la coerenza rispetto al quadro probatorio offerto dal ricorrente. In materia di sottoscrizione dell'atto di accertamento da parte del dirigente delegato, come da concorde Giurisprudenza, occorre necessariamente analizzare il contenuto della delega, al fine di rinvenire le motivazioni e la durata della stessa, nonché il nominativo del soggetto per la necessaria verifica della sussistenza in capo a questi della qualifica.

Riferimenti: art. 38 c. 4 e c. 7 d.P.R. 600/73; Cass. 22800, 22803 e 22810 del 2015; Corte Cost. n. 37 del 2015

Sentenza 

91. Accertamento - Sottoscrizione

Sentenza n. 137/5/16, dep. 13/04/2016

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente Suffia, Relatore Broglia**

Accertamento - Sottoscrizione - Regolarità formale atto - Sussiste

In materia di sottoscrizione dell'atto di accertamento da parte del dirigente delegato, come da concorde Giurisprudenza, occorre necessariamente analizzare il contenuto della delega, al fine di rinvenire le motivazioni e la durata della stessa, nonché il nominativo del soggetto per la necessaria verifica della sussistenza in capo a questi della qualifica.

Riferimenti: Cass. 22800, 22803 e 22810 del 2015; Corte Cost. n. 37 del 2015

Sentenza 

92. Accertamento Sintetico

Sentenza n. 137/5/16, dep. 13/04/2016

**Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente Suffia, Relatore Broglia**

Accertamento Sintetico - "c.d. Vecchio redditometro" - Onere probatorio e presunzione - Potere di verifica della CT - Sussiste

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

L'accertamento compiuto con il c.d. Vecchio redditometro non è da intendersi sottoposto alle formalità ad oggi previste per l'accertamento sintetico ed in particolare non soggiace all'obbligo di invito al contraddittorio né a quello di avvio del procedimento di accertamento con adesione.

E' tuttavia potere della Commissione, sebbene non possa mettere in discussione l'attendibilità degli indici e dei coefficienti presi in considerazione per il calcolo del reddito, verificarne la coerenza rispetto al quadro probatorio offerto dal ricorrente.

Riferimenti: art. 38 c. 4 e c. 7 d.P.R. 600/73

Sentenza 

93. Accertamento – Prelievi sul conto corrente

Sentenza n. 138/5/16, dep. 13/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento Bancario – Prelievi Conto Corrente – Riconducibilità Attività di Impresa - Onere probatorio di parte – Regolarità accertamento - Sussiste

In materia di accertamento bancario, è onere di parte provare in maniera puntuale, precisa ed inoppugnabile la non riconducibilità dei prelievi su conti correnti all'attività di impresa e così la sussistenza di elementi tali da denotare in maniera decisiva l'estraneità, oggettiva e soggettiva, dell'operazione all'esercizio dell'attività.

Riferimenti: 2697 c.c.

Sentenza 

94. Accertamento – Inerenzza costi

Sentenza n. 146/6/16, dep. 13/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente Liuzzo, Relatore Reggio

Accertamento – Componenti Negative di reddito- Inerenzza costi all'attività – Mancato assolvimento onere di prova - Sussiste

L'elemento probatorio necessario per comprovare la natura di presunto omaggio di una voce di costo non inerente all'attività della ricorrente deve essere connotato da specificità

e non può essere assolto dalla mera osservazione circa la scarsa rilevanza del dato numerico.

Riferimenti: d.P.R. 917/86; 2697 c.c.

Sentenza 

95. Costi inerenti l'attività di impresa – Onere della prova

Sentenza n. 100/1/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Tuccillo

Avviso di accertamento su costi inerenti l'attività di impresa – Inefficace

Sui crediti inesigibili, sui costi indeducibili know how e connesso ammortamento, sulla determinazione del prezzo del prodotto ceduto (esclusa l'ipotesi di abuso del diritto), devono sussistere certezze in base al principio di "vicinanza della prova".

L'attribuzione dell'onere della prova, in base al principio di vicinanza, comporta soltanto il fatto che il contribuente, a fronte della contestazione mossa dall'Ufficio, debba dimostrare il titolo, cioè il documento contrattuale e contabile su cui si fonda la sua detrazione e procedura contabile.

Altresì la congruità del prezzo non può subire opinabili/arbitrarie valutazioni ma solo la reale ed effettiva corrispondenza del soggetto emittente che del contenuto del titolo esprime la sua titolarità e di essa diventi soggetto responsabile a tutti gli effetti.

Sentenza 

96. Perdite su crediti - Inesigibilità

Sentenza n. 100/1/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Tuccillo

Avviso di accertamento – Perdite su crediti - Inesigibilità

Le perdite su crediti sono indeducibili quando manca la prova sulla data di acquisita certezza della irrecuperabilità del credito, necessaria per dimostrare l'anno di competenza della deduzione. La giurisprudenza di merito e di legittimità, sul punto, ha contribuito ad individuare dei criteri per rendere il più oggettiva possibile la determinazione della data di presa di conoscenza della inesigibilità onde evitare che, in presenza o in assenza di

elementi certi ed autonomi dalle scelte e dagli interessi del contribuente, quest'ultimo possa scegliere, a suo arbitrio, il momento più opportuno per ridurre il carico tributario. In difetto di prova circa una differente data, il momento di presa di conoscenza della perdita è sempre e soltanto riconducibile alla presa d'atto che ne fa il creditore sulla base delle più svariate ragioni che lo pongono di fronte alla ineluttabilità della perdita. Una scelta, dunque, che ove non se ne dimostri la strumentalità e l'intento elusivo o opportunistico, deve intendersi lecita e corretta.

Riferimenti: d.P.R. n. 917 del 1986

Sentenza 

97. Indici di capacità contributiva

Sentenza n. 134/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Bertolo

Avviso di Accertamento IRPEF - Indici di capacità contributiva - Prova di dipendenza economica da terzi

I beni di considerevole valore, quali una BMW, altre due auto e di due appartamenti di metratura medio-alta, di cui uno a disposizione quale seconda casa, i quali, per la manutenzione e l'uso richiedono adeguate risorse, sono indici sintomatici denotanti una considerevole capacità contributiva

La dichiarata dipendenza economica da terzi (suoceri nella fattispecie), per essere riconosciuta come verosimile, deve essere supportata da prove rigorose di disponibilità economiche di detti terzi e da documentati versamenti effettuati a favore dei contribuenti esaminati.

Sentenza 

98. Società non operative - Impugnabilità diniego interpello

Sentenza n. 137/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Mariani ; Relatore : Bertolo

Accertamento - Società non operative - Impugnabilità diniego interpello - Sussiste

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

È da considerarsi potenzialmente ammissibile il ricorso contro il provvedimento di parziale accoglimento (o diniego) dell'istanza di interpello disapplicativo in materia di società non operative ex art. 37 bis 600/73 . Ciò anche dopo l'emanazione dell'art. 6 del d.lgs 156/2015 , che ne esclude l'impugnabilità. Tale recente norma è da considerarsi di possibile illegittimità costituzionale , per violazione del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 della Costituzione. Inoltre, il contribuente che produce l'istanza è titolare di un interesse ad agire che deve trovare adeguata tutela giurisdizionale.

Riferimenti: art. 37 bis d.P.R. 600/73 - art.6 d.lgs 156/2015 – art. 100 c.p.c. – art. 24 Cost.

Sentenza 

99. Società italiana controllante società estera (USA)

Sentenza n. 35/2/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Micheli

Avvisi di accertamento su redditi - Ipotesi di estero vestizione- Motivi di legittimità - Motivazione dei provvedimenti e questione di merito- Concetto di residenza fiscale.

La società controllata in un paese estero che dimostra di essere dotata di strutture organizzative proprie, ovvero di personale dipendente e di management locale che opera autonomamente dalla controllante almeno nella gestione operativa, non costituisce una forma di elusione della pretesa tributaria ed è onere dell'Ente impositore produrre elementi presuntivi tali da richiedere l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di un beneficio fiscale.

Riferimenti: art. 73 c. 3 TUIR, Corte di Cassazione n. 43809/2015.

Sentenza 

100. Attività agricola – Locazione della tenuta per ricevimenti ed eventi

Sentenza n. 123/1/16, dep 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Macagno

Attività agricola - Locazione della tenuta per ricevimenti ed eventi - Connessione con l'attività agricola - Non sussiste - Qualificazione come attività commerciale

L'attività di locazione della propria tenuta e di collaborazione alla realizzazione di eventi quali banchetti nuziali e ricevimenti nel proprio complesso architettonico non può qualificarsi come attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, e quindi come attività agricola connessa, perché non effettuata mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata; pertanto tale attività deve considerarsi attività di tipo commerciale estranea alla produzione agricola

Riferimenti: Codice civile, art. 2135, 2195; D.P.R. 917/86, art. 55, 56, 56-bis

Sentenza 

101. Contraddittorio preventivo – Condizioni

Sentenza n. 110/1/16, dep. 19/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Oreglia

Accertamento - Avviso di accertamento - Contraddittorio preventivo. - Obbligatorietà - Condizioni.

In tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificatamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si rilevi non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Riferimenti: Corte di Cassazione – SS. UU. – Sentenza n. 24823/2015.

102. Legittimazione a sottoscrivere l'avviso di accertamento - onere della prova

Sentenza n. 127/2/16, dep. 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Macagno

Sottoscrizione avviso di accertamento - Insussistenza requisiti soggettivi funzionario delegato - Onere della prova - Carenza legittimazione - Nullità dell'atto

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, laddove si preveda che l'avviso di accertamento debba essere sottoscritto – a pena di nullità – dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed il contribuente ricorra contestando altresì il vizio di carenza di legittimazione del funzionario sottoscrittore dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi da parte del funzionario e l'esistenza della delega a suo favore. In mancanza di prove il ricorso deve essere accolto, ritenendosi assorbiti gli ulteriori motivi, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Riferimenti: art. 42, d.P.R. 600/1973- art. 56, d.P.R. 633/1972

103. Accertamento nei locali dell'Ufficio - Regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991

Sentenza n. 91/2/16, dep. 29/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Accertamento fiscale nei locali dell'Ufficio - Regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991 - Legittimità di sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Trattandosi di un accertamento fiscale condotto nei locali dell'Ufficio e non di una verifica fiscale effettuata presso i locali del ricorrente non può trovare applicazione l'art. 12, comma 7, l. 212/2000.

Chi opta per il regime agevolato di cui alla Legge n. 398/1991, sempre che se ne abbiano le caratteristiche previste dalla legge, deve movimentare le proprie spese riguardanti importi superiori a € 516,46 (elevati a € 1.000 con la L. 190/2014) tramite conti correnti

bancari o postali ad essi intestati. L'inosservanza di detta procedura comporta la decadenza da dette agevolazioni.

La sottoscrizione dell'avviso di accertamento è legittima se l'atto è sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell'ufficio con ordine di servizio per importi sino a € 300,00.

Sentenza 

104. Accertamento – Socio di fatto

Sentenza n. 181/6/16, dep. 02/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente Pozzi, Relatore Musso

Accertamento – PVC – Guardia di Finanza – Onere probatorio - Socio di fatto - Responsabilità – Sussiste

E' da ritenersi sussistente piena responsabilità amministrativa e tributaria in capo al soggetto la cui qualità di socio di fatto di società di persone emerga con sufficiente chiarezza dagli accertamenti svolti dagli Agenti della Guardia di Finanza e non sia puntualmente smentito dall'interessato.

Nel caso tale qualità è stata ritenuta pienamente integrata anche dall'emersione di un accordo caratterizzato dall'accentramento in capo al socio di fatto dell'intera gestione aziendale e dalla corresponsione da parte di questi di un compenso finalizzato a garantirsi l'anonimato fiscale.

L'onere probatorio della parte non può ritenersi assolto con la mera affermazione di fatti contrari rispetto a quelli certi, dichiarati e sottoscritti nel processo verbale di contestazione, essendo necessario in tale sede operare quanto meno delle riserve rispetto alle contestazioni svolte e successivamente provare, da ultimo attraverso memoria illustrativa in sede processuale, in maniera documentale e certa i fatti posti a fondamento delle eccezioni di merito.

Riferimenti: art. 2297 c.c.; art. 32 d.lgs 546/92, art. 2697 c.c.

Sentenza 

105. Avviso di Accertamento - Motivi d'urgenza -

Sentenza n. 158/1/16; dep. 02/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Vicuna

Avviso di Accertamento - Motivi d'urgenza - Illegittimità

E' illegittimo l'Avviso di Accertamento qualora venga emesso, senza alcun motivo d'urgenza, in violazione dell'art. 12, c.7, della l. 212/2000, che prevede l'osservanza del termine dilatorio di 60 giorni tra il PVC di chiusura delle operazioni di verifica e l'emanazione dell'Atto (Cass. Civ., Sez. Trib. n. 1475/2016 e n. 23547/2015).

I motivi d'urgenza che giustificano la violazione dell'art. 12, c.7, l. 212/2000, non consistono in una mera enunciazione, ma devono essere provati dall'Ufficio

Sentenza 

106. Principio di inerenza

Sentenza n. 118/2/16, dep. 06/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Scafi

Avviso di accertamento - Principio di inerenza - Sussiste

Il requisito di inerenza, previsto dall'art. 109 d.P.R. 917/1973, stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, secondo il principio della riferibilità dei costi che si intendono dedurre a ricavi imponibili. Quando le spese sostenute dal contribuente sono intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito dell'impresa, grava sull'amministrazione finanziaria l'onere della prova della non inerenza dei costi astrattamente riconducibili all'attività d'impresa.

Riferimenti: articolo 109 d.P.R. 917/1973

Sentenza 

107. Dichiarazione integrativa - Accertamento IRPEF

Sentenza n. 97/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Avviso di Accertamento IRPEF - Validità della dichiarazione integrativa - Obbligatorietà del contraddittorio

Non può essere presentata una valida dichiarazione integrativa in presenza di notifiche di violazioni commesse nella redazione di precedenti dichiarazioni “in quanto, se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione...” (Cass. n. 6381/2014).

In capo all’A.F. sussiste un obbligo generale di contraddittorio, c.d. endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, soltanto per i tributi armonizzati. Per quelli non armonizzati non esiste nella legislazione nazionale un obbligo generalizzato di attivazione del contraddittorio prima dell’emissione dell’atto impositivo, salvo che non sia previsto dalla legge. Per i c.d.” accertamenti a tavolino” tale obbligo non sussiste (Cass. a Sezioni Unite n. 24823/2015)

Sentenza 

108. Omessa dichiarazione – Sanzioni – Deduzione dei costi

Sentenza n. 99/1/16, dep. 10/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Imputabilità della mancata instaurazione di un contraddittorio -Sanzioni per omissione delle dichiarazioni - Deduzione dei costi in caso di omessa dichiarazione dei redditi

La mancata instaurazione di un contraddittorio preventivo è imputabile unicamente al comportamento di parte ricorrente se dall’avviso di ricevimento risulta l’invito tempestivo regolarmente consegnato a mani di persona abilitata al ricevimento.

Le sanzioni, se non sussistono i presupposti di cui al d.lgs. 472/97 e l. 423/95 per la loro sospensione, sono dovute anche se l’omissione delle dichiarazioni deriva dal comportamento del consulente incaricato.

Un contribuente che omette di presentare la dichiarazione dei redditi, nel subire l’inevitabile accertamento induttivo per la ricostruzione del reddito, avrà comunque diritto alla deduzione forfetaria dei costi rinvenuti nel corso della verifica, sebbene siano costi non registrati; nella sostanza applicare le imposte sui ricavi lordi, senza dedurre i costi, è in contrasto con l’art. 53 della Costituzione.

Sentenza 

109. Componenti negativi di reddito

Sentenza n. 108/2/16, dep. 16/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Avviso di Accertamento IRES - Deducibilità dei componenti negativi di reddito

Ai fini della deducibilità dei componenti negativi di reddito, gli stessi devono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza e determinabilità

Riferimenti: (Cass. nn. 06/2015; 10111/2015; 13806/2014; 12503/2013)

Sentenza 

110. Verifiche a tavolino

Sentenza n. 128/2/16, dep. 17/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Martelli; Relatore: Butta

Statuto del contribuente – Verifiche fiscali – Obbligo del contraddittorio

Nel caso di verifiche a tavolino l'obbligo del contraddittorio implicitamente imposto dall'articolo 12, comma 7, della L.212/2000, è riferibile ai soli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove è esercitata l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Per questo motivo, in ipotesi di verifiche a tavolino non svolte nei locali del contribuente, non sussiste, per i tributi non armonizzati, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Il suo mancato rispetto non ha quindi alcun rilievo sulla validità dell'atto di accertamento conseguente la verifica.

Riferimenti: art. 12, comma 7, della l. 212/2000

Sentenza 

111. Diritto al contraddittorio preventivo.

Sentenza n. 32/1/16, dep. 19/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pravon.

Accertamento – Avviso di Accertamento – Contraddittorio preventivo – Assenza di accessi, ispezioni e verifiche – Nullità atto – Non sussiste

L'art. 12 dello Statuto del contribuente, riguardo al diritto di contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento non si applica a fronte di un controllo ordinario, diverso da ispezioni, accessi e verifiche fiscali.

Riferimenti: l. 212/2000, art. 12.

Sentenza 

112. Promotore Finanziario - Deducibilità di costi

Sentenza n. 114/1/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Avviso di Accertamento IRPEF - Promotore Finanziario: deducibilità di costi per rimborsi penali ai clienti - Promotore finanziario: deducibilità di costi per stage di lavoro pertinenti all'attività svolta

Sono deducibili i “costi per rimborsi penali a clienti” rappresentando essi l'assunzione di responsabilità da parte del promotore finanziario nei confronti del cliente investitore. Il comportamento, antieconomico, è giustificato al fine di mantenere un rapporto fiduciario con detto investitore.

La pertinenza dello stage di lavoro all'attività e agli obblighi del promotore finanziario sono deducibili se attestati da fatture emesse a suo carico

Sentenza 

113. Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Presunzioni gravi, precise e concordanti

Sentenza n. 163/2/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Operazioni oggettivamente inesistenti – Falsa fatturazione – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Mancanza di documentazione attendibile – Controlli incrociati

In ipotesi di contestazione di falsa fatturazione per operazioni oggettivamente inesistenti, la mancanza di correlazione della documentazione rinvenuta in capo al soggetto fatturante ed al presunto committente; la tardiva produzione di documenti di trasporto

incompleti; l'assenza in fattura dei requisiti essenziali quali la precisa descrizione delle prestazioni svolte; la non corresponsione dei pagamenti con le fatture contestate; la mancanza di merci, mezzi e strumenti in capo al soggetto fatturante per svolgere le prestazioni riportate in fattura; nonché la testimonianza verbale dei dipendenti del soggetto fatturante circa il disconoscimento dei lavori citati in fattura, costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti tali da comprovare il reato contestato.

Riferimenti: d.P.R. 600/1973 - art. 2729 Cod. Civ. - Art. 21, c. 2, lett. b), d.P.R. 633/1972

Sentenza 

114. Inattendibilità della contabilità- Legittimità accertamento

Sentenza n.165/2/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Altare.

Accertamento analitico - induttivo - Ammissibilità - Condizioni - Inattendibilità della contabilità - Presunta evasione d'imposta - Legittimità.

L'accertamento analitico – induttivo eseguito ai sensi dell'art. 39 – comma 2 del d.P.R. 600/1973 deve riconoscersi sostanzialmente regolare nel caso risulti comprovata l'inattendibilità della contabilità, rilevata in base a discordanze e gravi inesattezze, riguardanti precisamente omissioni, false o inesatte indicazioni, nonché irregolarità formali delle scritture contabili.

In sede di verifica della contabilità, infatti, le omissioni e le false o inesatte indicazioni, le irregolarità formali delle scritture contabili previste dall'art. 39, comma 2 lett.d) del d.P.R. 600/73 debbono presentarsi così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

Sentenza 

115. Necessità del contraddittorio

Sentenza n. 118/2/16, dep. 24/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Vicini

Accertamento Irpef Irap iva non preceduto da contraddittorio - Giurisprudenza Corte di giustizia europea e Corte di cassazione sezioni unite.

Il diritto alla difesa endoprocedimentale è oggi un principio generale del diritto internazionale perché contenuto nella CEDU e recepito integralmente dall'ordinamento comunitario. Il principio dovrebbe quindi essere riferito a tutte le verifiche tributarie.

Ne consegue che il diritto al contraddittorio è quindi applicabile ad ogni procedimento anche ove non previsto.

Sul punto delle conseguenze da omesso contraddittorio la Corte di Giustizia ha ritenuto tale omissione un vizio dell'atto laddove lo stesso contraddittorio se attuato” avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento ed il risultato avrebbe potuto essere diverso”

Riferimenti: l. 212/2000 art. 12 comma 7, l. 241/1990

Sentenza 

116. Società in fallimento- Scelta di inattività- Non sindacabile

Sentenza n. 37/1/16, dep. 30/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

Avvisi di accertamento Ires nei confronti di società in fallimento- Decadenza - Scelta di inattività - Non sindacabile per ragioni oggettive dimostrate .

Per i redditi relativi al 31/12/ 2009 sono accolte le ragioni della società contribuente poiché, a norma dell'art. 43 del d.P.R. n. 600/73, il termine utile per l'accertamento sarebbe spirato il 31.12.2014.

Quanto alle annualità 2010, 2011 e 2012, ed alla successiva richiesta di fallimento presentata nel 2013, si reputano convincenti e documentate le ragioni per le quali la società, considerata la crescita della materia prima necessaria, decise di non mettere in funzione i propri impianti onde evitare ulteriori perdite. Né si vede come tale scelta imprenditoriale possa essere sindacata dall'Ufficio.

Nella sussistente prova di tali oggettive situazioni gli avvisi di accertamento sono nulli.

Sentenza 

117. Accertamento emesso prima dell'invio del p.v.c. e della scadenza dei 60 giorni dal ricevimento

Sentenza n. 121/2/16, dep. 31/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Obbligo del contraddittorio – Non sussiste rispetto del termine di 60giorni

Non esiste in capo all'amministrazione un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

In tema di tributi non armonizzati non esiste l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussistendo esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificatamente sancito.

La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'amministrazione comporta in ogni caso anche in campo tributario l'invalidità dell'atto, purchè in giudizio il contribuente enunci le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa.

Nel caso in cui l'attività di verifica si sia svolta senza accessi presso il contribuente non risulta applicabile il disposto dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000 e pertanto non sussiste l'obbligo di emissione del PVC ne' del rispetto del termine di 60 giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento.

Riferimenti: art. 12 comma 7 d.P.R. 602/73

Sentenza 

118. Antieconomicità - Prova

Sentenza n. 127/2/16; dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Avviso di Accertamento IRPEF - Comportamento antieconomico- Prova

Il comportamento antieconomico dell'imprenditore può essere indice di evasione fiscale, ma tale aspetto necessita di approfondite indagini, in quanto il mero dato formale non è idoneo, di per sé solo, ad assurgere a prova dell'evasione.

Sentenza 

119. Indagini finanziarie in capo alla società e ai soci

Sentenza n. 39/2/16, dep. 09/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pezone

Accertamento- IRES- Indagini finanziarie in capo ai soci- Soggetti interposti- Presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 600/73- Legittimità - Sussiste

Accertamento esclusivamente basato sugli esiti delle indagini finanziarie condotte a carico della società e dei suoi soci. Non è richiesto all'Ufficio uno sforzo probatorio idoneo a fornire la prova del carattere simulatorio ex art. 1414 CC del conto e quindi del rapporto giuridico che lega il soggetto intestatario e il contribuente verificato. L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare che il conto corrente, nonostante la formale intestazione, viene utilizzato per i rapporti e per le attività del soggetto verificato essendo pertanto nella concreta ed effettiva disponibilità di quest'ultimo. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni. E' necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero della loro estraneità alla sua attività. La prova della fittizietà dell'intestazione del conto corrente può essere basata sullo specifico ragionamento presuntivo ancorato ai particolari legami fra terzo e contribuente. La ristretta base proprietaria ovvero i rapporti familiari può essere ritenuta sufficiente per presumere la riferibilità alla società dei conti intestati ai soci, amministratori e familiari.

Sentenza 

120. Iva - Regime di reverse charge

**Sentenza n. 214/1/16, dep. 10/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Soffio**

Regime di reverse charge - Divieto di duplicazione dell'IVA nel reverse charge (Cass. n. 19749/20149) - Sanzione amministrativa nel reverse charge - Requisiti sostanziali - Neutralizzazione bilaterale dell'IVA (violazioni formali

Il regime del reverse charge si applica principalmente a specifici settori, tra cui: le operazioni intracomunitarie (artt. 46 e 47, c. 1, del d.l. n. 331/93), le cessioni di rottami (art. 74, c. 7 e 8 del d.P.R. 633/72), le cessioni di oro da investimento (art. 17 d.P.R. 633/72) e il settore edile (c.6, lett. a), a-bis) e a-ter) dell'art. 17 d.P.R. 633/72).
Cass. n. 19749/20149: "in tema di IVA all'importazione, il pagamento mediante il meccanismo del "reverse charge", previsto per l'IVA intracomunitaria dall'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, costituisce una violazione delle disposizioni tributarie e legittima, quindi, l'applicazione delle sanzioni al riguardo previste, ma, trattandosi della medesima imposta, sia pure assoggettata a termini, modalità e sanzioni diverse, non

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

consente la richiesta di un nuovo pagamento, eccettuati i casi di evasione o di tentata elusione, in ragione del divieto generale di duplicazione”.

Allorquando l'imposta è stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente, la sanzione amministrativa è ridotta al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 Euro e, comunque, non oltre 10.000 Euro, per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione (ex art. 6, c. 9-bis, d.lgs. n. 471/97)

Se sono soddisfatti tutti i requisiti sostanziali in quanto gli acquisti delle merci sono stati effettuati da un soggetto d'imposta e finalizzati ad essere impiegati ai fini di operazioni imponibili, l'Amministrazione non può imporre, ai fini della detrazione dell'IVA, condizioni supplementari che abbiano la conseguenza di vanificare l'esercizio della detrazione.

Considerato che l'omissione della doppia annotazione delle fatture non genera alcun danno erariale, poiché il risultato fiscale finale sarebbe stato, comunque, identico sul piano impositivo per effetto della prevista neutralizzazione bilaterale dell'IVA, la violazione non può che essere qualificata come di natura formale.

Riferimenti: Cass. n. 7576 del 15/4/2015; Corte di Giustizia Europea del 11/12/2014 C-590/13; Cass. Sez. 5, n. 4612 del 9/3/2016; art. 3, c.10, L. n. 212/2000

Sentenza 

121. Fatti nuovi - Mancata indicazione nell'avviso di accertamento

Sentenza n. 139/1/16, dep. 17/06/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Avviso di accertamento - Sopravvenuta conoscenza di fatti nuovi - Mancata indicazione nell'avviso di accertamento-Nullità.

L'accertamento è affetto da nullità qualora non sussista la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, atti o fatti, rispetto a quelli già conosciuti dall'Ufficio negli anni antecedenti. (Art. 43, c.4, d.P.R. 600/73). Né può sanare tale nullità la circostanza che l'Ufficio, nell'atto impugnato, abbia fatto riferimento alla precedente emissione di un avviso di accertamento “parziale” ai sensi dell'art. 41 bis d.P.R. 600/73, stante l'assenza della “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”.

Sentenza 

122. Elementi posti a fondamento dell'Avviso di accertamento – Contraddittorio - Firma

Sentenza n. 140/1/16, dep. 17/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Delega alla sottoscrizione dell'Avviso di accertamento - Violazione del contraddittorio - Elementi posti a fondamento dell'Avviso di accertamento

La delega rilasciata dal Direttore della Direzione Provinciale alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento rende infondata l'eccezione sollevata dal ricorrente circa l'illegittimità di detta sottoscrizione.

Non può esservi stata alcuna violazione del contraddittorio in caso di istruttoria condotta nei locali dell'Ufficio e in circostanza di assenza di allegato relativo alle ragioni, per cui, in presenza di un contraddittorio preventivo, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

Non vi è alcuna violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/73 se gli atti contengono le ragioni di fatto e di diritto poste dall'Ufficio a fondamento dell'iter logico-argomentativo seguito negli accertamenti con l'indicazione delle violazioni, nonché mediante l'allegazione delle schede dei dati di acquisizione dello spesometro integrato.

Riferimenti: Cass. 960/2025; Cass. n. 13588/2014

Sentenza 

123. Accertamento- Contraddittorio – Nullità

Sentenza n. 143/1/16, dep. 17/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Torino

Obbligo di Contraddittorio preventivo – Esimente - Assenza - Nullità dell'Avviso di accertamento

La nullità dell'avviso di accertamento per la mancata attivazione del contraddittorio preventivo viene riconosciuta “soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (Cass. civ. Sez. Trib. n. 960/2015; n. 959/2015; n. 4314/2015). E' quindi legittima la dichiarazione di nullità allorquando la ristrettezza dei tempi, entro i quali l'accertamento deve concludersi, non abbia consentito la produzione di tutta la documentazione richiesta.

124. Valore delle dichiarazioni di terzi

Sentenza n. 218/2/16, dep. 20/6/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Cau

Accertamento - Conclusioni della GdF - Valore delle dichiarazioni di terzi

Non sono condivisibili le affrettate conclusioni cui perviene la GdF, qualora siano basate su supposizioni che lasciano perplessità in ordine all'iter logico seguito dai verificatori. Le dichiarazioni rilasciate da terzi alla G.d.F. dovrebbero comportare, quanto meno, un'indagine nei confronti del dichiarante e non essere recepite acriticamente dai verificatori e dall'Ufficio, se non suffragate da presunzioni certe, precise e concordanti

125. Accertamento - Dimostrazione di estraneità e di mancanza di responsabilità ai fatti

Sentenza n. 219/2/16, dep. 20/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Cau

Avviso di Accertamento - Elementi di prova contro fatti contestati nel P.V.C. della G.d.F. - Dimostrazione di estraneità e di mancanza di responsabilità ai fatti

Elementi di prova circa l'estraneità ai fatti contestati nel P.V.C. della G.d.F. consentono di riconoscere la mancanza di qualsiasi responsabilità in ordine alla truffa carosello. La totale estraneità e la mancanza di qualsivoglia responsabilità ai fatti contestati al soggetto verificato, possono essere dimostrate sia dalle comunicazioni della G.d.F. e della Procura della Repubblica che non risultano iscrizioni per notizie di reato, sia, per la parte di sua competenza, dalla Dogana.

126. Operazioni inesistenti - Deducibilità perdite su crediti procedure concorsuali

Sentenza n. 200/2/16, dep. 20/06/2016.
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello - Relatore: Paglieri

*Operazioni inesistenti- Sanzioni massime - Deducibilità perdite su crediti
procedure concorsuali*

Le annotazioni di fatture relative ad operazioni inesistenti costituiscono contestazioni gravi tali per le quali si ritiene opportuna l'applicazione di sanzione massima.

La perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali; il debitore si considera tale dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, non è sufficiente il fatto che il debitore si trovi in difficoltà economica finanziaria.

Riferimenti: art. 101 c. 5 TUIR

Sentenza 

127. Consorzio - Indeducibilità di costi

Sentenza n. 226/1/16, dep. 24/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Consorzio - Indeducibilità di costi

Le fatture, emesse da un Consorzio, che non hanno trovato integrale e proporzionale fondamento nelle prestazioni effettuate a favore delle società consorziate, determinano, per dette società, il recupero dei costi, in quanto ritenuti indeducibili.

Sentenza 

128. Cessioni di “oggetti finiti” d’oro - Applicazione imposta ordinaria

Sentenza n. 240/2/16, dep. 27/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

*Cessioni di “oggetti finiti” d’oro - Mancanza di reverse charge - Applicazione
imposta ordinaria*

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

Le cessioni di “oggetti finiti”, anche se destinate ad aziende che poi li reimpiegano in processi di trasformazione, non potranno essere effettuate beneficiando del reverse change come stabilito dalla Risoluzione 161/E del 26/10/2001 la quale definisce “ i prodotti come le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali che hanno completato il loro specifico processo produttivo, debbono essere considerati prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione”. Pertanto, non essendo ricompresi nell’ambito dei semilavorati, per gli stessi non può trovare applicazione il meccanismo di cui all’art. 17, c.5, d.P.R. 633/72, ma l’imposta deve essere assolta nei modi ordinari.

Sentenza 

129. Atto Impositivo - Notificato Ante Tempus

Sentenza n. 221/2/16, dep. 27/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Emissione di avviso di accertamento prima del termine di sessanta giorni dalla notifica del p.v.c. – Approssimarsi del termine di decadenza dal potere di accertamento – Specifica ragione di urgenza – Non sussiste

L'emissione di un avviso di accertamento senza l'osservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'accertamento previsto dall'art. 12, c. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente, decorrenti dalla notifica del P.V.C in caso di accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus, salva la ricorrenza, da comprovarsi da parte dell'Amministrazione finanziaria, di oggettive specifiche ragioni d'urgenza, non costituendo ragione di urgenza l'approssimarsi del termine di decadenza dal potere di accertamento.

Riferimenti: L. 212/2000, art. 12

Sentenza 

130. IRAP relativa a somme corrisposte a titolo di recupero oneri di personale distaccato presso terzi

Sentenza n. 48/2/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Carnielli

Accertamento – IRAP- Deduzioni relative alle retribuzioni dei dipendenti distaccati- Legittimità- Sussiste

La previsione di cui all'articolo 12 comma.2 del d.lgs 446/97, anche dopo la sua abrogazione in vigore dal 1-1-2008 resta confermata; pertanto sussiste la neutralizzazione delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi per il personale distaccato e, per il soggetto distaccatario, la tassazione delle medesime.

Sentenza 

131. Accertamento - Sanzioni

Sentenza n. 238/6/16, dep. 01/07/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Liuzzo; Relatore: Broglia

Accertamento – Sanzioni – Responsabilità del Professionista – Onere della prova in capo al ricorrente -

Sottoscrizione dell'atto di accertamento- Principio della prevalenza della sostanza sulla forma - Sussiste . Atto di accertamento come delega di firma e non delega di funzioni.

In tema di sanzioni amministrative, è da ritenersi sufficiente la sussistenza in capo al contribuente di una condotta connotata da mera negligenza, non occorrendo, in ragione del principio di equivalenza, che essa sia ispirata al dolo.

Nel caso, è stata ritenuta la responsabilità del contribuente in ragione della carenza di effettivo controllo e vigilanza sull'operato del professionista cui aveva demandato la tenuta della contabilità e gli adempimenti di natura tributaria. Ai fini dell'esclusione della colpa, occorre infatti che il contribuente assolva ad un preciso onere probatorio, rivolto ad escludere ogni eventuale censura del proprio operato, in concreto superabile fornendo prova di un comportamento fraudolento del professionista medesimo, inteso a mascherare l'inadempimento dell'incarico ricevuto.

In tema di sottoscrizione dell'atto di accertamento, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, occorre operare un riferimento al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e considerare la sottoscrizione, del funzionario delegato, dell'atto di accertamento come delega di firma e non delega di funzioni.

Riferimenti: art. 6 c. 3 d.lgs 472/97, Cass. 12473/10; art. 42 d.P.R. 600/73, Cass. 22800, 22803, 22810 del 2015, Corte Cost. n. 37 del 2015

Sentenza 

132. Accertamento in rettifica – Condizioni

Sentenza n. 232/1/16, dep. 07/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Toto

Accertamento analitico – induttivo - Violazione e falsa applicazione dell’art. 39-comma 2 d.P.R. 600/1973 - Potere dell’Ufficio di procedere con accertamento in rettifica – Condizioni - Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 riferibilità al contribuente dei conti intestati a terzi - Condizioni – Insussistenza.

In tema di accertamento l’Ufficio può rettificare le dichiarazioni prescindendo dalle scritture contabili e dalle risultanze del bilancio solo in presenza di presupposti che ne legittimano l’utilizzo in quanto connotati dalla gravità delle violazioni o dalla inattendibilità delle scritture contabili.

L’accertamento deve ritenersi legittimo quando siano presenti nella contabilità “omissioni” false e inesatte indicazioni o irregolarità formali così gravi, numerose e ripetute da consentire all’Ufficio di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili.

Illegittime debbono ritenersi, invece, le indagini bancarie estese ai conti degli amministratori e soci delle società di persone, qualora non sia provata anche tramite presunzioni la riconducibilità all’attività del soggetto indagato.

Sentenza 

133. Trasmissione telematica di più dichiarazioni dei redditi

Sentenza n. 158/1/16, dep. 15/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Torino

Trasmissione telematica di due dichiarazioni dei redditi - Cartella di pagamento

In caso di presentazione di due dichiarazioni dei redditi, entrambe trasmesse correttamente all’Erario in via telematica, delle quali la seconda presenti un reddito imponibile superiore a quello della prima e che, nell’intento del contribuente, la seconda voleva costituire una simulazione che non avrebbe mai dovuto entrare nella disponibilità dell’Erario, quest’ultimo è legittimato a ritenere la seconda come emendamento della prima, per cui, la sola via consentita per ritornare a valorizzare i dati reddituali contenuti nella prima dichiarazione, è quella di inviarne una terza, conforme alla prima. Ovvero, in alternativa, dimostrare in sede contenziosa, con dati contabili, che i redditi conseguiti

sono effettivamente quelli esposti nella dichiarazione trasmessa telematicamente per prima.

Sentenza 

134. Contratto di comodato d'uso gratuito

Sentenza n. 159/1/16, dep. 15/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Avviso di accertamento - Contratto di comodato d'uso gratuito in ambito familiare - Non onerosità - Presunzione di compatibilità.

Il legame familiare rende plausibile un contratto di comodato d'uso gratuito, che consenta l'attribuzione del diritto di gestione di un'attività economica ad altro soggetto imprenditore e che possa avvenire senza corrispettivo, senza modifiche strutturali dell'organizzazione e con la coincidenza tra i soggetti partecipanti.

Sentenza 

135. Accertamento Irpef – Sottoscrizione

Sentenza n. 54/2/16, dep. 18/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pinolini

Avviso di accertamento Irpef – Sottoscrizione – Legittimità –

È legittima la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, a prescindere dagli incarichi dirigenziali conferiti per pubblico concorso.

L'art. 42 del d.P.R. dispone che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato senza che il capo dell'ufficio o il funzionario delegato debbano rivestire anche la qualifica dirigenziale.

Riferimenti: Corte costituzionale, sentenza n. 37/2015

Sentenza 

AGEVOLAZIONI E SANATORIE FISCALI

136. Esenzioni e agevolazioni – Rivalutazione terreno

Sentenza n. 1531/2/15, dep. 12/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Cervetti

Imposte sui redditi - Esenzioni e agevolazioni - Rivalutazione terreno - Condizioni

Le condizioni previste dalla legge per usufruire della rivalutazione del costo di un terreno sono soddisfatte quando il valore risulti da una perizia giurata, sia pagata l'imposta e venga indicato nella dichiarazione dei redditi, non risultando invece necessaria alcuna indicazione nell'atto di vendita del terreno, anche quando questo venga venduto ad un valore inferiore a quello di perizia.

Riferimenti : art. 7 legge 448/2001

Sentenza 

137. Trattamento agevolato in enti di tipo associativo - Condizioni

Sentenza n. 67/02/15; dep. 15/10/15
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzi; Relatore: Pezone

Agevolazioni - Trattamento agevolato in enti di tipo associativo- Condizioni

Gli Enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato a condizione non solo dell'inserimento negli atti costitutivi e negli statuti di tutte le clausole dettagliatamente previste dal D.Lgs. 460/97, ma anche dello svolgimento in concreto dell'attività nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. civ. sez. V, n. 3364/2013)

Sentenza 

138. Determinazione induttiva del reddito - Attività imprenditoriale antieconomica

Sentenza n. 275/2/15, dep. 16/12/15
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Micheluzzi Lorenzo

Avviso di Accertamento IRES-IRAP-IVA - Determinazione induttiva del reddito per violazioni contabili - Attività imprenditoriale antieconomica

E' legittima la rideterminazione induttiva del reddito di impresa in presenza di gravi violazioni contabili, idonee a ritenere del tutto inattendibili i dati contenuti nei libri e nei registri contabili.

Non è censurabile il ricorso al procedimento di determinazione induttiva di ricavi e redditi qualora la percentuale negativa di redditività sia tale da rendere del tutto antieconomica l'attività imprenditoriale

Sentenza 

139. Abuso del diritto in campo tributario.

Sentenza n. 69/2/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Bolognesi

Abuso del diritto - Violazione dei principio di buona fede e legittimo affidamento - Imposta di registro per agevolazioni "prima casa".

Sono inefficaci ai fini tributari gli atti elusivi posti in essere dal contribuente a danno dell'erario, con lesione del principio di buona fede e di legittimo affidamento, indipendentemente dall'esistenza di una specifica previsione normativa relativa alla tipologia di tributo "eluso" (Registro per agevolazioni "prima casa" nel caso di specie). Il divieto di "abuso del diritto" è infatti da considerarsi un principio immanente sia nell'ordinamento comunitario che in quello interno.

Riferimenti: d.P.R. 131/1986, Tariffa - parte prima - Art. 1. - Legge 212/2000 - Cost. Artt. 2, 41, 53

Sentenza 

140. Associazione regime fiscale agevolativo - Inapplicabilità

Sentenza n. 93/2/16, dep. 04/04/ 2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Macario

Associazioni - Attività di somministrazione - Agevolazioni Tributarie - Inapplicabilità

Appartenere alla categoria delle Associazioni non significa poter accedere, a priori, alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali. In particolare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per il tramite dell'Associazione è da considerarsi di natura commerciale a meno che tali servizi: realizzino le finalità istituzionali dell'Ente, vengano prestati senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione.

Riferimenti: d.P.R. 917/1986, Art. 148

Sentenza 

141. Rivalutazione dei beni immobili – Effetti e relativi obblighi - Ammissione concordato preventivo

Sentenza n.107/1/16, dep. il 19/40/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Oreglia

Rivalutazione dei beni immobili – Richiesta di revoca – Ammissione alla procedura di concordato preventivo

Non decadono gli effetti, ed i relativi obblighi, inerenti e conseguenti alla rivalutazione dei beni immobili della quale sia invocata la revoca a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Riferimenti: d.l. 185/2008

Sentenza 

142. Collaborazione volontaria

Sentenza n. 220/2/2016, dep. il 27/06/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Macario

Errata procedura prevista per la collaborazione volontaria – Favor rei.

Le agevolazioni sulla misura delle sanzioni previste dalla L. 186/2014 non trovano applicazione se non è stata adottata la specifica procedura prevista dalla stessa legge. Non è possibile applicare il principio del Favor rei alla misura delle sanzioni dovute alla mancata dichiarazione dei propri investimenti all'estero anche se il contribuente era impossibilitato a seguire la procedura prevista dall'art.5 quater della L. 186/2014 in quanto l'autodenuncia è stata presentata prima dell'emanazione della legge stessa.

Riferimenti: art. 5 quinquies, Legge. n. 186/2014 e art. 3, d.lgs. n. 472/1997

Sentenza 

CATASTO

143. Procedura Docfa

Sentenza n. 68/02/15, dep. 15/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzi; Relatore: Pezone

Avviso di accertamento - Rendita catastale - Procedura Docfa - Avviso di classamento - Efficace -

La rendita di classamento di un bene accertata a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 D.L. 23.1.1993, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 24.3.1993, n. 75, e dal D.M. 19.4.1994, n. 701 (procedura DOCFA) esplica di per sé i suoi effetti, ed è altresì confermata, tale rendita, se è calcolata in base alla stima diretta eseguita dall'Ufficio sul valore economico dei beni classati.

Sentenza 

144. Classamento immobili di Pubblica Utilità

Sentenza n. 354/2/15, dep 17/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Greco

Classamento unità immobiliari - Lavori di Pubblica Utilità - Unità Immobiliari destinate al servizio pubblico di trasporto - Opere insistenti sull'area di pertinenza autostradale

Gli immobili insistenti sull'area di pertinenza autostradale trovano classamento nella categoria catastale E/1 - Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei – purché edificati a seguito di esplicito riconoscimento di pubblica utilità e costituiscano unità immobiliari destinate o funzionalmente collegate al servizio pubblico di trasporto. Non devono, inoltre, apparire ipotizzabili né l'autonomia funzionale o l'ipotetica produzione di reddito autonomo, scollegati all'uso strumentale proprio.

Riferimenti: D.M. 701/1994

Sentenza 

145. Imposta ipotecaria proporzionale su diritto reale immobiliare

Sentenza n. 90/2/16, dep. 06/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Scafi; Relatore: Minniti

Imposta ipotecaria proporzionale su diritto reale immobiliare – Sussistenza

L'istituto della cessione di cubatura è stato tipizzato come schema contrattuale diffuso nella prassi a seguito del D.L. n.70 del 13 maggio 2011. Per quanto attiene il trattamento fiscale, poiché il trasferimento si realizza nel momento in cui il diritto ad utilizzare la cubatura stessa viene ceduto ad un terzo che non è proprietario del terreno vincolato, tale atto sarà soggetto ad imposta proporzionale di registro (l'atto è infatti assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare). Anche l'imposta ipotecaria dovrà essere versata in misura proporzionale.

Riferimenti: d.l. n. 70 del 13 maggio 2011

Sentenza 

CONCESSIONI GOVERNATIVE

146. Tassa concessione governativa- Telefoni Mobili

Sentenza n. 148/1/16, dep. 15/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Pozzi; Relatore: Roccia

Tassa Concessione Governativa - Telefoni Mobili - Obbligo di versamento - Ente Locale - Sussiste

L'Ente Pubblico Locale, essendo dotato di autonoma personalità giuridica, non può essere annoverato tra le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento della tassa di concessione governativa per i telefoni mobili. Tale imposizione, come da pronuncia delle Sezioni Unite, risulta ad oggi pienamente dovuta, non potendosi equiparare all'abrogazione della tassa la mancata disciplina dell'utilizzo dei telefoni nel Codice delle Comunicazioni.

Riferimenti: art. 318 d.P.R. 156/73, Cass. S.U. 9560/14

Sentenza 

147. Legittimità costituzionale della tassa di C.G. tra soggetti diversi

Sentenza n. 186/2/16, dep. 16/5/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente e Relatore: Pianta

Diniego rimborso Tasse CC. GG.- Legittimità costituzionale della tassa di C.G. tra soggetti diversi

E' infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente secondo cui ci sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti titolari di abbonamento, tenuti alla corresponsione della tassa di C.G., e soggetti che invece sono titolari di carte telefoniche ricaricabili

Sentenza 

CONTENZIOSO

148. Atti impugnabili - Accertamento con adesione

Sentenza n. 269/1/15, dep. 05/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Catania; Relatore: Bertolo

Accertamento seguito da adesione - Impugnabilità - Non ammessa

È inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento, presentato dopo avere sottoscritto l'accertamento con adesione ma senza aver versato alcuna somma, in quanto l'accertamento mediante adesione (non impugnabile ex artt. 2, 3° comma e 3, comma 4, D. lgs. N. 218 del 1997), produce le obbligazioni descritte dal successivo articolo 8, sostitutive di quelle nascenti dall'atto impositivo.

Riferimenti: art. 2 d.lgs. 218/97

Sentenza 

149. Legittimazione processuale di società cancellata

Sentenza n. 411/2/15, dep. 11/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Pianta; Relatore : Vicuna

Carenza di legittimazione attiva della società cancellata dal Registro delle imprese.

E' inammissibile il ricorso presentato dal ricorrente, in qualità di liquidatore della società, se questa è stata precedentemente cancellata dal registro imprese. Ciò in quanto la natura costitutiva della cancellazione e la conseguente estinzione irreversibile della società ne determinano la perdita della legittimità attiva.

Riferimenti: art. 2495 c.c.

Sentenza 

150. Ricorso tardivo

Sentenza n. 6/1/16, dep. 15/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

Inammissibilità – Ricorso – termine di decadenza.

È inammissibile il ricorso tardivamente presentato, in violazione dei termine decadenziale imposto dall'art. 21 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992.

Riferimenti: art. 21 d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992

Sentenza 

151. Atti impugnabili - Avviso bonario e diniego di autotutela

Sentenza n. 1/2/16, dep. 18/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti; Relatore: Paglieri

Comunicazioni di irregolarità – Diniego di annullamento in autotutela di avviso bonario – Autonomia impugnabilità degli atti - Manca.

Sebbene non sussista una assoluta tipizzazione degli atti impugnabili, le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) non sono atti autonomamente impugnabili per autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione; nemmeno è autonomamente impugnabile il diniego di annullamento in autotutela di avviso bonario, in quanto la richiesta di autotutela ha carattere discrezionale e non è un mezzo sostitutivo di rimedi esperiti o esperibili dal contribuente; quest'ultimo, pertanto, potrà svolgere ogni più ampia difesa avverso eventuali successivi atti di iscrizione a ruolo o avvisi di accertamento, senza alcuna compressione del suo legittimo diritto di difesa.

Riferimenti: d.lgs. 546/92 art. 19

Sentenza 

152. Avviso bonario – Obbligo di invio

Sentenza n. 11/1/16, dep. 08/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Macagno

Recupero per le sole sanzioni – Mancato invio dell’ “avviso bonario” di cui all’art. 6, comma 5 dello statuto del contribuente

L’Agenzia delle Entrate non è tenuta all’invio di comunicazione di irregolarità al contribuente nel caso di utilizzo di crediti di imposta in compensazione oltre i limiti previsti. La fattispecie non rientra tra i casi di riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici. Pertanto al contribuente non compete il diritto alla riduzione al terzo delle sanzioni, come invece risulterebbe spettante nel caso di emissione dell’”avviso bonario” cui facesse seguito il tempestivo pagamento delle somme addebitate.

Riferimenti: art. 2, comma 2, d.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 462

Sentenza 

153. Difetto di assistenza tecnica

Sentenza n. 37/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente Sforza; Relatore Mondello

Avviso di intimazione Ires, Irap, Tarsu, altro – Difetto di assistenza tecnica – Non sussiste

Nelle controversie per le quali è obbligatoria l’assistenza di un difensore ex art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, il presupposto dell’anteriorità del mandato difensivo non è richiesto a pena di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che, in difetto di detto incarico, l’irritualità dell’atto sottoscritto dal solo contribuente o da un soggetto non abilitato è sanabile mediante conferimento di incarico successivo. L’inammissibilità del ricorso per difetto della necessaria assistenza tecnica e quindi di valida sottoscrizione può essere dichiarata soltanto quando la parte interessata non abbia ottemperato all’ordine giudiziale di munirsi di difensore.

Riferimenti: art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Sentenza 

154. Impugnazione diniego rimborso

Sentenza n. 38/1/16, dep. 12/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

Diniego rimborso - Ritenute di acconto – Non sussiste

È ammissibile il ricorso diretto a contestare la legittimità del diniego rispetto alla richiesta di annullamento di un provvedimento di rigetto di rimborso. Il giudice tributario, tuttavia, dovrà limitarsi ad annullare tale diniego nel caso di illegittimità dello stesso, non potendo, egli, pronunciare la condanna al pagamento e la liquidazione del credito. Sarà quindi compito dell'Amministrazione finanziaria valutare ex novo la richiesta di esercizio dell'autotutela.

Sentenza 

155. Giudizio tributario – Pendenza di procedimento penale

Sentenza n. 5/1/16, dep. 18/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: Pravon

Giudizio tributario – Pendenza di procedimento penale – Sospensione – Non sussiste.

In merito all'istanza di sospensione del giudizio tributario in attesa della definizione del procedimento penale: la pendenza di procedimento penale, ancorché avente ad oggetto fatti su cui si fonda l'accertamento fiscale, non è causa di sospensione del procedimento tributario (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4924 del 27.2.2013), poiché nel contenzioso tributario - in cui non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell'art. 654 c.p.p., vigendo invece le limitazioni probatorie sancite dall'art. 7, quarto comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e potendo ivi valere anche le presunzioni, inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna - la sentenza penale costituisce semplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativo giudizio e non rappresenta un accertamento preliminare necessario.

Sentenza 

156. Inammissibile il ricorso non sottoscritto

Sentenza 65/1/16, dep. 29/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore :.Zorzoli

Iscrizione ipotecaria Irpef-Iva - Inammissibile il ricorso non sottoscritto

Il ricorso non sottoscritto dal difensore e il mandato conferito sottoscritto ma non autenticato sono elementi che ne determinano l' inammissibilità

Sentenza 

157. Atti richiesti dal giudice

Sentenza n. 70/2/16, dep. 05/04/16
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Avviso accertamento Iva - Acquisizione documenti

Il giudice non può ordinare l'esibizione in giudizio di un documento o di un terzo se l'interessato può acquisirlo di propria iniziativa ex art. 210 c.p.c.

Sentenza 

158. Spese di giudizio

Sentenza n. 153/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Soffio

Spese di giudizio

La Suprema Corte ha statuito (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 22793 del 9/11/2015) che, nel processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell'art. 15, c. 1, del d.Lgs.n. 546 del 1992, ai procedimenti instaurati dopo il 1° marzo 2006 si applica l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione emendata dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 263 del 2005, sicché la compensazione delle spese richiede la concorrenza di “altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione”, che non possono essere desunti dal complesso della sentenza, pena la sua cassazione sul punto.

Sentenza 

159. Normativa europea e incostituzionalità

Sentenza n. 153/1/16 ; dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Soffio

Normativa europea e incostituzionalità - Interventi della Corte di Giustizia europea

La contrarietà con la normativa europea è equiparata all'incostituzionalità rispetto alla quale il contribuente, già dal giorno successivo al pagamento, sospettandone l'incostituzionalità, potrebbe chiedere il rimborso sollevando questione di legittimità costituzionale nell'ambito del procedimento così instauratosi.

La Corte di Giustizia non interviene su norme processuali e neppure sulle disposizioni relative ai termini di prescrizione e decadenza per l'esercizio del diritto alla restituzione dell'indebito tributario.

Sentenza 

160. Competenza Territoriale CTP

Sentenza n. 113/1/16, dep. 20/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Sospensione atto – Competenza territoriale CTP

L'individuazione del concessionario dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate non deve comportare costi aggiuntivi per il contribuente.

La commissione tributaria competente deve essere individuata in riferimento al rapporto sostanziale tra l'ente locale impositore ed il contribuente, prescindendo dall'affidamento o meno dei servizi di accertamento e riscossione ad un concessionario abilitato.

Ai fini della determinazione della competenza territoriale della commissione non si fa riferimento alla sede del soggetto a cui è stato affidato il servizio di accertamento e riscossione ma alla sede dell'ente locale impositore.

Riferimenti : Corte Costituzionale decisione n. 44/2016, art. 4 comma I d.lgs. 546/1992, art. 52 c. 5 let. c) d.lgs. 446/1997

Sentenza 

161. Legittimazione ad impugnare la confisca per contrabbando

Sentenza n. 128/2/16, dep. 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Macagno

Contrabbando di veicoli – Sequestro amministrativo del mezzo – Legittimazione ad impugnare in capo al proprietario del veicolo

A seguito di sequestro amministrativo di un mezzo in forza di violazione in tema di contrabbando di veicoli, il soggetto legittimato a ricorrere contro il sequestro e la successiva legittimità della confisca amministrativa dello stesso è il proprietario del mezzo e non il conducente - non proprietario – al momento del controllo da parte della Polizia Stradale.

Riferimenti: d.P.R. 23.01.1973, art. 295-bis e art. 301.

Sentenza 

162. Spese di lite - Cessata materia del contendere

Sentenza n. 34/1/16, dep. 19/5/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pravon

Processo tributario – Spese di giudizio – Autotutela dell’Agenzia – Compensazione – Non Sussiste

La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta comunque, l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, con una valutazione di "virtuale" soccombenza. Nel caso di specie deve rilevarsi come il provvedimento di annullamento in autotutela, in vista dell'emissione di nuovo avviso di accertamento "correttamente motivato" — e dunque con esplicito riconoscimento della fondatezza di almeno alcune delle doglianze di controparte — sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, con ogni conseguente onere di spesa a carico del ricorrente.

Riferimenti: d.lgs 546/1992, art. 15 e 46; codice procedura civile, art. 96, comma 1 e 2.

Sentenza 

163. Sottoscrizione ricorso

Sentenza n. 99/1/16, dep. 10/5/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Mancata sottoscrizione del ricorso

La pregiudiziale dell'Ufficio relativa alla mancata sottoscrizione dei ricorsi è da ritenersi superata se esistono copie depositate in segreteria della CT da cui si rileva la sottoscrizione autentica della procura speciale con delega al difensore per la sottoscrizione dei ricorsi, che risultano da lui legittimamente firmati.

Sentenza 

164. Norme speciali

Sentenza n. 101/1/16; dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Riconoscimento norme speciali

Le norme speciali non possono essere riconosciute oltre i limiti espressamente previsti, stante la natura eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, né estensiva, delle norme recanti dette previsioni (Cass. n. 14812/2011 e n. 5394/2010)

Sentenza 

165. Atti impugnabili - Sollecito di pagamento

Sentenza n. 134/2/16, dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata

Atti impugnabili - Sollecito di pagamento - Inammissibilità

Per quanto l'elenco degli atti soggetti ad impugnazione avanti alle CC.TT. contenuto nell'art. 19 del d.lgs. 546/92 sia stato ritenuto non tassativo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, appare tuttavia principio consolidato che gli atti impugnabili siano

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

unicamente quelli aventi natura provvedimentali, per i quali non è prevista alcuna particolare forma di notificazione.

Il sollecito di pagamento è privo di efficacia impositiva e si limita a richiedere un pagamento dovuto in forza di altri atti precedentemente notificati, ovvero della cartella di pagamento e dell'intimazione di pagamento, cui la legge attribuisce tale efficacia.

Il ricorso avverso il sollecito di pagamento è inammissibile

Sentenza 

DAZI DOGANALI

166. Accertamento Doganale – Requisiti

Sentenza n. 182/4/16, dep. 09/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente e Relatore Moltrasio

Accertamento Doganale - Sottoscrizione - Nullità - Notificazione postale - Consegna del plico - Regolarità Atto - Sussiste

Nel caso di accertamento doganale, a differenza di quanto accade in materia di riscossione, l'indicazione del responsabile del procedimento non è prescritta a pena di nullità; è dunque da ritenersi regolare l'atto che non rechi tale menzione, purché sia emesso in osservanza dei restanti requisiti previsti dalla legge.

In tema di notificazione, in ossequio al consolidato principio derivato dal processo civile, il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale avviene per il notificante al momento della consegna del plico all'Ufficio Postale.

Riferimenti: art. 9 c. 3 bis DL 16/12; art. 1 c. 2 d.lgs 546/92 e 149 c.p.c.

Sentenza 

DIRITTI CAMERALI

167. Diritti Camerali - Prescrizione

Sentenza n. 101/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Prescrizione delle sanzioni - Prescrizione del diritto camerale annuale

Il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive nel termine di 5 anni (art. 20 d.lgs. 472/97). il diritto camerale annuale è soggetto al termine di prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 c.p.c., in assenza di una specifica norma derogatoria.

Riferimenti: art. 20 d.lgs. 472/97, art. 2946 c.p.c.

Sentenza 

IMU ICI

168. ICI – Immobile in leasing

Sentenza n. 1278/5/15, dep. 28/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Pugno

Tributi locali – Imposta comunale sugli immobili (Ici) – Bene immobile in leasing – Fallimento dell'utilizzatore – Debitore d'imposta - Società di leasing - Sussiste

In caso di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, in conseguenza del fallimento dell'utilizzatore, ancorché l'immobile non sia stato restituito, il locatore ritorna ad essere soggetto passivo dell'imposta.

Riferimenti : artt. 3 e 9 d.lgs. 504/1992

Sentenza 

169. Esenzioni e agevolazioni – I.M.U

Sentenza n. 1440/3/15, dep. 24/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore; Bolla

Tributi Locali - Esenzioni e agevolazioni – I.M.U. – Immobile locato da ente pubblico – Imponibilità - Sussiste

L'esenzione ex art. 7 comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 spetta unicamente per gli immobili direttamente utilizzati da un ente pubblico e non anche per quelli utilizzati da terzi dietro pagamento di un corrispettivo, che pur ridotto e vincolato come destinazione di spesa, ha le caratteristiche giuridiche del canone e l'utilizzazione di un soggetto diverso dall'ente proprietario.

Riferimenti : art. 7 comma 1, lett. i), d.lgs 504/1992

Sentenza 

170. Accertamento ICI - Motivazione

Sentenza n. 113/1/15, dep. 28/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Anadone; Relatore: Rigolone

Avviso di accertamento ICI – Impugnazione - Motivazione

L'impugnazione di un provvedimento non sana il difetto di motivazione. Infatti la carenza di informazioni atte a individuare i fondamenti e le ragioni della pretesa costituisce una violazione del diritto alla difesa del contribuente, come nel caso in esame ove è determinante la qualificazione degli immobili ai fini di individuare i presupposti per l'applicazione dell'imposta. L'avviso di accertamento carente è quindi nullo.

Riferimenti: art. 7 L. 212/2000; Corte di Cassazione n. 21564/2013

Sentenza 

171. Valutazione terreni edificabili

Sentenza n. 59/2/16, dep. 21/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Accertamento Ici - Valutazione terreni edificabili

Non tutti i terreni da considerarsi giuridicamente edificabili hanno lo stesso valore, la differenza è relativa alla potenzialità edificatoria ai sensi art.5 co.5 d.lgs 504/92. La valutazione deve tener conto dei rapporti plano-volumetrici, della situazione urbanistica-edilizia prevista dal piano regolatore - norme attuazione - regolamento edilizio - servitù attive e passive e tutti gli altri elementi che lo caratterizzano

Sentenza 

172. IMU su terreni potenzialmente edificabili

Sentenza n. 29/1/16, dep. 22/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Careno; Relatore: Cavallari

Avviso di accertamento - Terreni ritenuti fabbricabili dal Comune - In attesa dell'approvazione del competente organo regionale.

In presenza di un Piano regolatore generale, per il quale le prospettive di costruzione sono lontane, il valore attribuibile a terreni compresi in tale piano è inferiore a quello che avranno al momento del rilascio dell'autorizzazione a costruire. Comunque il medesimo crescerà nel tempo all'approssimarsi di detta autorizzazione. In questo contesto l'Ente impositore deve rilevare, tramite controlli periodici, il valore venale del bene. In questa situazione i valori così definiti sono da considerare dal Giudice competente alla stregua di presunzioni che le parti interessate potranno sostenere o contrastare con la produzione di supporti atti a consentire una corretta valutazione, anche retroattiva, alla stregua del Redditometro.

Riferimenti: Corte di Cassazione 16700/2007; 5161/2014

Sentenza 

173. IMU su unità immobiliari inagibili

Sentenza n. 29/1/16, dep. 22/03/2016

Commissione Tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Carengo; Relatore: Cavallari

Accertamento IMU - Richiesta di riduzione per fabbricati inagibili.

I presupposti per la riduzione dell'imposta (50%) dipendono da criteri di inagibilità molto rigidi in cui coesistono l'inagibilità e l'inabilità. Ciò premesso è onere del contribuente produrre istanza con idonea documentazione all'Ufficio Tecnico Comunale per una perizia a carico del richiedente. In alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva con quale attesta la disponibilità di una perizia a sostegno della propria richiesta. In rispetto del principio di collaborazione e buona fede il contribuente può far valere l'istanza anche dopo la notifica dell'avviso di accertamento con la dovuta documentazione.

Riferimenti: Corte di Cassazione 23531/2008; art. 10 L 212/2000

Sentenza 

174. ICI ridotta - Denuncia variazioni

Sentenza n. 115/1/16, dep. 24/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente e Relatore: Mariani

Avviso di Accertamento I.C.I.

Dichiarazione ICI per aliquota ridotta - ICI: Obbligo di denuncia relativa al possesso o alle variazioni di immobili - Termini di notifica dell'Avviso di accertamento ICI

È onere del contribuente presentare la dichiarazione attestante il possesso delle condizioni, in diritto e in fatto, per poter beneficiare dell'aliquota ICI ridotta prevista dai Regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

In tema di ICI, l'obbligo, posto dall'art. 10, c.4, del d.lgs. n. 504/1992, di denunciare il possesso, ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili, incidenti sulla determinazione dell'imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all'"inizio" del possesso, ma permane finché la dichiarazione, o la denuncia di variazione, non sia presentata e l'inosservanza determina, per ciascun anno d'imposta, un'autonoma violazione punibile ai sensi dell'art. 14, c.1, del citato decreto (Cass. n. 932/2009 e n. 8849/2010).

La notifica dell'Avviso di Accertamento ICI deve pervenire nei termini, ex art. 1, c. 161, L. n. 296/2006, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.

Sentenza 

175. Esenzione – ICI

Sentenza n. 81/6/16, dep. 06/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Scafi

Avviso di accertamento – Esenzione – ICI - immobili posseduti da enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 7, lettere d) e i), d.lgs. 504/1992, sono esenti dal pagamento dell'ICI "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto" e "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lett. c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985, n. 222". Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, l'agevolazione deve esser riconosciuta in tutti i casi di immobili posseduti da enti non commerciali utilizzati per le finalità previste dalla norma.

Riferimenti: art. 7, lettere d) e i) d.lgs. n. 504/1992

Sentenza 

176. Accertamento – ICI terreni edificabili

Sentenza n. 139/5/16, dep. 13/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Broglia

***Accertamento – Base Imponibile - ICI – Terreni Edificabili - Valore Commerciale
– Onere probatorio di parte - Sussiste***

La base imponibile ai fini ICI consiste nel valore dei beni calcolato tenendo conto della loro commerciabilità rispetto alle richieste di mercato.

E' da ritenersi assolto l'onere della prova in capo alla ricorrente la quale abbia depositato in giudizio relazione sottoscritta dal tecnico di parte, da cui si evince la portata effettiva dell'asserita capacità edificabile dei terreni edificabili e conseguentemente il valore commerciale dei medesimi.

Riferimenti: art. 5 c. 5 d.lgs 504/92

Sentenza 

IMPOSTA DI BOLLO

177. Sanzioni per tardivo versamento imposta di bollo.

Sentenza n. 21/1/16, dep. 18/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente e Relatore Catania

Avviso di liquidazione - Erogazione sanzioni - Tardivo pagamento dell'imposta di bollo -Apposizione di marche su conferimento di incarico di assistenza tecnica in un ricorso .

L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine della formazione degli atti, documenti e registri indicati dalla Tariffa I, art. 20 d.P.R. 642/1972, ovvero prima ancora della sottoscrizione dei medesimi e non, risultando quindi influente il fatto che il versamento sia avvenuto prima della proposizione del ricorso.

Riferimenti: art. 2 d.P.R. 642/1972 , Corte di Cassazione n. 6912/2013

Sentenza 

IRAP

178. Rimborso IRAP - Medico di base in regime di convenzione

Sentenza n. 97/2/15, dep.03/08/2015
Commissione Tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Michelini

Diniego rimborso- Medico convenzionato col SSN - Assenza del requisito dell'autonoma organizzazione

Nell'esercizio dell'attività convenzionata è assente il requisito dell'autonomia in quanto la libertà di azione del medico che opera in tale ambito non incide in termini rilevanti sul processo di arricchimento dello stesso. Il diniego di rimborso è quindi illegittimo.

Riferimenti: Corte di Cassazione 21326/2013

Sentenza 

179. Irap su redditi conseguiti da un medico in regime di convenzione.

Sentenza n.58/1/15, dep 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzoli; Relatore: Terzoli

Irap - Non assoggettabilità - Mancanza di autonoma organizzazione

La presenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per se' provi l'assunto dell'agenzia della presenza di una stabile organizzazione di supporto all'attività del contribuente, considerato che lo stesso svolge l'attività di medico di base ed e' pertanto tenuto, nell'interesse della sanità pubblica, ad un'efficienza e continuità di servizio e considerato altresì che lo stesso svolge la propria attività in condizione di "tettista", cioè pervenuta al massimo dei pazienti consentiti dalla normativa per cui non poteva risentire in alcun modo degli effetti positivi dell'utilizzo di un dipendente, che determinava soltanto un miglioramento del servizio nell'interesse dei pazienti.

Sentenza 

Irap - Presenza di lavoratori dipendenti

180. Sentenza n. 70/2/16, dep. 05/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

*Irap - Presenza di lavoratori dipendenti - Prova di autonoma organizzazione -
Sussiste.*

La dipendenza di due lavoratori conferma l'assoggettamento a Irap dimostrando
l'esistenza di un'autonoma organizzazione

Sentenza 

IRES

181. Associazioni sportive - IRES

Sentenza n. 123/2/15, dep. 13/11/2015
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Adinolfi; Relatore: Catania

Avviso di accertamento ai fini IRES e IVA - Associazione sportiva dilettantistica ai fini tributari.

L'iscrizione al CONI delle associazioni sportive costituisce un requisito essenziale per l'applicazione dei benefici fiscali. Il CONI è l'unico organismo certificatore dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche (per le quali è garante presso il Ministero). In questa situazione se l'ente soggetto ad accertamento opera secondo le clausole previste dalla norma (secondo motivata conferma del giudice di merito) e dimostra il corretto impiego delle operazioni di pagamento e versamento (oltre il limite di € 516,00) non può essere soggetto a IRES e IVA.

Riferimenti: art. 90 l. 289/2002; art. 7 l. 186/2004; CTR di Aosta n. 13/4/2015

Sentenza 

182. Sopravvenienze attive.

Sentenza n. 10/2/16, dep. 14/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente e Relatore: Pianta

Avviso di accertamento ai fini IRES - Consorzio di Comuni svolgente attività istituzionale (raccolta rifiuti).

In presenza di un consorzio obbligatorio tra enti locali le cui finalità sono il solo coordinamento della attività di raccolta rifiuti, in quanto le operazioni specifiche, compresa la riscossione, sono svolte da imprese separate, i ricavi eccedenti il corrispettivo stabilito con le società esecutrici, non costituisce un reddito di impresa in quanto non ha rilevanza economica ed imprenditoriale. Quindi esente da IRES e IRAP.

Riferimenti: Non si applica l'art. 73 del TUIR

183. Società di comodo - Mancata produzione di ricavi

Sentenza n. 85/1/16; dep. 04/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

IRES - Società in liquidazione volontaria e normativa sulle società di comodo - Mancata produzione di ricavi e società di comodo. - Prova dello stato di liquidazione Trasferimento di proprietà dei beni in annualità successiva a quella accertata

E' palese che una società, posto il suo stato di liquidazione volontaria, non possa produrre ricavi che presuppongono una normale attività di impresa atta a produrre o scambiare beni e, quindi, a generare ricavi intesi come il corrispettivo di tale attività, per cui non è soggetta alla normativa sulle società di comodo.

Le società che non si trovino in un periodo di ordinario svolgimento dell'attività non possono soggiacere alle disposizioni dell'art. 30 L. 724/84, essendo evidente che, ove non siano in piena attività, non possono produrre ricavi.

Se il contribuente prova lo stato di liquidazione, incombe sull'A.E. provare che lo stato di liquidazione è in realtà simulato.

Il trasferimento di proprietà dei beni ai soci (c.d. autoconsumo) avvenuto in un anno successivo a quello dell'annualità accertata non può valere quale prova o indizio della simulata intestazione dei beni alla società cedente quale società "di comodo"

Riferimenti: art. 30 l. 724/94; 37-bis d.P.R. 600/73; l. 85/1995; Cass., Sez. 5, n. 0702/2014; Cass. n. 8663/2011

184. Credito del socio - Credito da lavoro autonomo

Sentenza n. 124/1/16, dep. 18/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e relatore: Macagno

Credito del socio - Rinuncia - Sopravvenienza attiva - Credito da lavoro autonomo - Ritenuta fiscale.

Sussistendo un credito vantato verso la società, la cui titolarità è di derivazione ereditaria,

la relativa rinuncia da parte dei soci deve essere trattata, a fini contabili, non già quale sopravvenienza attiva bensì quale credito da lavoro autonomo, in quanto, da una correlazione tra l'art. 88 c. 4 d.p.r. 917/1986 e successive modifiche e gli artt. 94 c. 6 101 c. 7, lo stesso non ha perso la sua natura originaria, nemmeno a causa del trasferimento mortis causa. Tanto premesso, tale credito, sebbene materialmente non incassato, risultando, a seguito della rinuncia, conseguito ed utilizzato, doveva essere tassato, a norma dell'art. 25 d.p.r. n. 600/1973, mediante applicazione della ritenuta fiscale, rispetto alla quale la società si presentava quale sostituto d'imposta,.

Sentenza 

185. Cessione di quote societarie

Sentenza n. 124/2/16, dep. 31/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Avviso di liquidazione - Contratto di cessione di quote e contratto di cessione d'azienda

Il contratto di cessione di quote non prevede un semplice trasferimento dei poteri di godimento e di disposizione dell'azienda, come avverrebbe nel caso di cessione d'azienda, ma si distingue da quest'ultimo in quanto contempla una serie di clausole specifiche come il mancato pagamento integrale del prezzo e una disciplina della governance nella fase successiva al trasferimento e prima del pagamento integrale delle quote.

La scelta di adottare lo strumento della cessione di quote societarie, anziché di azienda, risponde alla realizzazione di effetti giuridici diversi da quelli conseguenti alla cessione dell'azienda ed esprime l'intenzione delle parti di evitare la confusione tra il patrimonio della cessionaria e il patrimonio della società ceduta, assicurando così un agevole ritrasferimento delle quote nel caso di inadempimento del contratto di cessione.

Sentenza 

186. Prestazione di servizi - Ripartizione dei costi – Onere della prova

Sentenza n. 126/2/16; dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

IRES - Prestazione di servizi per finalità inerenti l'attività d'impresa di varie

società coinvolte - Ripartizione dei costi tra società utilizzatrici dei servizi - Onere della prova

Le prestazioni di servizi rese per finalità inerenti l'attività d'impresa di varie società coinvolte, possono essere svolte anche gratuitamente, senza obbligo di tassazione. La ripartizione dei costi determinata in sede di verifica fiscale, che attribuisce ad ogni società utilizzatrice la stessa quota di costi comuni non tenendo in conto le diverse realtà e necessità delle società usufruenti i servizi, deve essere adeguatamente supportata da prove certe.

Sentenza 

187. Versamento credito d'imposta

Sentenza n. 239/1/16, dep. 13/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Oreglia

*Compensazione orizzontale di crediti – Compensazione orizzontale oltre il limite
– Versamento dei crediti compensati oltre limite*

La compensazione orizzontale di crediti d'imposta oltre la soglia consentita dalla Legge configura un utilizzo del credito per il pagamento di un debito di differente natura, pertanto non si può invocare l'assenza di danno erariale e l'eccedenza deve essere versata all'Erario.

Riferimenti: l. 388/00, art. 34.

Sentenza 

IRPEF

188. Diritto tributario comunitario - Circolazione dei capitali

Sentenza n. 1249/4/15, dep. 05/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Monastra Varrica

Diritto tributario comunitario - Libera circolazione dei capitali - Obbligo quadro RW - Impedimento - Non sussiste

L'obbligatorietà della compilazione del modulo RW ed il connesso regime sanzionatorio, per imporre le dichiarazioni ai fini del monitoraggio fiscale, non impediscono la circolazione dei capitali in ambito comunitario, possono circolare ma previa dichiarazione conoscitiva per lo Stato di tale circolazione .

Riferimenti : direttiva 88/361/CEE

Sentenza 

189. Deducibilità indennità di fine mandato amministratori (T.F.M)

Sentenza n. 61/1/15, dep. 01/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzoli; Relatore: La Monaca

Irpef- Reddito di impresa - Costi deducibili - T.F.M.

Per la deducibilità degli accantonamenti in favore degli amministratori è necessario che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto quindi da atto precedente l'assunzione della carica e l'esercizio delle funzioni, nel caso specifico la delibera assembleare che riconosceva l'indennità era stata assunta ed adottata allorché gli amministratori erano già in carica ed esercitavano le loro funzioni da cui il rigetto del ricorso.

Sentenza 

190. Società di persone - Detassazione degli utili - Diritto al rimborso a fini IRPEF

Sentenza n. 306/1/15, dep. 29/10/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Rivello

Principio di trasparenza - Società di persone - Socio - Detassazione degli utili - Diritto al rimborso a fini IRPEF - Rettifica in diminuzione della dichiarazione.

In virtù del principio di trasparenza di cui all'art. 5 TUIR, il socio di una società di persone non ha diritto al rimborso a fini IRPEF a fronte di una detassazione degli utili se tale agevolazione, di cui è diretta destinataria la società stessa, non è indicata tra le componenti negative del reddito d'impresa ed altresì se, né la società né il socio hanno provveduto, nei termini di legge, a presentare integrazione a rettifica in diminuzione della dichiarazione presentata.

Sentenza 

191. Irpef - Reato di peculato

Sentenza n. 262/2/15, dep. 15/12/2015
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Reato di peculato: Reddito tassabile

Le somme di denaro prelevate dall'amministratore della società, commettendo il reato di peculato, sono da considerarsi reddito tassabile e pertanto è esatto il recupero dei costi per operazioni inesistenti

Sentenza 

192. Irpef - Quota socio recedente ante chiusura esercizio sociale

Sentenza n. 13/1/16, dep. 17/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzi; Relatore: Pravon

Società in accomandita semplice - Socio recedente ante chiusura esercizio sociale - Avviso di accertamento Irpef, - Inefficacia

Qualora il socio della società di persone receda in epoca anteriore alla chiusura dell'esercizio sociale e qualora il recesso risulti iscritto nei Registri Immobiliari, quindi opponibile ai terzi, l'imputazione pro quota appare illegittima. In tal senso la quota stessa sarà attribuita al socio subentrante, oppure ai rimanenti soci nella loro titolarità.

Sentenza 

193. Familiari a carico – Prova delle spese sostenute

Sentenza n. 63/1/16, dep. 29/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Accertamento Irpef - Familiari a carico giustificazioni acquisti

Sono credibili le giustificazioni di due figlie conviventi con i genitori, considerate familiari a carico, relativamente ai finanziamenti ricevuti da questi ultimi a sostegno di acquisti e donazioni contestati fiscalmente dall'Agenzia delle entrate quali maggiori redditi.

Sentenza 

194. Emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione

Sentenza n. 234/1/16, dep. 07/07/2016

Commissione tributaria provinciale di Cuneo

Presidente: Rivello; Relatore: Toto

Dichiarazione integrativa - Emendabilità e ritrattabilità

La dichiarazione è emendabile e ritrattabile da parte del contribuente unicamente nelle ipotesi in cui sia frutto di un errore e tale errore sia emendabile. Pertanto tale facoltà è circoscritta all'indicazione dei dati relativi a poste reddituali che integrino errori materiali (calcolo) o formali (quelli inerenti l'esatta individuazione del modello o rigo da compilare) e non all'esercizio di un'opzione che rappresenta una manifestazione di volontà che vincola il contribuente. L'esercizio di un'opzione, in quanto scelta dispositiva, costituisce una manifestazione di volontà che non può essere modificata con la rettifica della dichiarazione.

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

Riferimenti : art. 2 comma 8-bis, D.P.R. 322/1998; Cassazione 15063/202; Cassazione 26198/2004

Sentenza 

IVA

195. IVA - Reati tributari - Operazioni soggettivamente inesistenti

Sentenza n. 1448/1/15, dep. 24/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Catania; Relatore: Rossotto

IVA - Reati tributari - Fatturazione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Ripartizione

Si può parlare di operazione soggettivamente inesistente quando la stessa non risulti effettivamente avvenuta tra i soggetti che dichiarano di averla posta in essere. Il contribuente ha diritto di detrarsi la relativa IVA, se non viene dimostrato che questi sapeva di partecipare ad una operazione di frode fiscale

Non si può pretendere dal contribuente la verifica che l'emittente la fattura abbia la qualità di soggetto passivo e che sia in regola con il fisco. La prova è posta a carico dell'amministrazione che ha l'obbligo di effettuare i dovuti controlli

La prova di tali irregolarità deve essere fondata su elementi che abbiano le caratteristiche di essere gravi, precisi e concordanti, al fine di poter dimostrare che il contribuente avesse consapevolezza della fittizietà dell'interposizione.

Sentenza 

196. Credito IVA ceduto

Sentenza n. 1448/1/15, dep. 24/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Catania; Relatore: Rossotto

Imposta valore aggiunto - Rimborso - Società fallita - Credito ceduto - Carichi pendenti - Sospensione - Illegittimità - Sussiste

Il rimborso di un credito IVA, ceduto da una società in fallimento, non può essere oggetto di sospensione in relazione ad atti di contestazione o di irrogazione sanzioni notificati precedentemente alla data di fallimento della società cedente il credito.

Vi è infatti una netta distinzione fra le operazioni effettuate anteriormente alla dichiarazione di fallimento e quelle successive all'apertura della procedura; in tale situazione infatti le posizioni del rapporto debitorio e del rapporto creditorio sono relative a soggetti diversi (azienda in bonis e massa creditoria) con conseguente

illegittimità della eventuale compensazione. Esiste una cesura tra i periodi antecedenti alla dichiarazione di fallimento e quelli successivi, posta la diversa collocazione dei creditori ante fallimento e di quelli sorti in pendenza di fallimento.

Riferimenti : art. 23 d.lgs 472/1997 - R.D. 267/42

Sentenza 

197. Liquidazione IVA – Tassazione di Gruppo

Sentenza n. 10/5/16, dep. 07/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Liuzzo; Relatore: Reggio

Liquidazione IVA – Tassazione Gruppo - Società di Capitali – Requisiti – Partecipazione di Controllo – Applicazione Imposta - Sussiste

La tassazione del gruppo è correlata alla sussistenza di requisiti soggettivi, derivanti dalla natura di società di capitali e del requisito del possesso della partecipazione di controllo, che deve essere superiore alla metà delle azioni o delle quote ed essere presente già nell'anno solare precedente a quello in cui si esercita l'opzione per il regime speciale.

Tale termine di un'annualità, ricorrente anche in altre fattispecie, risponde all'esigenza di evitare comportamenti e procedimenti con potenziali ricadute distorsive sull'assolvimento dell'imposta.

Riferimenti: art. 73 c. 3 d.P.R. 633/72

Sentenza 

198. Iva - Responsabilità del cessionario

Sentenza 34/2/16, dep.19/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Iva - Responsabilità del cessionario in solido - Inapplicabilità art. 14 d.lgs 472/97

I casi previsti dall'art 14 d.lgs 472/97 di responsabilità in solido del cessionario in caso di cessione o conferimento di azienda in una nuova realtà societaria, entro i limiti di preventiva escussione del patrimonio del cedente o del valore dell'azienda ceduta, sono dettati dalla necessità di tutelare il cessionario da incertezze economiche e accertamenti

fiscali del cedente, ma non sono invocabili nel caso di omessi versamenti rilevabili dalla dichiarazione fiscale presentata.

Sentenza 

199. Fatture per operazioni inesistenti

Sentenza n. 33/1/16, dep. 29/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti ; Relatore: Macario

Fatture per operazioni inesistenti – Detrazione dell’IVA - Deducibilità dei costi

La fattura, redatta in conformità ai requisiti formali e contenutistici previsti dalla legge, e l’esistenza di documentazione provante l’avvenuta prestazione costituiscono per il contribuente un valido titolo per maturare il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette. L’ufficio non può disconoscere il costo documentato da fatture in assenza di elementi oggettivi evidenziando violazioni imputabili al destinatario delle stesse, seppur emesse da un soggetto sottoposto a controllo fiscale per emissione di documenti per operazioni inesistenti.

Riferimenti: artt. 41 e 41bis, d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 c.5 d.P.R. n. 633/1972

Sentenza 

200. Dichiarazione Iva - Prova contabile

Sentenza n. 62/1/16, dep. 29/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Dichiarazione Iva - Difformità valori contabili - Prova

Nel caso di contestazione della dichiarazione Iva, riportante dati erroneamente indicati, difforni dai versamenti e dalla contabilità, la produzione dei registri Iva è prova valida dei dati contabili pure in assenza di fatture non messe in dubbio dall’Ufficio.

Sentenza 

201. IVA- Inversione contabile - Accertamento e sanzioni

Sentenza n. 214/01/16, dep. 10/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani ; Relatore: Soffio

IVA - Errata inversione contabile - Accertamento e sanzioni - Violazione solo formale - Condizioni.

L'errata applicazione del meccanismo del "reverse charge" in materia di Iva, non determina l'applicazione del recupero dell'imposta non esposta in fattura, né la comminazione delle ordinarie sanzioni previste per l'evasione del tributo. Ciò a condizione che sia dimostrato il regolare assolvimento del tributo da parte del cessionario. La violazione in oggetto è da considerarsi formale e pertanto unicamente soggetta alle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9 bis D.lvo 471/97.

Riferimenti : d.P.R. 633/72 art. 17 comma 5 e 6 , d.lgs 471/97 art.6 comma 9 bis.

Sentenza 

202. Atto di cessione

Sentenza n. 241/1/16, dep. 07/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente e Relatore: Cau

Diniego rimborso IVA - Cred. Imp. - Atto di cessione sottoscritto nel corso di procedure fallimentari

Le formalità relative ad un atto di cessione, sottoscritto dalle parti nel corso di procedure fallimentari, non possono essere espletate se non dopo la chiusura del fallimento.

Sentenza 

NOTIFICAZIONI

203. Notifica - Accertamento – società cancellata dal registro delle imprese – nullità della notifica

Sentenza n. 230/1/15; dep. 12/11/2015

Commissione Tributaria Provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Notifica - Accertamento – Cancellazione dal registro delle imprese e estinzione della società ante e post D.Lgs. 175/2014 – nullità della notifica

Gli avvisi di accertamento sono annullati perché notificati a società cancellata dal registro delle imprese, il che comporta la sua estinzione con conseguente venir meno della sua legittimazione attiva e passiva: tale nullità si trasferisce poi anche agli atti emessi per trasparenza. L'intervento del legislatore, attuato con il D.Lgs. n. 175/2014, sta soltanto a significare che, prima, l'estinzione della società conseguiva immediatamente alla cancellazione del registro delle imprese, mentre, con il citato decreto, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Quindi, in virtù dell'art. 11 delle preleggi che stabilisce che "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" la Cassazione, con sentenza n. 6743 del 2/4/2015, ha stabilito che il differimento del quinquennio non riguarda le società già estinte perché cancellate dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni.

Sentenza 

204. Nullità notifica

Sentenza n. 27/2/16, dep. 19/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Notificazione cartelle - Nullità

Sono considerati nulli gli atti, se dalle fotocopie delle ricevute di ritorno di notifiche a mezzo del servizio postale, non è possibile evincere in modo preciso l'atto a cui si riferiscono. Verificato che la concessionaria non ha dato prova di aver espletato tutte le formalità previste dall'art. 60 co.1 lett. b-bis d.P.R. 600/73

205. Sanatoria nullità notificazione

Sentenza n. 54/2/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Sanatoria nullità notificazione - Cartella pagamento

La notificazione non è elemento dell'atto d'imposizione fiscale e la sua nullità è sanata a norma dell'art.156 co.2 c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo, tanto che il destinatario ha potuto proporre ricorso.

206. Notifica – Irregolarità sanabili

Sentenza n. 97/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Notifica a mezzo di servizio postale - Sanatoria della notifica

Per le notificazioni a mezzo del servizio postale, ove sia allegato l'Avviso di Ricevimento debitamente compilato, l'omessa compilazione della relata di notificazione determina una mera irregolarità formale inidonea a inficiare il procedimento di notificazione di un atto (Cass. Sez. V n. 21762/2009); l'Avviso di Ricevimento costituisce, infatti, la prova dell'avvenuta notificazione e, se correttamente sottoscritto dall'agente postale, fa fede fino a querela di falso (Cass. , Sez. Lavoro, n. 3065/2003).

La notificazione di un atto è suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo, che si verifica con la proposizione del ricorso, in quanto essa dimostra la piena conoscenza dell'avviso notificato.

207. Notifica a mezzo servizio postale

Sentenza n. 101/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Notifica a mezzo servizio postale - Allegazione alla cartella di pagamento

Per le notificazioni a mezzo del servizio postale, ove sia allegato l'Avviso di Ricevimento debitamente compilato, l'omessa compilazione della relata di notificazione determina una mera irregolarità formale inidonea a inficiare il procedimento di notificazione di un atto (Cass. Sez. V n. 21762/2009). L'inesistenza giuridica della notifica può essere ravvisata solo in presenza di irregolarità/irritualità abnormi.

Se la cartella di pagamento è stata notificata, non deve essere allegata al preavviso di fermo amministrativo.

Sentenza 

208. Notificazione eseguita a mezzo posta.

Sentenza n. 165/2/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Eccezione di illegittimità – Notificazione eseguita a mezzo posta.

Non può ritenersi fondata una eccezione di illegittimità dell'avviso di accertamento fondata sulla modalità di notificazione. Non solo è riconosciuta ex lege all'Amministrazione finanziaria la facoltà di notificare gli atti mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ma, tale modalità, è da considerarsi tutt'al più come inesattezza sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto.

Sentenza 

209. Avviso di intimazione

Sentenza n. 132/2/16, dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Mancata notifica - Annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento

La mancata notifica delle cartelle di pagamento cui si riferisce l'intimazione di pagamento e la prescrizione dei crediti in essa indicati per decorso del termine decennale, sono motivi di annullamento dell'Avviso emanato da Equitalia Nord SpA.

210. Notifica - Prova

Sentenza n. 146/2/16, dep. 29/06/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Avviso di intimazione - Mancata notifica e ricezione della cartella di pagamento - Prova

La copia dell'estratto di ruolo che ha dato origine alla cartella di pagamento, cui è seguito l'avviso di intimazione, nonché la fotocopia di una ricevuta di ritorno sottoscritta da soggetto convivente con l'intestatario della cartella, non paiono sufficienti a superare la mancata notifica e ricezione della cartella di pagamento. Esse infatti rappresentano, al più, una presunzione di avvenuta notifica dell'atto, ma la prova piena avrebbe potuto essere fornita soltanto dalla produzione in giudizio dell'intero atto asseritamente notificato, in originale o copia fotostatica. Non è sufficiente affermare che un atto è stato notificato, ma occorre dare certezza del contenuto dello stesso; ciò che può avvenire soltanto attraverso la sua produzione in giudizio.

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

211. Obbligo di motivazione - Genericità

Sentenza n. 159/2/15, dep. 03/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente : Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Imposta pubblicità - Nullità dell'accertamento - Genericità della contestazione - Violazione dell'obbligo di motivazione.

E' nullo l'avviso di accertamento quando non contenga la descrizione del mezzo pubblicitario, né la sua ubicazione, né gli elementi di fatto dai quali inferire la sua riferibilità al soggetto cui l'avviso è stato notificato.

Le indicazioni riportate nell'atto sono così schematiche e succinte da risultare inintelligibili senza il ricorso a altre fonti di conoscenza. Risulta pertanto violato l'obbligo di motivazione.

Sentenza 

212. Scritte pubblicitarie su beni strumentali

Sentenza n. 1279/5/15, dep. 28/08/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Pugno

Tributi locali - Imposta pubblicità - Scritte su macchine da cantiere - Rilevanza della sede dell'impresa - Sussiste

Per le scritte pubblicitarie apposte su beni strumentali rientranti nella categoria delle "macchine da cantiere" l'imposta è dovuta al Comune in cui ha sede l'impresa produttrice risultando irrilevante il luogo in cui i beni strumentali siano utilizzati.

Riferimenti : art. 2, comma secondo, D.M. 26 Luglio 2012

Sentenza 

213. Imposta pubblicità - Funzione dell'insegna

Sentenza n. 1343/9/15, dep. 08/09/2015

Commissione tributaria provinciale di Torino

Presidente: Fassio; Relatore: Pugno

Tributi locali - Imposta pubblicità - Funzione dell'insegna - Rilevanza pubblica - Esenzione - Sussiste

Quando un'insegna ha la mera funzione di indicare al pubblico la localizzazione e l'utilizzazione di un servizio di pubblica utilità (insegna di un ufficio postale) e non di pubblicizzarlo o migliorarne la percezione, beneficia dell'esenzione dall'imposta di pubblicità in considerazione della prevalente funzione di indirizzare le persone ai servizi di pubblica utilità.

Riferimenti : art. 17 d.lgs. n. 507/1993

Sentenza 

214. Imposta di Pubblicità - Nullità dell'Avviso

Sentenza n. 279/2/15, dep. 16/12/2015

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Imposta di Pubblicità - Nullità dell'Avviso di Accertamento - Allegazione di tabelle ad un provvedimento

E' nullo l'Avviso di Accertamento in caso di assoluta genericità della contestazione come l'assenza di descrizione del mezzo pubblicitario, della sua ubicazione, degli elementi di fatto per la riferibilità al soggetto destinatario del provvedimento.

Le tabelle, allegate ad un provvedimento, che riportano soltanto indicazioni schematiche e succinte da risultare non intelligibili, violano il precetto che impone ad ogni Ente impositore l'emanazione di atti compiutamente motivati, tali da essere compresi dal destinatario (e dagli altri soggetti eventualmente chiamati ad occuparsene) senza il ricorso ad altre fonti di conoscenza che non siano a quest'ultimo già note.

Sentenza 

REGISTRO

215. Imposta registro - Contratto sottoscritto all'estero

Sentenza n. 1325/3/15, dep. 09/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Caprioglio; Relatore: Collu

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Contratto sottoscritto all'estero - Contraenti nazionali - Esenzione - Non Sussiste

La sottoscrizione all'estero di un contratto di finanziamento, tra contraenti nazionali e con effetti che si svolgono per lo più in Italia, è da ritenersi meramente formale quando risulti che l'accordo si era già concluso in Italia, rendendo quindi applicabile la disciplina normativa prevista dall'art.15 e segg. d.P.R. 601/73 in quanto, nella fattispecie concreta, sussistono tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti da detta normativa per la sua applicabilità.

Sentenza 

216. Registrazione atti giudiziari

Sentenza n. 57/1/15, dep. 10/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Terzoli; Relatore: La Monaca

Imposta di Registro - Avvisi di liquidazione

Con il primo avviso di liquidazione l'interessato era al corrente dell'ordinanza anticipatoria ex art. 186-ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Verbania, talchè non sussistendo la necessità di allegarla in atti l'avviso di liquidazione risulta efficace nei suoi elementi.

Tuttavia essendo stato, tale avviso di liquidazione regolarmente assoggettato ad imposta proporzionale del 3% sull'ammontare di euro 337.650,00, il secondo avviso di liquidazione emesso per la registrazione della sentenza n. 492/2013 dovrà scontare solo l'imposta di registro fissa e non quella proporzionale.

Sentenza 

217. Esenzioni e agevolazioni - Conferimento immobile in trust

Sentenza n. 1606/2/15, dep. 19/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Enipeo; Relatore: Ducco

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Conferimento immobile in trust - Tassazione fissa - Sussiste

L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del Settlor al Trustee è da rinvenirsi nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni fino all'estremo potere di disposizione da parte del Trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione dei beni oggetto del Trust.

Resta quindi evidente, l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del Trustee, in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato.

Ne consegue che l'imposizione deve avvenire a tassa fissa

Riferimenti : d.P.R. 131/86

Sentenza 

218. Iscrizione Ipotecaria - Verifica del titolo sostanziale

Sentenza n. 37/05/16, dep. 20/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Suffia; Relatore: Broglia

Iscrizione Ipotecaria - Notificazione Cartelle Esattoriali - Verifica del titolo sostanziale - Annullamento - Sussiste

Al pari di quanto avviene per altri titoli sostanziali, anche l'atto amministrativo idoneo all'iscrizione ipotecaria deve soggiacere ad una verifica circa la validità e regolarità. Nel caso il titolo è stato ritenuto invalido, anche all'iscrizione dell'ipoteca legale, per comprovata irregolarità circa la notificazione degli atti di accertamento.

Riferimenti: 2817, 2839 c.c.; art. 7 L. 212/00; notificazione ex art. 156 cpp.

Sentenza 

219. Iscrizione ipotecaria - Conservatore- Comunicazione preventiva - Notificazione

Sentenza n. 49/1/16, dep. 01/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Goretta

Iscrizione Ipotecaria - Conservatore - Regolarità formale nota iscrizione - Sussiste - Comunicazione Preventiva – Sottoscrizione - Regolarità Notificazione

L'attività del Conservatore dei Registri Immobiliari si limita alla verifica della regolarità formale della nota di iscrizione ipotecaria presentata e non si estende al controllo sostanziale del contenuto della medesima.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria avendo natura amministrativa non soggiace alla rigorosa normativa in tema di compilazione e di notificazione. Risulta dunque sufficiente la mera indicazione dell'Ente preposto alla riscossione ai fini dell'individuazione del soggetto emittente e del responsabile del procedimento.

Parimenti non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione, per cui risulta sufficiente e legittima la notifica a mezzo del servizio postale per cui non è prevista la compilazione della relazione di notificazione.

Riferimenti: art. 26 d.P.R. 602/73 , artt. 2817, 2839 c.c.

Sentenza 

220. Cessione di immobili – plusvalenza - prova

Sentenza n. 15/3/16, dep. 03/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Martelli; Relatore: Mietto

Avviso di accertamento – Cessione di immobili - Imposta di registro – Imposte dirette

Non vi è alcun automatismo nella trasposizione dei valori di cessione di immobili e aziende dall'imposta di registro alle imposte dirette: a questa stregua, per legittimare l'accertamento di una maggiore plusvalenza è necessario fornire elementi di prova ulteriori oltre allo scostamento dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro che, di per sé preso, non è sufficiente a presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette.

Riferimenti : art. 5, comma 3 del d.lgs.147/2015.

221. Acquisto di società con finanziamento dei soci.

Sentenza n.11/3/16, dep. 08/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Vercelli

Presidente: Catania; Relatore: Michelini

Avvisi di liquidazione - Imposta di registro - Verbalizzazione del C.d.A. di due società che vincolano i soci (unici) a erogare finanziamenti.

Il prestito eseguito dai soci (unici) per l'acquisto in favore delle loro società di azioni di un'altra a seguito di delibera sottoscritta dai soci nella qualità di presidenti, non si configura come un contratto produttivo di effetti giuridici (anche di natura patrimoniale) ex art. 1321 cc quando non è seguita da un vero atto di natura contrattuale. Pertanto il verbale non va soggetto a registrazione e quindi all'imposta di registro con aliquota proporzionale (3%) sull'importo di finanziamento.

Riferimenti: art. 20 del TUIR

222. Stralcio di quota divisionale

Sentenza n. 83/1/16, dep. 04/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Stralcio di quota divisionale -Divisione a stralcio e divisione dell'intera massa - Imposta di Registro nella divisione a stralcio

Lo stralcio di una quota divisionale si ha soltanto quando, per effetto dell'atto posto in essere, le parti, o l'autorità giudiziaria, abbiano inteso puramente e semplicemente estromettere uno dei partecipanti alla comunione, che rimane quale essa era, ridotta soltanto nel numero dei partecipanti e nella massa dei beni.

E' divisione a stralcio quella per cui dalla massa dei beni si stacca una parte rimanendo il resto nella preesistente comunione; mentre è divisione dell'intera massa quella che tende a costituire una comunione più ristretta escludendo alcuni dei partecipanti da essa.

L'imposta di Registro va commisurata al valore della quota stralciata e non dell'intero compendio.



223. Valutazione dei terreni

Sentenza n. 161/1/16, dep. 02/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Vicuna

Avviso di liquidazione - Valutazione dei terreni nella compravendita

In caso di compravendita di terreni, per la valutazione, fa fede la destinazione degli stessi che è attestata dal “Certificato di Destinazione Urbanistica” del Comune, indipendentemente da eventuali indicazioni dell’atto notarile.



224. Riqualficazione cessione di quote in cessione di azienda.

Sentenza n. 30/2/16, dep. 05/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Martelli

Imposta di registro - Atti e contratti - Cessione di quote - Riqualficazione in cessione di azienda - Non sussiste

L’Amministrazione Finanziaria, qualora invochi la simulazione relativa di un contratto stipulato dal contribuente, non è dispensata dall’onere della relativa prova e la stessa deve riguardare non solo elementi di rilevanza oggettiva, ma anche dati idonei a rilevare in maniera convincente i profili negoziali di carattere soggettivo che si riflettono sugli scopi perseguiti in concreto dai contraenti .

Riferimenti: d.P.R. 131/86, art. 20.



225. Imposta di registro - Accertamento - Avviamento.

Sentenza n. 189/2/16, dep. 16/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella

Presidente: Pianta; Relatore: Carli

Imposta di registro - Accertamento - Avviamento aziendale - Metodo di calcolo.

Il metodo della somma degli utili degli utili dei tre esercizi precedenti alla cessione dell'azienda rappresenta una corretta base di calcolo (al lordo dell'applicazione di eventuali correttivi specifici), per determinare il valore dell'avviamento aziendale ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti: d.P.R. 131/1986 artt. 51 comma 4 e 52

Sentenza 

226. Cessione di azienda - Presunta elusione

Sentenza n. 33/1/16, dep. 19/05/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pravon

Imposta di Registro – Presunta elusione della cessione di azienda – Sussiste

In merito alla cessione di azienda in esame il criterio adottato dall'Ufficio appare idoneo nella determinazione del valore di avviamento e assicura il rapporto ricavi/redditi conforme alla procedura prevista dall'art. 2, comma 4, del D.P.R. n. 460/96. Altresì congrua risulta essere la rideterminazione del valore dei beni che risultano essere stati ceduti in cinque passaggi notarili diversi nel corso del periodo 1.02.2010-5.12.2014.

Essendo fondati i presupposti di fatto e di diritto, l'avviso di rettifica risulta correttamente motivato ed efficace nei suoi effetti.

Sentenza 

RISCOSSIONI

227. Rateizzazione - Decadenza - Condizioni

Sentenza n. 1362/7/15, dep. 16/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Marini

Riscossione - Cartella di pagamento - Rateizzazione - Decadenza - Condizioni

Nel caso di tardivo versamento della prima rata (per due soli giorni), non si verifica la decadenza dal beneficio soprattutto nel caso in cui il contribuente si sia avvalso del cd "ravvedimento operoso" e non sia incorso in altri ritardi e/o omissioni, relativamente alla rateizzazione. Il lieve ritardo del pagamento della prima rata deve infatti essere valutato come una violazione formale, giacché non ha generato debito di imposta e non ha arrecato pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo. Viceversa, il disconoscimento dell'intera dilazione genera, inequivocabilmente, una rilevante sproporzione in tema di "sanzioni" nei confronti del contribuente, il quale abbia evidenziato, con comportamenti non omissivi e ostativi, la volontà di aderire totalmente alla rateizzazione richiesta.

Riferimenti : art. 3 bis, comma 4 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462; art. 6, comma 5 bis d.lgs. 472/1997

Sentenza 

228. Legittimità della notifica

Sentenza n. 294/2/15, dep. 24/12/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Soggetti abilitati alla Riscossione - Legittimità della notifica - Firma nell'atto di intimazione

E' legittima la notifica effettuata da persona nominata ufficiale della riscossione da Equitalia Nord SpA, in un determinato territorio, posto che l'art. 26 DPR 603/73 recita: "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge".

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

La notifica è legittima se:

- è effettuata a mani di soggetto che ha il potere di eseguirla;
- sono presenti il nome dell'agente notificatore e la sua sottoscrizione;
- è indicata la persona cui è stato notificato l'atto (il destinatario)

E' inconferente la mancanza di firma nell'atto d'intimazione, essendo esso redatto in conformità ai modelli approvati dal Ministero e non essendo, la sottoscrizione, richiesta per legge quale elemento essenziale.

Riferimenti: Artt. 137 e segg.; c.p.c. 156 e 160; Cassazione: n. 19854/2004; n. 2272/2011; n. 8374/2015; Cassazione: n. 25773/2014; n. 13461/2012; n. 14894/2008

Sentenza 

229. Estratto di ruolo – Natura

Sentenza n. 1/3/16, dep. 12/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore Martelli

Estratto di ruolo – Natura – Querela di falso

L'estratto di ruolo, in quanto atto formato da un Pubblico Ufficiale, deve essere concepito come atto pubblico presidiato, ai sensi dell'art 2700 c.c., dalla fede pubblica in merito alla provenienza come alla data di formazione. Al fine di disconoscerne la validità, pertanto, è necessaria la querela di falso.

Riferimenti : artt. 24, 25, 26, d.lgs. n. 472/1997

Sentenza 

230. Prova dell'avvenuta notifica di provvedimento

Sentenza n. 3/2/16, dep. 18/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Michelini

Intimazioni di pagamento - Mancata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

La prova dell'avvenuta notifica può essere costituita dalla produzione da parte del Concessionario anche della copia dei referti i notifica. Tale documentazione attesta la regolarità della notifica fino a querela di falso che va proposta dal destinatario.

Riferimenti: Combinato disposto artt. 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 137 c.p.c.

Sentenza 

231. Intimazione ad adempiere –Impugnazione

Sentenza n. 17/2/16, dep. 03/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Martelli; Relatore: Butta

Intimazione ad adempiere –Impugnazione - Vizi

L'intimazione ad adempiere può essere impugnata solo per vizi propri ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario dovuta all'estinzione - intervenuta nelle more - dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile, a seguito della notifica dell'impugnazione, proporre o riproporre eccezioni che avrebbero dovuto essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di Equitalia, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini il contribuente rimasto inerte.

Sentenza 

232. Iscrizione ipotecaria - Illegittimità

Sentenza n.29/2/16, dep. 19/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi ; Relatore: Cannatà

Iscrizione ipotecaria - Mancata rispondenza tra credito fiscale richiesto e dovuto

La mancata corrispondenza tra il credito fiscale effettivo e quello richiesto in pagamento dall'Equitalia, sotto pena di iscrizione di ipoteca sugli immobili, è elemento sufficiente a determinare l'illegittimità dell'atto.

Sentenza 

233. Vizi di notifica- Responsabile del procedimento

Sentenza n. 34/2/16, dep. 19/02/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannatà

Cartella di pagamento- Vizi di notifica- Responsabile del procedimento - Interessi

La cartella di pagamento giunta a conoscenza del ricorrente determina la sanatoria degli eventuali vizi di notifica

L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nel provvedimento amministrativo non è causa di illegittimità del provvedimento stesso, il responsabile è il dirigente dell'unità organizzativa preposta al procedimento.

L'esistenza dell'atto di riscossione e di ogni atto amministrativo non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o sottoscrizione leggibile ma dal fatto che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emanarlo

Gli interessi sulle somme a credito dell'Erario sono previsti per legge, eventuali errori di calcolo emendabili in sede di giudizio devono essere segnalati dal ricorrente

Sentenza 

234. Nullità cartella in pendenza di ordinanza di sospensione

Sentenza n. 53/2/16, dep. 14/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Cartella - Ordinanza di sospensione - Nulla.

E' nulla la cartella di pagamento notificata successivamente all'ordinanza della Commissione tributaria di sospensione dell'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio in pendenza di giudizio .

Il successivo rigetto di ricorso non legittima l'atto emesso in pendenza di esecuzione giudizialmente sospesa

Sentenza 

235. Cartella di pagamento- Motivazione

Sentenza n. 54/2/16, dep. 14/3/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Cartella di pagamento- Motivazione- Validità

Non è nulla la cartella di pagamento per difetto di motivazione e di rinvio ad altro atto non allegato, se impugnata dal contribuente che dimostri di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione e di averli contestati

Sentenza 

236. Notifica di atti da parte dell'agente della riscossione

Sentenza n. 72/1/16, dep. 23/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero

Notifica - Agente della riscossione - Servizio Postale - Vizi della notifica - Insussistenza

La notifica da parte dell'Agente delle Riscossione tramite il servizio postale di comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria, così come per la notifica delle cartelle di pagamento, non comporta vizio alcuno ed è valida e nulla rileva il fatto che non sia riportata l'identità dell'agente postale che fisicamente ha consegnato l'atto. La produzione dell'avviso di ricevimento costituisce adeguata garanzia di certezza in ordine all'avvenuta conoscenza del contenuto dell'atto notificato.

Riferimenti: art. 26, d.P.R. 602/1973; Sentenze Cassazione n. 6198, 27.03.2015 e n. 6395, 19.03.2014.

Sentenza 

237. Concessionari del servizio di riscossione - Commissione Tributaria Competente

Sentenza 84/2/16, dep. 25/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente e Relatore: Bovetti

Concessionari del servizio di riscossione - Controversie - Competenza territoriale - Sede ente locale concedente

Stante la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4, co. 1, D.lgs. n. 546/92 (Corte cost. n. 44/2016), nelle controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, è competente la Commissione Tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.

Riferimenti: d.lgs. 546/92 art. 4, co. 1 - Corte Costituzionale, sentenza 9.3.2016, n.44.

Sentenza 

238. Iscrizione ipotecaria - Impugnazione

Sentenza n. 65/1/16, dep. 29/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Iscrizione ipotecaria impugnabile per vizi propri

L'iscrizione di ipoteca è impugnabile solo per vizio proprio quando precedentemente sono stati impugnati gli atti autonomamente impugnabili

Sentenza 

239. Iscrizione ipotecaria - Nullità

Sentenza n. 68/2/16, dep. 31/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e relatore: Rampini

Nullità dell'avviso di iscrizione di ipoteca

E' nullo l'atto privo di un elemento essenziale quale la descrizione dei beni da ipotecare. L'agente della riscossione deve notificare al proprietario dell'immobile sui quali iscrivere ipoteca una comunicazione preventiva contenente l'avviso che in mancanza di pagamento entro 30 giorni sarà iscritta l'ipoteca. Trattasi di specifica garanzia collegata a specifico bene che deve essere individuato, essendo il bene oggetto di vincolo ipotecario, sia nell'atto di iscrizione ipotecaria come previsto dalla norma sia nel preavviso

Sentenza 

240. Cartella di pagamento – Notifica

Sentenza n. 103/2/16, dep. 20/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Scafi

Cartella di pagamento – Notifica – Servizio postale

La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella.

Riferimenti: art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Sentenza 

241. Sgravio

Sentenza n. 94/2/16, dep. 29/04/2016
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Sgravio dei pagamenti già effettuati.

Il contribuente può ottenere lo sgravio della partita di ruolo, ma la fase dei pagamenti e dei rimborsi compete all'agente della riscossione, mentre l'ufficio nell'emettere l'atto di riliquidazione può unicamente dedurre le somme già intimate.

Sentenza 

242. Invito al pagamento - Calcolo degli interessi

Sentenza n. 94/2/16 ; dep. 29/04/2016
Commissione Tributaria Provinciale di Asti
Presidente: Rampini ; Relatore: Bertolotto

Avvisi di intimazione di pagamento - Atto di riliquidazione - Calcolo degli interessi negli atti di intimazione di pagamento -Sanzioni amministrative per violazioni oggetto di reato

L'Ufficio impositore non è dotato di discrezionalità e deve emettere gli avvisi di intimazione per il pagamento parziale delle imposte e degli interessi nel caso di impugnazione degli avvisi di accertamento.

L'atto di riliquidazione degli importi dovuti ha un mero contenuto liquidatorio, trattandosi del provvedimento con cui si ricalcola il dovuto in adempimento delle statuizioni dell'organo di giustizia tributaria. Simili considerazioni consentono di affermare che tale atto non deve rispondere ai requisiti di sostanza e di forma prescritti dall'art. 42, c.2, d.P.R. 600/73 per l'avviso di accertamento.

Nessun obbligo esiste di indicare i tassi di interesse e i periodi di calcolo negli atti di intimazione di pagamento, considerato che, in ordine alla motivazione di una cartella di pagamento, la Cassazione ha ritenuto non necessaria l'indicazione del tasso di interesse e dei periodi di calcolo in quanto "il tasso...annuo degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati ("giorno successivo a quello di scadenza del pagamento" e "data di consegna...dei ruoli", rispettivamente). Va quindi ribadito il principio, specificatamente affermato con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previstoper la cartella di pagamento nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima ((Cass., Trib. 18/12/2009 n. 26671).

E' legittima l'irrogazione di sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

Sentenza 

243. Avviso di presa in carico – impugnabilità

Sentenza n. 114/1/16, dep. 06/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

Avviso di presa in carico – impugnabilità

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

L'avviso di presa in carico, notificato dall'agente della riscossione, con il quale quest'ultimo comunica ex art. 29 comma 1, lett. b) d.l. 78/2010 di aver ricevuto in affidamento ai fini della riscossione le somme richieste con un precedente avviso di accertamento, è impugnabile ancorchè non esplicitamente previsto dall'art. 19 d.lgs. 546/92. Tale avviso deve enunciare il titolo esecutivo di riferimento, informando il contribuente delle modalità di pagamento dei carichi affidati all'agente per la riscossione esattoriale ed avvertendolo della sospensione dell'attività di recupero forzoso nell'arco temporale previsto dalla norma di riferimento.

Riferimenti: art. 29 comma 1, lett. b) d.l. 78/2010; art. 19 d.lgs. 546/92.

Sentenza 

244. Cartella - Contraddittorio

Sentenza n. 102/1/16, dep. 10/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Zorzoli

Contraddittorio in caso di cartella di pagamento

Non è violato il principio del contraddittorio in caso di cartella di pagamento, essendo questa un mero atto di riscossione di un provvedimento che ha già avuto una fase endoprocedimentale nel corso della quale la parte ha avuto tutte le possibilità per esercitare il proprio diritto alla difesa e per presentare le opportune osservazioni.

Sentenza 

245. Termini di notifica

Sentenza n. 176/2/16, dep. 16/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Pianta; Relatore: Bolognesi

Termini di notifica della cartella di pagamento

La notifica della cartella di pagamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, pena la decadenza

Riferimenti: art. 25d.P.R. 602/73

246. Condebitori solidali

Sentenza n. 113/1/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Avviso di Iscrizione Ipotecaria - Soggetto verso cui avviare la procedura esecutiva Iscrizione ipotecaria per il socio accomandante -Limite del credito per l'iscrizione di ipotecaria

Il soggetto incaricato della riscossione, qualora nessuno dei condebitori solidali adempia all'obbligo tributario, dovrà avviare la procedura esecutiva prima nei confronti della società e, solo in un secondo momento, ove permanga l'inadempimento, nei confronti del socio coobbligato.

Il socio accomandante deve rispondere dei debiti societari limitatamente alla quota conferita, per cui è illegittimo richiedere l'iscrizione ipotecaria per una somma pari all'intero importo della cartella di pagamento, essendo egli privo della legittimazione passiva per il complessivo debito.

L'Agente della riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati purché l'importo del credito per cui si procede non sia inferiore, complessivamente, a € 20.000,00 (art. 77 d.P.R. 602/73).

247. Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria

Sentenza n. 116/2/16, dep. 24/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Avviso di iscrizione ipotecaria - Illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - I creditori sociali nelle società di capitali.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria derivante da Avvisi di Accertamento emessi a carico di una Srl, ma inviata all'amministratore della società, è illegittima se non contiene alcun riferimento al soggetto debitore della somma richiesta in pagamento.

L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali, preclude ai creditori sociali la possibilità di agire esecutivamente per la soddisfazione dei loro crediti

sul patrimonio dei soci e degli amministratori. Questi ultimi in particolare, possono essere tenuti responsabili nei confronti dei creditori della società, solo a fronte di comportamenti gravemente negligenti, debitamente accertati, dai quali sia derivato un danno economico per la società.

Sentenza 

248. Sospensione dell'esecuzione

Sentenza n. 122/2/16, dep. 31/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Cartella di Pagamento - Sospensione dell'esecuzione dell'avviso di accertamento.

L'esecuzione dell'avviso di accertamento, giudizialmente sospesa, rende illegittima l'emissione della cartella esattoriale

Sentenza 

249. Cartella di pagamento – Sottoscrizione del ruolo

Sentenza 125/2/16, dep. 31/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti.
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Cartella di pagamento - Validazione del ruolo - Sottoscrizione

I ruoli sono atti interni all'amministrazione, formati e resi esecutivi con validazione in via centralizzata dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice e non occorre la sottoscrizione.

Al contribuente è comunicata solo la partita di ruolo notificata con cartella di pagamento.

La procedura informatica consente all'ente impositore e al destinatario di rendere manifesta la provenienza e l'effettività delle somme iscritte a ruolo.

Riferimenti : art. 12 comma quarto d.P.R. 602/1973 come modificato dal dl 17/06/2015 n. 106 e convertito con modificazioni nella Legge 31/07/2005 n. 156.

Sentenza 

250. Sanzioni pecuniarie in pendenza di procedimento penale

Sentenza n. 130/2/16; dep. 06/06/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Sanzioni pecuniarie in pendenza di procedimento penale - Iscrizione a ruolo delle sanzioni

Le sanzioni pecuniarie non sono eseguibili in pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto gli stessi fatti. L'art. 21 del d.lgs. n° 74/2000, infatti, esplicitamente dispone che le sanzioni tributarie non siano eseguibili se non nei confronti di soggetti per i quali non è in discussione la responsabilità penale.

L'iscrizione a ruolo delle sanzioni e la trasmissione del ruolo esecutivo alla Concessionaria per la riscossione dei tributi rappresentano già, seppure in senso lato, atti esecutivi, specie in considerazione del fatto che la Concessionaria, ricevuto il ruolo, non ha facoltà di selezionare le somme da inserire nella cartella di pagamento, distinguendole da quelle per le quali l'esecuzione è sospesa ai sensi di legge.

Sentenza 

251. Avviso di iscrizione ipotecaria

Sentenza n. 40/2/16, dep.09/06/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Pezone

Avviso iscrizione ipotecaria - Omessa notifica degli atti presupposti- legittimità- non sussiste

La mancata notifica al contribuente degli atti su cui si basano le cartelle esattoriali a fondamento del preavviso impugnato determina la mancata integrazione del contraddittorio con l'ex socio della società interessata di talché costui rimane estraneo alle fasi contenziose che conducevano alla conferma del credito erariale.

Pertanto, pur essendo legittime le iscrizioni a ruolo poi confluite nelle cartelle oggetto di comunicazione preventiva di ipoteca, va riconosciuta la non opponibilità delle medesime al ricorrente essendo rimasto estraneo ai giudizi afferenti quest'ultimi.

Sentenza 

252. Contenuto dell'intimazione di pagamento

Sentenza n. 208 /1/2016, dep. 10/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Vicuna

Contenuto dell'intimazione di pagamento -Interessi di mora nell'intimazione di pagamento -Prescrizione dei crediti erariali - Interruzione della prescrizione - Spese di giudizio

L'intimazione di pagamento è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze e contiene tutta una serie di dati identificativi del carico, per cui il contribuente non si trova affatto in una situazione di incertezza, ma è messo in grado di esercitare un controllo formale, al fine di potersi tutelare giurisdizionalmente e, quindi, di esercitare in pieno il proprio diritto di difesa.

Per gli interessi di mora, nell'intimazione di pagamento, è richiamato l'art. 30 del d.P.R. 602/73 che fa riferimento, quale criterio di calcolo, al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Per le cartelle esattoriali originate da crediti erariali (IRPEF, IVA, IRAP), il termine di prescrizione è decennale, in mancanza di altra disposizione speciale (Cass. Sez. Trib. Civ. n. 4283 del 23/2/2015), posto che, detti crediti, non costituiscono "prestazioni periodiche".

Accertata la prova della notifica di una cartella, la prescrizione si interrompe con la notifica dell'intimazione di pagamento se avvenuta nel termine di prescrizione decennale. Un ampio dibattito giurisprudenziale su una materia, può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Sentenza 

253. Annullamento provvedimento di fermo di beni mobili registrati

Sentenza n. 242/1/16, dep. 20/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Greco

Annullamento provvedimento di fermo di beni mobili registrati - Prescrizione delle cartelle di pagamento sulle quali trova fondamento il provvedimento di fermo

La notifica dell'avviso di fermo e delle cartelle deve avvenire mediante invio da parte dell'esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si considera pertanto avvenuta nella data riportata sull'avviso di ricevimento sottoscritto dal

ricevente. L'esattore ha l'obbligo di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella e l'avviso di ricevimento.

Riferimenti Art. 26 d.P.R. 602/1973.

Sentenza 

254. Sottoscrizione del ruolo

Sentenza n. 145/1/16, dep. 28/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Sottoscrizione del ruolo e cartella di pagamento. - Assenza - Annullabilità della cartella di pagamento

Il ruolo è l'atto esecutivo su cui si fonda l'emissione della cartella e, poiché esso diviene tale, cioè esecutivo, proprio con la sottoscrizione, è evidente che la cartella, per essere valida, deve fondarsi su un ruolo esecutivo sottoscritto.

La cartella di pagamento è da annullare se non è provato che sia stata emessa sulla base di un ruolo esecutivo sottoscritto.

Sentenza 

255. Mancato pagamento - Concordato preventivo

Sentenza n. 151/2/16, dep. 01/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente e Relatore: Rampini

Cartella di pagamento - Fatto per causa di forza maggiore - Pendenza di una procedura concorsuale

In un mancato pagamento, la forza maggiore non è ravvisabile nell'illiquidità della società e nel fatto che gli organi della procedura concorsuale non abbiano autorizzato il pagamento delle imposte.

La pendenza di una procedura di concordato preventivo non è, di per sé sola, considerata sì impedimento del pagamento di un credito da parte del debitore concordatario in quanto:

- a) In materia di concordato preventivo, il criterio della "migliore soddisfazione dei creditori" individua una specie di clausola generale applicabile, in via analogica, a

tutte le tipologie di concordato, come regola di scrutinio della legittimità degli atti compiuti dal debitore ammesso alla procedura, onde, alla luce di tale criterio, può escludersi non solo che il compimento dell'atto non autorizzato comporti l'automatica revoca del concordato, ma anche che il disvalore oggettivo di tale atto (ossia il pregiudizio che esso arreca alla consistenza del patrimonio del debitore) sia ricavabile, sic et simpliciter, dalla violazione della regola della par condicio, essendo, per contro, ben possibile che il pagamento di crediti anteriori si risolva in un accrescimento, anziché in una diminuzione, della garanzia patrimoniale offerta ai creditori e tenda dunque all'obiettivo del loro miglior soddisfacimento, da cui il corollario, atteso che l'autorizzazione del giudice è finalizzata al rispetto della proposta negoziale formulata con la domanda di concordato, che non possono ritenersi atti di frode i pagamenti non autorizzati che non pregiudicano le possibilità di adempimento della proposta e, quindi, di ripartizione dell'attivo tra i creditori concordatari secondo i tempi e le percentuali in essa previsti;

- b) La norma che prescrive l'integrale pagamento (anche se dilazionato) dell'IVA, non è una norma processuale legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma una norma sostanziale relativa al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e che prescindono dalle modalità con cui si svolge la procedura di crisi.

Riferimenti: Cass. Civ. Sez. I, 19/2/2016 n. 3324 - Cass. Civ. Sez. I, 4/11/2011, n. 22931;

Sentenza 

256. Iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale

Sentenza n. 154/2/16, dep. 11/07/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Maroni

Illegittimità dell'iscrizione ipotecaria - Fondo patrimoniale - Avviso di iscrizione ipotecaria e fondo patrimoniale

Qualora l'Avviso di iscrizione ipotecaria non contenga cartelle o avvisi di accertamento che rientrano tra le obbligazioni della famiglia, non si può procedere legittimamente all'iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale (art. 167 e seg. c.c.) vincola i beni che lo compongono destinandoli ad soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

L'avviso di iscrizione ipotecaria, emesso in seguito al disconoscimento di costi d'impresa, con le sanzioni irrogate la cui natura è affittiva personale, non può andare a gravare su un fondo patrimoniale che ha natura ed effetti giuridici ben precisi e diversi dalla finalità del citato atto.

Sentenza 

257. Iscrizione ipotecaria - Elementi essenziali

Sentenza n. 160/1/16, dep. 15/07/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Della Fina; Relatore: Rosso

Iscrizione ipotecaria - Descrizione dei beni - Assenza - Nullità.

L'avviso di iscrizione ipotecaria, come l'ipoteca che esso anticipa, è nullo se difetta di un elemento essenziale che consiste nella descrizione dei beni da ipotecare.

Riferimenti: Art. 77 d.P.R. 29/9/1973 n. 602

Sentenza 

258. Avviso di intimazione - Sanzioni - Interessi

Sentenza n. 170/2/16, dep. 27/07/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Avviso di intimazione - Sanzioni nella cartella di pagamento - Emissione degli avvisi di intimazione - Contenuto dell'atto liquidatorio e calcolo - Legittimità costituzionale dell'eccessività dell'aggio

La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione delle somme dovute dal contribuente a titolo di sanzioni, posto che " il d.lgs. n. 74 /2000, art. 21, autorizza 'comunque' l'ufficio competente ad irrogare le sanzioni, di cui è sospesa solo l'esecuzione" (Cass. Sez. 5, n. 16848 del 24/07/2014).

Gli atti impositivi sono dotati di esecutività e la proposizione del ricorso avanti alla competente commissione tributaria non sospende la riscossione del tributo che avviene con le modalità previste dall'art. 68 d.lgs. 546/92.

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

L'Ufficio impositore non è dotato di discrezionalità e deve emettere gli avvisi di intimazione per il pagamento parziale delle imposte e degli interessi nel caso di impugnazione degli avvisi di accertamento. L'atto di riliquidazione degli importi dovuti ha quindi un mero contenuto liquidatorio, trattandosi del provvedimento con cui si ricalcola il dovuto in adempimento delle statuizioni dell'organo di giustizia tributaria. Quindi, la sentenza di primo grado anche quando conferma integralmente l'avviso di accertamento, comporta la rideterminazione degli importi dovuti e giustifica l'emissione di un atto impositivo ai sensi dell'art. 29, c.1, lett. a), d.l. 78/10.

L'atto di riliquidazione degli importi dovuti ha un mero contenuto liquidatorio e non deve, quindi, rispondere ai requisiti di sostanza e di forma prescritti dall'art. 42, c.2, d.P.R. 600/73 per l'avviso di accertamento. Quanto ai criteri di calcolo degli interessi la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessaria l'indicazione del tasso di interesse e del periodo di calcolo degli stessi (Cass., Sez. 5, n. 8613 del 15/04/2011).

La Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. III, n. 11177 del 29/05/2015) ha giudicato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell'eccessività dell'aggio, che è disciplinato dall'art. 17 D.I. 112/99, come modificato dal d.l. 201/11.

Sentenza 

TARSU

259. Tarsu/Tia - Prescrizione

Sentenza n. 1403/4/15, dep. 21/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Donato

Tributi Locali - Tarsu/Tia - Prescrizione quinquennale - Sussiste

In materia di TARSU opera la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c. 4, c.c. Trattasi infatti di tributo locale, che è configurato come la controprestazione di un servizio continuativo reso dall'Ente Locale, riguardante lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

In relazione a tale servizio l'utente è tenuto a pagamenti periodici, generalmente annuali, che maturano per il solo protrarsi del servizio nel tempo. In quanto prestazione periodica la TARSU rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 2948, c.4, c.c.

Riferimenti: art. 2948 c. 4, c.c.

Sentenza 

260. TOSAP - Impianti di un acquedotto

Sentenza n. 108/3/15, dep. 28/09/2015
Commissione Tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Croce; Relatore: Catania

Avviso di accertamento - Occupazione di suolo pubblico - Ente privato che svolge un servizio di pubblica utilità (acquedotto) - Fondatezza della pretesa.

L'occupazione di suolo pubblico per la gestione di un acquedotto, svolta nell'ambito del rapporto di concessione con un Ente pubblico formalizzato in un contratto di appalto, non è esente dalla TOSAP quando tale contratto prevede un corrispettivo allo scadere della convenzione per la restituzione degli impianti. E ciò indipendentemente da quanto stabilito nel contratto medesimo.

Riferimenti: art. 49 d.lgs. 507/1993; Corte di Cassazione n.10646/2005; CTR Piemonte n. 22/38/2012

261. Tarsu/Tari – Commercio ambulante

Sentenza n. 1601/5/15, dep. 23/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Viano

*Tributi Locali – Tarsu/Tari – Commercio ambulante - Calcolo su occupazione
astratta - Sussiste*

Per il calcolo dell'imposta (TARSU e TARI) dovuta per l'attività di commercio ambulante su aree assegnate dal Comune non si deve tener conto della occupazione effettiva dell'area in quanto il principio generale che regola il tributo è costituito dall'essere lo stesso rapportato alla astratta disponibilità di un'area potenzialmente produttiva di rifiuti. E' quindi irrilevante che per scelta del contribuente l'area non venga occupata per l'intero periodo che gli è consentito.

262. Decadenza dei termini per la richiesta del pagamento della TARSU

Sentenza n. 20/2/16, dep. 01/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pezone

*Riscossione – Cartella di pagamento – Tributi locali – Termini notifica –
Prescrizione decennale – Non sussiste*

Costituisce jus receptum che in tema di diritto alla riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norma tributarie non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 c.c. ove la definitività dell'accertamento non derivi da una sentenza passata in giudicata (c.d. actio iudicati), poiché tale disciplina eccezionale riguarda esclusivamente il nuovo "titolo" del diritto costituito da un provvedimento giurisdizionale definitivo.

In materia di tributi locali (tassa di smaltimento rifiuti e tributo provinciale), il termine di prescrizione quinquennale ad essi applicabile non può subire alcuna modifica per effetto della definitività dell'accertamento tributario con conseguente emissione della cartella di pagamento.

Riferimenti: Codice Civile, art. 2948 ;

Sentenza 

263. Consorzi “Aziende speciali

Sentenza n. 224/1/16, dep. 24/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Catania; Relatore: Bertolo

Consorzi “Aziende speciali” - “Consorzi di funzione” - Provenienza dei rifiuti in un “Consorzio di funzione”

Ai consorzi “Aziende speciali” si applica la disciplina delle aziende speciali svolgenti attività economica, per cui gli stessi sono inquadrabili, ai fini fiscali, nell’art. 87, c.1, lett. b) del TUIR e cioè tra gli enti pubblici aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale.

Ai “Consorzi di funzione”, che sono quelli costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, si applicano le disposizioni vigenti per gli enti locali e, pertanto, gli stessi sono esclusi da IRPEG, ai sensi dell’art. 88, c. 1, del TUIR.

In un consorzio di enti pubblici che svolge un vero e proprio “Consorzio di funzione”, avente come specifica attività, quella del governo dei rifiuti, la provenienza dei rifiuti non costituisce in alcun modo, un elemento idoneo a trasformare, neppure in parte, la natura di quell’Ente.

Riferimenti: art. 74 TUIR; C.M. n. 97 del 9/4/1998; risoluzione A.E. 18/6/2001 n. 92

Sentenza 

264. TARSU opifici industriali

Sentenza n. 164/1/16, dep. 22/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Della; Relatore: Rosso

Opifici industriali – Imballaggi secondari e terziari – Tarsu

Sono rifiuti speciali quelli derivanti da lavorazioni industriali; non sono assimilabili ai rifiuti urbani quelli che si formano in aree produttive, salvo i rifiuti prodotti negli uffici;

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

non è applicabile la TARSU per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato l'avvio e recupero tramite soggetti autorizzati. La TARSU quindi non è dovuta dagli opifici industriali che producono rifiuti speciali e che smaltiscono con altri soggetti, così pure le superfici destinate a magazzino non sono soggette al pagamento della TARSU in quanto parte della catena produttiva.

Riferimenti: art. 62, c.3 e art. 68, c.2, del d.lgs 507/1993; art. 184, lett. c) e art. 195, c.2, lett. e) del T.U. Ambientale d.lgs. 152/2006; art. 21, c.2, d.lgs n. 22 del 5/2/1997. Corte Cassazione – Sez. Tributaria- n. 25573 del 4/12/2009 e n. 10814 del 5/5/2010; Cass. Civ. 9631/2012; Cass., Sez. 6 civile, ordinanza n. 6902 del 24/3/2014.

Sentenza 

TERMINI

265. Diritto al rimborso - Termini

Sentenza n. 1307/3/15, dep. 03/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bolla; Relatore: Cogno

Imposte sui redditi - Rimborso - Dichiarazioni fiscali inemendabili - Diritto al rimborso - Sussiste

Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente, nel presupposto che ricorrano tutte le condizioni normativamente previste, il contribuente potrà presentare un'istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo d'imposta nel quale non è stata operata la deduzione, entro il termine di quarantotto mesi.

Riferimenti : art. 38 d.P.R. 602/73

Sentenza 

266. Rateizzazione - Decadenza

Sentenza n. 1316/2/15, dep. 07/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Enipeo

Riscossione - Cartella di pagamento - Rateizzazione - Decadenza - Condizioni

Nel caso di tardivo versamento della prima rata, anche per un solo giorno, la decadenza dal beneficio è immediata. La tassatività della previsione non consente la valutazione della buona fede e l'affidamento del contribuente.

Riferimenti : art. 3 bis, comma 4 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462

Sentenza 

267. Raddoppio del termine - Accertamento

Sentenza n. 1379/5/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Pugno

Accertamento - Notificazione - Raddoppio del termine - Fatti delittuosi - Discrezionalità dell'A.F. - Non sussiste

Il raddoppio dei termini per l'accertamento non consegue da una valutazione discrezionale e meramente soggettiva degli uffici tributari, ma opera soltanto nel caso in cui siano obiettivamente riscontrabili, da parte di un pubblico ufficiale, gli elementi richiesti dall'art. 331 c.p.p. per l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale.

Sentenza 

268. Provvedimento attivato senza informare il contribuente delle attività di controllo

Sentenza n. 106/4/15, dep. 21/09/2015
Commissione tributaria di Vercelli
Presidente: Bertona; Relatore: Scarrone

Accertamento IVA in assenza di attività ispettiva in loco e senza coinvolgimento del contribuente nei controlli effettuati. Non applicabilità dell'art. 12 l. 212/2000.

Il provvedimento emanato e notificato a seguito di sole operazioni di controllo svolte nell'ambito della sola Amministrazione sulla posizione fiscale del contribuente, peraltro dallo stesso dichiarata, non necessita di ulteriori verifiche e dell'attuazione di particolari procedure vincolate a termini temporali. In questo caso non è richiesto il rispetto del termine dei 60 giorni di cui all'art. 212/2000.

Riferimenti: art. 19 bis dP.R. 633/1972

Sentenza 

269. Rimborso - Decadenza dell'A.F. dal potere di accertamento - Irrilevanza

Sentenza n. 1546/7/15, dep. 14/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Marini

Imposte sui redditi – Rimborso – Diniego dell’A.F. – Decadenza dell’A.F. dal potere di accertamento - Irrilevanza

L'intervenuta decadenza della A.F. dal potere di accertamento non determina l'illegittimità del diniego di un rimborso in quanto il termine decadenziale di cui all' art. 43 d.P.R. 600/73 è inerente ai controlli della A.F. ed alla emissione degli eventuali avvisi di accertamento non anche a quello del potere di diniego di un rimborso.

Riferimenti : art. 43 d.P.R. 600/73

Sentenza 

270. Accertamento – Applicazione del termine lungo – Condizioni

Sentenza n. 213/2/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Decadenza dell’amministrazione dal potere accertativo ex Art. 43 d.P.R. 600/1973 - Assenza dei presupposti per l’applicazione del “termine lungo”.

L'intervenuta prescrizione del reato non incide sul raddoppio dei termini per l'accertamento. Con l'art. 2 del d.lgs 128/2015, modificando l'art.43 d.P.R. 600/73 il legislatore ha previsto che il raddoppio dei termini non operi se la denuncia non e' stata presentata o trasmessa entro la scadenza dei termini ordinari degli accertamenti, ma il terzo comma dello stesso art. 2 ha chiaramente previsto che la nuova regola operi solo per il futuro facendo salvi gli avvisi di accertamento già emessi ed impugnati.

Il raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dall'art. 43 comma terzo DLGS 600/1973 vale anche per l'IRAP in quanto l'accertamento in materia di IRAP segue le regole esistenti in materia di accertamento sulle imposte dei redditi, compreso l'art. 43 che come noto prevede il raddoppio dei termini in presenza di fatti penalmente rilevanti con riferimento all'anno d'imposta.

Riferimenti: art. 43 d.P.R. 600/1973 - l. 23/14 art. 8 – d.lgs 128/2015 art.2

Sentenza 

271. Termini per notifiche a mezzo servizio postale

Sentenza n. 216/2/15, dep. 30/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Fermo Amministrativo - Termini per notifiche a mezzo servizio postale - Termini di sospensione in caso di istanza di accertamento con adesione - Remissione in termini

“Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (art. 60 d.P.R. 600/73).

In caso di accertamento con adesione il termine di presentazione del ricorso si sospende “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente” (art. 6, c.3, d.lgs. 218/97).

La remissione in termini presuppone che il termine per la presentazione del ricorso non sia stato rispettato per fatto non imputabile alla parte (Corte Costituzionale n. 89/72), fatto determinato da un “fattore estraneo alla sua volontà del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell’art. 294 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 7003/2011)

Sentenza 

272. Termini per l’accertamento

Sentenza n. 225/2/15, dep. 09/11/2015

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Termini per l’accertamento - Denuncia di reato

Gli Uffici devono procedere all’accertamento entro il quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione deve essere presentata, ovvero, in caso di omessa presentazione, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (artt. 43 d.P.R. 600/72 e 57 d.P.R. 633/72) .

La comunicazione di reato, effettuata dall’Ufficio, è conseguente alla constatazione di evasione d’imposta con l’evidenza che la denuncia non è prodromica all’accertamento

Sentenza 

273. Raddoppio dei termine accertamenti IRAP

Sentenza n. 227/2/15, dep. 09/11/2015

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Illegittimità del raddoppio dei termini per accertamenti IRAP - Illegittimità del raddoppio dei termini se è spirato il termine ordinario

Nessun raddoppio del termine può legittimamente operare circa le dichiarazioni IRAP non essendovi alcun reato.

L'Amministrazione non può, una volta spirato il termine ordinario, usare a proprio vantaggio il raddoppio di detti termini per notificare accertamenti per i quali è incorsa in decadenza.

Sentenza 

274. Raddoppio dei termini per attività di accertamento

Sentenza n. 92/1/15, dep. 18/12/2015

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Martelli; Relatore: Serianni

Accertamento - Raddoppio del termine - Nuova formulazione - data trasmissione notizia di reato - Retroattività - non sussiste

L'attribuzione del carattere di norma di interpretazione autentica alla nuova formulazione della disciplina del raddoppio dei termini è infondata. La nuova formula ha infatti evidente carattere innovativo laddove sostituisce al mero obbligo di denuncia, quale presupposto dell'operare del raddoppio dei termini di decadenza il ben più preciso riferimento alla trasmissione della denuncia entro i termini ordinari di decadenza del potere di accertamento. Al dato sostanziale del contenuto dell'accertamento, avente anche solo potenzialmente rilievo penale, viene sostituito il dato formale della trasmissione di una denuncia, appunto formalizzata, entro un certo termine. Di conseguenza la nuova norma non ha carattere retroattivo, con salvezza degli avvisi di accertamento notificati prima dell'entrata in vigore della nuova norma.

Sentenza 

275. P.V.C. - Termini

Sentenza n. 7/1/16, dep. 15/01/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara

Presidente: Sforza; Relatore: Mondello

Processo verbale di constatazione - Termine dilatorio - Sessanta giorni

L'art. 12 comma 7 legge n. 212 del 27 luglio 2000 si riferisce, in generale, ai verbali di chiusura delle operazioni di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali agricole, artistiche o professionali. Non ha rilievo la denominazione formale dei verbali redatti dai verificatori, di guisa che il termine dilatorio di 60 giorni deve essere rispettato anche qualora il verbale, non denominato formalmente come "pvc", sia un verbale meramente descrittivo delle operazioni di verifica". La ratio della norma è quella di conformare e adeguare l'interesse dell'amministrazione alla situazione del contribuente, come delineata dagli elementi raccolti dall'ufficio grazie alle attività di verifiche, accessi ed ispezioni nei locali.

Riferimenti: art. 12, comma 7, legge n. 212 del 27 luglio 2000.

Sentenza 

276. Interruzione della prescrizione

Sentenza n. 3/2/16, dep. 18/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Vercelli
Presidente: Catania; Relatore: Michelini

Intimazioni di pagamento - Notifica delle cartelle di pagamento prodromiche a uno solo dei debitori solidali.

La regolare notifica della cartella di pagamento a uno dei debitori in solido interrompe il termine prescrizione anche in capo agli altri debitori in quanto "la solidarietà presuppone una sorta di presunzione di conoscenza della posizione debitoria di tutti i soci".

Sentenza 

277. Accertamento – Raddoppio dei termini

Sentenza n. 41/1/16, dep. 22/01/2016
Commissione tributaria provinciale di Alessandria
Presidente: Marozzo; Relatore: Ferrari

Accertamento – Raddoppio dei termini ante d.lgs 128/15 – Denuncia Reati Tributari – Decadenza - Sussiste

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

L'applicazione del raddoppio dei termini ricorre esclusivamente in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per i reati tributari; in assenza di un comportamento penalmente rilevante ovvero nei casi di segnalazione effettuata alla Procura al di fuori delle previsioni di legge, il raddoppio dei termini non potrà essere tenuto in considerazione, con la conseguente decadenza del termine per l'accertamento.

Riferimenti: d.l. 236/06(ante riforma d.lgs 128/15), d.lgs 74/00, 331 c.p.p.

Sentenza 

278. Accertamento – Termine

Sentenza n. 68/5/16, dep. 12/02/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Regime Agevolativo – Associazione Sportiva Dilettantistica – Regime Nullità Atti

Il regime di maggior favore previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è strettamente correlato, onde evitare distorsioni ed elusioni dell'imposta, alla natura e funzione dell'Ente, requisiti che devono restare entro il perimetro previsto dalla legge, oltre il quale diverrebbe ente commerciale.

Con riguardo alla validità degli atti fiscali, essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità, non importa alcuna censura la sottoscrizione dei medesimi da parte di funzionario appartenente alla carriera direttiva anziché a quella dirigenziale.

Riferimenti: art. 148 d.P.R. 917/86, CEDU 21/02/2006 (C/255-02) e CEDU 21/02/2008 (C/425-06); art. 42 d.P.R. 603/73

Sentenza 

279. Termine liquidazione art. 36 bis

Sentenza n. 54/2/16, dep. 14/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Cartella pagamento - Termine liquidazione art 36 bis- Ordinatorio

Il termine previsto per la liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 è meramente ordinatorio, non stabilito a pena di decadenza come chiarito dall'art. 28 l.449/97

Sentenza 

280. Raddoppio dei termini di accertamento

Sentenza n. 15/1/16, dep. 17/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Verbania

Presidente: Terzi; Relatore: La Monaca

Accertamento - Notificazione - Raddoppio dei termini - Denuncia penale oltre la decadenza dei termini ordinari di accertamento - Nullità dell'atto - Sussiste

Sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, l'Ufficio è decaduto dalla potestà accertatrice in quanto la denuncia penale inoltrata dalla Guardia di Finanza, per consentire il raddoppio dei termini, avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata entro il 31/12/2012, mentre è intervenuta solo nel mese di luglio del 2015.

Riferimenti: d.P.R. 633/72, art. 57; d.P.R. 600/73, art. 42; legge n. 208/2015.

Sentenza 

281. Prescrizione tributi locali e crediti erariali

Sentenza n. 57/2/16, dep. 21/03/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Avviso intimazione Irpef-Irap-Iva - Accertamento Ici - Prescrizione tributi locali e crediti erariali

Il regime di prescrizione dei tributi locali e delle sanzioni previsto dall'art. 2948 n.4 e art. 20 co.3 d.lgs 472/97 rimane invariato per tutta la durata della fase amministrativa del recupero del credito. La trasformazione del termine di prescrizione breve dei diritti (5 anni) art.2953 c.c. in termine ordinario decennale si rileva solo a seguito di sentenza giudiziale di condanna passata in giudicato

Il termine di prescrizione del credito erariale per la riscossione dell'imposta, considerata prestazione periodica, è decennale



282. Termini notifica accertamento ICI

Sentenza n. 115/1/16, dep. 24/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente e Relatore: Mariani

Termini di notifica dell'Avviso di accertamento ICI

La notifica dell'Avviso di Accertamento ICI deve pervenire nei termini, ex art. 1, c. 161, l. n. 296/2006, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere effettuata.



283. Riscossione – Rimborso – Decadenza.

Sentenza n. 149/1/16, dep. 15/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente : Mariani ; Relatore Soffio :

Riscossione – Rapporti esauriti - Termini decadenza istanza di rimborso

Una volta che un rapporto tributario si è esaurito (per sentenza passata in giudicato, prescrizione o decadenza) questo diviene intangibile, prevalendo il principio della certezza delle situazioni giuridiche su quello del legittimo affidamento del contribuente. L'applicazione di questo fermo orientamento giurisprudenziale comporta il rigetto del ricorso contro il diniego al rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con l'ordinamento comunitario successivamente al termine di decadenza (48 mesi) per l'istanza di restituzione del tributo stesso.

Riferimenti : art. 38 d.P.R. 602/73



284. Corte di Giustizia - Decadenza e tutela dei diritti

Sentenza n. 153/1/16, dep. 15/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente: Mariani; Relatore: Soffio

Corte di Giustizia e Corte di Cassazione - Decorrenza dei termini di pagamento - Decadenza e tutela dei diritti - Irretrattabilità dei rapporti esauriti - Pagamento di un'imposta sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea - IVA: Termini di decadenza per il diritto al rimborso

Nel caso di sentenze della Corte di Giustizia, l'orientamento della Corte di Cassazione è nel senso della decorrenza del termine dalla data del pagamento del tributo, a nulla rilevando che in quel momento non fosse stata dichiarata l'incompatibilità della norma interna con il diritto tributario (Cass. Sez. VI, n. 5014/2015; Cass. SS.UU. n. 3458/1996; Cass. SS.UU. n. 13676/2014), per cui sembrerebbe non esservi spazio per introdurre temperamenti o eccezioni a principi ed esigenze fondamentali dell'ordinamento. Ciò anche con riguardo alla restituzione di tributi incompatibili con l'ordinamento europeo: è necessaria un'istanza di rimborso, presentata dal contribuente all'A.F., entro un termine di decadenza stabilito dalla normativa nazionale e decorrente dalla prestazione indebita.

Il principio della tutela effettiva dei diritti dovrebbe condurre ad un temperamento dell'intangibilità dei meccanismi decadenziali che si traduca nella necessità di non sanzionare tutte le ipotesi in cui la decadenza sia frutto di un errore incolpevole del contribuente che risulti sostenuto dalla convinzione di aver attuato un comportamento conforme.

La Suprema Corte, a SS.UU., ha statuito che in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte a rapporti c.d. esauriti, o per l'intervenire di sentenza passata in giudicato, o per prescrizione, o per decadenza, il rapporto giuridico diviene irretrattabile. E fa decorrere, così privilegiando l'interpretazione tradizionale, i termini a quo dal versamento, anche nel caso di una sopravvenuta sentenza interpretativa della Corte di Giustizia e quindi anche nel caso in cui la restituzione dei tributi sia connessa a incompatibilità della norma impositiva con le disposizioni europee.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5014/2015, ha stabilito il principio che, allorché un'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia piuttosto che da quella in cui fu effettuato il versamento, dovendosi ritenere prevalente un'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche.

Non muta il principio di diritto, neppure nell'ulteriore corso del 2015, quando la Suprema Corte, con le sentenze n. 8373 e 9034, in materia di IVA, stabilisce che il termine di decadenza per esercitare il diritto al rimborso decorre non dal pagamento dell'imposta, ma dalla sentenza della Corte di Giustizia, posto che in quel caso, è intervenuto il legislatore che rimane dominus di introdurre apposita disciplina con legge ordinaria, come sua propria scelta.

285. Diritto al rimborso

Sentenza n. 170/6/16, dep. 20/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Liuzzo; Relatore: Reggio

Rimborso – Interruzione prescrizione e decadenza - Sussiste

Lo svolgimento da parte del ricorrente di attività stragiudiziali e giudiziali consentono di ritenere pienamente sussistente il diritto al rimborso, essendosi verificati elementi univoci e concordi tali da attestare la preservazione del diritto vantato e l'esclusione di effetti invalidativi, a carattere decadenziale o prescrizione, derivanti dal decorso del tempo.

Riferimenti: art. 38 d.P.R. 602/73

286. Accertamento – Termine

Sentenza n. 172/6/16, dep. 20/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Alessandria

Presidente: Suffia; Relatore: Reggio

Accertamento – Omessa presentazione dichiarazione – Rispetto termini per notificazione - Sussiste

In tema di notificazione dell'avviso di accertamento, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale consente, con riguardo alla normativa previgente, di ritenere regolare l'avviso notificato entro l'ultimo giorno del mese di dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.

La prova della sussistenza, in capo al contribuente, dell'obbligo di dichiarazione può essere raggiunta senza particolari formalismi ed anche mediante l'impiego di strumenti procedurali; in caso di accertamento di redditività non espresse in dichiarazione si sostanzia l'esistenza originaria dell'obbligo e la conseguenza dell'omessa presentazione.

Riferimenti: art. 43 c. 3 d.P.R. 600/73

287. Monitoraggio Fiscale

Sentenza n. 121/1/16, dep. 03/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Rivello; Relatore: Franconiero

Mancata presentazione quadro RW - Termine per l'accertamento.

La mancata indicazione nel quadro RW del modello UNICO di attività detenute all'estero produttive di reddito si configura come una violazione di carattere formale il cui termine per l'accertamento è il «quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione».

Riferimenti : art. 20, d.lgs. n. 472/1972

288. Termini - Sanzioni tributarie

Sentenza n. 130/2/16, dep. 06/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Asti
Presidente: Micheluzzi; Relatore: Cannata'

Termini per la riscossione delle sanzioni tributarie

I termini per la riscossione delle sanzioni tributarie rimangono sospesi durante la pendenza del procedimento penale e del processo e ricominciano a decorrere dalla data della comunicazione all'Ufficio della non applicazione delle sanzioni da parte del Giudice penale, in conseguenza di archiviazione della notizia di reato ovvero di sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula che escluda la rilevanza penale del fatto.

Riferimenti : art. 21, c.2, d.lgs. n. 74/2000

289. Dichiarazione integrativa

Sentenza n. 156/2/16, dep. 16/06/2016

Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Scafi.

Riscossione - Cartella di pagamento - Recupero d'imposta per mancato riconoscimento della validità della dichiarazione integrativa presentata non oltre il termine fissato per la dichiarazione dell'anno successivo - Illegittimità - Fondamento.

In tema di dichiarazione dei redditi deve riconoscersi validità alla dichiarazione integrativa, con la quale viene emendato l'errore formale commesso nella dichiarazione originaria, ove il relativo importo non era stato riportato nell'apposita sezione del prescritto Modello di dichiarazione.

In casi del genere la rettifica della dichiarazione deve ritenersi ammissibile anche oltre il termine di cui al d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, art. 2 - che ha modificato, con effetto dall'1 gennaio 2002, il d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 2, introducendo l'ottavo comma bis. E' stata prevista, infatti, una dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni in danno del contribuente, da presentarsi non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza n.3754/2014, ha precisato, inoltre, che "in materia di imposte sui redditi, ed in adesione all'art. 53 Cost., la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua dichiarazione ed incidenti nell'obbligazione tributaria, è esercitabile non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria".

Riferimenti: art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435- Corte di Cassazione, ordinanza n. 3754/2014.

Sentenza 

290. Dichiarazione tardiva

Sentenza n. 156/2/16, dep. 16/06/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Scafi

Dichiarazione dei redditi tardiva - Credito di imposta

Deve esser riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto

o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R 322/1998.

Riferimenti : art. 2, comma 8-bis, del d.P.R 322/1998.

Sentenza 

291. Termine notifica avviso d'accertamento

Sentenza n. 51/1/16, dep. 18/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Verbania
Presidente: Martelli; Relatore: Pravon

Accertamento- Decorrenza dei termini- Raddoppio- Obbligo di comunicazione in ordine alla configurabilità di reati tributari- Sussiste- Legge di stabilità 2016- periodo transitorio- Abrogazione - Sussiste

Il d.l. n.223/2006 ha introdotto la disciplina del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento in ordine alla configurabilità di reati tributari.

Il dichiarazione integrativa 128/2015 ha modificato tale disciplina prevedendo espressamente l'operatività del raddoppio solo se la denuncia era intervenuta nel termine ordinario introducendo una clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati prima dell'entrata in vigore. La legge di stabilità 2016 comma 132 modificando tale disciplina ha introdotto una nuova disciplina transitoria che prevede che il raddoppio dei termini operi solo nel caso in cui la notizia criminis sia trasmessa all'AG nei termini ordinari dell'accertamento. Tale normativa non ha riproposto la clausola di salvaguardia prevista dal previgente regime transitorio. Le norme in esame disciplinano la medesima materia anche per il passato pertanto non si può far riferimento al criterio di specialità e deve ritenersi la tacita abrogazione della disposizione di cui all'art.2 comma 3 d.lgs 128/2015 da parte della normativa sopravvenuta.

Sentenza 

292. Riscossione - Interruzione della prescrizione

Sentenza n. 275/1/16, dep. 21/07/2016
Commissione tributaria provinciale di Biella
Presidente e Relatore: Mariani

Interruzione della prescrizione

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

Accertata la prova della notifica di una cartella, la prescrizione si interrompe con la notifica dell'intimazione di pagamento se avvenuta nel termine di prescrizione decennale.

Sentenza 

VARIE

293. Contributo unificato – Processo civile

Sentenza n. 1377/5/15, dep. 17/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Villa; Relatore: Pugno

Contributo unificato - Chiamata del terzo nell'ambito di un processo civile - Autorizzazione alla chiamata negata - Diritto al rimborso - Non sussiste

Il rimborso del contributo unificato è previsto unicamente nei casi specifici di versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento al quale non ha fatto seguito il deposito del ricorso. Non sussiste quindi il diritto al rimborso nel caso in cui il Giudice civile abbia respinto l'istanza della chiamata del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c.

Riferimenti: art. 10 d.P.R. 115/2002

Sentenza 

294. Limiti di compensazione crediti tributari

Sentenza n. 53/2/16, dep. 07/03/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Bovetti; Relatore Macario

Limiti utilizzo in compensazione crediti tributari - Controversia in merito alla determinazione del limite massimo di crediti compensabili per ciascun anno solare.

Il limite massimo di compensazione di crediti di imposta e contributi, compensabili ai sensi dell'art. 17 Decreto Legislativo 241/1997, ammonta ad Euro 516.456,90 per anno solare a prescindere dal periodo di imposta di formazione degli stessi; pertanto possono essere utilizzati crediti in compensazione, per ogni singolo periodo di imposta, in misura non superiore a detto limite massimo.

Riferimenti: art. 34 legge 388/2000

Sentenza 

295. Aggio

Sentenza n. 94/2/16, dep. 29/04/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Rampini; Relatore: Bertolotto

Criteria di calcolo dell'aggio -Legittimità costituzionale dell'aggio

È legittima l'omessa indicazione dei criteri dell'aggio di riscossione nell'intimazione di pagamento

E' infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'aggio applicato dall'agente della riscossione.

Riferimenti: Cass. civ. Sez. III, n. 11177 del 29/5/2015



296. Stima degli immobili - Perizia di parte

Sentenza n. 157/1/16, dep. 11/07/2016

Commissione tributaria provinciale di Asti

Presidente: Micheluzzi; Relatore: Collin

Avviso di liquidazione - Sottoscrizione degli accertamenti - Stima degli immobili eseguita dall'Ufficio Tecnico - Perizia di parte - Caratteristiche basilari nella perizia dell'Ufficio Tecnico

Gli accertamenti devono essere sottoscritti "dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato" (art. 42 d.P.R. 600/73).

E' nell'ambito del criterio di valutazione di cui all'art. 51, c.3, T.U. 131/86, che va valorizzata una stima eseguita dall'Ufficio Tecnico posta alla base dell'avviso di rettifica e liquidazione. Purtroppo, anche se detta stima non costituisce prova legale, è innegabile la sua valenza di prova in via presuntiva, in ragione di un procedimento estimativo correttamente eseguito sulla base di elementi concreti.

Una perizia di parte, pur costituendo una stima priva di valenza probatoria, può fornire ulteriori elementi al giudice.

La perizia dell'Ufficio Tecnico non deve essere sommaria e priva delle necessarie caratteristiche basilari, quali: indice di edificabilità, caratteristiche del terreno che impattano sui costi necessari a rendere fruibili i terreni stessi ai fini dell'edificabilità,

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

localizzazione degli stessi, servizi disponibili quali fognature, condotte esistenti per allaccio alle utenze e disponibilità di servizi pubblici in genere.

Sentenza 

VIOLAZIONI

297. Illeciti amministrativi – Sanzioni

Sentenza n. 1306/3/15, dep. 03/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente e Relatore: Bolla

Illeciti amministrativi – Sanzioni - Incertezza interpretativa contratti – Esimenti - Sussiste

La complessità del quadro fattuale e giuridico, circa la natura dei contratti posti in essere, determina la sussistenza dei presupposti di legge per la non irrogazione della sanzione.

Riferimenti : artt. 6 secondo comma e 8 d.lgs. 546/1992 ed art. 10 l. 212/2000

Sentenza 

298. Sanzioni - Iniquità delle norme

Sentenza n. 1459/1/15, dep. 24/09/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Catania; Relatore; Rossotto

Illeciti amministrativi – Sanzioni - Iniquità delle norme – Esimente - Sussiste

Quando un contribuente abbia maturato il diritto ad un credito di imposta ma, a causa di una successione di norme inique e dell'esaurimento dei fondi disponibili, abbia superato il limite di utilizzabilità, è legittimo il recupero del credito utilizzato in eccesso, ma non può essergli comminata alcuna sanzione.

Sentenza 

299. Sanzioni – Soggetto in concordato preventivo

Sentenza n. 1567/9/15, dep. 14/10/2015
Commissione tributaria provinciale di Torino
Presidente: Bertotto; Relatore: Albezzano

Illeciti amministrativi – Sanzioni – Soggetto in concordato preventivo – Omesso versamento d'imposta – Violazione – Non sussiste

I debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo non sono mai eseguibili al di fuori del concorso, sicché dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico. Per cui l'omesso versamento di IVA da parte di impresa sottoposta a concordato preventivo, in assenza di profili di colpa nell'inadempimento, non cagiona l'insorgenza di ulteriore debito da sanzione civile, mancando, di quest'ultimo, il necessario presupposto giuridico.

Riferimenti : art. 168 legge fallimentare

Sentenza 

300. Sanzioni – Irretroattività

Sentenza n. 94/1/16, dep. 13/04/2016
Commissione tributaria provinciale di Novara
Presidente e Relatore: Tuccillo

Avviso di accertamento Irpef, Iva, Irap, altro – Sanzioni – Irretroattività

È consentito all'Agenzia delle Entrate, in base all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 16/2012 applicare la nuova disciplina sanzionatoria - ove più favorevole - anche a situazioni precedenti (Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria ha correttamente applicato a violazioni commesse nel 2009, sanzioni introdotte dal legislatore nel 2012).

Riferimenti: art. 8, comma 3, del d.l. n. 16/2012.

Sentenza 

301. Cumulo Giuridico –Cumulo Materiale

Sentenza n. 165/2/16, dep. 23/05/2016
Commissione tributaria provinciale di Cuneo
Presidente: Macagno; Relatore: Altare

Sanzioni amministrative – Cumulo Giuridico –Cumulo Materiale – Favor per il contribuente – società e socio - continuazione.

Massimario 2016 CCTTPP Piemonte

Al contribuente si applicano le sanzioni che risultano essere più favorevoli avuto riguardo del cumulo giuridico, del cumulo materiale e di precedenti fiscali e condizioni sociali. Inoltre non è possibile effettuare un unico cumulo tra le sanzioni inflitte al socio e quelle inflitte alla società in quanto le stesse riguardano condotte differenti. Neanche la continuazione risulta applicabile in ragione dei principi di personalità ed individualità che connotano il nostro ordinamento.

Sentenza 